



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)
di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)
con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)
con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (BELLANOVA)
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)
con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro della salute (SPERANZA)
con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (PISANO)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)
e con il Ministro per gli affari europei (AMENDOLA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	137
Disegno di legge	»	280
Testo del decreto-legge	»	281

ONOREVOLI SENATORI. – Sono di seguito illustrate le disposizioni recate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, di cui si propone la conversione in legge.

TITOLO I – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

CAPO I – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 1. (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*)

L'articolo prevede disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative che si sono prodotte a seguito delle misure di contenimento del contagio e dell'emergenza sanitaria globale relativi al COVID-19.

A tal fine, al comma 1, si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le procedure di affidamento previste nei successivi commi 2, 3 e 4 dell'articolo qui illustrato, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Si stabilisce che in tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedi-

mento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera *b*). Per rendere cogenti tali termini si prevede che il mancato rispetto degli stessi, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possano essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Al comma 2, si stabilisce che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di progettazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto;

b) per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro attraverso la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Si

prevede poi la consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si stabilisce, inoltre, che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Al comma 3 si prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del codice dei contratti pubblici. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo qui illustrato, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Si stabilisce che in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il comma 4 prevede che per le modalità di affidamento disciplinate dall'articolo in esame la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'articolo 93 del codice dei contratti pubblici.

Infine al comma 5 si stabilisce che le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 2. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)

L'articolo detta delle disposizioni di carattere temporaneo (dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021) finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative che si sono prodotte a seguito delle misure di contenimento del contagio e dell'emergenza sanitaria globale relativi al COVID-19.

Al comma 1 si prevede che, salve le ipotesi in cui la procedura per gli affidamenti di contratti pubblici sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Al comma 2 si stabilisce che, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi

e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari che per i settori speciali con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge.

Al comma 3 si prevede che per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del codice, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo codice, per i settori speciali, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Al comma 4 si dispone che nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di

lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Al comma 5 si stabilisce che per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

Al comma 6, infine, si prevede che gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi dell'articolo in esame siano pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione « Amministrazione trasparente » e siano soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del medesimo codice è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

Articolo 3. *(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)*

Il superamento delle ricadute economiche negative, riconducibili, in via diretta e non, agli effetti connessi alle misure assunte al fine di prevenire e contenere l'emergenza pandemica da COVID-19 impone l'adozione di mirate cautele volte a sventare il rischio

di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale.

La situazione emergenziale richiede, da un lato, la necessità di individuare strumenti di accelerazione delle procedure pendenti e, dall'altro, di rafforzare i presidi di legalità. Pertanto, al comma 1, si prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia).

Per i contratti pubblici si provvede al rilascio di informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare contratti o altri atti sotto condizione risolutiva (commi 2 e 3).

Il comma 4 prevede espressamente che nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del codice antimafia recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto-legge, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alle prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia e ai connessi adempimenti.

Al comma 6 si precisa che, per quanto non espressamente disciplinato dai commi precedenti, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il comma 7 individua una disciplina positiva dei protocolli di legalità, innovando sul punto ed espressamente il citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La previsione è recata dal nuovo articolo 83-*bis* del codice antimafia, introdotto appunto dal comma 7, persegue l'intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti « appetiti » delle organizzazioni criminali, in considerazione anche del loro tradizionale interesse alle occasioni di profitto legate alle fasi emergenziali e postemergenziali.

La norma risponde anche ad esigenze sistematiche sorte a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020 senza, tuttavia, accogliere l'ipotesi di reintrodurre la documentazione antimafia in tutti i rapporti tra privati, ma individuando nei protocolli di legalità lo strumento per interventi più snelli e mirati in tale ambito: in tal senso, i protocolli, nel rispondere ad un'esigenza da più parti sentita, operano una significativa semplificazione rispetto all'articolo 87, comma 1, del codice antimafia nella formulazione previgente al decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, pur intervenendo nell'ambito della medesima tipologia di rapporti.

Più in dettaglio, si introduce nel codice antimafia lo strumento dei protocolli di legalità, che il Ministero dell'interno può sottoscrivere, oltre che con i soggetti « istituzionali » (individuati dall'articolo 83 del codice antimafia), anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie

produttive, economiche o imprenditoriali, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti – sotto il profilo oggettivo e soggettivo – quelle oggi prese in considerazione dalla legge. Si precisa che i protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del codice antimafia anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

La disposizione equipara, agli effetti propri dell'informazione antimafia liberatoria, l'iscrizione dell'operatore economico nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, (*white list*), nonché quella nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

È inoltre disposto che le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisca causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Articolo 4. (*Conclusioni dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali*)

L'articolo 4 prevede al primo comma che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla *lex specialis*. Si tratta di una norma diretta ad evitare che, anche in accordo con l'aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Si precisa, infatti, che la mancata stipulazione del contratto nel termine debba essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e sia valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. La

pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. In ogni caso, l'espreso richiamo ai commi 9 e 11 dell'articolo 32 consente di ritenere adeguatamente salvaguardati lo *standstill* sostanziale analogamente a quello processuale, con la conseguenza che se la mera pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce un fatto idoneo a giustificare la sospensione della procedura di appalto o la mancata stipulazione del contratto, nel caso in cui sia adottato un provvedimento giurisdizionale di sospensione della procedura la stazione appaltante non può stipulare il contratto e il ritardo nella stipulazione deve ritenersi senz'altro giustificato. Si inserisce quindi la previsione che gli enti pubblici possano stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione e dalla prosecuzione o sospensione dell'esecuzione del contratto.

Ai commi 2, 3 e 4 sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del cosiddetto rito degli appalti di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevedendosi che, per tutte le opere di cui agli articoli 1 e 2, in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell'opera e dell'interesse del soggetto aggiudicatario alla celere prosecuzione delle opere. Si prevede l'applicabilità dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo (con conversione della tutela reale in tutela obbligatoria, salve violazioni particolarmente gravi) alle opere di cui all'articolo 2, comma 3. In termini processuali si prevede ancora che, se ne ricorrono i presupposti (rispetto dei termini a difesa, mancanza di esigenze istruttorie e mancata dichiarazione in ordine alla proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale o altro), le cause rientranti nel cosiddetto rito degli

appalti devono essere definite con sentenza in forma semplificata in esito all'udienza cautelare e che debba essere pubblicato il dispositivo in tempi brevi.

Articolo 5. (*Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica*)

Tra i problemi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche vi è quello dei tempi e delle cause della sospensione della loro esecuzione che possono derivare da motivi imputabili all'appaltatore, alla stazione appaltante, a terzi o a cause di forza maggiore (anche per mancanza di disponibilità economica o per delle modifiche che devono essere apportate all'opera o al progetto o per autorizzazioni o altri atti necessari o ancora per crisi o insolvenza dell'appaltatore).

L'articolo 5 è diretto a intervenire, derogando alla normativa vigente, sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, indicandole in modo tassativo e quindi limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l'autorità giudiziaria possano sospendere l'esecuzione delle opere.

Le norme hanno carattere transitorio e sono applicabili agli appalti il cui valore sia superiore a una data soglia. Sono in ogni caso salvaguardate le ipotesi di sospensione previste o derivanti dall'applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, di gravi ragioni di ordine pubblico o salute pubblica, gravi ragioni di pubblico interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera.

Le norme sono destinate, quindi, a derogare alle cause e al procedimento di sospensione previsto dall'articolo 107 del codice dei contratti pubblici (ragioni tecniche), alle ipotesi di sospensione previste dal codice civile (e, in particolare, all'eccezione di inadempimento), alla disciplina in tema di crisi dell'impresa (articoli 72 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la cosiddetta

legge fallimentare, nonché alle altre ipotesi previste in tema di concordato, accordo di ristrutturazione dei debiti) e alla ipotesi in cui è possibile giudizialmente sospendere l'esecuzione dell'opera.

Pertanto, con riferimento alla disciplina della crisi dell'impresa, si attribuisce prevalenza all'interesse alla prosecuzione dei lavori connessi alla celere realizzazione dell'opera, anche per sollecitare, all'adozione dei provvedimenti di competenza, le autorità e gli organi che a vario titolo intervengono nella gestione della crisi dell'impresa.

Anche nei casi di sospensione si prevede che, in breve termine, il collegio consultivo tecnico, di cui all'articolo 6 del decreto-legge in conversione, dopo averne accertati i presupposti, debba indicare le modalità con cui proseguire, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera e le eventuali modifiche necessarie per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, indicandone i costi. In caso di ritardo superiore a trenta giorni all'anno, per qualsiasi motivo non giustificato dalle cause di sospensione descritte nel medesimo articolo, è prevista la possibilità per la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, di sostituire l'impresa designata, ricorrendo a una delle diverse soluzioni alternative descritte nel comma 4 e che possono anche condurre alla nomina di un commissario *ad acta*.

L'inadempimento di una delle parti alle proprie obbligazioni non costituisce adeguata causa di sospensione dei lavori, salvo che ricorra una delle cause tassative di legittima sospensione dell'opera.

Si interviene anche sulla fase giudiziale, chiedendosi di valutare in ogni caso l'interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell'opera.

La disposizione non interviene sulle previsioni in tema di scioglimento del rapporto contrattuale per risoluzione nonché in tema di modifica del contratto in corso di esecuzione, che sono quindi fatte salve.

Per la regolazione dei rapporti tra le parti che conseguono alle risoluzioni di diritto previste nei commi 4 e 5 si applica la disciplina dell'articolo 108, commi da 5 a 9, del codice dei contratti pubblici.

È stato espressamente previsto che, in tutte le ipotesi in cui si procede alla risoluzione del contratto con l'originario esecutore, debbano essere comunque salvaguardati i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, anche mediante l'assunzione da parte dell'impresa che prosegue dei lavori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione, ove possibile e compatibilmente con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Si prevede, infine, che, salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche l'irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Articolo 6. (*Collegio consultivo tecnico*)

La norma prevede la costituzione del collegio consuntivo tecnico finalizzato a prevenire controversie relative all'esecuzione dei

contratti pubblici. Al riguardo, al comma 1 si prevede che, fino al 31 luglio 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

In relazione alla composizione del collegio consultivo, il comma 2 prevede che sia formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM - *Building information modeling*), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai compo-

menti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente.

Il comma 3 prevede che, nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo possa operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e possa procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto scritto recante le sottoscrizioni della maggioranza dei componenti entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, con atto recante succinta motivazione che può essere inte-

grata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Al comma 4 si stabilisce che, per le opere diverse da quelle di cui al comma 1, le parti possano comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3 e che le parti possano anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5 relativo alla sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica.

Il comma 5 prevede che le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possano costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del comma 5 non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

In relazione allo scioglimento del collegio consultivo tecnico, il comma 6 dispone che lo stesso sia sciolto al termine dell'esecu-

zione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti e che, nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, sulla base di un accordo tra le parti.

Il comma 7 disciplina le modalità di riconoscimento ed erogazione dei compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, prevedendo che i componenti del collegio consultivo tecnico abbiano diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera nonché al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva l'emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera.

Al comma 8 si prevede inoltre che ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione

del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

Al comma 9 sono dettate disposizioni di coordinamento con la disciplina sul collegio prevista nel decreto-legge cosiddetto « sblocca cantieri », prevedendo l'abrogazione dei commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Articolo 7. (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da un'accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.

Al comma 2 si prevede che, per l'anno 2020, lo stanziamento del Fondo ammonti a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziata nella prima delle annualità del bilancio, nel

limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

Al comma 3 si prevede che le stazioni appaltanti possano fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

Il comma 4 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, siano individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse, mentre al comma 5 si stabilisce che con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della norma-

tiva contabile vigente, siano assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria per l'attuazione dell'articolo in esame.

Al comma 7 si prevede che, ai fini dell'attuazione della disposizione in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Articolo 8. (*Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*)

L'articolo reca disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia.

Il comma 1 prevede che in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 31 luglio 2021:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del codice, esonerando, in tal modo, le stazioni appaltanti dall'obbligo di motivare detta consegna in via d'urgenza per uno dei motivi indicati nel comma 8 del citato articolo 32;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di

gara e relativi allegati, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. A tale riguardo, si evidenzia che l'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che « Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte ». Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, una clausola che contempra l'obbligo di sopralluogo a pena di esclusione non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge. Non può tuttavia sottacersi che la medesima giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 1037 del 19 febbraio 2018). È stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2800 del 23 giugno 2016). Orbene, proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla ricordata giurisprudenza e al fine di evitare che esso possa tradursi in un ostacolo alla concorrenza, viene stabilito che siffatto obbligo possa essere previsto esclusivamente laddove sia strettamente necessario in considerazione della tipologia, della complessità o del contenuto dell'appalto da affidare;

luogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2800 del 23 giugno 2016). Orbene, proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla ricordata giurisprudenza e al fine di evitare che esso possa tradursi in un ostacolo alla concorrenza, viene stabilito che siffatto obbligo possa essere previsto esclusivamente laddove sia strettamente necessario in considerazione della tipologia, della complessità o del contenuto dell'appalto da affidare;

c) applicazione delle riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici senza obbligo di dar conto delle ragioni di urgenza;

d) previsione che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

I commi 2 e 3 recano disposizioni per accelerare l'aggiudicazione delle gare, prevedendo che, per le procedure per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero all'esecuzione degli accordi quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci.

Il comma 4 prevede, alla lettera a), con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che, anche in deroga alle specifiche

clausole contrattuali, il direttore dei lavori adottati, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento medesimo. Si tratta di misure che, in deroga alle previsioni contrattuali, consentono di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge. Al contempo, in ragione dell'obbligo degli appaltatori di attenersi alle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e meglio specificate nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, si prevede, alla lettera *b*) del medesimo comma 3, il rimborso dei conseguenti maggiori oneri sopportati dagli appaltatori a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta. Il rimborso avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione de-

gli oneri aggiuntivi. Inoltre alla lettera *c*) si prevede che il rispetto delle misure di contenimento in parola, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si precisa che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta, e che, in considerazione della qualificazione della pandemia COVID-19 come « fatto notorio » e della cogenza delle misure di contenimento disposte dalle competenti autorità, non si applichino, anche in funzione di semplificazione procedimentale, gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al comma 5 si interviene novellando il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini di seguito illustrati. In particolare:

con la lettera *a*) sono apportate delle modifiche all'articolo 38 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti per risolvere delle criticità evidenziate dalle regioni e dagli enti locali nel corso di riunioni tecniche che si sono tenute in sede della Conferenza unificata nella fase istruttoria inerente l'acquisizione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 38, che dovrà disciplinare il sistema di qualificazione. Nel merito, le principali criticità evidenziate consistono nella incertezza interpretativa che deriva dal combinato disposto delle disposizioni di cui al comma

1 e comma 3 del citato articolo 38, che non chiarisce se la qualificazione debba essere unica per i tre ambiti di attività individuati nel comma 3 oppure per singoli ambiti di attività. Infatti, nel comma 1 si stabilisce che « la qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività » mentre nel comma 3 si prevede che « la qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro ». Con la modifica proposta al comma 1 del citato articolo 38, sopprimendo le parole « agli ambiti di attività » si chiarisce che la qualificazione debba essere unica per tutti gli ambiti. Inoltre, si è provveduto, ad eliminare la parola « programmazione » dagli ambiti oggetto di qualificazione, in quanto si tratta di attività attinente alla sfera politico-amministrativa di competenza dell'ente territoriale. Infine, è stato previsto, che le stazioni appaltanti possano qualificarsi per il solo ambito inerente l'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera, nel caso in cui esse procedano ad affidare la gestione della progettazione e dell'affidamento del contratto a centrali di committenza, ovvero a soggetti aggregati, in capo alle quali deve sussistere la qualificazione almeno per gli ambiti indicati al comma 3, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici. In considerazione della recente giurisprudenza costituzionale, tenuto conto dell'impatto diretto che tali norme producono nell'ordinamento delle regioni e degli enti locali, si è provveduto a prevedere l'intesa della Conferenza unificata sul provvedimento che dovrà disciplinare il sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti. Infine è stato previsto che tra i requisiti necessari per la qualificazione debba essere dimostrata da parte della stazione appaltante la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara, requisito, questo, che era contemplato, non necessario per ottenere la qua-

lificazione, ma utile nell'ambito delle diverse premialità;

la lettera *b*) modifica l'articolo 80, sostituendo il quinto periodo del comma 4 e prevedendo la facoltà della stazione appaltante di poter escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la medesima stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del vigente comma 4 citato. Tale previsione si rende necessaria per risolvere una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2273, relativa alla non conformità della normativa alle direttive europee sui contratti pubblici. Nella procedura di infrazione in questione la Commissione europea ha contestato allo Stato italiano che la disposizione del comma 4 del citato articolo 80 del codice dei contratti pubblici contrasti con le direttive dell'Unione europea, laddove non consenta alla stazione appaltante di poter escludere dalle procedure di gara un operatore per il quale la medesima stazione appaltante sia a conoscenza o sia in grado di dimostrare che lo stesso operatore non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche se non definitivamente accertati. In ossequio al principio di proporzionalità è stato previsto che si possa addivenire a tale esclusione solo nel caso in cui tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ciò anche in conformità alla disciplina delle esclusioni, contenuta nei periodi precedenti dell'articolo 80, quando tale mancato pagamento è definitivamente accertato.

Alla lettera *c*) si novella l'articolo 83 del codice dei contratti pubblici. Al riguardo, si

rappresenta che l'articolo 83, comma 4, lettera c), prevede che, ai fini della partecipazione agli operatori economici a procedure per l'affidamento di servizi o fornitura, le stazioni appaltanti possano richiedere il possesso di « un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali », come (in potenziale e facoltativo concorso con il fatturato minimo e i movimenti contabili) strumento dimostrativo di capacità economica e finanziaria.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, « la “adeguatezza” del “livello” di copertura (che, già sul piano testuale, evoca e sottende, con semantica scalare, la relativa dimensione quantitativa), si parametrizza sulla capacità di garantire in concreto i rischi professionali, non solo in relazione ai massimali risarcitori divisati con le imprese assicurative, ma anche con riguardo alle eventuali limitazioni “dal basso” della relativa responsabilità. In questo senso, il possibile “gioco” delle clausole di franchigia (che, naturalmente, incide sulla struttura interna dei costi d'impresa – essendo, come tale, indice di capacità finanziaria – non meno che sul grado di affidabilità che le imprese assicuratrici sono disposte a riconoscere all'atto di assunzione dei rischi coperti) è, obiettivamente, in grado di alterare il livello di copertura, fino al segno di legittimare potenziali apporti securitari talmente condizionati dal negoziato esonerato di responsabilità da abbattere decisamente l'onere del relativo premio e da agevolare l'assunzione solo del grado di rischio connotato, di là dalla consistente soglia esonerativa, di un grado basso o addirittura irrisorio di probabilità) » (si veda Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5828 del 23 agosto 2019).

Tanto premesso, la genericità dell'attuale previsione recata dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 83 ha dato luogo alla prassi delle stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara la produzione, in una alla domanda di partecipazione, di polizze assicu-

rative di importo commisurato al valore dell'appalto; ciò comporta che molti operatori, i quali pure sono già in possesso di polizze assicurative contro i rischi professionali, sono tuttavia costretti a stipularne delle nuove ai soli fini della partecipazione alla gara (e pur senza sapere, come è ovvio, se risulteranno alla fine aggiudicatari), in quanto quelle possedute non sono adeguate alle prescrizioni della *lex specialis*.

L'integrazione dell'articolo 83 che qui si propone recepisce le conclusioni di condivisibile giurisprudenza (TAR di Brescia, sezione I, sentenza n. 282 del 27 febbraio 2017), la quale ha ritenuto, già nell'attuale quadro legislativo, che il requisito in questione possa essere soddisfatto gradualmente: « Poiché tra più interpretazioni possibili in base alla lettera della norma deve essere preferita quella che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione, si ritiene che il livello adeguato di copertura assicurativa possa essere raggiunto anche per gradi, e con una pluralità di strumenti negoziali. Pertanto, si deve escludere che la norma richieda necessariamente l'allegazione di un nuovo contratto di assicurazione, con un massimale già adeguato al valore dell'appalto. La produzione di un simile documento, onerosa per i concorrenti, sarebbe del tutto superflua nel corso della gara, mentre assume la massima importanza al termine della stessa, quando occorre tutelare l'interesse pubblico all'immediato avvio del servizio o della fornitura (...) Dal lato dei concorrenti, questo significa che l'esclusione dalla gara è una sanzione ragionevole e proporzionata solo quando la stazione appaltante sia esposta al rischio di selezionare un aggiudicatario non in grado di attivare immediatamente la copertura assicurativa. Al contrario, se vi è la certezza che la copertura assicurativa richiesta dal bando o dal disciplinare di gara sarà presente al momento dell'aggiudicazione, e che

l'attivazione della suddetta copertura dipende solo dalla volontà dell'aggiudicatario, e non dall'assenso di terzi, l'interesse pubblico può dirsi tutelato, e di conseguenza risulta indifferente lo strumento negoziale che ha reso possibile il risultato ».

La lettera *d*) modifica l'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici da parte di operatori economici per la realizzazione in concessione (ovvero mediante contratti di partenariato pubblico privato) di lavori pubblici o di pubblica utilità. In questa prospettiva, l'emendamento amplia l'ambito di applicazione oggettivo dell'articolo 183, potenziando lo strumento del promotore nell'ambito della finanza di progetto. A legislazione vigente, gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici solo ed esclusivamente se non presenti negli strumenti di programmazione già approvati dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici. La disposizione in esame supera tale limite, consentendo agli operatori economici di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici le suddette proposte anche se già inserite negli strumenti di programmazione. I progetti inseriti dalle amministrazioni negli strumenti di programmazione, infatti, potrebbero essere non pienamente adeguati oppure, se adeguati, potrebbero non essere messi a gara per inerzia delle stesse amministrazioni. Al fine, dunque, di assicurare la migliore fattibilità dei progetti ovvero rimediare alla potenziale inerzia dell'amministrazione, la disposizione concede al promotore la facoltà di proporre progetti anche alternativi, migliorati e affinati rispetto a quelli già inseriti negli strumenti di programmazione, nei termini sopra evidenziati. La disposizione in questione appare compatibile con il diritto europeo in assenza di uno specifico orientamento preclusivo da parte delle istituzioni europee e si

pone in linea con quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema di decreto legislativo recante il Codice vigente (Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 855 del 1° aprile 2016) in merito all'auspicata reintroduzione della facoltà di presentare proposte anche se inserite negli strumenti di programmazione. Tale disposizione amplia così l'ambito applicativo dell'istituto del promotore, valorizzando gli strumenti di partenariato pubblico privato nella prospettiva di una più efficiente infrastrutturazione del Paese.

Il comma 6 detta le disposizioni transitorie relative alle modifiche di cui al comma 5.

Il comma 7 interviene sull'articolo 1 del già citato decreto-legge n. 32 del 2019 cosiddetto « Sblocca cantieri ». In particolare, tenuto conto dell'impatto positivo di alcune disposizioni derogatorie al codice dei contratti pubblici, introdotte in via sperimentale, si prevede:

a) la proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, relativo alla sospensione dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di procedere agli affidamenti ricorrendo a centrali uniche di committenza, soggetti aggregatori qualificati o stazioni uniche appaltanti (articolo 37, comma 4, del codice dei contratti pubblici), del divieto di appalto integrato (articolo 59, commi 1 e 1-bis, del codice dei contratti pubblici) e dell'obbligo di scegliere i componenti delle commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 77, comma 3, del codice dei contratti pubblici);

b) proroga al 30 novembre 2021 del termine per la relazione al Parlamento sull'esito della sperimentazione;

c) proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine riguardante l'inversione procedimentale concernente l'esame dell'offerta economica prima della verifica dei requisiti

di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici;

d) la deroga sino al 31 dicembre 2021 delle previsioni di cui all'articolo 215 del codice dei contratti pubblici sotto un duplice profilo: sottoposizione al parere obbligatorio previsto dall'articolo 215, comma 3, dei soli progetti di fattibilità tecnica ed economica anziché dei progetti definitivi ed elevazione da 75 milioni a 100 milioni del valore delle opere da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Al contempo si prevede che per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere sia reso dai comitati tecnici amministrativi e che per i lavori pubblici di importo sino a 50 milioni di euro si prescindano dall'acquisizione del parere (comma 7).

Il comma 8 prevede che, sino al termine dello stato di emergenza, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, disponga degli speciali poteri conferitigli anche in relazione agli acquisti delle dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche statali, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, i cui requisiti di urgenza sono assoluti. Il Commissario attuerà l'intervento con le modalità previste dalla suddetta norma, che ne ha informato l'azione; opererà inoltre nei limiti delle risorse assegnategli con delibera del Consiglio dei Ministri sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Infine, vista l'estrema urgenza di avviare le operazioni propedeutiche a garantire l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico in sicurezza, si prevede che il Commissario potrà dare attuazione alla norma anche precedentemente al trasferimento delle suddette risorse, a condizione ovviamente che il trasfe-

rimento avvenga prima dell'aggiudicazione dei contratti di fornitura.

Il comma 9 prevede, in relazione agli interventi previsti per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 e al fine di consentire al Commissario straordinario di avviare con la massima speditezza le procedure di appalto pubblico necessarie per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, di indire dette procedure anche in assenza delle occorrenti risorse sulla contabilità speciale intestata da detto Commissario.

Al comma 10 si prevede che, in relazione ai procedimenti comunque disciplinati dal decreto, con riferimento alla validità dei documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei citati documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020.

Infine con il comma 11 si introduce una disposizione necessaria a semplificare e chiarire il quadro normativo di disciplina degli appalti nel peculiare settore del *procurement* militare. Ci si riferisce, infatti, agli appalti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 208 del 2011 di recepimento della direttiva 2009/81/CE relativa ai settori della difesa e della sicurezza. Tale necessità discende dalla scelta, adottata in sede di recepimento della citata direttiva, di normare per differenza rispetto la normativa sugli appalti pubblici vigente all'epoca (cioè il decreto legislativo n. 163 del 2006). Questa tecnica legislativa ha imposto e impone alla Difesa una costante verifica di adeguatezza e sistematicità delle previsioni normative contenute nel codice dei contratti pubblici rispetto alle specificità e alle complessità del *procurement* militare. Con l'adozione del nuovo codice dei contratti pubblici

(il già citato decreto legislativo n. 50 del 2016) è emersa, quindi, l'esigenza per la Difesa di riconsiderare, per i soli appalti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 208 del 2011, l'attualità e la coerenza della disciplina esecutiva dello stesso decreto legislativo n. 208 del 2011, recata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 2013. Il regolamento vigente non garantisce, al momento, la dovuta snellezza e fluidità procedurale essendo stato superato, di fatto, dalle ulteriori modifiche normative intervenute. In tale ottica, la norma in esame prevede che la disciplina regolamentare di cui si tratta si riferisca anche alle disposizioni del codice dei contratti del 2016, applicabili agli appalti di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, per effetto del meccanismo di rinvio mobile contenuto nell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 208.

A ciò si aggiunge, infine, l'opportunità di dotarsi, nel settore del *procurement* militare, di una cornice regolatoria di livello secondario organica che sia in grado di superare, in una prospettiva di semplificazione, la farraginosità dell'attuale quadro regolamentare che poggia, in parte, sul citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 2013, e in parte, sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012. Peraltro quest'ultimo regolamento, recante la disciplina attuativa speciale (in ambito Difesa) del codice dei contratti del 2006, sconta l'ulteriore limite di essere stato delineato per un sistema di disciplina che ancora non prevedeva l'evoluzione legislativa europea, che ha portato, poi, all'emanazione della direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

Articolo 9. (*Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali*)

La proposta normativa è finalizzata ad accelerare il processo di realizzazione degli in-

terventi infrastrutturali caratterizzati da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico del territorio.

A tale fine, il comma 1 modifica l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

In particolare:

con la lettera *a*), si procede alla riformulazione del comma 1 del citato articolo 4, da un lato, meglio enucleando i parametri e i criteri da prendere in considerazione per l'individuazione delle opere da commissariare e, dall'altro, stabilendo dei nuovi termini per l'individuazione degli interventi *de quibus* e semplificando il relativo iter procedimentale, mediante la riduzione del numero di provvedimenti da adottare (per l'individuazione degli interventi e per la nomina dei commissari straordinari). Resta ferma l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, con la precisazione che lo stesso dovrà essere reso entro i quindici giorni dalla trasmissione e che, in mancanza, si procederà in assenza del medesimo parere. Si precisa altresì che, in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i citati decreti sono adottati, ai soli fini dell'individuazione dell'intervento, previa intesa con il Presidente della regione interessata. Infine si prevede che tutti gli interventi devono essere identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati;

con la lettera *b*) si modifica il primo periodo del comma 3, prevedendo che i Commissari straordinari possono provvedere anche a mezzo di ordinanze e possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante. Si dispone che gli stessi operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pub-

blici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto;

con la lettera *c*) si inserisce il comma 3-*bis*, al fine di prevedere l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, per la parte di propria competenza, assumono gli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alla contabilità speciali. Conseguentemente il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Si prevede, inoltre, che gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo pre-

ventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Si prevede che si applichi l'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di controllo della Corte dei conti (competenza della della sezione centrale del controllo di legittimità). Si prevede che i termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, siano dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Infine, si stabilisce che il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

con la lettera *d*) si modifica il comma 4 del suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, prevedendo che i Commissari straordinari trasmettano al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Si dispone inoltre che le modalità e le deroghe di cui ai commi 2 (ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici), 3 e 3-*bis*, si applichino anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché ai Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale;

con la lettera e) si procede alla riscrittura del comma 5 dell'attuale articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, prevedendo, in primo luogo, che con i decreti di nomina del Commissario vengano altresì stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché individuata la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. In secondo luogo, si precisa che i Commissari straordinari possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. È prevista, infine, la possibilità per i Commissari straordinari di nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub-commissario, che comunque non può superare quello previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.

Il comma 2 integra le previsioni dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilendo che i Presidenti delle regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice dei contratti pubblici, ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ma anche per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.

Il comma 3 disciplina in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, tutti i commissari nominati per la realizzazione di opere pubbliche operino, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La norma precisa, infine, che continuano a operare secondo la disciplina specifica prevista i commissari di protezione civile nominati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al de-

creto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, (ricostruzione Genova), quelli nominati ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi.

CAPO II – SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI

Articolo 10. *(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)*

È essenziale rimuovere gli ostacoli burocratici allo sviluppo della rigenerazione urbana per consentire significativi interventi sul patrimonio edilizio esistente ed anche per migliorare le prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici. Le misure di semplificazione sono indispensabili per rimettere in moto l'edilizia con positivi effetti sull'occupazione anche dei settori ad essa collegati (ceramica, legno, impiantistica, serramenti eccetera), senza aumentare il consumo del suolo e agevolando gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, demolizione e ricostruzione.

L'obiettivo delle semplificazioni in materia edilizia previste dalla norma è quello di aiutare la ripresa. Esse non intendono in alcun modo abbassare i livelli di tutela del paesaggio e dei beni culturali, ma, al contrario hanno la finalità di promuovere, attraverso la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo del suolo e, in particolare, la qualità del tessuto urbano, delle nostre periferie e delle aree più degradate del Paese.

La presente proposta apporta modifiche alla parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, (testo unico dell'edilizia), con lo specifico obiettivo di realizzare le condizioni normative indispensabili per promuovere interventi diffusi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo di più ampi processi di rigenerazione urbana.

È un fatto ormai pacificamente riconosciuto che, per invertire la tradizionale tendenza della pianificazione urbanistica (così come degli operatori economici e del mercato immobiliare) a favorire i processi di espansione urbana rispetto a quelli di rigenerazione della città esistente, occorre anche intervenire sull'apparato normativo vigente, rimuovendo le limitazioni e le rigidità che si incontrano laddove si voglia intervenire sull'edificato esistente.

Se infatti si vuole evitare che l'auspicata ripresa del settore edilizio comporti il riavvio del progressivo sviluppo insediativo dei decenni scorsi, fondato sul consumo di suolo e sulla dispersione insediativa, occorre introdurre una nuova disciplina del governo del territorio che finalmente orienti i piani urbanistici alla rigenerazione in luogo dell'espansione; ma è necessario anche rendere meno oneroso e più agevole intervenire sul patrimonio edilizio edificato. Bisogna ridurre la complessità e i tempi di esame dei relativi procedimenti, così come occorre creare nuove opportunità di operare sugli edifici che non presentino un valore storico-artistico o testimoniale e che siano caratterizzati piuttosto da una scadente qualità architettonica e da insufficienti requisiti energetici, di sicurezza sismica, igienico sanitari, eccetera.

Queste proposte normative intervengono dunque su disposizioni del testo unico dell'edilizia che necessitano di essere modificate per promuovere significativi processi di rigenerazione, muovendo non già da assunti

teorici e preconetti, ma dall'esperienza applicativa della vigente disciplina edilizia, guardata nell'ottica sia delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, interessate a ridurre il consumo del suolo e ad elevare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sia dei professionisti e operatori economici del settore, che incontrano quotidianamente rilevanti difficoltà ad intervenire su immobili privi di agibilità, che presentano immanabilmente aporie circa lo stato legittimo e che non soddisfano appieno requisiti e prestazioni riferibili alle nuove costruzioni.

Vi è dunque un filo comune che unisce le misure in materia edilizia prevista dalla norma, che riguardano aspetti e problematiche diversi, ma con le quali in realtà si addiviene a un'attualizzazione del testo unico dell'edilizia, per orientarne le previsioni verso l'obiettivo di promuovere i processi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente.

In tale ottica, si possono individuare quattro principali filoni di intervento:

a) la rivisitazione della definizione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, e in particolare della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione edilizia e degli interventi realizzabili con il permesso di costruire in deroga, agendo sui requisiti, limiti e condizioni che li connotano;

b) la certezza del formarsi del silenzio assenso nonché una nuova modalità di verifica dell'agibilità degli immobili, non a seguito di lavori edilizi;

c) la disciplina della valutazione dello stato legittimo del patrimonio edilizio, chiarendo innanzitutto significato e portata di tale verifica preventiva, attualmente prevista dalla modulistica unificata ma non definita e regolata dal testo unico. Si specifica inoltre che costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori

per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile;

d) semplificazioni per la ricostruzione post-sismica e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Al primo comma dell'articolo vengono definite le finalità perseguite, riferite alla semplificazione delle procedure edilizie, alla riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché ad assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Si tratta di finalità che convergono altresì verso l'obiettivo di rilanciare un settore che ha registrato un *trend* negativo negli ultimi anni, apportando modifiche alla vigente disciplina dell'attività edilizia, al fine di rispondere alle reali esigenze del territorio, mediante interventi volti a evitare ulteriore consumo di suolo, favorire il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, il risanamento del costruito, il recupero, la ristrutturazione e il restauro degli edifici a fini antisismici e di risparmio energetico.

In particolare, le previsioni recate dal comma 1 stabiliscono quanto di seguito.

La lettera a) reca modifiche all'articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico dell'edilizia. La disposizione affronta una delle limitazioni normative che riducono grandemente la possibilità di operare significativi interventi di rigenerazione urbana nei tessuti urbani consolidati, a causa della difficoltà ad osservare i limiti di distanza tra edifici e pareti finestrate e di altezza stabiliti dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di seguito decreto n. 1444 del 1968. L'attuale disposizione (che recepisce la posizione prevalente della giurisprudenza) ammette che negli interventi di ristrutturazione ricostruttiva sia consentito il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, anche se inferiori rispetto a quanto

stabilito dal citato decreto n. 1444 del 1968, solo a condizione che la nuova costruzione presenti le medesime caratteristiche di sagoma e sedime dell'edificio originario. Appare evidente come questa previsione risulti significativamente limitante rispetto ai possibili processi di rigenerazione urbana che ben potrebbero richiedere la trasformazione planivolumetrica degli edifici, legata, per esempio, alla differente destinazione d'uso prevista per gli stessi (per esempio da artigianato di servizio a residenziale) o alla necessità di migliorare le caratteristiche architettoniche e i requisiti tecnici degli edifici. Inoltre la disciplina vigente impedisce di fatto di riconoscere premialità volumetriche incentivanti di cui usufruire nella ricostruzione dell'edificio (si veda sul punto la successiva previsione di modifica relativa all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico dell'edilizia).

Pertanto la previsione normativa rimuove il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano lo scivolamento dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini stabiliti dal decreto n. 1444 del 1968. Alla stessa maniera, la disposizione ammette che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possano essere realizzati modificando la sagoma e l'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle (sole) distanze legittimamente preesistenti. Questa disposizione è già vigente nella legislazione regionale. Si specifica inoltre che nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualifica-

zione particolareggiati, che rientrano nella competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

La lettera *b*), numeri 1) e 2), concerne modifiche all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *d*) del testo unico dell'edilizia.

Con riferimento alla definizione dell'intervento di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del testo unico dell'edilizia, la previsione della novella costituisce norma di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'articolo 23-ter (introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera *n*), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), che qualificano come urbanisticamente rilevanti solo i mutamenti d'uso che comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale, contraddistinta da differenti dotazioni di *standard*, infrastrutture e servizi. Viceversa, i mutamenti d'uso che avvengono all'interno della stessa categoria funzionale e dunque non comportino un incremento del carico urbanistico sono considerati urbanisticamente privi di rilevanza e di conseguenza sempre ammessi, in quanto attività edilizia libera (articolo 23-ter, comma 3, ultimo periodo).

In considerazione di tale innovazione normativa, ci si propone di superare l'attuale previsione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del testo unico dell'edilizia, che rende incompatibile con gli interventi di manutenzione straordinaria qualsiasi mutamento d'uso, sostituendola con il riferimento al mutamento d'uso che risulti urbanisticamente rilevante, secondo la definizione data dal citato articolo 23-ter e sempre che tale passaggio ad una diversa categoria funzionale comporti un aumento del carico urbanistico. Nell'attuale quadro normativo infatti non si giustifica che un intervento edilizio debba qualificarsi come ristrutturazione edilizia, soggetta a SCIA, per il solo fatto

che comporti un mutamento d'uso, qualora lo stesso non richieda maggiori dotazioni territoriali e dunque una verifica rafforzata della sua ammissibilità. D'altro canto, si evidenzia che un'ulteriore modifica alla definizione della manutenzione straordinaria, apportata dal medesimo decreto-legge n. 133 del 2014, ammette che tale intervento comporti una « variazione (...) del carico urbanistico », per effetto dell'aumento delle unità immobiliari e della superficie calpestabile dell'immobile.

Anche l'ulteriore modifica alla medesima lettera della definizione di manutenzione straordinaria risponde all'esigenza di rendere coerente e concretamente praticabile la riforma operata dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale (come innanzi evidenziato) ha ricondotto alla manutenzione straordinaria anche gli interventi consistenti nel « frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari », con l'esecuzione di opere interne « anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico ».

Appare evidente che, per rendere effettiva la possibilità di realizzare lavori di tale consistenza e rilevanza, è anche necessario consentire quelle limitate modifiche dei prospetti che risultino indispensabili « per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero l'accesso allo stesso », quali, a titolo di esempio, l'apertura di una porta di accesso all'unità immobiliare derivata dal frazionamento, la realizzazione o anche l'ampliamento di una finestra nei nuovi bagni da realizzare ai fini del frazionamento, ovvero l'ampliamento di un infisso per assicurare il corretto rapporto illuminante tra le superfici, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio. Naturalmente, secondo i principi generali, anche questi interventi dovranno risultare conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia e alle normative di settore che incidono sull'attività edilizia per

quanto attiene all'aspetto esteriore degli immobili e non devono avere ad oggetto immobili sottoposti a tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

La modifica alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico dell'edilizia intende chiarire i requisiti che devono essere posseduti dall'edificio da ricostruire. Un primo obiettivo è quello di consolidare quanto stabilito dal legislatore con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, e con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (ma che è stato disconosciuto da talune posizioni giurisprudenziali anche recenti), vale a dire che gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l'edificio da riedificare presenti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto a quello originario.

Inoltre, allo scopo di coordinare l'attuale definizione della ristrutturazione ricostruttiva con le norme già presenti in altre discipline incidenti sull'attività edilizia, si precisa che il medesimo edificio può presentare quegli incrementi volumetrici necessari, oltre che per l'adeguamento alla normativa antisismica (già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico dell'edilizia), anche per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente

regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili eccetera).

La lettera *c)* concerne modifiche all'articolo 6, comma 1, del testo unico dell'edilizia. La previsione consente di considerare attività edilizia libera la realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine della loro temporanea necessità di utilizzo. Di conseguenza, i termini massimi di detto utilizzo sono portati a centottanta giorni. Per assicurare l'effettiva rimozione di tali manufatti la disposizione richiede una comunicazione all'amministrazione comunale della data di avvio dei lavori di realizzazione e di smontaggio delle strutture, per consentirne i dovuti controlli. Inutile sottolineare l'importanza che queste strutture amovibili assumono per talune importanti attività che si svolgono soprattutto nella stagione estiva (bar, trattorie, stabilimenti balneari) e la necessità che la realizzazione e la rimozione di dette strutture sia puntualmente regolamentata dalla legge piuttosto che affidata alla valutazione del singolo comune, in carenza di una disciplina univoca. Questa disposizione, già presente da numerosi anni in alcune leggi regionali, si è peraltro rivelata particolarmente efficace.

La lettera *d)* reca modifiche all'articolo 9-bis del testo unico dell'edilizia, introducendo per la prima volta la definizione di stato legittimo, utilizzata tradizionalmente per la verifica della legittimità dell'immobile, oggetto di intervento edilizio o di alienazione. Essa dunque risulta quanto mai opportuna per chiarire l'ambito di dette verifiche e, di conseguenza, anche per perseguire gli abusi. Al riguardo si prevede che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare sia innanzitutto quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, inte-

grati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Detta fattispecie, nella quale trova applicazione il ricorso alle risultanze catastali e ad altre documentazioni di archivio, era stata già individuata nella modulistica unificata statale e delle regioni. Tali disposizioni si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

La lettera *e)* dispone modifiche all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, del testo unico dell'edilizia, che disciplina la cosiddetta « ristrutturazione pesante ». La novella è volta innanzitutto a specificare che sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che presentino entrambi i seguenti requisiti: la previsione di opere « di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente » e la circostanza che tali opere comportino anche una delle modifiche di particolare rilevanza ivi elencate. Si tratta di una precisazione che era stata introdotta già dal decreto legislativo n. 301 del 2002, la cui formulazione tuttavia lasciava adito a differenti interpretazioni, che continuano a considerare sufficiente la presenza di una delle modifiche edilizie qualificate di particolare rilevanza. L'intervento normativo intende dunque ribadire e rendere univoca, dal punto di vista testuale, la citata disposizione legislativa del 2002. Quanto all'elencazione delle modifiche edilizie rilevanti, si sopprime il riferimento alla modifica dei prospetti, tenendo conto del fatto che con questo stesso provvedimento si am-

mette che gli interventi di manutenzione straordinaria possano apportare tali modifiche, sia pure nell'osservanza di precisi limiti e condizioni (vedi sopra); inoltre, si sottolinea che ogni modificazione della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è comunque sottoposta a permesso di costruire.

La lettera g) concerne modifiche all'articolo 16 del testo unico dell'edilizia. La previsione è diretta a superare ogni dubbio interpretativo circa il campo di applicazione del contributo straordinario introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in coerenza con le pronunce giurisprudenziali che ne hanno chiarito finalità e portata. Tale quota del contributo di costruzione è infatti diretta a riservare all'amministrazione comunale almeno metà del plusvalore di cui beneficia il privato a seguito dell'approvazione di una variante urbanistica, che abbia accresciuto le facoltà edificatorie precedentemente riconosciutegli, ovvero per effetto del rilascio di un permesso in deroga. Il mero cambio d'uso tra quelli considerati ammissibili dal piano urbanistico generale non presenta dunque tale carattere di attribuzione straordinaria di valore immobiliare (ed infatti come evidenziato con riferimento alle modifiche relative all'articolo 3, comma 1, lettera b), del testo unico dell'edilizia, il cambio d'uso risulta urbanisticamente rilevante solo quando comporta l'aumento di carico urbanistico ed è già subordinato al pagamento della differenza del contributo di costruzione dovuto tra l'uso originario e quello di progetto). Questa previsione è già presente in ordinamenti regionali vigenti.

La lettera h) concerne modifiche all'articolo 17 del testo unico dell'edilizia, che elenca una serie di «riduzioni o esoneri dal contributo di costruzione». La novella mo-

difica l'attuale comma 4-bis, che prevede già una riduzione «in misura non inferiore al venti per cento» di una serie di interventi ivi descritti. La disposizione è tesa a riferire più correttamente questo beneficio agli interventi di rigenerazione urbana, eliminando talune imprecisioni dell'attuale testo, che ne impediscono o limitano l'utilizzo.

La lettera i) concerne modifiche all'articolo 20 del testo unico dell'edilizia. In coerenza con il principio della certezza giuridica, la previsione stabilisce che, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.

Con la lettera l), concernente modifiche all'articolo 22 del testo unico dell'edilizia, si prevede di assoggettare al regime giuridico della SCIA gli interventi che comportano modifiche dei prospetti.

La lettera m) apporta modifiche all'articolo 23-ter del testo unico dell'edilizia. La previsione attiene all'accertamento dello stato legittimo delle destinazioni d'uso degli immobili, e contiene un rinvio alle regole per la definizione sullo stato legittimo di cui all'articolo 9-bis del testo unico dell'edilizia, illustrate in precedenza.

La lettera n) apporta modifiche all'articolo 24 del testo unico dell'edilizia, inserendo il comma 7-bis. Con la novella s'intende consentire il rilascio dell'agibilità per gli immobili che non siano dotati di tale certificazione e tuttavia presentino adeguati requisiti di sicurezza, igienico-sanitari, di abbattimento delle barriere architettoniche, di risparmio energetico, eccetera, stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con la Conferenza unificata. Tale disposizione, presente in talune legislazioni regionali, agevola la circolazione dei beni immobili e, di conseguenza, facilita la qualificazione del patrimonio edilizio.

Le lettere *o*) e *p*) apportano ulteriori modifiche al testo unico dell'edilizia. In particolare si dispongono l'abrogazione del comma 2-ter dell'articolo 34 e l'introduzione del nuovo articolo 34-bis. Con quest'ultima previsione normativa si amplia il novero delle cosiddette « tolleranze costruttive », avendo riguardo a limitate difformità dal titolo abilitativo edilizio presenti in quote significative del patrimonio edilizio esistente e realizzate in epoche nelle quali le stesse venivano considerate prive di rilevanza dalle amministrazioni comunali. Partendo dal dato storicizzato dell'esistenza delle difformità in parola nel patrimonio edilizio esistente, la disposizione consente di recuperare i relativi immobili ai processi di rigenerazione urbana.

La prima ipotesi di tolleranza, già presente nel vigente 34, comma 2-ter, del testo unico dell'edilizia, riguarda le difformità (per un massimo del 2 per cento) tra l'opera realizzata e taluno dei parametri cui fanno riferimento la legge o il piano per stabilire i limiti dimensionali e localizzativi che devono essere rispettati dagli interventi edilizi (l'altezza massima, la superficie massima, la distanza minima dai confini, l'altezza utile minima dei locali, eccetera). In tale ipotesi di tolleranza l'immobile contrasta con detti parametri vincolanti ma per una quota percentuale (2 per cento) che l'ordinamento considera trascurabile, con la conseguenza che la difformità, per quanto sostanziale, viene considerata non perseguibile.

Nel comma 2 del nuovo articolo 34-bis sono invece richiamati i frequentissimi casi di difformità dal titolo edilizio che non vio-

lano alcuna normativa di piano o di legge. In tali ipotesi, rispetto all'opera rappresentata negli elaborati allegati al titolo edilizio, lo stato di fatto evidenzia difformità del tutto irrilevanti perché non incidono sull'aspetto esteriore dell'edificio, sulle strutture portanti dello stesso, sui dimensionamenti e sulle distanze cogenti, non comportano aumenti di superficie e non violano alcuna normativa tecnica, ma riguardano, ad esempio, gli angoli non perfettamente in squadra o le murature non perfettamente allineate, le aperture interne non corrispondenti al progetto depositato, eccetera. Il presupposto per considerare tali difformità come tolleranze esecutive è dunque che detti scostamenti dagli elaborati progettuali « non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile ». Si tratta, pertanto, di trascurabili difformità, formali e non sostanziali, che avrebbero potuto essere già regolarizzate all'epoca di realizzazione dell'edificio con la mera presentazione della variante di fine lavori.

Di contro, non si può non considerare come queste situazioni, non essendo state qualificate dalla legge come irrilevanti, oggi ostacolano le dichiarazioni di legittimità degli immobili in sede di stipula degli atti di trasferimento dei beni e siano causa di contenzioso in sede di verifica dello stato legittimo ai fini della presentazione di nuovi titoli edilizi. Con la previsione in esame, dunque, s'intende salvaguardare l'interesse pubblico a garantire la celere circolazione dei beni e a consentire il recupero e la rigenerazione edilizia di immobili che presentano unicamente discordanze meramente « formali » rispetto agli elaborati progettuali autorizzati.

Le previsioni di cui all'articolo 34-bis sono vigenti da alcuni anni nei sistemi regionali ed hanno consentito un significativo sfoltimento del cosiddetto micro-contenzioso che paralizzava l'attività di notai e uffici co-

munali, consentendo agli sportelli unici di concentrare risorse significative per le verifiche sul campo degli interventi in corso e per la vigilanza delle trasformazioni edilizie.

Tornando all'articolo 10, il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica (analogia a quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, circa i limiti delle distanze tra gli edifici stabiliti dall'articolo 9 del decreto n. 1444 del 1968), secondo cui, in attesa che sia data attuazione a quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del testo unico dell'edilizia (il quale prevede che con decreto del Ministro della salute sono « definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici »), le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, che fissano l'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, non si intendono riferiti agli edifici preesistenti ubicati nelle zone A e B e nelle zone assimilate. Per questi immobili, dunque, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti all'entrata in vigore del medesimo decreto del 1975, ai fini della verifica dello stato legittimo per il rilascio dei titoli edilizi e ai fini della agibilità.

Il comma 3 introduce disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche, prevedendo che ciascun partecipante alla comunione o al condominio possa realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.

Il comma 4 prevede la facoltà per l'interessato che intenda avvalersi della disposizione di prorogare, previa comunicazione all'amministrazione comunale, di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati o comun-

que formati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Una medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

Il comma 5 stabilisce che la posa in opera di elementi o strutture amovibili nelle pubbliche piazze, vie o spazi aperti urbani di interesse artistico o storico non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis*, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio purché le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani in cui la posa in opera è effettuata non siano adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

Il comma 6 introduce misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma del Centro Italia, apportando modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In particolare si prevede che la conformità urbanistica sia attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta e che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al medesimo decreto-legge n. 189 gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.

Il comma 7 apporta modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di estendere l'ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini», e consentire, per determinati periodi espressamente individuati, la sospensione delle rate dei mutui ipotecari erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Articolo 11. (*Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici*)

L'articolo reca disposizioni funzionali a rendere più agevole e snella la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici e, in particolar modo, quelle del Centro Italia.

In particolare, il comma 1 può ritenersi norma di raccordo che estende le semplificazioni sostanziali e procedurali e i maggiori poteri commissariali contenuti nel decreto-legge da convertire alle gestioni commissariali in essere, senza pregiudizio delle norme e dei poteri speciali già previsti.

Al comma 2 sono previste una serie di modifiche al sistema della ricostruzione. La prima di esse consente l'intervento del Commissario straordinario al fine di individuare, nei casi di maggiore criticità, gli interventi e le opere urgenti e di particolare complessità, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

È previsto, ai fini di un ampio coordinamento, che l'elenco di tali interventi e opere sia comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.

La disposizione mira a rafforzare l'azione di impulso, indirizzo e coordinamento in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Commissario straordinario, ai fini dell'accelerazione, semplificazione e completamento dei processi di ricostruzione.

È consentita inoltre la possibilità di comprendere, all'interno delle opere e degli interventi individuati dal Commissario straordinario, anche la ricostruzione di centri storici dei comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016. Si tratta di una norma molto attesa che offre, soprattutto per i casi più gravi, una possibilità in più di ricostruzione ove il modello della ricostruzione privata risultasse, dopo specifiche analisi, e previa determinazione delle autorità pubbliche competenti con le procedure già previste, troppo complessa o impraticabile. Resta salva l'applicazione piena delle tutele previste dalle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La norma prevede anche la facoltà, per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, che il Commissario straordinario possa nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al comma in esame. L'attività di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 è in corso. Risulta evidente la necessità di proseguire e rafforzare il percorso iniziato nei tempi e nell'intensità di azione. I sub-commissari avranno il compito di affiancare il Commissario nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi ritenuti urgenti e critici, senza incidere

sulle prerogative affidate dalla legge ai vice commissari – Presidenti delle regioni. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La terza modifica, contenuta nel comma 3, riguarda la ricostruzione degli edifici di culto delle diocesi e degli immobili appartenenti agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Occorre ricordare che tali immobili sono attualmente considerati dall'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della ricostruzione pubblica. L'articolo 15, comma 3-bis, prevede un'eccezione a questo principio, oggettivamente problematico poiché è difficile considerare la Chiesa cattolica e gli enti ecclesiastici al pari di enti aggiudicatori soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici, stabilendo che i lavori di competenza delle diocesi di importo non superiore a 600.000 euro per singolo intervento « seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell'articolo 6 del presente decreto ». Il comma citato a sua volta stabilisce che « la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'anagrafe di cui all'articolo 30 ». Lo scopo della norma è quello di innalzare la soglia di valore da 600.000 euro fino alla soglia comunitaria, sia per la progettazione che per l'affidamento dei lavori, in considerazione del fatto che gli edifici di riferimento nei territori colpiti dal sisma sono alcune migliaia e i lavori sono sostanzialmente fermi, aggravati dalle più complesse regole della ricostruzione pubblica. Resta ferma, la disciplina degli interventi di urgenza finalizzati alla immediata riapertura al culto, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

TITOLO II. SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

CAPO I – SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 12. (*Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241*)

La disciplina sul procedimento amministrativo è stata sottoposta negli anni a un continuo processo di revisione da parte del legislatore, allo scopo di velocizzare i meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche, adeguando la fisionomia degli istituti di semplificazione del procedimento alle diverse esigenze emerse dalla prassi applicativa e dalla giurisprudenza in materia.

Permangono, tuttavia, alcune criticità applicative, che rendono necessari interventi puntuali su determinati strumenti di semplificazione del procedimento, previsti sia dalla legge generale 7 agosto 1990, n. 241, sia dalla legislazione di settore. Le disposizioni contenute nel presente capo intervengono in tale direzione, con l'intento di introdurre nella disciplina vigente alcuni correttivi e talune precisazioni volti a garantire maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa.

A tale fine, l'articolo 12 apporta limitate modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, volte a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti.

In particolare, il comma 1 interviene a novellare gli articoli 2, 3-bis, 5, comma 3, 8, comma 2, 10-bis, 16, comma 2, 17-bis, 18, 21-octies, comma 2, e 29, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.

All'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 sono aggiunti due ulteriori commi.

Il nuovo comma 4-bis affronta le problematiche connesse alla conoscibilità, da parte degli interessati, dei termini di conclusione del procedimento. Si dispone, infatti, che le

pubbliche amministrazioni misurino e rendano pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi ritenuti di maggior impatto per la collettività, raffrontandoli con i termini normativamente previsti. Si prevede, inoltre, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa in Conferenza unificata, siano definite le modalità ed i criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo della disposizione.

Il nuovo comma 8-*bis* è volto, invece, a garantire certezza giuridica riguardo alla mancata adozione, nei termini previsti, dei provvedimenti di competenza, allo scopo di rendere effettivo il provvedimento ovvero l'atto di assenso comunque denominato, acquisito « *per silentium* » sia nell'ambito della conferenza di servizi sia ai sensi degli articoli 17-*bis* e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-*bis*, qualora i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti siano adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti.

Tale previsione mira a risolvere il problema degli « atti tardivi » e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso. Ciò al fine di evitare che l'attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, reso dalle amministrazioni nell'ambito della Conferenza di servizi, ovvero ai sensi degli articoli 17-*bis* e 20 della citata legge, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria. Viene pertanto chiarito che nei casi già previsti dalla legge n. 241 del 1990, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire – fatto salvo il potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-*nonies*, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni – con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell'atto che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso.

Le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 introducono misure atte a favorire la partecipazione di cittadini e imprese al procedimento amministrativo telematico.

In particolare la modifica dell'articolo 3-*bis* è volta ad affermare, in via di principio generale, che le pubbliche amministrazioni agiscono mediante strumenti informatici e telematici sia nei rapporti interni che nei rapporti con i privati.

All'articolo 5, comma 3, si prevede che, oltre all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile, sia comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7 della medesima legge anche il domicilio digitale.

Si introducono, poi, delle semplificazioni con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, l'atto che segna l'inizio del percorso partecipativo dei soggetti che vengono incisi dall'esercizio del potere amministrativo e di quelli che per legge possono intervenire. In questa direzione, la modifica all'articolo 8, che reca la disciplina delle modalità e dei contenuti della comunicazione suddetta, intende precisare che nella stessa deve essere indicato il domicilio digitale dell'amministrazione di riferimento. Inoltre il più generale potenziamento dell'uso degli strumenti telematici, già dalla fase partecipativa del procedimento, consente l'ulteriore modifica, in forza della quale la visione degli atti avviene di regola attraverso il punto di accesso previsto dall'articolo 64-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altre modalità telematiche. Consentendo la visione degli atti in forma digitale, nonché l'esercizio degli altri diritti di accesso e partecipazione previsti dalla stessa legge n. 241 del 1990, si offre una misura di semplificazione del procedimento amministrativo e dell'esercizio dell'attività amministrativa, garantendo effettività al principio di cittadinanza digitale e realizzando il diritto di cittadini e imprese a pretendere ed ottenere

l'utilizzo delle nuove tecnologie nei rapporti con l'amministrazione.

La modifica dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è volta a sostituire l'interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista, con la sospensione degli stessi. In particolare si prevede che, in caso di preavviso di diniego, i termini del procedimento siano sospesi e ricomincino a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato. La disposizione inoltre è finalizzata a evitare che l'annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito della predetta comunicazione dia luogo a plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni sempre diverse, tutte ostative, parcellizzando anche il processo amministrativo; in sostanza si vuole cercare di ricondurre a un'unica impugnazione giurisdizionale l'intera vicenda sostanziale evitando che la parte sia costretta a proporre tanti ricorsi quante sono le ragioni del diniego, perché non comunicate tutte nel medesimo atto.

Anche all'articolo 16 della legge n. 241 del 1990 è prevista una modifica volta ad accelerare l'adozione dei provvedimenti, prevedendo che l'amministrazione richiedente proceda indipendentemente dall'espressione del parere, facoltativo ovvero obbligatorio, se questo non viene reso nei termini.

All'articolo 17-*bis* si introduce un meccanismo volto a superare l'inerzia delle amministrazioni proponenti nei casi in cui l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi sia di competenza di altre pubbliche amministrazioni. Si prevedono termini analoghi a quelli previsti per il silenzio assenso dalla disposizione vigente e si dà facoltà all'amministrazione competente, in caso di mancata trasmissione della proposta nei termini di cui al comma 1 del medesimo arti-

colo 17-*bis*, di procedere comunque all'adozione dell'atto. In tal caso, sullo schema di provvedimento è acquisito l'assenso dell'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta. La disposizione non si applica in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di beni culturali e di salute.

La disposizione sub *h*) novella l'articolo 18, aggiornandolo alle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, recate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, si prevede che le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del detto testo unico, ovvero l'acquisizione d'ufficio di dati e documenti da parte delle pubbliche amministrazioni, sostituiscano ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Connessa alla modifica dell'articolo 10-*bis* è la novella all'articolo 21-*octies* della legge n. 241 del 1990, tesa a specificare che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego.

All'articolo 29 della legge n. 241 del 1990 è previsto invece l'inserimento, tra le disposizioni che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, di quelle concernenti l'obbligo per la pubblica amministrazione di « misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti », in linea con quanto previsto al nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990.

Al comma 2 della presente disposizione è previsto l'aggiornamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sui termini di conclusione dei procedimenti, al fine di rivalutare tali termini in riduzione.

L'ulteriore misura introdotta al comma 3 prevede che le funzioni conoscitive, strumentali e di controllo della documentazione previste dall'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 possano essere svolte negli enti locali in forma associata dalle province o dalle città metropolitane, prevedendo appositi protocolli per organizzarne lo svolgimento.

Articolo 13. (*Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi*)

Al comma 1 la proposta normativa definisce una procedura di conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato fino al 31 dicembre 2021, al fine di introdurre semplificazioni procedurali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

In particolare, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata. La disposizione prevede altresì che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni partecipanti; viene fissato per tutte le amministrazioni il termine di sessanta giorni.

Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata sia necessario procedere con la conferenza simultanea di cui all'articolo 14-ter, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero

abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Attraverso tale riunione l'amministrazione procedente prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Il comma 2, con riferimento ai casi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in conversione, prevede che, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini siano ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, siano rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 14. (*Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori*)

La regolazione impone adempimenti e costi che possono essere sproporzionati rispetto agli interessi pubblici da tutelare e agli obiettivi perseguiti. Ciò costituisce un freno all'attività di cittadini e imprese e alimenta la percezione di una burocrazia e uno Stato « nemici » dell'iniziativa privata. Gli interventi di semplificazione che nel tempo si sono susseguiti hanno inciso parzialmente solo sulle norme in vigore (lo *stock*), senza alcun impatto sugli oneri derivanti da nuove norme via via introdotte (il *flusso*), con la conseguenza che l'ammontare complessivo dei costi regolatori tende ad aumentare.

Per affrontare tale problematica, l'articolo 14 del decreto-legge dispone che gli atti normativi statali che introducono nuovi costi regolatori debbano contestualmente eliminare oneri di pari valore, in modo da garantire un saldo pari a zero. Laddove tale compensazione non avvenga, i nuovi costi regolatori sono qualificati di regola come oneri fiscalmente detraibili, ferma restando la necessità di individuare la relativa copertura finanziaria. Tanto vale anche con riferimento

agli atti di rango secondario, in modo da escludere che anche con regolamento si possano introdurre oneri ulteriori laddove la norma primaria non abbia già previsto tale possibilità, nonché la corrispondente copertura al fine di renderli fiscalmente detraibili.

Articolo 15. (*Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata*)

La disposizione modifica l'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevedendo l'adozione di un'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023.

È prevista, in particolare, la ricognizione delle procedure al fine di individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché quelle che potranno essere soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti all'eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l'ambito delle attività liberamente esercitabili, nonché gli adempimenti ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'adeguamento della normativa statale a quella europea.

Viene esteso l'ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata, ora limitato ai procedimenti in materia di edilizia e di avvio ed esercizio delle attività produttive, al fine di assicurare l'omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnala-

zioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico.

La misura di cui al comma 2 introduce, inoltre, una semplificazione in materia di approvazione del bilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione, indispensabile per garantire la piena efficienza amministrativa dell'ente.

Articolo 16. (*Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari »*)

Il comma 1 intende fare fronte alle severe limitazioni del traffico aereo imposte dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 disposte dai vari Paesi del mondo e alla necessità di ridurre il numero di seggi elettorali, in modo da contenere il più possibile il numero di persone presenti nei locali adibiti allo scrutinio e quindi le possibilità di contagio. Al riguardo la lettera a), al fine di consentire l'invio in Italia delle buste con i voti espressi per corrispondenza in tempo utile per l'inizio dello scrutinio, anticipa di quarantotto ore (dalle ore 16 del giovedì antecedente la data delle votazioni in Italia alle ore 16 del martedì antecedente la data delle votazioni in Italia) il termine ultimo entro il quale le buste votate possono essere restituite all'ufficio consolare. La lettera b), per evitare le limitazioni alla mobilità delle persone disposte da alcuni Paesi, consente la spedizione dei plichi contenenti le buste votate con corriere non accompagnato. Si precisa al riguardo che, trattandosi di corriere diplomatico, la spedizione è comunque contrassegnata da sigilli di cui all'arrivo dovrà essere constatata l'integrità e tutelata dalle garanzie giuridiche di inviolabilità prevista dalle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari. Al fine di ridurre il nu-

mero di persone presenti nel luogo dove viene effettuato lo scrutinio di tutte le schede pervenute dalla circoscrizione estero, la lettera *c*) aumenta, rispettivamente, da 2.000 a 8.000 e da 3.000 a 9.000 il numero minimo e massimo di elettori della circoscrizione estera assegnati a ciascun seggio elettorale. Conseguentemente la lettera *d*) prevede l'incremento nella misura del 50 per cento degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in virtù dei più gravosi carichi di lavoro derivanti dal maggior numero di elettori e quindi di schede elettorali da scrutinare per ogni seggio.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA

Articolo 17. (*Stabilità finanziaria degli enti locali*)

La disposizione di cui al comma 1 fissa al 30 settembre 2020 il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il quale il consiglio dell'ente locale deve deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora il termine di novanta giorni di cui al citato articolo 243-*bis*, comma 5, scada prima della data del 30 settembre 2020. Si prevede, inoltre, la rimessione in termini per i comuni per i quali il citato termine di novanta giorni sia scaduto alla data del 30 giugno 2020 per effetto del rinvio operato dall'articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ovvero sia scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge di cui si propone la conversione.

Nei casi disciplinati dal comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo n. 267 del 2000, in cui il consiglio dell'ente locale non presenta entro il termine prescritto un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si prevede la sospensione del-

l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011 fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione (comma 2).

Si prevede inoltre che il citato comma 7 dell'articolo 243-*quater* trovi applicazione limitatamente all'accertamento della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale dopo il 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020 (comma 3).

Si abrogano, infine, il comma 850 e l'ultimo periodo del comma 889 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, concernenti condotte che costituiscono reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi da parte degli enti locali ai sensi del comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo n. 267 del 2000 (comma 4).

Articolo 18. (*Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*)

La disposizione recata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, impedisce ai sindaci di utilizzare lo strumento delle ordinanze sindacali anche nell'attuale fase, successiva a quella del confinamento dei mesi scorsi per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Essendo ora venuta meno la *ratio* sottesa alla norma sopra richiamata, se ne prevede pertanto l'abrogazione, per ripristinare pienamente i poteri *extra ordinem* attribuiti ai sindaci dall'articolo 50 del testo unico degli enti locali, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità.

CAPO III – SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 19. (*Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario*)

Le disposizioni di cui al presente articolo sono accomunate dalla volontà di intervenire, puntualmente, su taluni meccanismi di funzionamento del sistema universitario, i quali, a dieci anni dall'entrata in vigore della riforma attuata con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche in considerazione di talune difficoltà applicative delle disposizioni di tale legge, necessitano di un intervento di semplificazione.

Con l'introduzione delle nuove disposizioni si prevede, pertanto, un impatto positivo sulla funzionalità del sistema universitario, facendo venir meno specifici ostacoli applicativi, in parte segnalati dagli stessi *stakeholder*.

Ulteriori puntuali modifiche sono, inoltre, volte a inserire, nelle procedure di reclutamento del personale docente, correttivi finalizzati, al contempo, allo snellimento delle procedure medesime e a una maggiore valorizzazione del merito.

Di seguito l'illustrazione delle misure contenute nel presente articolo.

Il comma 1 reca un insieme di modifiche alla legge n. 240 del 2010.

Con riferimento alla lettera *a*), si rammenta che l'articolo 33 della Costituzione riconosce alle università e agli enti di cultura il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nel rispetto della legge dello Stato. In attuazione di tali disposizioni, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 240 del 2010 detta i principi fondamentali dell'organizzazione del sistema universitario ispirati al riconoscimento della più ampia autonomia organizzativa e della responsabilità.

In questa prospettiva, il comma oggetto della modifica che qui si propone prevede che le università « che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca » possono derogare alle norme generali, dettate dal successivo articolo 2, per l'organizzazione interna delle singole università, attraverso modelli organizzativi e funzionali diversi. La previsione vigente, sebbene ispirata, come si è detto, al riconoscimento della più ampia autonomia organizzativa, prevede, tuttavia, quali condizioni di ammissibilità alla deroga qui indicata la stabilità e sostenibilità del bilancio, da un lato, e il conseguimento di risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, dall'altro. Nell'ottica di una maggiore semplificazione dei processi organizzativi, anche al fine di favorire la realizzazione di assetti organizzativi modellati in base alla specificità dei diversi contesti territoriali, sociali e culturali in cui operano le università, con la presente disposizione si intende estendere la deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, a tutte le università, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei criteri definiti, sulla base delle norme già vigenti, dal Ministero con apposito decreto. Va detto, infatti, che l'esigenza di subordinare l'accesso a tale modello alla sussistenza di determinate condizioni, volte ad assicurare la virtuosità della gestione organizzativa delle università, è già soddisfatta dalla previsione che demanda al Ministero la definizione delle condizioni di ammissibilità, mentre la locuzione presente nelle disposizioni vigenti rimanda a un'espressione, dal contenuto non univocamente riconducibile ad una fattispecie tipica, che ha determinato, finora, la mancata applicazione delle disposizioni in esame.

La lettera *b*) semplifica le modalità di rendicontazione delle attività dei progetti di ricerca, svolte dai professori e ricercatori universitari. Attualmente, infatti, in assenza

di una specifica disposizione chiarificatrice sul punto, la rendicontazione è svolta, prudenzialmente, su base giornaliera, quand'anche ciò non sia previsto nei bandi emessi per i singoli progetti. Si segnala, al riguardo, che l'onere amministrativo connesso alle attività di rendicontazione nelle modalità appena indicate è assolutamente rilevante, impegnando notevoli risorse degli uffici amministrativi delle università. Tale onere, peraltro, non appare proporzionato rispetto all'obiettivo, indicato dalle vigenti disposizioni di derivazione europea, che si ritiene di poter raggiungere attraverso la disposizione in commento: al riguardo si rammenta infatti che le disposizioni nazionali ed europee stabiliscono l'inderogabilità della certificazione delle attività svolte dai professori universitari per le attività di ricerca secondo un monte ore su base annuale, che ben può essere quantificato con rendicontazioni mensili.

Con la lettera *c*) si intende estendere l'ambito applicativo dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010 (che disciplina lo scambio di docenti, con pari qualifica, tra le università), ricomprendendovi anche lo scambio contestuale di docenti di qualifica diversa, e prevedendo che le chiamate, effettuate con tale procedura, siano computate nell'ambito della quota, pari a un quinto dei posti di ruolo disponibili, che le università sono tenute a riservare, nella programmazione triennale delle risorse ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della medesima legge ai docenti in servizio presso altre università. Tali innovazioni sono proposte per un periodo predeterminato (fino al 31 dicembre 2020) in quanto costituiscono una misura il cui impatto atteso sul sistema è auspicabilmente molto rilevante, ma che è ragionevole proporre, inizialmente, per un periodo definito, al fine di valutarne successivamente, con piena cognizione del fenomeno, l'eventuale riproposizione a regime.

Sul piano sostanziale, quindi, la modifica proposta migliora la procedura di incentivo alla mobilità, coerentemente alla *ratio* della legge n. 240 del 2010, la quale, nel quadro complessivo della disciplina delle chiamate dei professori, da un lato prevede la possibilità di concordare, tramite convenzioni tra le università, lo scambio dei docenti (in questo senso, anche la disciplina sulla federazione e sulle fusioni di atenei, di cui all'articolo 3), e dall'altro vincola le università, in base all'articolo 18, comma 4, a riservare un quinto delle risorse programmate alla chiamata di professori in servizio presso altre università. La modifica si colloca, pertanto, in un'ottica di semplificazione con previsioni volte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica e di ricerca, nonché di razionalizzazione della distribuzione delle sedi universitarie, per ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 1. La nuova disposizione si rende necessaria in ragione della difficoltà di promuovere la mobilità dei docenti, a causa del maggiore costo che grava sull'università per la chiamata dei professori in servizio presso altri atenei. Difficoltà ulteriormente consolidate in conseguenza della proroga pluriennale della disposizione transitoria, di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, che consente all'università di chiamare professori, di prima e seconda fascia, con procedura riservata a docenti interni, a un costo, quindi, inferiore a quello necessario per la chiamata di un professore in servizio presso altra università, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2. Pertanto, al fine di incentivare le università, in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione delle risorse, a promuovere la mobilità dei docenti, è necessario estendere l'ambito applicativo dell'articolo 7, comma 3, alla possibilità di effettuare lo scambio tra docenti di università diverse, anche tra coloro che non sono in possesso della stessa

qualifica. Con questa procedura, infatti, le università possono chiamare docenti in servizio presso altri atenei, a un costo, inferiore rispetto a quello della chiamata di un docente esterno, pari al delta assunzionale tra il costo del docente trasferito e quello del docente chiamato. Sempre sul piano sostanziale, la presente disposizione promuove la migliore allocazione delle risorse finanziarie di quelle università che, attraverso il trasferimento ad altro ateneo dei docenti con qualifica più alta in cambio di docenti con qualifica più bassa, vogliano o debbano conseguire una riduzione del costo complessivo del personale.

Con le disposizioni di cui alla lettera *d*) si intende restringere l'ambito di applicazione dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 riportandolo all'originaria finalità di favorire l'acquisizione di competenze dall'esterno, attraverso la riserva delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata di coloro che, nell'ultimo triennio, non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero siano iscritti a corsi universitari nella stessa università. La citata norma, di conseguenza, individua i soggetti ai quali è preclusa la partecipazione a procedure di selezione riservate e, nello specifico, « coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio », oppure, coloro che « non sono stati titolari di assegni di ricerca », oppure « gli iscritti a corsi universitari » nella stessa università che ha indetto le procedure. In via applicativa, l'espressione « aver prestato servizio » ha originato dubbi interpretativi che, con la presente disposizione, si intende dissipare. Sulla base della lettura sistematica delle disposizioni concernenti l'impiego e la mobilità dei professori universitari, si ritiene indubbio che la citata espressione identifichi un rapporto di lavoro subordinato, svolto alle dipendenze dell'università, e non una qualsiasi prestazione lavorativa, anche occa-

sionale, resa da un soggetto non stabilmente incardinato nell'ateneo. In caso contrario, il legislatore non avrebbe individuato, espressamente, la fattispecie degli assegnisti di ricerca, titolari di contratti di lavoro autonomo, in quanto già compresa nella categoria di coloro che a qualsiasi titolo hanno prestato servizio presso l'ateneo. In particolare, con riferimento ai contratti di insegnamento, di cui all'articolo 23 della legge n. 240 del 2010, si evidenzia che il comma 4 del medesimo articolo, come novellato dall'articolo 1, comma 338, lettera *a*), della legge n. 232 del 2016, prevede che « La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'art. 18, comma 4 », incidendo così sulla procedura di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e chiarendo i dubbi interpretativi sull'inclusione della figura del « professore a contratto » tra i soggetti destinatari della disposizione, in quanto figura non inserita nell'organizzazione dell'università. La modifica dell'articolo 23, comma 4, alla luce di tale chiarimento legislativo, non può che essere finalizzata a favorire, appunto, l'utilizzo dei finanziamenti e, pertanto, non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti di cui al medesimo articolo 23) possa partecipare alle procedure di cui all'articolo 18, comma 4. Si segnala, tuttavia, che il Consiglio di Stato, precedentemente alla modifica normativa della legge n. 232 del 2016, con sentenza n. 3626 del 2016, ha espresso un diverso orientamento, sostenendo che la disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 4, « non può che interpretarsi nel senso che essa sia necessariamente riferita a qualunque genere di rapporto di lavoro, compreso l'insegnamento a contratto e quello *ex art. 23* legge cit., giacché altri-

menti non avrebbe senso alcuno la espressa comminatoria di esclusione di chi presso la stessa università sia stato assegnista o addirittura mero studente iscritto ai corsi di laurea ». Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, si sono pronunciati, in modo analogo al Consiglio di Stato, il TAR del Piemonte (sentenze n. 372 del 2016 e n. 698 del 2017) e il TAR della Toscana (sentenze n. 843 e n. 844 del 2018). Di segno opposto - e, dunque, conforme all'interpretazione del Ministero - si segnalano, invece, le sentenze del Consiglio di Stato n. 1561 del 2019 e n. 2175 del 2020. Occorre in proposito precisare che l'intervento normativo operato dal legislatore con l'articolo 1, comma 338, lettera a), della legge n. 232 del 2016, di modifica dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010, successivo alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3626 del 2016, aveva l'intento specifico di includere i « professori a contratto » nella platea dei soggetti che possono concorrere alle procedure *ex* articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010. Alla luce di quanto detto, risulta, dunque indispensabile, il presente chiarimento normativo, il quale pare essere sorretto dalla migliore opzione interpretativa, in chiave sistematica, delle disposizioni inerenti alla promozione della mobilità intrauniversitaria.

Con l'integrazione di cui alla lettera e) si introduce un meccanismo di flessibilità nell'attribuzione degli assegni di ricerca. Si prevede, infatti, la possibilità di avviare *ab origine*, oppure rinnovare, assegni di ricerca di durata inferiore all'anno, ma solo quando ciò sia reso necessario dalla durata stessa del residuo periodo di ricerca, che potrebbe essere inferiore alla durata minima dell'assegno, come attualmente prevista. Si segnala che la presente disposizione costituisce un incentivo all'adozione degli assegni di ricerca, i quali hanno un maggiore valore curricolare e beneficiano di maggiori tutele, ri-

spetto all'assegnazione di mere borse di ricerca.

Con la disposizione di cui alla lettera f) si intende introdurre un meccanismo di flessibilità per le università - peraltro funzionale anche a una ulteriore valorizzazione del merito dei giovani ricercatori rientranti nella categoria dei cosiddetti ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDb) -, alle quali è consentito di adottare il procedimento di *tenure track*, già dopo il primo anno di contratto, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. Ciò potrà avvenire, dunque, quando il titolare del contratto abbia già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e sia positivamente valutato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 24. Al contempo, si prevede che la valutazione dei beneficiari del meccanismo di anticipo qui introdotto dovrà vertere anche sullo svolgimento di una prova didattica: ciò proprio al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alla progressione di candidati, dei quali dovrà risultare comprovata, anche attraverso tale prova, l'attitudine a poter svolgere il ruolo di professore associato. In questo modo, dunque, si velocizza il percorso di crescita di tali ricercatori, i quali, se già in possesso di tutti i requisiti per la progressione di carriera, non devono permanere, per l'intero triennio, nella posizione di RTDb. Ovviamente resta ferma la necessità che le università, al fine di esercitare tale facoltà, abbiano le facoltà assunzionali necessarie a coprire i costi della progressione qui indicata, in anticipo rispetto alla originaria programmazione.

La novella legislativa recata dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge prevede l'adozione, mediante lo strumento regolamentare di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e con il coinvolgimento dell'ANVUR, della CRUI e del CUN, di una nuova procedura per l'accreditamento dei corsi di studio, da istituire presso le istituzioni universitarie italiane,

statali e non statali, compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche. La nuova disciplina ha la finalità di snellire la procedura di accreditamento dei nuovi corsi di studio universitari, in un'ottica di semplificazione volta a conseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza del sistema universitario. Fermo restando il coinvolgimento degli enti interessati, la semplificazione è perseguita, in particolare, attraverso la previsione di tempistiche più stringenti nella articolazione delle fasi procedurali necessarie a perfezionare l'*iter* e a concretizzare il risultato dell'accREDITAMENTO.

Le disposizioni del comma 3 stabiliscono l'equipollenza, *ex lege*, del titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale al *master* di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Si fa presente che le Scuole superiori ad ordinamento speciale sono istituti universitari autonomi che svolgono attività di didattica e ricerca universitaria e sono dotate di un corpo docente permanente, di un proprio bilancio e di autonomia gestionale e organizzativa. Le Scuole erogano corsi di formazione *post lauream* al termine dei quali l'allievo consegue il titolo di dottore di ricerca (o dicitura equivalente specificata nello Statuto), con durata dai tre ai quattro anni, a seconda della disciplina prescelta. Alcune Scuole sono dedicate esclusivamente alla didattica dottorale, per altre, invece, l'offerta formativa include anche attività pre-dottorali, prevedendo corsi ordinari che si affiancano e integrano l'offerta universitaria della laurea e della laurea magistrale. A completamento di questi percorsi tali Scuole rilasciano appositi diplomi di licenza, mentre gli atenei *partner* rilasciano il diploma di laurea, ovvero laurea magistrale o laurea

magistrale a ciclo unico. In questi casi l'offerta formativa delle Scuole comprende didattica integrativa e complementare dedicata ai corsi ordinari. Va detto che per queste Scuole le procedure di ammissione sono fortemente selettive e basate esclusivamente sul merito. Per quanto riguarda gli allievi pre-dottorali frequentanti contestualmente i corsi universitari di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, le Scuole erogano didattica integrativa ai corsi di atenei con i quali hanno stipulato apposite convenzioni. Lo studente selezionato, pertanto, si impegna a seguire i corrispondenti corsi di studio delle università e gli insegnamenti specifici interni alle Scuole, quale didattica complementare e integrativa a quella offerta dall'ateneo che eroga il corso (e rilascia i relativi diplomi). Lo studente, inoltre, assicura il mantenimento di determinati *standard* (ad esempio media e valore minimo nelle votazioni), quali indicatori di eccellenza del percorso formativo seguito. In ragione di quanto illustrato, si giustifica, pertanto, che i corsi « integrativi » offerti da scuole di così alta specializzazione possano avere il valore legale dei *master* di secondo livello.

Le disposizioni del comma 4 introducono una semplificazione che riguarda la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti (oggi « revisori legali ») delle fondazioni universitarie di diritto privato. In particolare la norma prevede che il presidente del collegio continui a essere nominato dalla fondazione e individuato tra coloro che siano iscritti al registro dei revisori legali e che abbiano svolto la funzione di revisore legale presso le istituzioni universitarie da almeno cinque anni. Per quanto riguarda i componenti del collegio, invece, si specifica che, fermo restando il numero minimo e massimo da tre a cinque, almeno due dei componenti titolari siano nominati dalla fondazione, previa proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, che indivi-

duano i soggetti designabili, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, comunque, tra coloro i quali siano iscritti nel registro dei revisori legali. Tale ricognizione e semplificazione risponde all'esigenza di chiarire la disciplina posta dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, che, conseguentemente, viene abrogato. Si amplia la platea dei designabili all'interno dei collegi (attesa l'attuale difficoltà nel costituirli), prevedendo che i componenti debbano essere iscritti al registro dei revisori legali, non essendo più richiesta l'esperienza di almeno cinque anni, ed eliminando l'obbligo che almeno due componenti titolari siano dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, ferma restando la priorità di avvalersi dei suddetti dipendenti. La necessità di intervenire con urgenza e con norma di rango primario, per quanto - come detto - la disciplina di cui si tratta sia contenuta in norma regolamentare, è determinata dalla circostanza per la quale, sulla base delle disposizioni vigenti, si è reso oltremodo difficile individuare tutti i componenti dei collegi in parola, con ciò determinando effetti negativi sulla continuità delle attività delle fondazioni.

Con il comma 5 si intende intervenire sulla disciplina del prossimo concorso per le specializzazioni mediche: esso è volto ad inserire una disposizione finalizzata a non riconoscere punteggi aggiuntivi ad alcune categorie di candidati per disincentivare gli abbandoni dei corsi di studio già avviati e intrapresi, sui quali lo Stato ha già effettuato un investimento economico in termini di remunerazione della formazione in aderenza a quanto richiesto dai fabbisogni di medici specialisti espressi dal Servizio sanitario nazionale.

Più nello specifico, si precisa che la normativa vigente (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

n. 130 del 2017) prevede questa esclusione per i soggetti già titolari di un titolo di specializzazione o già titolari di un contratto di formazione medica specialistica. Con la norma qui proposta si vuole estendere anche ad altri soggetti l'esclusione della valutazione di questi titoli aggiuntivi in modo da disincentivare il fenomeno di migrazione da una specializzazione ad un'altra, con conseguente dispersione di risorse pubbliche e frustrazione degli obiettivi di completamento del fabbisogno previsto.

Con il comma 6 si modifica il comma 245 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, recante la disciplina della composizione del comitato direttivo dell'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) di cui ai commi 241 e seguenti della medesima legge. La modifica è finalizzata esclusivamente ad aggiornare la norma in seguito alla soppressione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), prevedendo la sostituzione della nomina di uno dei cinque membri da parte del vicepresidente del CEPR con quella del presidente della CRUI, d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca. Con la rimozione di questo ostacolo alla regolare costituzione della *governance* dell'Agenzia si renderà pertanto possibile accelerarne l'*iter* di costituzione.

Articolo 20. (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Al fine di contribuire a fronteggiare la crisi economica legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rendendo immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie già disponibili, di cui al comma 14 dell'articolo, le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla valorizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.

In particolare viene disciplinato l'impiego del fondo istituito dall'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:

a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.

Si sottolinea che le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata.

Pertanto, la norma reca disposizioni per l'incremento delle voci fisse ed accessorie della retribuzione del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale nuova valorizzazione, non ponendosi l'obiettivo di una equiordinazione del personale dei vigili del fuoco a quello delle Forze di polizia e ferme restando le rispettive specifiche previsioni ordinamentali proprie di ciascun comparto di negoziazione, tuttavia - alla luce delle risorse che complessivamente sono state stanziare a regime dal Legislatore

- consente di perseguire una maggiore armonizzazione con il trattamento economico globale delle corrispondenti qualifiche degli operatori della sicurezza.

Al fine di garantire l'equilibrio tra i livelli retributivi dei citati comparti, la proposta si sostanzia in un articolo che interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), operando una mera perequazione delle differenze retributive riscontrate - non alterando i parametri stabiliti dagli accordi negoziali - e intervenendo in via autonoma, solo per quelle limitate fattispecie prive di valori retributivi di riferimento, sulla base comunque di principi improntati ad assicurare sviluppi stipendiali omogenei e proporzionati.

A tal fine sono impiegate le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020-2022) dell'importo pari a:

- euro 65 milioni per l'anno 2020;
- euro 120 milioni per l'anno 2021;
- euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Restano nella disponibilità del « Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022, che con successivi provvedimenti - ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - potranno essere destinati alle medesime finalità di valorizzazione anche attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, relativo alle nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco.

Come già evidenziato, la disposizione normativa interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), attuando essenzialmente un intervento di armonizzazione

delle differenze retributive esistenti tra le qualifiche dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle comparabili delle Forze di polizia (allegato A al decreto-legge, che reca gli allegati 1, 2 e 3, efficaci rispettivamente a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022).

Il medesimo esercizio di allineamento è stato effettuato per individuare i valori della retribuzione fissa del personale dei ruoli tecnico-professionali mantenendo, tuttavia, per quest'ultima categoria la differenza percentuale esistente con le misure attribuite alle qualifiche operative, tenuto conto della diversità dei compiti svolti all'interno dell'organizzazione e la diversa esposizione ai rischi.

A favore del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni è stato previsto un assegno *una tantum*, illustrato in dettaglio più avanti.

Per quanto attiene, invece, gli istituti del trattamento economico accessorio, il provvedimento indica la misura degli incrementi delle risorse complessive da destinare a detti istituti. Anche in tal caso si è operato nel rispetto sostanziale del criterio di armonizzazione con il comparto Forze di polizia.

L'ammontare degli incrementi alle voci per la retribuzione accessoria del bilancio del programma « Prevenzione del rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile », infatti, è rapportato in termini percentuali, sulla base delle reciproche dotazioni organiche, ai corrispondenti mezzi finanziari attribuiti alla Polizia di Stato.

I commi 1 e 2 dell'articolo ridefiniscono, per il triennio 2020-2022 ed a regime, le

componenti fisse del trattamento economico del personale del Corpo nazionale, i cui valori sono indicati per singolo ruolo e qualifica nell'allegato A al provvedimento, che sostituisce la tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con le misure rispettivamente in vigore per l'anno 2020, per l'anno 2021 e con quelle in vigore, a regime, dall'anno 2022.

Si precisa al riguardo che, a differenza dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile (oltre che della quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente), i valori vigenti dell'assegno di specificità del personale non dirigente del Corpo nazionale si rinvengono non già nella suddetta tabella C, bensì negli accordi integrativi nazionali firmati in data 26 marzo 2019 e in data 24 maggio 2019, concernenti la distribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a titolo di importo aggiuntivo rispetto alle misure stabilite per l'assegno di specificità a regime dal 1° gennaio 2020.

Il comma 2 stabilisce che i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei nuovi importi di cui alla suddetta tabella C comportano il riassorbimento, fino a concorrenza del relativo importo, degli assegni personali riassorbibili eventualmente in godimento da parte di determinate unità di personale.

Sono state oggetto di ridefinizione, pertanto, le misure dei seguenti istituti retributivi:

lo stipendio tabellare, dove, a seguito di una comparazione effettuata tra le qualifiche del personale della Polizia di Stato e quelle dei ruoli operativi del Corpo nazionale (allegato C della relazione tecnica), si è adeguata la misura dell'emolumento fino a concorrenza di quanto percepito dalla corrispondente qualifica. A tale proposito, si è utilizzato il valore parametrico in uso nel comparto Forze armate/Forze di polizia. L'ade-

guamento ha riguardato anche alcune qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi. Per quest'ultima tipologia di personale, relativamente alle qualifiche apicali di direttore vice dirigente non è stato possibile trovare una puntuale comparazione poiché negli ordinamenti del comparto Forze armate/Forze di polizia, a seguito della recente revisione, le corrispondenti qualifiche (vice questore aggiunto per la Polizia di Stato) appartengono ai ruoli dirigenziali.

L'indennità di rischio prevista per il personale non dirigente dei ruoli con funzioni operative è stata comparata all'istituto dell'indennità mensile pensionabile previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia.

Nel rispetto del principio di armonizzazione degli elementi della retribuzione del personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, parallelamente all'attribuzione di una misura dell'indennità di rischio di pari valore rispetto all'istituto dell'indennità mensile pensionabile, cessa di essere attribuita al compimento dei 22 e dei 28 anni di servizio la maggiorazione dell'indennità di rischio istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990, trattandosi di un istituto per il quale non si riscontra alcuna corrispondenza negli istituti retributivi del comparto Forze armate/Forze di polizia. La misura di tale emolumento viene pertanto riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio.

L'indennità mensile prevista per il personale non dirigente, dei ruoli tecnico-professionali è stata comparata all'istituto dell'indennità di rischio attribuito ai ruoli operativi ed omologata per tutte le qualifiche alla misura del 52 per cento dell'indennità di rischio attribuita alla corrispondente qualifica operativa. In tal modo, si è operato un necessario riallineamento delle misure percepite dalle diverse qualifiche tecnico-profes-

sionali e individuato un rapporto percentuale, ritenuto corretto in ragione della diversa natura delle mansioni richieste, con l'analogo istituto attribuito alla componente operativa del Corpo nazionale e, per proprietà transitiva, al comparto Forze armate/Forze di polizia.

L'assegno di specificità previsto per il personale non dirigente è stato comparato all'istituto dell'assegno di funzione previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia. Dalla comparazione sono emerse, oltre alle differenti misure degli assegni, anche diversi requisiti per l'attribuzione degli stessi. L'assegno di specificità, infatti, viene attribuito e aumentato al compimento di 14, 22 e 28 anni di servizio mentre per la fruizione dell'assegno di funzione sono necessari, rispettivamente, 17, 27 e 32 anni. Pertanto, con l'obiettivo di procedere a un'armonizzazione della misura del beneficio, si è operata una quantificazione, sia per l'assegno di funzione che per quello di specificità, dell'importo complessivo cumulato corrisposto al dipendente durante la carriera. Tale conteggio è stato effettuato assumendo il valore medio di 34 anni di servizio, per entrambi i comparti, che hanno regimi pensionistici (per requisiti anagrafici e contributivi) assimilabili.

In tal modo, le nuove misure dell'assegno di specificità previste per il personale dei ruoli operativi determinano, in termini cumulati, una piena armonizzazione tra i benefici complessivi spettanti al personale dei due comparti di riferimento. Per quanto concerne il personale dei ruoli tecnico-professionali, le nuove misure dell'assegno risultano commisurate al 45 per cento del beneficio attribuito al personale operativo di pari qualifica.

I commi da 3 a 6 dell'articolo recano disposizioni volte ad incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, nonché a ridefinire quelli destinati

al personale che espleta funzioni specialistiche, specificatamente:

– al comma 3 è previsto il finanziamento del ricorso al lavoro straordinario per un numero aggiuntivo di ore annue pari a 55.060 per l'anno 2021 e a 401.900 a decorrere dall'anno 2022, con una spesa annua (al lordo degli oneri a carico dello Stato) di euro 1.095.975 per l'anno 2021 e di euro 7.999.820 a decorrere dall'anno 2022;

– al comma 4 è previsto l'incremento di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021 e di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022 del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale. La somma è destinata a un'operazione complessiva di razionalizzazione e potenziamento degli istituti retributivi accessori finanziati con il predetto fondo, da attuare mediante gli accordi negoziali di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 217 del 2005, volti a valorizzare le funzioni e i compiti d'istituto del personale del Corpo nazionale (quali, ad esempio, la reperibilità e i turni di soccorso);

– il comma 5 destina risorse per armonizzare il sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia, incrementando quanto già stanziato per la medesima finalità dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 97 del 2017. Gli incrementi sono così previsti:

alla lettera *a*), euro 1.161.399 per l'anno 2021 ed euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022 per il settore aeronavigante;

alla lettera *b*), euro 400.153 per l'anno 2021 ed euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022 per il settore dei sommozzatori;

alla lettera *c*), euro 552.576 per l'anno 2021 ed euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022 per il settore nautico, ivi

compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare;

– il comma 6 riconosce al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni, un assegno *una tantum* rispettivamente di euro 300 e di euro 400.

I successivi commi 7, 8 e 9 recano interventi di valorizzazione delle retribuzioni del personale dirigente e direttivo. Per le predette categorie di personale è risultato più complesso procedere ad una puntuale armonizzazione con le corrispondenti tipologie del comparto Forze armate/Forze di polizia.

Ciò in quanto l'analisi condotta ha denotato l'esistenza di differenze importanti, sia dal punto di vista ordinamentale (nel comparto Forze armate/Forze di polizia per quanto attiene il personale direttivo, come indicato in precedenza, la recente revisione dell'ordinamento ha dato luogo alla « dirigenzializzazione » delle figure direttive apicali), che dal punto di vista della struttura retributiva (per la dirigenza). Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo di valorizzazione espresso dal Legislatore, si è operato un potenziamento della componente retributiva accessoria di entrambe le categorie.

Il suddetto comma 7 incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per le seguenti misure:

– alla lettera *a*), per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

– alla lettera *b*), per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021

e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il successivo comma 8, analogamente, incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale per le seguenti misure:

- alla lettera *a*), per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

- alla lettera *b*), per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il comma 9 incrementa il fondo di produttività del personale direttivo per l'importo (al netto degli oneri a carico dello Stato) di euro 715.341 per l'anno 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dall'anno 2022. L'incremento è destinato, previo accordo negoziale di cui all'articolo 230 del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche al finanziamento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del richiamato decreto, in aggiunta a quanto già attribuito dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 97 del 2017. L'incremento è destinato ad elevare di circa il 30 per cento la media della retribuzione accessoria erogata al personale direttivo che svolge funzioni operative, nonché ad incrementare quella del personale direttivo speciale ad esaurimento e del personale direttivo e direttivo speciale dei ruoli tecnico-professionali.

Al comma 10 è previsto l'assorbimento del beneficio della maggiorazione dell'indennità di rischio, che, come indicato in precedenza, non trova analogie nelle Forze di polizia, il cui risparmio di spesa è stato quantificato in complessivi 15,3 milioni di euro.

Il comma 11 prevede la destinazione, per le medesime finalità di cui ai commi 4, 7, 8

e 9, ai fondi di incentivazione del personale delle risorse indicate nell'allegato B al decreto-legge.

La suddivisione tra i fondi del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo è proporzionale alla consistenza delle rispettive dotazioni organiche risultanti dalla tabella A del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Il successivo comma 12 non comporta oneri, trattandosi di norma interpretativa utile a « disinnescare » un potenziale contenzioso, atteso che detta interpretazione è al momento desumibile solo dalle relazioni illustrative e tecnica all'Atto del Governo n. 36, poi approvato come decreto legislativo n. 127 del 2018.

I commi 13 e 14 contengono una generale clausola di salvaguardia retributiva, nonché la necessaria indicazione della copertura finanziaria (in relazione agli oneri diretti ed indiretti determinati dal provvedimento e calcolati ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009), a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, unitamente all'indicazione della destinazione anche alle finalità di cui al successivo comma 138 del medesimo articolo 1 di risorse finanziarie nel limite di 500.000 euro.

Infine, il comma 15 regola la decorrenza giuridica ed economica delle disposizioni sopra illustrate a partire dal 1° gennaio 2020, precisando che, ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

Con il comma 16 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ

Articolo 21. (*Responsabilità erariale*)

In materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei

conti, la norma chiarisce che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità viene limitata al profilo del dolo solo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.

Articolo 22. (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)

La norma prevede che la Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolga il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.

Nel caso in cui dall'attività di controllo descritta emerga l'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, i relativi atti sono immediatamente trasmessi all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sotto un profilo organizzativo, al comma 2, si prevede che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provveda all'individuazione degli uffici competenti e adotti le misure or-

ganizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23. (Modifiche all'articolo 323 del codice penale)

La disposizione interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 323 del codice penale, relativo all'abuso d'ufficio, attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo, rilevanza alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento. Ciò al fine di definire in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio.

TITOLO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Il titolo III, « Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale », reca alcune proposte volte alla semplificazione e accelerazione della trasformazione digitale del Paese e, più in particolare, finalizzate a favorire la diffusione di servizi in rete, agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, nonché rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, esso si compone di quattro capi, il primo dei quali disciplina le norme in materia di « cittadinanza digitale

e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione», il secondo disciplina le « norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa », il terzo reca le disposizioni in materia di « strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali » e il quarto infine le « misure per l'innovazione ».

CAPO I - CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 24. (*Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali*)

Il comma 1, lettera a), ai numeri da 1) a 3), interviene sull'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale (CAD), estendendo la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico, precisando - quale misura di semplificazione - che l'accesso al domicilio digitale avvenga tramite dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso o applicazione App IO, già prevista dall'articolo 64-bis del CAD.

Inoltre, sempre con riguardo al domicilio digitale dei privati, si introducono regole più certe per la tenuta, la gestione e l'eventuale cancellazione dei domicili digitali dall'elenco previsto all'articolo 6-quater del CAD e si prevede che, nel caso in cui l'indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si procede alla cancellazione d'ufficio dello stesso dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD), con le modalità fissate nelle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

In tal modo, nell'ottica di privilegiare le comunicazioni telematiche (secondo l'impianto del CAD, che già oggi ne prevede la futura esclusività), si intende limitare la fa-

coltà di cancellarsi *ad libitum* dall'elenco e rendere più certo il domicilio digitale dei cittadini che ne abbiano eletto uno, ferma restando la facoltà di consentirne la modifica o di cessarne l'utilizzo. Per questa via si favorisce un percorso di semplificazione e di maggiore certezza nelle comunicazioni telematiche tra cittadini e pubbliche amministrazioni. La modifica costituisce, altresì, una forma di semplificazione e di garanzia anche per le pubbliche amministrazioni, le quali avranno la certezza di poter utilizzare sempre questa modalità snella di comunicazione al domicilio digitale eletto dal cittadino.

In questo senso, le Linee guida già previste, oltre a indicare le modalità per comunicare la modifica o la variazione del domicilio digitale, definiscono le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato (di cui all'articolo 6-quater del CAD), in conformità anche con le previsioni contenute nei commi 3-bis e 4-bis dell'articolo 3-bis del CAD, nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio. Si rafforzano poi le clausole di salvezza che, per le ipotesi di mancato funzionamento o anche per superare il *digital divide*, tutelano il cittadino che non abbia accesso ad un domicilio digitale.

Al numero 4) della lettera a) si introduce una modifica nella parte finale del comma 3-bis dell'articolo 3-bis, stabilendo le modalità con le quali potrà essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i documenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale. Con tale modifica, si amplia l'oggetto del decreto che, al fine di superare il *digital divide*, definisce non solo le modalità di consegna ma anche quelle di messa a disposizione dei documenti per i soggetti che non abbiano ac-

cesso al domicilio digitale, in tal modo coordinando la norma anche con quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 26 del presente decreto, in materia di piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

Nel successivo numero 5) della lettera *a*) viene introdotta una modifica al comma 4-*bis* del suddetto articolo 3-*bis*, estendendo l'ambito di applicazione anche alle ipotesi in cui il domicilio digitale non sia attivo o non stia funzionando o non risulti raggiungibile e prevedendo la possibilità che i documenti vengano comunque messi a disposizione del destinatario ovvero consegnati. Con tale modifica, si garantisce una ulteriore tutela agli utenti, consentendo di consegnare ai destinatari che non hanno accesso al domicilio digitale, per la sua assenza o per il suo mancato funzionamento, i documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, ovvero un avviso che contenga le indicazioni delle modalità con le quali i documenti sono resi disponibili.

La modifica introdotta al numero 6) consente, solo nelle more dell'adozione delle Linee guida previste all'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*, e della realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-*quater* del CAD, di eleggere domicilio speciale diverso da quello contenuto nell'elenco.

Con le modifiche introdotte alla lettera *b*), si chiarisce che, nell'Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-*bis* del CAD, siano indicati anche i domicilia digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. In particolare, nel predetto elenco saranno riportati, ad esempio, gli indirizzi dei professionisti di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto

2019, n. 106, abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, i quali non potendo indicare il proprio indirizzo PEC nell'INI-PEC, non essendo iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, allo stato possono ricevere dalla pubblica amministrazione atti di rilevanza giuridica solo attraverso l'elezione di domicilio digitale nell'elenco delle persone fisiche. Si è conseguentemente chiarito che anche il professionista iscritto in albi, registri o elenchi tenuti da una p.a. e istituiti da una legge dello Stato possano eleggere un domicilio digitale professionale nell'elenco INI-PEC.

Alla lettera *c*), la modifica del comma 3 dell'articolo 6-*quater* del CAD è volta ad evitare che, con il funzionamento a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), sia cessato l'INAD. In tal modo si preservano anche i domicilia digitali degli enti di diritto privato e dei professionisti non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

Con la lettera *d*) si modifica il comma 3 dell'articolo 6-*quinquies* del CAD, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, per contrastare il fenomeno dell'invio di comunicazioni indesiderate, diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alla finalità di erogazione di servizi pubblici. In fase applicativa è emersa infatti l'opportunità di un chiarimento al fine di assicurare una più chiara tutela ai titolari dei domicilia digitali. Pertanto, la modifica proposta precisa che il divieto dell'uso del domicilio digitale senza il preventivo consenso del destinatario si riferisce non solo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, ma a qualunque mittente. Si chiarisce altresì che il divieto attiene appunto all'invio, senza il consenso dei destinatari, di comunicazioni commerciali di carattere promozionale e di materiale pubblicitario estraneo alle finalità istituzionali del mittente. Le conseguenze sanzionatorie per il caso di violazione del divieto

dell'uso del domicilio digitale senza consenso sono disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché dal regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati 2016/679.

Con le modifiche di cui alla lettera e), in un'ottica di rafforzamento dell'utilizzo delle tecnologie digitali per l'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, si semplifica e si rafforza lo strumento dell'identità digitale per favorire l'accesso dei cittadini ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede una misura di semplificazione per il cittadino, le imprese e le pubbliche amministrazioni, intervenendo sull'articolo 64 del CAD per chiarire e precisare che l'accesso ai servizi in rete avviene parimenti tramite il sistema pubblico per l'identità digitale (SPID) e la Carta d'identità elettronica (CIE) e disponendo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del CAD, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente i suddetti strumenti di identificazione digitale per l'accesso dei cittadini ai propri servizi *on line*; con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà stabilita la data a decorrere dalla quale tale accesso esclusivo sarà consentito alle imprese, non appena sarà maggiormente diffuso lo SPID cosiddetto *professional*, di cui alle recenti linee guida dell'AgID pubblicate a novembre del 2019 (si veda la novella al comma 3-*bis*).

L'intervento normativo è volto a semplificare e rafforzare l'accesso ai servizi in rete tramite le identità digitali, senza modificare in alcun modo e, anzi, rafforzando le modalità di gestione e di utilizzo dell'identità digitale nell'attuale impianto del CAD. Resta fermo, quindi, che l'accesso ai servizi in rete è sempre consentito con SPID e con CIE, oltre che con la Carta nazionale dei servizi (CNS).

Con l'introduzione del comma 2-*undecies*, si precisa, inoltre, che i gestori dell'identità digitale, a seguito dell'accoglimento della richiesta di accreditamento, vengono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto dall'AgID, consultabile anche in via telematica. Tale elenco è peraltro già esistente presso l'AgID, non determinando pertanto nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con l'introduzione del comma 2-*duodecies*, si prevede che, al pari di quanto previsto dall'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con riguardo alla equipollenza dei documenti di riconoscimento nei casi previsti dal testo unico, la verifica dell'identità digitale equivale all'esibizione e alla produzione del documento di identità in tutti i casi in cui questo onere burocratico sia previsto e richiesto per l'accesso ai servizi o nelle transazioni elettroniche. Tale modifica consentirà un forte impatto di semplificazione e riduzione di oneri a carico di cittadini e imprese, che oggi si trovano costretti a chiedere l'esibizione e la trasmissione di copia del documento di identità per moltissimi casi di accesso a servizi, transazioni, istanze alla pubblica amministrazione, domande e dichiarazioni. La modifica introdotta impone comunque che l'identificazione digitale garantisca un livello di sicurezza «almeno significativo», secondo gli *standard* di sicurezza previsti a livello europeo dal regolamento «eIDAS» (UE) n. 910/2014. Si precisa, altresì, che l'identità digitale attesta gli attributi identificativi dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite dall'AgID.

Alla lettera f), si introducono modifiche all'articolo 64-*bis* del CAD tese a consolidare la natura dell'App IO, quale punto di

accesso telematico ai servizi pubblici, prevedendo che le pubbliche amministrazioni rendano i propri servizi fruibili in rete su dispositivi mobili anche attraverso l'applicazione App IO, che diventa quindi uno strumento certo e riconoscibile per i cittadini che vogliono accedere ai servizi su *mobile*. Le amministrazioni potranno provvedere autonomamente e non esporre i propri servizi sull'App IO in caso di impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società PagoPA.

Ai fini dell'esposizione di tutti i servizi su App IO, si aggiunge al citato articolo 64-*bis* il comma 1-*quater*, che impone ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), di avviare i progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

Si aggiunge, altresì, un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazioni delle disposizioni introdotte che costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

Con la stessa finalità di semplificare l'erogazione e la fruizione dei servizi tramite l'App IO, la lettera *g*) reca modifiche all'articolo 65, comma 1, del CAD introducendo la possibilità di formare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni attraverso la suddetta applicazione. Inoltre, si aggiunge la possibilità per l'istante o il dichiarante di inviare istanze, dichiarazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni – valide a tutti gli effetti di legge – direttamente dal proprio domicilio digitale, senza la necessità di allegare un documento, purché iscritto in uno degli elenchi previsti agli articoli 6-*bis*,

6-*ter* o 6-*quater* ovvero purché si tratti di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Tale ultima modalità di comunicazione vale altresì ad eleggere domicilio digitale presso tale indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*, del CAD. Rimangono ferme le diverse disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Con il comma 2, conseguente in parte alle novelle apportate al CAD, si interviene sulla disciplina transitoria dettata dall'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217. Si interviene quindi sul comma 2 al fine di assicurare la piena operatività della piattaforma pagoPA, alla quale, ad oggi, non hanno aderito tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, anche a causa dei rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria in corso, e si consente pertanto una proroga dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA. Con la soppressione del secondo periodo del comma 4, si consente ad AgID di continuare a gestire l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-*quater* del CAD, pur dopo il completamento dell'ANPR, stante la necessità di garantire la gestione dei domicili degli enti e dei professionisti non iscritti all'albo; si sopprime, poi, il comma 5, che detta la disciplina di prima applicazione, ormai ultronea, dell'articolo 6-*quater*, comma 2, del CAD, per i professionisti iscritti in albi e in elenchi, inseriti anche nel registro dei domicili digitali delle persone fisiche con l'indirizzo presente nell'elenco INI-PEC, salva la facoltà di indicare uno diverso.

Il comma 3, infine, interviene sull'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eliminando il riferimento espresso alle carte di identità su supporto cartaceo e consentendo, in tal modo, a tutti i cittadini in possesso di qualsiasi tipologia di carta di identità il rinnovo del documento, a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, così, incentivando il passaggio alla CIE, strumento che oltre ad attestare l'identità anagrafica permette – ai sensi dell'articolo 64 del CAD e secondo il regolamento eIDAS – l'accesso dei cittadini ai servizi in rete.

Il comma 4 prevede una disciplina transitoria – volta ad accompagnare ordinatamente gli utenti verso l'attuazione della nuova disciplina – per la quale, dal 28 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni non possono più emettere nuove credenziali proprie per l'accesso dei cittadini ai servizi in rete – diverse da SPID, CIE o CNS – né rinnovarle alla scadenza, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Articolo 25. (Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)

Con l'articolo 25, comma 1, si introducono alcune modifiche al codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici.

In particolare, la lettera *b*) interviene sull'articolo 29 del CAD, riguardante la disciplina dei soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati, a fini anche di coordinamento con il successivo articolo 64. Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe – l'articolo 29, al comma 1 e l'articolo 64, al comma 2-*sexies*, lettera *b*) – con modalità diverse, la disciplina di accreditamento dei gestori del sistema pubblica dell'identità di-

gitale (SPID) di cui all'articolo 64 del CAD. La novella, dunque, riporta nella sua sede naturale, ossia all'articolo 64, la disciplina dell'accREDITamento dei gestori di SPID. Si modifica, inoltre, il comma 2 dell'articolo 29, ai fini della qualificazione dei soggetti che forniscono servizi fiduciari ai sensi del regolamento eIDAS, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento della attività di cui al comma 1 del citato articolo 29.

Con le ulteriori disposizioni, si introducono misure di semplificazione per la responsabilità dei prestatori di servizi qualificati e per una migliore rispondenza della norma nazionale in tema di conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzarla con la disciplina a livello europeo anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). La Commissione europea, nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle « Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici » disposta da AgID, ha rilevato, tra l'altro, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime di accreditamento previsto per i servizi di conservazione con l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE. Conseguentemente ha invitato l'Italia a rimuovere gli ostacoli all'esercizio dell'attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno Stato membro (*Notification* 2019/0540/I).

In questa direzione, l'intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all'articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l'attività di conservatori di documenti infor-

matici, introducendo un sistema più semplice di qualificazione e verifica dei requisiti previsti dal regolamento eIDAS da parte di AgID, con conseguente iscrizione in apposito elenco tenuto sempre dall'Agenzia.

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi del nuovo articolo 34, comma 1-bis, lettera b), del CAD, in ogni caso, in ragione dell'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, a condizione che questi possiedano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'articolo 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.

Sono altresì fissate nel minimo e nel massimo le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti tenuti agli obblighi di conservazione.

Le altre modificazioni introdotte sono di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via transitoria, il comma 2 stabilisce che, fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal novellato articolo 34, comma 1-bis, lettera b), per l'attività di conservazione dei documenti informatici continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Con il comma 3, si prevede che al sistema SCIPAFI (Sistema centralizzato informatico di prevenzione amministrativa del furto di identità), di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possano aderire an-

che i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del CAD al fine di effettuare le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID e che in tali casi l'accesso avvenga a titolo gratuito.

Articolo 26. (*Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione*)

L'articolo 26 definisce le modalità di funzionamento della piattaforma digitale tramite la quale le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese (cosiddetti destinatari). L'istituzione della piattaforma è prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che affida il suo sviluppo, tramite Poste Italiane Spa e con il riutilizzo di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società PagoPA Spa.

In particolare, l'iniziativa mira a semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale, l'attività dell'amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici (App IO, accesso via *internet*, sistemi di avvisatura digitale).

La proposta prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possono avvalersi della piattaforma notifiche della pubblica amministrazione.

L'attività che dovrà porre in essere l'amministrazione che intende notificare un atto è quella di « rendere disponibili », con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di no-

tificazione, sulla piattaforma. La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale avviene nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida adottate in esecuzione dello stesso.

Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione dei propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma l'obbligatorietà dell'uso della piattaforma.

In particolare, il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali la piattaforma garantisce l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l'utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti (*blockchain*) – in un'apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi.

La nuova disposizione – per garantire la corretta gestione del ciclo documentale anche nelle ipotesi in cui non è possibile formare documenti informatici nativi digitali – prevede che i funzionari o i dipendenti, individuati e nominati dalle amministrazioni di cui al comma 2, lettera c), attestino la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e assumano la qualifica di pubblici ufficiali.

Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, è previsto che il gestore della piattaforma invii al destinatario il cosiddetto «avviso di avvenuta ricezione», con il quale comunica l'esistenza di un atto indirizzato al destinatario e l'identificativo univoco della notificazione (IUN). Lo stesso avviso indica le modalità di accesso alla piattaforma al fine di consultare e acquisire il documento oggetto di no-

tificazione. L'avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, e quindi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. È previsto, infatti, che l'avviso sia comunicato con modalità telematiche, idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione, ai destinatari che abbiano un domicilio:

a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD, ossia l'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) e l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese;

b) eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;

c) eletto per la ricezione delle notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma e comunicato al gestore della piattaforma.

Al fine di superare gli attuali problemi e limiti della notifica a mezzo PEC alle persone giuridiche ed ai professionisti a causa delle caselle PEC non rinnovate o piene, viene disciplinato, in analogia a quanto già previsto da analoghe disposizioni (già sottoposte a positivo scrutinio della Corte costituzionale), il caso in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultino saturi: in tali circostanze, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta

valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della piattaforma, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.

Per superare il *digital divide* e avvicinare i cittadini all'uso delle tecnologie digitali, la norma prevede che, ai destinatari privi di un domicilio digitale, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità prevista dalla legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta. La notificazione è effettuata in via diretta dal gestore, in sintonia con quanto previsto dall'articolo 14 della citata legge. Tale avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal comma 15, il destinatario può accedere al documento tramite la piattaforma digitale ovvero ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. A tale ultimo riguardo, in sede di attuazione saranno previste le modalità (ad esempio, recandosi presso un ufficio postale o una pubblica amministrazione) con cui il destinatario, previamente identificato e munito dello IUN, potrà ritirare l'atto oggetto di notificazione su supporto cartaceo, con modalità atte ad assicurare il rispetto della *privacy*.

I destinatari della notifica, ove abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal domicilio digitale (*email*, numero di telefono, App IO, altre app di messaggistica), ricevono un messaggio (cosiddetto « avviso digitale di cortesia ») dell'avvenuto deposito, reso disponibile altresì tramite l'App IO, punto di accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso (anche tramite l'App IO) avviene tramite le piattaforme abilitanti già

sviluppate: il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e la Carta d'identità elettronica (CIE).

In sintonia a principi pacifici in materia di notificazione, la norma prevede che l'effetto della notificazione, idoneo a impedire decadenze o prescrizioni per il notificante, si perfezioni in momenti distinti per l'amministrazione e per il destinatario. In particolare, la notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario:

1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale saturata, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;

2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

Al di là del caso in cui il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva mediante accesso al documento oggetto di notificazione, ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario sono stati previsti dei termini, differenziati a seconda del « canale » di invio dell'avviso (telematico o a mezzo po-

sta), ampiamente congrui per consentire al destinatario l'accesso telematico alla piattaforma o il ritiro fisico del documento.

È previsto poi che la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione. La misura di semplificazione introduce una deroga al regime ordinariamente recettizio dell'atto interruttivo della prescrizione, considerando per un verso la certezza della data di esercizio del diritto da parte dell'amministrazione che mette l'atto a disposizione sulla piattaforma e, per altro verso, il regime di *favor* concesso ad una modalità telematica che agevola il buon andamento, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, senza in alcun modo ledere i diritti del destinatario della notifica, che potrà esercitarli a partire dalla data successiva in cui ne avrà compiuta ricezione.

Anche a fini di prova nei rapporti tra terzi, il gestore della piattaforma forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative: alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; alla data di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; al periodo di malfunzionamento della piattaforma e alla data del ripristino delle sue funzionalità.

Nel caso in cui ai destinatari privi di un domicilio digitale l'avviso di avvenuta ricezione sia stato notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità di notifica, il gestore rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge

n. 890 del 1982, dei quali attesta la conformità agli originali.

In modo da non incidere sulla decorrenza dei termini di decadenza o prescrizione, viene altresì disciplinato il malfunzionamento della piattaforma che renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione. In particolare, si prevede che il malfunzionamento sia attestato dal gestore e che ciò determini, conseguentemente, la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma nonché la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma saranno poste a carico del destinatario e determinate e ripartite, secondo le modalità fissate in un apposito decreto, tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma per contribuire alle spese di funzionamento e gestione del sistema di notifica. Si tratta delle spese di notifica già oggi previste a carico del destinatario e che verranno determinate tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del CAD.

La definizione di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al funzionamento della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica

amministrazione è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata da adottare nel rispetto del CAD.

Ultimati i *test* e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, il Capo del Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri fisserà il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

Il comma 17 prevede espressamente le ipotesi in cui non trova applicazione il sistema di notificazione previsto dalla presente disposizione.

Con i commi 18 e 19 si apportano modifiche di coordinamento ad alcune norme vigenti.

Ai sensi del comma 21 le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per la realizzazione della piattaforma si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 27. (Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari)

L'articolo 27, anche per favorire la digitalizzazione dei servizi, mira a semplificare la procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonché le procedure di identificazione della clientela per l'accesso ai servizi bancari, nel rispetto delle disposizioni e degli *standard* di sicurezza imposti dal diritto europeo.

In particolare, a tal fine e ferme restando le regole tecniche di cui all'articolo 20,

comma 3, del CAD in materia di generazione, apposizione e verifica della stessa firma, nel rispetto del regolamento (UE) n. 910/2014, sono ampliate le modalità di identificazione dell'utente facendo ricorso, in via alternativa, a soluzioni, sicure e affidabili, già riconosciute dall'ordinamento italiano.

Il comma 1, lettera *a*), prevede una procedura di identificazione elettronica basata su credenziali, in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 di integrazione della direttiva (UE) 2015/2366 (cosiddetta direttiva PSD2 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all'utente che la richiede, già identificato dall'intermediario bancario e finanziario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nell'adempiimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela.

Il comma 1, lettera *b*), invece, introduce la possibilità di identificare l'utente che richiede la firma elettronica avanzata mediante il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), di cui all'articolo 64 del CAD, basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica.

Il comma 1, lettera *c*), contempla la possibilità di identificare l'utente che richiede la firma elettronica utilizzando un sistema di identificazione elettronica, basato su credenziali di livello almeno « significativo », nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014. Il riferimento è ai sistemi di identificazione elettronica in relazione ai quali i singoli Stati membri hanno attivato e completato il processo di notifica, previsto dal regolamento eIDAS, a garanzia dell'interoperabilità tra le diverse identità elettroniche europee, e in particolare riguarda la CIE,

tramite la quale sarà dunque possibile identificare l'utente ed erogare la firma elettronica avanzata, così rafforzando la diffusione e l'utilizzo di tale strumento di semplificazione.

Con il comma 2, si prevede l'obbligo, in capo ai soggetti che erogano le soluzioni di firma elettronica avanzata, di conservare, per almeno venti anni, le registrazioni informatiche riferite al processo di identificazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.

Con il comma 3, si introducono modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che contiene le norme nazionali di recepimento della disciplina europea in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta « IV direttiva AML »), come da ultimo emendata dalla direttiva (UE) 2018/843 (cosiddetta « V direttiva AML »). L'obiettivo, in attesa di un più ampio e necessario adeguamento al diritto europeo della disciplina nazionale, è quello di eliminare quegli oneri ulteriori e non necessari di *goldplating*, imposti dal diritto nazionale, semplificando e rendendo meno oneroso l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti nel caso di instaurazione di rapporti contrattuali a distanza, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento digitali, fermo restando l'assoluto rispetto degli *standard* e delle regole imposte dal diritto europeo.

La semplificazione proposta consente un rilevante snellimento e maggiore sicurezza dei procedimenti di *onboarding* dei clienti per ottenere strumenti di pagamento digitali, favorendo l'operatività a distanza, particolarmente importante anche a seguito della recente pandemia di COVID-19, con contestuale rafforzamento dei relativi presidi di sicurezza e dei controlli antiriciclaggio.

Pertanto, con le modifiche di cui alle lettere a) e b), si è eliminata la prescritta ne-

cessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità e i suoi estremi, anche quando l'identificazione avviene a distanza, previa adeguata verifica identificativa secondo le condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli *standard* nazionali ed europei.

In questo senso, si interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007, che impone in ogni caso l'esibizione del documento di identità come criterio generale di adeguata verifica della clientela, anche quando tale verifica avvenga a distanza tramite gli strumenti di verifica dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo, previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014 per l'accesso ai servizi che presuppongono l'identificazione sicura del cliente.

Tale criterio generale, che impone di trasmettere la fotocopia del documento di identità o equipollente del cliente, anche se l'identità della persona è stata verificata a distanza, in via digitale, con gli strumenti idonei e sicuri previsti dalla normativa europea (per come consentito dall'articolo 19, comma 1, numero 2), del decreto legislativo n. 231 del 2007), non è prevista dall'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta « IV direttiva AML »), come da ultimo emendata dalla direttiva (UE) 2018/843 (cosiddetta « V direttiva AML ») e non aggiunge nulla in termini di maggiore sicurezza o certezza dell'identificazione a distanza.

Naturalmente, tale semplificazione riguarda esclusivamente i casi di verifica della clientela a distanza, per come questa è già consentita dalla legge, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

In questo senso, infatti, è rimasta ferma e immutata la previsione dell'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, che impone l'obbligo di riscontrare il documento di identità

e i suoi estremi in tutti i casi di verifica in presenza del cliente.

L'intervento di cui alla lettera *c*), numero 1), mira poi a semplificare e allineare le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica attraverso l'utilizzo di strumenti di identificazione a distanza che soddisfano il medesimo livello di garanzia « significativo » o « elevato ». Dalla formulazione della disposizione in novella, infatti, scaturiscono alcune difficoltà interpretative considerando che il citato elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) è relativo ai regimi di identificazione elettronica notificati e non anche alla firma digitale, *species* della firma elettronica qualificata, che, invece, è da ricondurre nel novero dei servizi fiduciari qualificati rilasciati, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, dello stesso regolamento, anche mediante identificazione a distanza con strumenti che soddisfano i livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica « significativo » o « elevato ».

In ultimo, alla lettera *c*), numero 2), si chiarisce che – per la sola instaurazione di rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento – è individuata una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità per il tramite dell'esecuzione di un bonifico, disposto dallo stesso cliente da identificare, verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione, a condizione che il bonifico sia disposto previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento dele-

gato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017. La previsione, in altre parole, evita il ripetersi di inefficienti e non necessari adempimenti di identificazione dei clienti, essendo stati questi già svolti dal prestatore del servizio di radicamento del conto di provenienza del bonifico.

In definitiva, le modifiche introdotte permettono di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche sfruttando le potenzialità del FINTECH riducendo, così, notevolmente i rischi di collusione, induzione o costrizione dei soggetti preposti alla identificazione e verifica dell'identità dei clienti, nonché quelli connessi all'archiviazione e circolazione delle immagini digitali dei documenti di identità ovvero al loro facile riutilizzo per furti di identità o interposizione di persona.

Articolo 28. (*Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale*)

Con l'articolo 28 si introducono misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata per implementare l'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, necessario a favorire le comunicazioni e le notificazioni telematiche.

L'assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione comporta un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia. Con l'intervento normativo proposto, pertanto, si intende potenziare detto processo incentivando l'utilizzo degli strumenti di notificazione telematica.

In particolare, con la lettera *a*), si consente alle amministrazioni di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata corrispondenti ai propri organi o

articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche, nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Le amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti possono comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. Detti indirizzi confluiscono in una speciale sezione dell'elenco già previsto al citato articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012.

A salvaguardia della regolarità di comunicazioni e notificazioni, senza al contempo rallentare il processo di digitalizzazione della giustizia, si prevede alla lettera *b)* che, in caso di mancata comunicazione degli indirizzi nei termini fissati con la modifica di cui alla lettera *a)*, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 dell'articolo 16. Quelle ad istanza di parte si effettuano invece con le modalità previste dall'articolo 16-ter, comma 1-ter, come introdotto dalla lettera *c)*.

Quest'ultima prevede che le notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale nei confronti delle amministrazioni che non abbiano assolto al predetto obbligo di comunicazione sono validamente effettuate al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del CAD. Nel caso in cui nel predetto elenco risultino iscritti, per la stessa amministrazione, più indirizzi di posta elettronica certificata, le notificazioni si effettuano, in conformità alle Linee guida dell'AgID sull'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, all'indirizzo di posta elettronica primario indicato nella sezione ente dell'amministrazione destinataria. Detta sezione è prevista dalle citate Linee guida che per i dati che l'ente deve inserire e mante-

nere aggiornati nell'IPA distinguono le seguenti sezioni: a. Ente; b. Aree Organizzative Omogenee (AOO); c. Unità Organizzative (UO).

Resta salvo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 29. (*Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni*)

L'articolo 29 apporta ulteriori modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, già modificata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, di recepimento della direttiva (UE) n. 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Le modifiche formulate sono principalmente volte ad estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili, con un determinato fatturato medio.

Già la direttiva del 2016 al Considerando 34 auspicava che gli Stati membri estendesero l'applicazione della medesima agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico.

Del resto, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, impegna ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e ad elaborare, adottare e monitorare l'attuazione di norme minime e linee guida per

l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico, nonché a promuovere l'accesso delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, compreso *internet*, ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione e a garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima.

In questo contesto, l'emergenza sanitaria in corso ha rivelato quanto sia essenziale la possibilità di accedere e utilizzare i servizi digitali, che risultano particolarmente essenziali proprio per coloro che a causa di disabilità necessitano, senza discriminazioni, di tecnologie assistive o configurazioni particolari, ad esempio, per ordinare un farmaco *online* oppure richiedere assistenza medica. Le medesime tecnologie e, più in generale, l'accessibilità e la fruibilità dei siti *web* o applicazioni mobili devono, tuttavia, divenire in via ordinaria principi e tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti *internet* e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

A tal fine, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 4 del 2004, precisando che l'accessibilità è riferita anche alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete, in modo che sia garantita a tutti gli utenti e, in particolare, alle persone con disabilità.

La lettera *b*) reca una modifica di coordinamento normativo mediante il richiamo, nell'articolo 2, comma 1, lettera *a-quinquies*), della citata legge, del novellato comma 1-*bis* dell'articolo 3, al fine di includere nel novero dei soggetti erogatori desti-

nari degli obblighi di accessibilità anche altri soggetti meglio identificati dalla successiva lettera *c*).

Quest'ultima, invero, precisa che gli obblighi derivanti dalla citata legge si applicano anche ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro.

Seguono, quindi, norme di coordinamento volte a rendere effettivo e cogente il sistema già previsto dalla legge n. 4 del 2004 anche per i nuovi destinatari delle disposizioni vigenti.

Si introducono, inoltre, alcune modifiche di coordinamento, al fine di estendere la previsione di accessibilità anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuate dai nuovi soggetti obbligati e la sanzione della nullità per i contratti per la realizzazione e la modifica di siti *web* e applicazioni mobili conclusi in violazione dei requisiti di accessibilità.

Fermo restando il diritto del soggetto discriminato ad agire contro la discriminazione ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, la lettera *f*) del comma 1 introduce all'articolo 9 della legge n. 4 del 2004 una sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi previsti, aggiungendo che, nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati. L'inosservanza delle disposizioni è accertata e sanzionata dall'AgID. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.

Il comma 2 reca modifiche all'articolo 1, commi 489 e 491, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il citato comma 489 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, finalizzato alla copertura finanziaria di interventi per l'innovazione tecnologica di strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità, di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

A seguito di interlocuzioni con le amministrazioni e gli enti indicati dall'articolo 1, comma 491, della legge n. 145 del 2018, finalizzate a circoscrivere l'ambito degli interventi possibili e finanziabili con il citato Fondo, è stata individuata, come intervento prioritario, la realizzazione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni. La predetta piattaforma sarà istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate ai permessi di circolazione rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La piattaforma è volta ad agevolare la mobilità delle persone titolari dei predetti contrassegni, su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla circolazione stradale nelle zone a traffico limitato e nelle particolari strade e/o corsie dove vigono divieti e limitazioni.

Ad oggi, l'accesso è garantito nelle zone e strade del comune di residenza della persona titolare del contrassegno, mentre negli altri comuni è necessario richiedere autorizzazioni preventive o comunicazioni posteriori per evitare di incorrere in sanzioni improprie.

Con la costituzione della piattaforma è possibile verificare, sull'intero territorio nazionale, che la targa associata a un contrassegno è abilitata a circolare ed accedere nelle zone a traffico limitato.

La proposta normativa, quindi, individua e specifica l'intervento di innovazione tecnologica per agevolare la mobilità delle predette persone, nel rispetto delle misure e delle garanzie previste in tema di trattamento dei dati personali, con specifico riferimento ai principi di cui agli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, nonché degli articoli 2-*sexies* e 2-*septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dal punto di vista attuativo, si precisa che nella piattaforma confluiranno informazioni che sono già detenute dai comuni, che rilasciano i permessi di sosta e di transito nelle zone a traffico limitato comunali per le persone con disabilità.

La lettera b) del comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle procedure per la gestione della piattaforma, previo parere del Garante e nel rispetto delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinqüiesdecies* del codice.

Nella medesima lettera b) del comma 2 è prevista la possibilità di avvalersi, per l'implementazione del sistema, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Articolo 30. (Misure di semplificazione in materia anagrafica)

La norma interviene in materia anagrafica introducendo misure di semplificazione volte ad accelerare l'attuazione dell'Agenda digitale e la trasformazione digitale del Paese. A tal fine vengono apportate modifiche al codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD) e al regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). In particolare, viene modificata l'attuale disciplina sulla certificazione dei dati anagrafici, contenuta nel CAD, e si prevede la realizzazione di un servizio, offerto in via diretta ai cittadini tramite l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che consente la produzione dei certificati anagrafici in modalità telematica, accessibile da remoto. In tal modo si riduce sensibilmente la necessità di uno spostamento fisico dei cittadini per ottenere le certificazioni anagrafiche. Il servizio sarà immediatamente disponibile per i comuni già transitati in ANPR e, progressivamente, per quelli che vi transiteranno. Si precisa che, ad oggi, su 7904 comuni ne sono già transitati 5933.

Il comma 1, lettera *a*), con le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 62 del CAD prevede la realizzazione, attraverso la piattaforma dell'ANPR, di un sistema di certificazione anagrafica *online* per il cittadino. Tale sistema garantisce, tramite il sigillo elettronico qualificato, la certezza dell'ANPR quale sorgente autoritativa emanante i certificati anagrafici. L'ANPR, inoltre, attesta la sicurezza della fonte del dato, la sua integrità e l'opponibilità a terzi del certificato, secondo le previsioni del regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Il sistema, quindi, offre la possibilità al cittadino di ottenere direttamente il rilascio del certificato anagrafico digitale, pos-

sibilità finora riservata esclusivamente ai comuni.

Viene, inoltre, prevista l'attribuzione a ciascun cittadino di un codice identificativo unico in ANPR. Ciò al fine di contraddistinguere ogni soggetto registrato e facilitare l'interoperabilità e l'integrazione dell'ANPR con le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del citato articolo 62.

Il comma 1, lettera *b*), introduce il comma *6-bis* all'articolo 62 del CAD prevedendo che con uno o più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), siano assicurati l'adeguamento tecnico ed evolutivo della piattaforma di funzionamento dell'ANPR, in riferimento ai servizi previsti dal regolamento relativo alle modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR medesima e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194).

Il comma 2, lettera *a*), modifica l'articolo 13, comma 3, del regolamento anagrafico al fine di consentire al cittadino la presentazione anche in modalità telematica, sempre attraverso i servizi dell'ANPR, delle dichiarazioni relative al mutamento della propria posizione anagrafica (trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, costituzione di nuova famiglia o nuova convivenza e cambiamento di abitazione, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 del citato articolo 13). Attualmente tali dichiarazioni sono rese, esclusivamente, mediante una modulistica predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'ISTAT.

Il comma 2, lettere *b*) e *c*), introduce modifiche agli articoli 33, comma 2, e 35,

comma 1, del regolamento anagrafico al fine di assicurare il necessario coordinamento con quelle apportate al CAD. In particolare, si prevede il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica a mezzo dei servizi dell'ANPR e la sostituzione della firma autografa dell'ufficiale di anagrafe, non apponibile sul documento digitale, con il sigillo elettronico, qualora la certificazione sia rilasciata tramite la suindicata modalità.

CAPO II - NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31. (*Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*)

L'articolo 31 interviene sull'articolo 12, comma 3-bis, del CAD, al fine di favorire la diffusione del lavoro agile (cosiddetto *smart working*), introducendo l'obbligo, per i datori di lavoro, di adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazione e dei dati, in caso di utilizzo, da parte dei dipendenti, di dispositivi elettronici personali. Viene altresì aggiunto nel medesimo articolo 12, il comma 3-ter che - sempre nell'ottica di agevolare la diffusione del lavoro agile - stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le Autorità di sistema portuale e le Autorità amministrative indipendenti, acquistano beni ovvero progettano e sviluppano sistemi informativi e servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando, ovviamente, il rispetto dello Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle necessarie mi-

sure di garanzia e di sicurezza, imposte dagli *standard* e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali, volte ad assicurare la protezione delle reti e l'uso responsabile dei mezzi telematici.

Sempre con il medesimo articolo, si introducono misure di semplificazione e coordinamento per favorire l'attuazione della strategia digitale pubblica sul territorio nazionale. In particolare, si affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, quelle di indirizzo e programmazione previste all'articolo 14, comma 2, del CAD, oltre che le attività di monitoraggio, di tipo consultivo e di vigilanza; tale funzione sarà svolta anche avvalendosi dell'AgID. Si precisano le funzioni di AgID con riferimento al ruolo di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di acquisto digitale delle pubbliche amministrazioni. Si elimina pertanto la possibilità che l'amministrazione interessata possa chiedere ad AgID di svolgere l'intero monitoraggio sull'intero ciclo di vita del contratto, che richiederebbe all'Agenzia di sostituirsi in attività proprie delle amministrazioni, con un carico di lavoro e oneri non prevedibili, né quantificabili. Infine, si interviene sull'articolo 17, comma 1-*quater*, del CAD, prevedendo che il difensore civico inviti il soggetto responsabile di presunte violazioni del CAD ad avviare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni (e non più concludere), le attività necessarie a porvi rimedio, fermo restando che il difensore civico indicherà un termine perentorio per portare a termine le attività in ragione della loro complessità tecnologica. Il termine temporale di trenta giorni attualmente previsto per porre rimedio alla violazione effettivamente riscontrata dall'ufficio del difensore civico per il digitale, infatti, nella prassi, si è rivelato eccessivamente ridotto rispetto al grado di complessità delle attività da porre in essere e non contempla la eventuale necessità di

interventi di sistema. La norma, inoltre, prevede che il mancato avvio delle attività indicate dal difensore civico e il mancato rispetto del termine perentorio per concluderle rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comportamenti responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Con il comma 2, si interviene a modificare l'articolo 1, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge n. 105 del 2019, ai sensi del quale i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del medesimo decreto-legge – ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 2015 – che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per l'espletamento dei servizi rilevanti, sono tenuti a darne comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale – CVCN, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il suddetto articolo 1, comma 6, lettera *a*), prevede infatti che la comunicazione comprenda la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Sul punto, si rileva che le centrali di committenza non dispongono degli elementi utili ad effettuare l'analisi del rischio, atteso che l'elaborazione della relativa documentazione richiede specifiche conoscenze in merito all'infrastruttura tecnica e all'ambito di impiego dell'oggetto di fornitura. Al fine di risolvere il problema di carattere applicativo emergente dall'attuale formulazione del testo, con l'intervento normativo si prevede che, per l'affidamento delle forniture, sia sempre il soggetto incluso nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – e non la centrale di committenza – a dover effettuare la relativa comunicazione al CVCN; ciò, anche laddove lo stesso soggetto sia tenuto a fare ricorso

alle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 2015.

Con il comma 5 si introducono disposizioni concernenti progetti ad alto valore tecnologico. In particolare, attribuendo a Sogei un ruolo da « *innovation procurement broker* », la disposizione fa riferimento a una categoria introdotta, a livello europeo, nell'ambito delle azioni della « Urban Agenda for the EU », ancora non regolata da alcuna fonte normativa dell'Unione europea, che comprende « qualsiasi istituzione con la capacità e l'obiettivo di far incontrare domanda e offerta di innovazione ». Si evidenzia che, a livello nazionale, tale figura è stata recentemente definita, nell'ambito del Piano triennale AgID 2019-2021, come « figura di raccordo che opera per facilitare l'incontro tra domanda pubblica di soluzioni innovative e l'offerta di mercato ».

Attribuendo espressamente a Sogei il ruolo di *innovation broker*, si intende escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione in essere con Consip tutte le acquisizioni contraddistinte da un significativo grado di innovatività, così da consolidare, in prospettiva, il ruolo strategico di Sogei nell'ambito della conduzione dei progetti e della gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche della PA, anche in vista di una futura definizione normativa e regolamentazione degli *innovation broker* operanti nel settore pubblico.

La norma, attinente ad aspetti meramente procedurali, non comporta costi o oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 32. (*Codice di condotta tecnologica*)

L'articolo 32 introduce l'articolo 13-*bis* del CAD, recante codice di condotta tecnologica ed esperti. La proposta normativa intende favorire la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, quali vettori di crescita economica del Paese, prevedendo che le pubbliche am-

ministrazioni progettino, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e i propri servizi digitali, in coerenza con regole omogenee dettate dal codice di condotta tecnologica per l'intero territorio nazionale e con modalità tali da consentire la necessaria integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal CAD, così semplificando le relative attività e contribuendo a migliorare la corretta progettazione e realizzazione dei servizi in rete e, con essa, la più diffusa erogazione e fruizione dei servizi stessi.

In questa direzione, il comma 1 prevede che i progetti presentati dalle amministrazioni per lo sviluppo di servizi digitali debbano essere coerenti con le previsioni contenute nel predetto codice di condotta tecnologica, adottato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e acquisito il parere della Conferenza unificata.

Il codice di condotta tecnologica, ai sensi del comma 2, disciplina, infatti, le modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei progetti e delle azioni di sviluppo dei servizi digitali delle amministrazioni pubbliche. Dette modalità devono risultare coerenti con la disciplina, anche attuativa, in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. La richiesta coerenza fra i progetti e il codice di condotta tecnologica consente, pertanto, lo sviluppo di iniziative corrette ed omogenee.

Al fine di colmare il *deficit* di competenze professionali e tecniche nelle pubbliche amministrazioni, più volte registrato come fattore di ostacolo alla trasformazione digitale, si prevede al comma 3 che, per la realizzazione dei progetti coerenti con il codice di condotta tecnologica, le amministrazioni possano avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti dotati di esperienza e qualificazione professionale

nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale. La possibilità di avvalimento degli esperti è tesa a garantire un aumento dell'efficienza nell'operato delle pubbliche amministrazioni nei processi di trasformazione, nonché la coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.

Gli esperti, il cui incarico trova disciplina nel codice, operano in collaborazione con il responsabile per la trasformazione digitale di cui all'articolo 17 del CAD, in modo da consentire l'operatività di un sistema coordinato di soggetti.

La sistematicità dell'intervento normativo è altresì garantita con riguardo ai servizi digitali realizzati mediante i progetti presentati e autorizzati, in quanto, al comma 4, è prevista l'integrazione degli stessi con le piattaforme abilitanti previste dal CAD, quali pagoPA, ANPR, SPID e App IO.

La disposizione produce un immediato impatto positivo su cittadini ed imprese in quanto favorisce la diffusione e l'interoperabilità delle piattaforme abilitanti e dei servizi digitali, secondo modalità corrette e uniformi di progettazione e interazione; consente anche una semplificazione per le amministrazioni, che possono acquistare e/o realizzare funzionalità comuni a più sistemi *software*, secondo il codice di condotta tecnologica, semplificando la progettazione, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovi servizi e garantendo maggiore sicurezza informatica.

L'AgID verifica il rispetto di detto codice e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti. In particolare, la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti

responsabili delle strutture competenti e comporta, per l'anno di riferimento della condotta, la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

CAPO III - STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI

Articolo 33. (*Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi*)

Al capo III, si effettuano interventi di semplificazione e coordinamento e si rafforzano gli strumenti di gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, riconducendolo ad una piattaforma unica nazionale, già prevista in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di poter affrontare ogni eventuale emergenza nazionale, consentirne l'utilizzo per finalità istituzionali e servizi di pubblica necessità e, anche, garantire a tutte le pubbliche amministrazioni di consultare e accedere con immediatezza ai dati detenuti da altre amministrazioni ed evitare quindi di dover chiedere al cittadino la stessa informazione o il medesimo dato già richiesto e detenuto (secondo la logica cosiddetta *once only*).

A questo fine, l'articolo 33 interviene sull'articolo 50 del CAD, prevedendo che l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta, per l'anno di riferimento della condotta, la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

Si inserisce poi una ulteriore disposizione nel CAD, l'articolo 50-*quater*, al fine di integrare tra le fonti del patrimonio informativo pubblico anche i dati dei concessionari di servizi pubblici.

Per raggiungere tale obiettivo, si prevede che i contratti e i capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione prevedano, in capo al concessionario, l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti, inclusi quelli relativi all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, per finalità statistiche e di ricerca nonché per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. La disposizione chiarisce che deve trattarsi di dati di tipo aperto, come definiti dallo stesso CAD all'articolo 1, comma 1, lettera *l-ter*), vale a dire che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera *l-bis*), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che ne disciplina la tariffazione. Si precisa che l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati si assolve nel rispetto delle linee guida adottate

da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 34. (*Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati*)

L'articolo 34 sostituisce il vigente articolo 50-ter del CAD, semplificando e rafforzando l'operatività della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già prevista e finalizzata a favorire l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per stringenti finalità istituzionali.

L'intervento normativo, seguendo la direzione già promossa dall'articolo 264, comma 2, lettera c), del cosiddetto decreto rilancio, caratterizzato dall'adeguamento della *governance* della piattaforma con conseguente affidamento non più al Commissario straordinario per l'Agenda digitale ma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inteso dare ulteriore impulso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). L'adozione di tale infrastruttura digitale, cruciale per la modernizzazione del Paese, è volta a migliorare e semplificare l'interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, standardizzare e promuovere la diffusione degli *open data*, ottimizzare i processi di analisi dati e generazione di sapere, nonché semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50.

A tal fine si precisa che Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che assicura l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.

L'intervento normativo favorisce la condivisione di dati e informazioni prevedendo la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Allo sviluppo di dette interfacce provvedono i soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.

Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rispetto alla precedente formulazione, quindi, non è prevista l'acquisizione di dati detenuti dalle diverse amministrazioni ma, piuttosto, la loro condivisione attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni (API).

In fase di prima applicazione, la piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia.

Si rimette ad AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, l'adozione di Linee guida per definire gli *standard* tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.

Al comma 4, si demanda ad un decreto di natura non regolamentare adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il

Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, la fissazione della strategia nazionale dati. La strategia deve indicare le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione dei dati. Si tratta di dati, richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in forma aggregata e anonimizzata, nella titolarità dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD.

All'evidente fine di rafforzare la portata della disposizione e garantire la piena operatività della PDND, si prevede che l'indebitamento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati comporta la decurtazione del trattamento accessorio e di risultato dei dirigenti oltre che il divieto di corrispondere premi e incentivi. Inoltre, si chiarisce che l'accesso ai dati tramite la piattaforma non modifica la disciplina sulla titolarità del trattamento del dato e sulla responsabilità del gestore della piattaforma, in qualità di responsabile del trattamento, e dei soggetti accreditati che operano come titolari autonomi del dato cui sono autorizzati ad avere accesso.

Viene altresì precisato che le amministrazioni possono continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

Seguono, infine, alcune modifiche di coordinamento con l'articolo 60 del CAD che disciplina le base dati di interesse nazionale al fine di allineare le disposizioni, nonché una modifica di coordinamento rispetto alla norma del decreto legge n. 34 del 2020, che ha modificato l'articolo 50-ter, ora completamente sostituita dalla presente disposizione.

Articolo 35. (*Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese*)

L'articolo 35 modifica l'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di

tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali. Attualmente, infatti, la maggior parte dei servizi pubblici digitali sono erogati tramite infrastrutture IT *on-premise* delle pubbliche amministrazioni spesso prive delle caratteristiche necessarie per assicurare adeguati *standard* di sicurezza e affidabilità anche a causa della necessità di notevoli investimenti in termini di risorse e competenze che una gran parte delle pubbliche amministrazioni centrali e locali non sono in grado di garantire singolarmente e in modo continuativo. Sfruttando elevate economie di scala prodotte da un'aggregazione significativa della domanda di risorse e dalla concentrazione delle infrastrutture in installazioni di grandi dimensioni, invece, è possibile immaginare di poter disporre di infrastrutture IT affidabili, sicure ed energeticamente efficienti anche nell'ottica del necessario adeguamento a quanto previsto dalla disciplina in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dettata per rafforzare la sicurezza degli *asset* strategici per il Paese.

L'AgID, attraverso il Censimento del Patrimonio ICT della PA, svolto in tre fasi dal dicembre 2018 fino al settembre 2019, ha rilevato che moltissime infrastrutture della pubblica amministrazione sono prive dei requisiti di sicurezza e di affidabilità necessari e, inoltre, sono carenti sotto il profilo strutturale e organizzativo. Questa realtà espone il Paese a numerosi, gravi rischi tra cui quello di interruzione o indisponibilità dei servizi e quello di attacchi *cyber* con conseguente accesso illegittimo da parte di terzi a dati (o flussi di dati) particolarmente sensibili o perdita e alterazione degli stessi dati.

Con la modifica proposta, pertanto, si pone in essere un percorso di razionalizzazione delle infrastrutture ICT della pubblica amministrazione prevedendo la migrazione dei servizi erogati tramite infrastrutture prive dei livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità fissati, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *d*), da AgID, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro di sicurezza nazionale. In particolare, al comma 1, lettera *a*), si introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di migrare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento dell'AgID, verso un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni e il cui sviluppo è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La migrazione, inoltre, può avvenire anche verso l'infrastruttura di cui al comma 4-*ter* o verso altra infrastruttura proprietaria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento AgID. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni *cloud* per la pubblica amministrazione, nel rispetto dei requisiti fissati da AgID nel citato regolamento. Il comma 1, lettera *b*), introduce anche per le pubbliche amministrazioni locali, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo di migrare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal re-

golamento dell'AgID, verso la menzionata infrastruttura promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o verso altra infrastruttura già esistente sul territorio di riferimento e in possesso dei requisiti fissati dal regolamento AgID previsto. In alternativa, le amministrazioni locali, al pari di quelle centrali, possono migrare i propri servizi verso soluzioni *cloud* per la pubblica amministrazione, nel rispetto dei requisiti fissati da AgID nel citato regolamento.

Con il comma 1, lettera *c*), in considerazione dell'evoluzione tecnologica, si aggiorna la definizione di Centro per l'elaborazione delle informazioni (CED); con il comma 1, lettere *e*) e *f*), e con il comma 2, si apportano modifiche di coordinamento con alcune norme vigenti mentre con il comma 1, lettera *g*), si precisa che gli obblighi di migrazione non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 3, infine, chiarisce che per l'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV - MISURE PER L'INNOVAZIONE

Articolo 36. (*Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione*)

Nel capo IV, volto ad introdurre misure per l'innovazione, la disposizione di cui all'articolo 36 mira a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l'impiego delle tecnologie emergenti, consentendo anche di chiedere la temporanea deroga alle norme che impediscono la sperimentazione. L'intervento normativo intende favorire condizioni per lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti, nonché la sperimentazione di idee e iniziative volte al miglioramento della competitività, dell'effi-

cienza e dell'efficacia di servizi a cui cittadini e imprese potrebbero avere accesso in diversi settori economici.

Il comma 2 disciplina la procedura speciale, semplificata e centralizzata, che prende avvio con la presentazione di una domanda - il cui contenuto è indicato al comma 1 - alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e contestualmente anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, la esamina entro 30 giorni dal ricevimento. Il MiSE redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio, salvo che si intenda chiedere un approfondimento istruttorio all'istante, comportando l'interruzione del termine indicato.

Tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, vengono autorizzati per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile una sola volta, con indicazione delle modalità di svolgimento della sperimentazione. In particolare, la struttura della Presidenza del Consiglio, dotata di specifiche competenze tecniche sotto il profilo tecnologico, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi e svolgere i dovuti controlli.

Gli attori coinvolti sono, quindi:

- le imprese che intendano sperimentare iniziative innovative attinenti alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica;

- le università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari di cui all'articolo 6,

comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- la competente struttura della Presidenza del Consiglio per la trasformazione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione e altre Amministrazioni, se coinvolte nel procedimento medesimo.

L'autorizzazione finale sostituisce ad ogni effetto ogni altro provvedimento amministrativo necessario di competenza delle amministrazioni centrali. Con riferimento all'acquisizione di provvedimenti di soggetti pubblici, si procede richiamando l'istituto della conferenza di servizi, così garantendo un modulo procedimentale organizzativo semplificato, con dimezzamento dei termini previsti.

Il comma 3 circoscrive l'ambito di applicazione oggettiva della disposizione, escludendo la possibilità di deroga relativamente alla normativa posta a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero a disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Non possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.

Il comma 4 prevede che la fase di svolgimento della sperimentazione stessa sia presidiata dai poteri di vigilanza e controllo della struttura della Presidenza del Consiglio che ha provveduto alla valutazione dell'istanza e alla proposta di autorizzazione.

Al termine della sperimentazione, è prevista, ai sensi del comma 5, una relazione dell'impresa autorizzata che dia conto anche dei benefici economici, sociali e ambientali conseguiti e un successivo parere della struttura della Presidenza del Consiglio circa l'opportunità di modifica delle disposizioni

di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.

In caso di positivo esito della sperimentazione, oggetto di costante monitoraggio e verifica, il Governo promuove le modifiche normative e regolamentari necessarie per consentire lo svolgimento a regime dell'attività oggetto di sperimentazione.

Al fine di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, si precisa che la disposizione non trova applicazione per le attività private non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, in quanto libere.

Inoltre, al comma 8 sono individuati ulteriori precisi ambiti di attività esclusi dall'applicazione del presente articolo e, dunque, dalla possibilità di accedere a processi di innovazione tramite questo speciale procedimento autorizzatorio. In particolare, il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea.

Articolo 37. (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)

L'articolo 37 introduce modifiche atte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale

delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento, con l'obiettivo di agevolare l'operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo.

Le modifiche introdotte si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge n.185 del 2008 e dell'art. 5 del decreto-legge n.179 del 2012, oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. Tale obbligo di comunicazione è rimasto a tutt'oggi largamente inattuato.

Per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, si sostituisce il riferimento all'indirizzo *pec* con quello relativo al domicilio digitale e si introduce un termine espresso entro il quale le imprese sono tenute a comunicare detto domicilio digitale.

Al fine di rafforzare l'imperatività della norma, si prevede l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle imprese ai sensi del nuovo comma 6-ter del citato articolo 16. Alla sanzione pecuniaria, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, si aggiunge l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.

Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si pre-

vede che il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la procedura prevista dal comma 6-bis.

Con specifico riferimento al professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco, si introduce l'obbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del collegio o ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il collegio o ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. In continuità con la previgente formulazione, inoltre, si prevede che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

L'abrogazione dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 16 è volta a garantire il coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale in cui sono già confluite tali previsioni.

La medesima disposizione procedimentalizzata introdotta per le imprese costituite in forma societaria è estesa a quelle indivi-

duali. In particolare, con riferimento a tali soggetti giuridici, si prevede, in caso di presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese priva dell'indicazione del domicilio digitale, la sospensione della stessa domanda in attesa della sua integrazione con il domicilio digitale. Inoltre, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo. Se ciò non avviene o nel caso in cui domicilio digitale è cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, le stesse imprese individuali sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Decorsi trenta giorni dalla diffida, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte dell'imprenditore individuale, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la descritta procedura di assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

TITOLO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E *GREEN ECONOMY*

CAPO I – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI

Articolo 38. (*Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche*)

Comma 1, lettera a): la proposta di modifica investe l'articolo 86 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedendo un'unica istanza per gli scavi, l'occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, in deroga al testo unico dell'edilizia.

Comma 1, lettera *b*): si modifica l'articolo 87-ter del codice delle comunicazioni elettroniche per velocizzare gli interventi di installazione ed adeguamento di impianti di comunicazione sia fissa che mobile, prevedendo la semplificazione delle procedure autorizzative inerenti gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione.

Comma 1, lettera *c*): le situazioni di emergenza derivanti da fenomeni naturali come alluvioni, terremoti, catastrofi ambientali, e/o la necessità di garantire massime condizioni di sicurezza sociale, soprattutto in particolari periodi dell'anno, rendono necessario il rafforzamento temporaneo della copertura di telefonia mobile attraverso l'installazione di impianti temporanei e provvisori (cosiddetti impianti carrati). Considerate le specificità della normativa di settore, appare opportuno prevedere una disciplina peculiare in grado di soddisfare le esigenze sopra rappresentate.

Inoltre, la norma vuole applicare, con il comma 2 dell'articolo 87-quater, un'ulteriore semplificazione nello specifico caso di carrati con permanenza temporanea prevista non oltre i sette giorni: l'esonero dall'ottenimento di autorizzazioni e atti similari, in considerazione dell'estrema provvisorietà dell'esercizio.

Comma 1, lettera *d*): rispetto all'articolo 88, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, si propone una modifica formale di maggiore precisazione. Si propone altresì di modificare i commi 4 e 9 per eliminare i pareri preliminari resi nelle conferenze di servizi che creano ritardi amministrativi con il rilascio di autorizzazioni postume. Conseguentemente il parere (con la condizione di ottenere l'autorizzazione successivamente) non è più un atto di assenso per effettuare gli scavi. Con la modifica al comma 7, si prevede l'applicazione espressa del termine di otto giorni

all'occupazione su sedime ferroviario o altre aree di pubblico interesse. Tale intervento consentirebbe di velocizzare la realizzazione dell'infrastruttura a banda ultralarga. Inoltre, al numero 3), è presa in considerazione la circostanza che l'attività di sviluppo delle reti *broadband* coinvolge necessariamente anche il fondo delle strade su cui sono posati i binari ferroviari (cosiddetti sedimi ferroviari), con particolare riguardo ai casi di attraversamenti degli stessi. Le singole tipologie di sedime non sono espressamente citate dal codice delle comunicazioni elettroniche, per cui gli enti gestori in molti casi non riconoscono l'applicazione dei termini e delle condizioni fissate dal codice medesimo, generando problematiche sia sul fronte del rilascio dei permessi che degli oneri richiesti. La norma supera tale criticità, chiarendo che il codice delle comunicazioni elettroniche trova applicazione anche in caso di interventi sui sedimi citati.

Comma 1, lettere *e*) e *g*): la norma proposta ha per obiettivo la semplificazione di talune procedure inerenti a specifiche apparecchiature di comunicazione elettronica ad uso privato, già ora di libero uso, eliminando gli obblighi di rendere un'apposita dichiarazione al Ministero dello sviluppo economico e di corrispondere un esiguo contributo annuale.

La modifica normativa consiste nell'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'obbligo della dichiarazione, contenute negli articoli 105 e 145 del codice delle comunicazioni elettroniche, nonché negli articoli 36 e 37 dell'allegato n. 25 allo stesso codice, nei quali è prevista la corresponsione del contributo annuale.

L'articolo 105 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (di seguito: «Codice»), tipizza le apparecchiature per radio comunicazione ad uso privato che non hanno necessità di autorizzazione generale da parte del Ministero dello sviluppo econo-

mico. Statuisce al riguardo: « 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

[omissis]

p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB” o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l’adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 145 ».

L’articolo 145 del codice prevede che: « 1. Le comunicazioni in “banda cittadina – CB”, di cui all’articolo 105, comma 2 [in realtà si tratta del comma 1], lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.

2. Non è consentita l’attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interes-

sato; b) indicazione della sede dell’impianto; c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili; d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2 ».

Gli articoli 36 e 37 dell’allegato n. 25 al codice, infine, prevedono che l’uso delle apparecchiature di cui alle disposizioni sopra illustrate, nonché l’uso di apparecchiature per attività assimilate alle stesse, è soggetto al versamento di un contributo annuo, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di istruttoria e di vigilanza, verifica e controllo, pari ad euro 12,00.

In relazione alla disciplina oggi vigente, si evidenzia, innanzitutto, la sostanziale inutilità della dichiarazione prevista dall’articolo 145 del codice, tenuto conto che non sono previste sanzioni per la sua mancata presentazione e che l’eventuale utilizzo patologico delle apparecchiature in esame trova repressione in altre norme, analogamente a quanto accade per tutte le tipologie di apparecchiature di libero uso previste all’articolo 105, per le quali la presentazione della dichiarazione non è prevista.

Per contro, la catalogazione fine a sé stessa delle oltre 10.000 dichiarazioni che pervengono annualmente genera un notevole aggravio di lavoro per l’Amministrazione, i cui ispettorati territoriali debbono impegnare diverse unità di personale in tale attività.

Quanto poi al pagamento del canone, si segnala che l’articolo 70 del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, ha già modificato l’articolo 145 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice delle comunicazioni elettroniche), che disciplina l’utilizzo di comunicazioni in banda cittadina – CB.

In particolare, il comma 4 di tale articolo 145, che precedentemente recitava « 4. Alla dichiarazione sono allegate: a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità

civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela », è stato sostituito dal seguente: « 4. Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela ».

Nel testo vigente, dunque, è stato eliminato il riferimento all'obbligo all'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25 al codice delle comunicazioni, rimanendo esclusivamente il riferimento alla dichiarazione di consenso per i minori non emancipati.

Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 70 del 2012 (atto del Governo n. 463 della XVI legislatura), precisa che la modifica non deriva dal recepimento delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (scopo precipuo del predetto decreto legislativo), ma dall'esigenza di rivisitare il testo al fine di correggere una evidente incoerenza. La relazione illustrativa recita infatti:

« ... La modifica, consistente nella soppressione della lettera *a*) del comma 1, non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di correggere una evidente incoerenza presente nella normativa vigente, che contrasta anche con la normativa comunitaria e comporta il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione (per altro già paventata dalla Commissione). L'articolo 105 al comma 1, lett. *p*) indica gli apparati CB (*Citizen Band*) come apparecchiature di libero uso, pertanto esenti dal pagamento di contributi. Ciò è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2002/20/CE che esplicitamente esclude dal proprio ambito di applicazione l'uso delle *citizen band radio* (CB)

in quanto, essendo basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte dell'utente, peraltro senza alcuna protezione da interferenze, non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica. Nella versione originaria dell'articolo 145, invece, al comma 4 lettera *a*), si fa riferimento al pagamento di un contributo per l'utilizzo di tale banda, tuttavia come detto tale contributo non è dovuto, non essendo gli utilizzatori degli apparati in parola destinatari di diritti d'uso delle frequenze. L'eliminazione di tale comma consente quindi di eliminare l'incoerenza presente ».

Nell'attuale formulazione, pertanto, il pagamento del contributo sembrerebbe essere venuto meno, a seguito della modifica dell'articolo 145. In ogni caso, appare quantomeno asincronico, da un lato, prevedere che tali tipologie di apparecchiature siano di libero uso e, dall'altro, mantenere il pagamento di un canone.

A ciò si aggiunga che nel corso del 2018 l'incasso accertato è stato pari ad euro 428.128,00 in netta flessione rispetto agli anni precedenti e, tenuto conto che le 12.705 nuove dichiarazioni acquisite nel 2018 hanno determinato un primo introito di euro 152.460,00, è comprovato che la flessione delle entrate è determinata da mancati versamenti connessi a dichiarazioni presentate negli anni precedenti. Per quanto una parte della riduzione degli incassi possa essere giustificata dalla cessazione dell'utilizzo delle apparecchiature, circostanza non soggetta a comunicazione e pertanto non contabilizzabile, risulta chiaro il consolidamento di un fenomeno evasivo del contributo richiesto, il cui recupero è antieconomico.

Infatti, nella quasi totalità dei casi, si tratta di soggetti privati nei cui confronti non è possibile utilizzare modalità di recupero crediti efficaci; la stessa trasmissione degli atti richiede l'utilizzo di metodologie tradizionali per la trasmissione, che hanno

un costo elevato, senza che la procedura abbia poi esito positivo.

In conclusione si rileva che l'introito, ove ancora dovuto, che il bilancio dello Stato perderebbe risulta parificato dai risparmi di spesa che derivano dalla cessazione della gestione da parte del personale del Ministero dello sviluppo economico delle dichiarazioni.

Comma 1, lettera f): l'articolo 127 del codice delle comunicazioni prevede che ogni stazione radioelettrica debba essere munita di documento di esercizio «contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa».

La determina di assegnazione del diritto d'uso di cui all'articolo 107 del citato codice e l'allegata scheda tecnica già contengono gli elementi riguardanti l'autorizzazione generale e il diritto individuale d'uso, sicché l'implementazione della scheda tecnica con le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti renderebbe la determina equipollente ad un documento di esercizio.

L'articolo 107, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede inoltre che «Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione». La comunicazione dell'autorizzazione è normativamente sufficiente per iniziare l'attività senza necessità di porre in essere ulteriori adempimenti, ovvero senza necessità di rilascio del documento di esercizio e senza che la sua assenza ne sia causa ostativa.

A ciò si aggiunga che, mentre la determina con l'assegnazione del diritto d'uso è di competenza della direzione generale per i

servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (SCERP), il rilascio del documento di esercizio è di competenza degli ispettorati territoriali. Di talché, è ben evidente che l'interessato dovrà rivolgersi a due uffici per ottenere la documentazione necessaria per l'esercizio di una stazione radioelettrica, con le evidenti complicazioni nell'interagire con due strutture distinte.

Peraltro in un'ottica empirica, è rilevante la casistica per cui l'interessato, tenuto conto della previsione dell'articolo 107, non provvede a completare il procedimento presso gli ispettorati territoriali che tra l'altro non hanno possibilità di applicare misure di coazione per la regolarizzazione in assenza di specifica previsione normativa.

Tenuto conto che, come già rappresentato, il documento di esercizio rispetto a quanto già previsto dalla determina di cui all'articolo 107 prevede in aggiunta sostanzialmente l'elenco delle apparecchiature impiegate presso la stazione radioelettrica e che, allo stato, tali apparecchiature ai fini radioelettrici risultano comunque affidabili in quanto assoggettate a specifica normativa comunitaria per l'apposizione del marchio CE, si ritiene la previsione dell'articolo 127 anacronistica rispetto all'attualità procedimentale.

All'abrogazione dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 consegue una semplificazione della gestione amministrativa dei ponti radio sia da parte del Ministero che, soprattutto, da parte dei soggetti che ne fanno richiesta.

Dalla previsione non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 2: il decreto «cura Italia» (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), nel riconoscere il ruolo critico delle infrastrutture e dei servizi di comunicazione elettronica nella gestione dell'emergenza e contenimento dei contagi, ha introdotto disposizioni specifiche richiedendo agli

operatori di svolgere « ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi » e di soddisfare « qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali ». Tale disposizione per essere operativa necessita di alcune azioni atte a velocizzare gli interventi di installazione ed adeguamento di impianti di comunicazione sia fissa che mobile, prevedendo la semplificazione delle procedure autorizzative inerenti agli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione. Si dispone che gli interventi vengano effettuati a valle della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, da inviare all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli che, decorsi cinque giorni dalla data di presentazione, prevede che l'autorizzazione sia assunta con il silenzio assenso.

Comma 3: la modifica proposta inerisce alla regolamentazione degli impianti di videosorveglianza installati dagli enti locali.

In punto di fatto, si evidenzia che nell'ultimo decennio condivisibili ragioni di ordine pubblico e sicurezza, in considerazione dell'evoluzione tecnologica, hanno determinato il moltiplicarsi di installazioni da parte di enti locali e territoriali di circuiti di videosorveglianza finalizzati al controllo del territorio ed alla prevenzione e repressione di attività illegali.

Tali sistemi anche se installati dagli enti locali sono sovente impiegati dalle Forze dell'ordine. In tal senso, si consideri che in alcune città, tra cui Roma, sotto il coordinamento della Prefettura sono in fase di attuazione progetti di razionalizzazione e piena

condivisione dei sistemi di videosorveglianza installati dai vari enti che hanno tra i loro compiti la tutela della sicurezza dei cittadini. Inoltre con tale modifica si eviterebbe un netto contrasto con lo spirito delle previsioni dell'articolo 5 del decreto-legge 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, in tema di sicurezza urbana, che ha valorizzato il tema dei dispositivi di videosorveglianza comunale, prevedendo altresì un finanziamento statale per i comuni che si fossero dotati di tali impianti, oggetto del decreto del Ministro dell'interno 31 gennaio 2018

In punto di diritto si sottolinea che, ad oggi, tali sistemi debbano essere qualificati quali esercizi di impianti di comunicazione elettronica e, pertanto, assoggettati alla disciplina del codice delle comunicazioni (decreto legislativo n. 259 del 2003). Nella vigente formulazione il predetto codice, all'articolo 100, prevede l'esclusione da atti di assenso del Ministero dello sviluppo economico per le installazioni effettuate da amministrazioni statali. A ciò consegue che, qualora le installazioni siano curate da enti non aventi rilevanza nazionale ma (come spesso accade) con rilievo esclusivamente territoriale (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni o consorzi locali, eccetera), trova applicazione la disciplina dell'articolo 99, con assoggettamento dell'installazione ad autorizzazione generale e conseguente pagamento di canone nonché con applicazione, in caso di violazione della citata normativa, delle sanzioni.

Ne emerge, pertanto, che la cura del medesimo interesse pubblico risulta differentemente regolamentata a seconda della natura statale o locale dell'amministrazione che lo attua. Tale differenziazione non risulta condivisibile atteso che le azioni poste in essere dalle amministrazioni siano finalizzate al medesimo risultato e pertanto debbano essere assoggettate a medesima disciplina. Del

resto, la procedura di cui all'articolo 99 risulta alquanto gravosa per le amministrazioni locali che sono costrette a farsi carico anche di un canone per l'espletamento di una funzione che primariamente è affidata allo Stato.

Il risultato di tale disparità è un abbandono di tali progetti da parte di comuni con limitate risorse economiche ovvero una situazione di illegalità, con impianti di videosorveglianza privi di autorizzazione generale e quindi potenzialmente sanzionabili ove oggetto di accertamento da parte del personale del Ministero.

Al riguardo, si segnala che gli enti locali hanno provato a considerare sussumibili tali installazioni nell'ambito dell'articolo 99, comma 4, considerando la propria estensione territoriale quale fondo privato. Tuttavia tale interpretazione è stata confutata sia dal Ministero che dalla giurisprudenza amministrativa.

Comma 4: la proposta in oggetto intende assicurare il celere svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazioni a banda ultra-larga, consentendo una reale applicabilità della semplificazione varata attraverso il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, e recante « Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione ». Nel caso di interventi da realizzare in zone già interessate dalla presenza di sottoservizi (che, dunque, hanno già inciso il territorio), appaiono superflui alcuni adempimenti finalizzati ad una tutela archeologica necessariamente già esperita. La proposta in menzione prevede che l'operatore di comunicazione elettronica produca la documentazione cartografica che dia contezza del percorso dell'intervento che intende realizzare e della documentazione cartografica dei sottoservizi/infrastrutture esistenti effettivamente in suo possesso. Una proposta di semplificazione

così articolata consente di documentare opportunamente la presenza delle condizioni necessarie per l'effettuazione dell'intervento medesimo senza pregiudizio per l'area interessata e di svolgere le attività di realizzazione dell'infrastruttura nel minor tempo possibile. Viene, altresì, snellito l'iter di posa in opera dei sottoservizi in spazi aperti nei centri storici, incidendo sulle fasi di presentazione degli elaborati tecnici richiesti, consentendo un più celere svolgimento delle attività di realizzazione delle opere.

Comma 5: le proposte di modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2016 (cosiddetto « decreto fibra ») estendono l'utilizzo della microtrincea che, essendo una tecnica di scavo a basso impatto ambientale, non richiede ripristini del manto stradale. Inoltre, rispetto allo scavo tradizionale, la minitrincea consente una migliore produttività delle squadre, limitando tempi e spazio degli interventi e riducendo le emissioni di CO₂ nell'atmosfera.

Comma 6: all'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, si sostituisce il comma 6, prevedendo che i comuni possano adottare un regolamento per stabilire l'insediamento degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nei siti individuati, escludendo la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia; nonché di incidere, anche in via indiretta o con provvedimenti contingibili e urgenti sui limiti di esposizione a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 39. (*Semplificazioni della misura Nuova Sabatini*)

La norma è volta ad innalzare la soglia entro la quale l'agevolazione (di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 agosto 2013, n. 98) è erogata in un'unica soluzione, anziché nelle sei ordinariamente previste.

La norma, inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno prevista dalla legge di bilancio 2020, prevedendo:

– un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione di uno strumento dedicato (Sabatini Sud) che stabilisca specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento;

– la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

Articolo 40. (Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

Comma 1: al fine di preservare la chiarezza e l'ordine del registro delle imprese, cioè di assicurare che il registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessaria la cancellazione delle imprese che hanno cessato di operare. La cancellazione di questi soggetti avviene su domanda dell'imprenditore che avanza all'ufficio del registro delle imprese apposita istanza di iscrizione di cancellazione. Per l'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia dell'imprenditore, la normativa attuale contempla le procedure di cancellazione d'ufficio. Per quanto riguarda le società di persone e le imprese individuali, le procedure sono disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004; per le società di capitali, il codice civile, all'articolo 2490, ha previsto un'iniziativa d'ufficio per il caso delle società in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio per tre anni consecutivi. La previsione di queste procedure non è ad oggi riuscita a garantire la totale e costante pulizia del registro, sia perché l'at-

tuazione delle procedure stesse è risultata eccessivamente articolata e complessa (specialmente per quanto riguarda le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004), sia perché la disposizione dettata per le società di capitali limita a fattispecie ristrette la possibilità di intervenire d'ufficio. La procedura di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone prevede che l'ufficio camerale dopo aver effettuato i prescritti accertamenti trasmetta gli atti al giudice del registro. Questo passaggio, che segna di fatto la conclusione della fase della procedura di competenza dell'ufficio del registro delle imprese, prelude alla decisione di dichiarare o meno l'impresa da cancellare d'ufficio o meno. I tempi complessivi per la chiusura della procedura di cancellazione e, quindi, per l'effettiva iscrizione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese comprendono quindi questa fase istruttoria e poi decisionale davanti al giudice del registro. I dati relativi alle cancellazioni operate d'ufficio non sono soddisfacenti e dall'osservazione del fenomeno è emerso che la fase dinanzi al giudice del registro costituisce un punto di criticità. Ci si è chiesto, quindi, se ai fini del tempestivo aggiornamento del registro delle imprese fosse davvero indispensabile, accertati i presupposti per la cancellazione dall'ufficio camerale, il trasferimento della procedura dinanzi al giudice, con la grave conseguenza di un importante aggravio di tempo. Più volte questo aspetto è stato evidenziato da parte delle camere di commercio che hanno sottolineato che la fase dinanzi al giudice del registro può comportare un notevole prolungamento della procedura di cancellazione fino ad influire notevolmente sul numero di pratiche da concludere. L'evidenza di una sostanziale fatica delle camere di commercio nel dare costante impulso al sistema introdotto con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del

2004 induce a riflettere sulla necessità di apportare aggiustamenti alle vigenti disposizioni. L'ispettorato generale di finanza, nell'ambito della propria attività ispettiva d'ufficio sulle camere, pone particolare attenzione al fenomeno suddetto, generalmente deplorando nei relativi verbali d'ispezione l'inefficienza delle camere ispezionate. C'è, infatti, un'altra criticità che emerge, legata alla fase definitiva della procedura di cancellazione che prevede il recupero delle somme dovute dall'impresa a titolo di diritti annuali, diritti di segreteria e sanzioni. Queste somme se non liquidate e recuperate comportano danno all'Erario. Anche per le cancellazioni *ex* articolo 2490 si opera in maniera non del tutto costante e legata a singoli incarichi o specifici progetti. Alcune camere hanno dichiarato di non avere a disposizione uno o più dati richiesti nell'ambito dell'analisi di queste procedure. Si ritiene che la prima normativa citata (cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004, che disciplina la cancellazione delle imprese e delle società di persone inattive) risenta della vetustà della norma e, presupponendo un regime procedimentale formalisticamente garantista, di fatto poi *bypassato* da molte camere su indicazione espressa dei giudici del registro, comporti per le camere stesse un impegno, in termini di risorse umane dedicate, spesso ritenuto eccessivo dalle medesime e pertanto rinviato di anno in anno. La seconda normativa (cioè quella dettata dall'articolo 2490 del codice civile che disciplina la cancellazione delle società di capitali in liquidazione) pur nella sua limpidezza è insufficiente a coprire i confini del problema, avendo come unico *target* di riferimento le società in liquidazione che non abbiano presentato per tre anni consecutivi il bilancio di liquidazione. Lascia pertanto fuori tutte quelle società per le quali sarebbe scattato un obbligo di scioglimento e liquidazione, ma che per inerzia degli organi sono lasciate solo formalmente iscritte;

di fatto quindi l'attività è cessata da tempo e gli stessi organi e soci sono ormai convinti di aver sciolto ogni rapporto con la società. E' di tutta evidenza la necessità di un intervento normativo risolutorio che semplifichi il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004) prescindendo dal ruolo del giudice del registro. Al contempo, con riferimento alle società di capitali, diventa parimenti necessario prevedere un'ipotesi ulteriore di cancellazione d'ufficio, anche per quelle società, non formalmente in liquidazione, che di fatto non siano più operative, secondo indicatori, beninteso, oggettivamente verificabili, che non richiedano pertanto l'esercizio di alcuna discrezionalità.

L'intervento normativo semplificatore delle fattispecie disciplina le cancellazioni d'ufficio delle imprese non più attive.

Commi 2-5: il comma 2 stabilisce che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione in concorrenza con altre circostanze tassativamente indicate.

Conseguentemente ai commi successivi viene indicata la modalità di scioglimento.

- Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel registro delle imprese, comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.

Il comma 6 stabilisce l'obbligo di comunicare, entro otto giorni, ogni determinazione del conservatore agli interessati, che possono ricorrere al giudice del registro delle imprese entro quindici giorni dalla comunicazione (comma 7).

Il comma 8 prevede che le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio al fine di velocizzare il relativo procedimento.

In linea con le semplificazioni che precedono, anche le cancellazioni dalla sezione speciale delle *start up* innovative (comma 9) e delle piccole e medie imprese innovative (comma 10) sono disposte dal conservatore del registro delle imprese, attesa la natura assolutamente vincolata e priva di ogni discrezionalità valutativa del provvedimento di cancellazione. È comunque garantito il diritto di ricorso (nei termini ordinariamente previsti dalla legge) al giudice del registro contro il provvedimento del conservatore.

Comma 11: l'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie prevede lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari. Allo stato, lo scioglimento viene adottato con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese, pubblicato preventivamente nella *Gazzetta Ufficiale*. Avverso il decreto in parola, nel termine perentorio di trenta giorni dalla predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comu-

nicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa dal registro medesimo. Tale procedura massiva di cancellazione ha scontato, negli anni successivi alla sua prima introduzione come norma transitoria, una incertezza applicativa, ovvero se comunque fosse o meno necessaria a monte un'attività di vigilanza da parte dei revisori ministeriali o delle associazioni nazionali. Al fine di rendere le operazioni di « pulizia » dell'albo delle cooperative inattaccabili in sede giurisdizionale, si decise di procedere alla stesura degli elenchi solo sulla base dei verbali di revisione o ispettivi, rallentando molto l'attività e rendendola per l'ufficio molto più gravosa. Aggiungendo la disposizione in esame nell'articolo di legge, si intende fugare il dubbio interpretativo sopra richiamato e codificare una prassi operativa che si sta già cercando di costruire – nella genericità della norma – con la collaborazione di Unioncamere, assicurando la necessaria certezza all'albo delle cooperative circa l'operatività effettiva delle imprese in esso censite.

Comma 12: la norma è volta ad accelerare e semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione, ancora oggi richiesto da alcune conservatorie in formato cartaceo, ed eliminando la obsoleta prassi corrispondente alla presentazione all'ufficio competente dell'atto amministrativo ad opera del commissario che, attualmente, è tenuto a recarsi personalmente e fisicamente presso la Conservatoria al solo fine di esibire il decreto per ottenerne l'esecuzione. Tale obsoleta modalità ha comportato nel tempo ritardi e problematiche dal forte impatto negativo sia sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di scioglimento per atto dell'autorità,

sia sui cittadini interessati alla cancellazione dei gravami al fine della corretta conclusione delle procedure di acquisto dei beni facenti parte dell'attivo da liquidare.

Si richiama ad ogni buon fine la norma oggetto di intervento: legge 17 luglio 1975, n. 400, recante « Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi », articolo 5: « Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza – su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato – ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità »

Articolo 41. (Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche)

Al fine di consentire una visione completa sullo stato di attuazione dei progetti d'investimento pubblico e per superare l'attuale segmentazione delle banche dati riguardanti il monitoraggio degli investimenti pubblici, in stretta osservanza del principio di unicità dell'invio dei dati sancito dall'articolo 3, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si rafforza il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 144 del 1999, quale collettore dei flussi informativi rivenienti dalle principali banche dati di monitoraggio nazionale degli investimenti pubblici, con identificazione puntuale tramite codice unico di progetto (CUP) degli interventi di investimento pubblico compresi nei programmi di spesa adottati dal governo e dalle amministrazioni.

Si stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

Le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano, negli atti stessi, il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti *web* istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici; entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,

con il supporto del Dipartimento per le politiche di coesione, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. I sistemi di gestione e controllo dei piani di sviluppo e coesione sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo-contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 42. (*Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica*)

Comma 1: la norma sulle varianti è stata prevista dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Tale norma ha prodotto uno snellimento della procedura di approvazione delle varianti di valore inferiore al 50 per cento del progetto approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), da cui è conseguita un'accelerazione dei tempi di realizzazione dei progetti. La norma, infatti, era stata predisposta in conseguenza delle valutazioni effettuate a valle del crollo del Ponte Morandi di Genova e della necessità di emanare un ulteriore atto normativo per accelerare le procedure degli investimenti pubblici. In particolare, la norma ha avuto una durata limitata al biennio 2019-2020 per permetterne una prima valutazione degli effetti reali prima del loro eventuale consolidamento in un campo complesso come quello degli appalti pubblici. Pertanto, ad esito positivo delle prime fasi di attuazione, se ne propone il prolungamento per il biennio 2021-2022, prevedendo un'informativa al CIPE da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle varianti approvate.

La prima applicazione della norma nel 2019 ha permesso una riduzione dei tempi di approvazione delle varianti, evitando un passaggio ridondante all'approvazione del CIPE, con conseguente alleggerimento procedurale.

La norma, quindi, individua il soggetto attuatore quale referente per la convocazione della conferenza di servizi, anche ai fini della localizzazione.

Comma 2: la disposizione mira a semplificare e disciplinare l'attuale normativa sui ribassi di gara in una fase in cui le opere si avviano a conclusione, quando riguardano risorse destinate per legge a specifici interventi infrastrutturali il cui finanziamento è stato approvato dal CIPE sulla base di specifiche norme, quali la legge n. 211 del 1992, senza che vi sia stata contestuale approvazione del progetto da parte dello stesso CIPE. Viene prevista in merito un'informativa al CIPE da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 3: mira a semplificare l'*iter* approvativo delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio, spesso determinate all'ultimo momento e che spesso determinano l'impossibilità per il soggetto aggiudicatore, a causa di sue problematiche interne, di presentare in tempo la richiesta al CIPE, causando la necessaria riapprovazione dell'intero progetto. Per evitare tale evento si dispone di far approvare la proroga direttamente al soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà informato il CIPE sull'insieme delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio, presentandogli annualmente un'informativa in merito.

Comma 4: la disposizione prevede un rafforzamento dell'informazione alle Camere in ordine all'attività del CIPE, introducendo una relazione annuale relativa all'attività del Comitato, al fine di fornire un'informazione

organica con riferimento sia ai singoli atti adottati sia alle *policies* attivate, ivi comprese le informazioni relative al monitoraggio dell'autorità della Presidenza del Consiglio dei ministri delegata agli investimenti pubblici e, a partire dal 2022, dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) connesse ai contenuti della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

In corrispondenza di tale nuovo obbligo informativo, si prevede il superamento della disposizione che prevede la trasmissione in via telematica alle Camere delle singole delibere CIPE entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione. Le delibere del CIPE, infatti, sono comunque già disponibili a tutti, essendo pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* (il tempo medio tra registrazione e pubblicazione non supera i dieci giorni) e sono inserite nella banca dati delle delibere CIPE nel sito ufficiale del Comitato.

Articolo 43. (*Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111*)

L'attuale situazione emergenziale derivante dalla pandemia da COVID-19 in corso, con i provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiare la diffusione dei contagi, provvedimenti che includono misure di distanziamento sociale che limitano la mobilità ma anche misure di sostegno all'economia, rende necessario adottare procedure organizzative specifiche per garantire la continuità e la semplificazione delle attività amministrative dirette all'erogazione dei contributi agricoli che possono al-

trèsì divenire strumento di modernizzazione della pubblica amministrazione, volte a migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, la trasparenza, l'*accountability* e la partecipazione, nonché a conseguire miglioramenti in termini di efficienza e di efficacia, secondo i passi previsti per l'attuazione delle agende digitali.

Un sistema degli aiuti efficiente e tempestivo è, particolarmente in questo momento, indispensabile a supportare l'agricoltura italiana, rendendo il processo di erogazione degli aiuti semplice ed efficiente e al servizio delle aziende agricole.

Le tre misure introdotte dalla norma e di seguito illustrate concorrono congiuntamente a realizzare le finalità di cui sopra.

A tale riguardo, la disposizione proposta alla lettera *a*) del comma 1 muove dal presupposto che il rafforzamento dell'utilizzo di strumenti digitali per l'esecuzione delle attività amministrative e di controllo finalizzate alle erogazioni dei sussidi in agricoltura debba necessariamente partire da una nuova costituzione dell'elemento base del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) rappresentato dal sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), che costituisce elemento di mappatura territoriale continua correlato alle informazioni di uso del suolo. In tale ambito, il passaggio ad un sistema di identificazione della parcella agricola su base oggettiva e geo-spaziale, attraverso il superamento dell'identificazione catastale, costituisce elemento ineludibile per l'adeguamento del SIGC alle nuove modalità di dichiarazione grafica delle domande di aiuto PAC (politica agricola comune) per entrambi i pilastri, nonché all'utilizzo dei nuovi strumenti di controllo fondati sul monitoraggio satellitare.

Il nuovo sistema, alla luce di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, si baserà sulla identificazione oggettiva e geo-spaziale della parcella agricola che costituirà l'unità di riferimento an-

che ai fini della tenuta e dell'aggiornamento degli schedari agricoli e per ogni altro procedimento o regime di aiuto basato sulle superfici.

Strettamente connessa con quella appena esaminata, la disposizione di cui alla lettera *b)* che, mentre individua l'anagrafe delle aziende agricole come l'insieme dei fascicoli aziendali, introduce l'obbligo di conferma o aggiornamento annuale degli stessi, quale condizione necessaria per l'attivazione dei procedimenti amministrativi che fondano il loro presupposto nei dati ivi contenuti. Ciò consente di disporre di informazioni aggiornate e di altre, allo stato non in possesso della pubblica amministrazione, agevolando le attività di presentazione degli atti amministrativi che utilizzano i dati contenuti nell'anagrafe, anche in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Anche la lettera *c)* del comma 1 della disposizione in esame si pone in stretta connessione con le precedenti, definendo le modalità di dichiarazione e verifica della superficie aziendale, riferendola rispettivamente a quella derivante dall'utilizzo di strumenti grafici e all'introduzione della parcella di riferimento di cui alla lettera *a)*. Al riguardo, si prevede che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera *b)*, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera *a)*. La disposizione precisa, inoltre, che le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

Il comma 2 rinvia a successivi provvedimenti ministeriali per la definizione delle regole tecniche necessarie per l'attuazione di quanto sopra.

Al comma 3, le disposizioni in materia di controlli ispettivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, previste per le sole imprese agricole, vengono estese alle imprese agroalimentari. Le norme consentono la riduzione del peso burocratico dei controlli estendendo il principio che nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo. Ovviamente tale principio non vale per le violazioni determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. Il registro unico dei controlli ispettivi, disciplinato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 luglio 2015, viene esteso anche alle imprese agroalimentari facilitando l'eliminazione della duplicazione dei controlli ispettivi.

Sempre al comma 3, l'istituto della diffida, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, viene esteso anche alle violazioni per le quali vi sono sanzioni accessorie, oltre che pecuniarie.

Viene altresì chiarito che la diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni. Ciò a seguito di dubbi interpretativi relativi alla sanabilità di irregolarità di prodotti già posti in commercio e quindi parzialmente ceduti al consumatore. La norma chiarisce che la diffida si applica se il venditore può sanare l'irregolarità del prodotto non ancora venduto.

Al comma 4 si introducono semplificazioni nel settore vitivinicolo nelle dichiarazioni per determinate operazioni enologiche.

In particolare, vengono eliminati i seguenti obblighi:

la comunicazione prevista all'articolo 12, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che riguarda la produzione di mosto cotto (denominato anche « saba » o « sapa » o con espressioni simili), da effettuare al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

la comunicazione prevista dall'articolo 14, comma 1, per le lavorazioni connesse alla preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché alla preparazione delle bevande spiritose ivi indicate, che vengono eseguite anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di sostanze quali il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e altri prodotti;

la comunicazione prevista dall'articolo 16, riguardante la detenzione e il successivo confezionamento dei prodotti indicati al comma 1 del medesimo articolo 16 (ad esempio bevande spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi di frutta, aceti, eccetera) è sostituita da una più facile registrazione nel registro telematico.

La lettera e) del comma 4, introducendo il comma 7-bis dell'articolo 38 della legge n. 238 del 2016, consente, anche in deroga allo specifico disciplinare, di mantenere il diritto alla rivendicazione della DOP (denominazione di origine protetta) o della IGP (indicazione geografica protetta) quando, a seguito di eventi emergenziali, le partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP devono essere trasferite, per l'imbottigliamento, al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione.

Al comma 5: il quadro sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo n. 20 del 2018 risulta particolarmente severo sia per

gli organismi di controllo e certificazione, sia per gli operatori del settore e risponde a un'esigenza di rigore sentita dal legislatore del 2018. Le fattispecie di illeciti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, sono previste a carico di operatori già destinatari di provvedimenti di « sospensione » o « esclusione » applicati dall'organismo di controllo. La loro funzione è prevalentemente deterrente. Pertanto, il comma 5 si prefigge di allentare il rigore che potrebbe risultare eccessivo durante i periodi emergenziali, per come indicati dalle norme. Il settore dell'agricoltura biologica rimane comunque tutelato in quanto permangono i provvedimenti di sospensione/esclusione applicati dall'organismo di controllo che consentono la fuoriuscita dal sistema dell'operatore non in regola e evitano la circolazione di prodotti con l'indebita indicazione di biologicità.

Al comma 6 viene prevista la possibilità che le analisi di revisione effettuate sui prodotti oggetto di campionamento ispettivo da parte dell'ICQRF vengano effettuate dai laboratori dell'ICQRF e non solamente da « un laboratorio ». Ciò al fine di consentire una migliore distribuzione dei carichi di lavoro e una maggiore « prossimità » dei laboratori che svolgeranno l'analisi di revisione rispetto alle sedi dei produttori. Ovviamente saranno assicurati il rispetto di imparzialità e terzietà dei laboratori che svolgeranno l'analisi di revisione rispetto a quelli che hanno operato l'analisi di prima istanza.

La previsione normativa non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto tutti i laboratori ICQRF sono operativi e accreditati per le analisi in questione.

Il comma 7 mira a eliminare un grave *vulnus* al principio di piena conoscibilità degli atti amministrativi e al diritto costituzionale di difesa, legato all'attuale formulazione della disposizione che si intende emendare. Trattasi della tematica dell'annullamento di giornate di lavoro agricolo rite-

nute « fittizie » dall'INPS e della conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi bracciantili.

Attualmente, il disconoscimento di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione dell'elenco annuale è notificata ai lavoratori interessati « mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-*bis* del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, [ossia nel sito *internet* dell'INPS], di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione », dunque senza nessun tipo di comunicazione o avviso personale diretto al destinatario del provvedimento lesivo.

Un vero *unicum* nel nostro ordinamento, per di più incisivo di una categoria debole di lavoratori come i braccianti agricoli (anche in pensione), spesso sprovvisti di mezzi e strumenti idonei a reagire tempestivamente, in condizioni di sostanziale negata comunicazione individuale. Si pensi, ad esempio, ai pensionati d'invalidità ex braccianti agricoli, i quali, praticamente a vita, devono preoccuparsi, anche in avanzatissima età e in precarie condizioni di salute, di accedere al sito dell'INPS ogni tre mesi per verificare l'eventuale cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi afferenti annualità contributive rilevanti per il diritto o per la misura del trattamento pensionistico in godimento.

Risultano perfino inutili, a fronte di una disciplina di tal fatta, i rimedi amministrativi e giudiziari previsti dalla legge avverso il provvedimento dell'INPS, che può contare, nell'adottarlo, sulla non conoscenza diretta, da parte del destinatario, dell'annullamento delle giornate lavorative che volesse in ipotesi contestare. Si pensi che questi specifici rimedi avverso le risultanze dell'elenco sono da esperirsi entro termini decadenziali, decorrenti non dalla data di conoscenza diretta dell'interessato, bensì dalla pubblicazione sul sito *internet* dell'INPS.

La norma attuale, in spregio ad ogni principio di democraticità dell'azione amministrativa, presuppone che il lavoratore debba « vigilare » sulla propria posizione assicurativa compulsando trimestralmente il sito *internet* dell'INPS, al fine di accertarsi (all'esito di un percorso all'interno del sito neppure particolarmente agevole) di non aver subito l'annullamento di pregressi rapporti di lavoro già riconosciuti ed accreditati negli elenchi degli anni precedenti.

La situazione è aggravata da due rilevanti aspetti:

1. gli elenchi restano pubblicati sul sito per soli quindici giorni e vengono poi rimossi;

2. la cancellazione può interessare anni pregressi senza alcuna limitazione temporale perché, versandosi in ipotesi di (accertamento della) nullità del rapporto di lavoro, la relativa azione o eccezione da parte dell'INPS non è soggetta a termine prescrizione.

Ciò significa che il bracciante, senza alcuna limitazione di tempo – e perfino dopo aver raggiunto l'età pensionabile – è onerato della consultazione a cadenza trimestrale degli elenchi.

Si ribadisce come non constino, nel nostro ordinamento, altri casi in cui la perdita irrimediabile di un diritto sia collegata al decorrere di un termine non dalla notifica all'interessato dell'atto che ne abbia disposto l'elisione bensì dalla sola pubblicazione – e per il breve lasso di quindici giorni – in un sito *internet*.

Si tratta, all'evidenza, di un sistema gravemente lesivo di principi cardine del nostro ordinamento, che, dalla sua entrata in vigore nel 2011, ha – di fatto – impedito ad una vasta platea di braccianti di far valere nelle sedi amministrative e giudiziarie competenti il proprio diritto a mantenere l'iscrizione. Sicché, in concreto, molti braccianti hanno perso anni di contribuzione (con le relative prestazioni previdenziali divenute « inde-

bite » e quindi « ripetibili » dall'INPS), senza neppure averne avuto personale conteezza nel termine decadenziale stabilito per adire l'Autorità giudiziaria.

La norma mira ad eliminare questa abnormità; e corregge un sistema nel quale - in modo del tutto irragionevole - risultano fortemente pregiudicati i diritti previdenziali dei braccianti agricoli e la facoltà di farli valere dinanzi all'Autorità giudiziaria, in evidente contrasto con gli articoli 38 e 24 della Costituzione.

Articolo 44. (*Misure a favore degli aumenti di capitale*)

Nell'ambito delle modificazioni del diritto societario volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare la difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia da COVID-19, è stata evidenziata l'esigenza di favorire la spedita deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale.

A tal fine, i commi 2 e 3 contengono due misure di carattere transitorio e dichiaratamente « emergenziale », mentre il comma 4 apporta alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, destinate ad entrare a regime anche a prescindere dalle attuali difficoltà congiunturali.

Il comma 1, in particolare, rimuove un possibile ostacolo alla facilità deliberativa delle assemblee che siano chiamate ad assumere deliberazioni finalizzate, direttamente o indirettamente, a un'operazione di aumento di capitale. Viene infatti disattivato il *quorum* deliberativo rafforzato che richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, adottando quindi il *quorum* della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, a condizione tuttavia che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale (in ossequio all'inderogabile principio imposto dall'articolo 83 della direttiva UE 2017/1132). La deroga, di carattere eccezionale, ha un limite temporale sino alla data del 30 aprile 2021 e si applica anche qualora lo statuto preveda

quorum deliberativi pari o superiori a quello legale.

Il comma 3, invece, comporta un'estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione in deroga alla procedura ordinaria di cui al sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile.

Più specificamente, la deroga consiste nei seguenti aspetti: (a) l'istituto viene esteso anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; (b) il limite quantitativo degli aumenti da deliberare entro la fine del periodo emergenziale è innalzato dal dieci al venti per cento; (c) la facoltà di avvalersi di questa modalità di aumento con esclusione del diritto di opzione viene concessa anche in mancanza di espressa clausola statutaria in tal senso; (d) i termini di convocazione dell'assemblea sono ridotti della metà. In questo modo - pur dovendo comunque ricorrere a un'assemblea (in ossequio all'inderogabile principio stabilito dall'articolo 68 della citata direttiva UE 2017/1132) - vi sarebbero maggiori possibilità di ricorrere in tempi relativamente rapidi a questa forma di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Il comma 4, infine, introduce alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci.

Tali modificazioni consistono in particolare:

(a) nella riduzione, seppur di un solo giorno, del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione, coincidente con quello previsto dall'articolo 72 della direttiva UE 2017/1132;

(b) nell'eliminazione, per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, dell'obbligo di offrire sul mercato i diritti di

opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di imporre l'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. *oversubscription*); ciò al fine di velocizzare ulteriormente l'esecuzione di un'operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti;

(c) nell'estensione della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista dall'ultima frase del quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, tenuto conto che anche per queste esiste la possibilità di fare riferimento a un prezzo di mercato; tale estensione rende peraltro necessario prevedere espressamente l'obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori, obbligo altrimenti mancante nel regime dell'informazione societaria applicabile alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione e non in un mercato regolamentato. La modificazione del quarto comma offre l'opportunità di precisare che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite del dieci per cento si applica al numero di azioni emesse, con riferimento del numero delle azioni preesistenti.

Articolo 45. (*Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria*)

La disposizione consente il completamento delle operazioni di definizione del nuovo assetto della Società Alitalia S.p.A. che, a causa dell'emergenza sanitaria, ha subito inevitabili rallentamenti in virtù della sospensione delle attività aziendali durante la fase di *lock-down*.

Per tale ragione, si dispone una mera proroga del termine di restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro, previsto dal-

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, spostando la scadenza - originariamente fissata a sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento - alla fine dell'anno corrente (31 dicembre 2020).

Articolo 46. (*Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali*)

La norma ha la finalità di semplificare il quadro normativo applicabile alle zone economiche speciali (ZES), garantire il necessario impulso all'implementazione dei relativi piani strategici, chiarendo in particolare i poteri del Commissario straordinario del Governo previsti dalla legge vigente e finalizzando la sua azione alla risoluzione delle problematiche organizzative e burocratiche emerse nella prima fase di attuazione di detti piani. La norma prevede altresì la possibilità per ogni ZES di istituire una zona franca doganale interclusa.

Articolo 47. (*Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme*)

L'articolo intende integrare la previsione dell'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che prevede una corsia preferenziale per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei. Inoltre, la corsia preferenziale prevista dalla normativa vigente è estesa anche al Fondo per lo sviluppo e la coesione e, in generale, agli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo.

Poiché la norma citata non prevedeva meccanismi sanzionatori, al fine di rafforzarne l'efficacia, si introduce un obbligo di inserimento - nei sistemi di valutazione delle *performance* individuali dei dirigenti pubblici interessati - di obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei suddetti fondi.

Articolo 48. (*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema por-*

tuale e di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)

La disposizione contiene misure finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di sistema portuale e ad accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

In particolare, il comma 1 contiene alcune modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Le lettere *a)* e *c)* recano mere correzioni formali, finalizzate a precisare che trattasi di conferenza di servizi simultanea ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. La lettera *b)* reca una modifica al comma 1-*sexies*, precisando, in coerenza con le attività pianificatorie attribuite dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, all'Autorità di sistema portuale che, in sede di approvazione dei piani regolatori portuali (PRP), siano indicati i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Al contempo, si prevede che, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. La lettera *d)* prevede l'integrale sostituzione dell'attuale comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, prevedendo che gli adeguamenti tecnico-funzionali dei piani regolatori portuali vengano adottati dal comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di in-

terazione porto-città. Inoltre viene precisato che, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di adeguamento, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici si reputa positivamente reso. Al contempo viene eliminato, in un'ottica di semplificazione procedimentale e in considerazione del contenuto dell'atto, l'obbligo di adozione da parte della regione dell'atto di approvazione dell'adeguamento tecnico-funzionale, positivamente verificato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. La lettera *e)*, infine, è intesa a introdurre una disciplina organica e unitaria dell'accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche portuali, prevedendo che lo stesso avvenga nell'ambito della stessa procedura di cui al precedente comma 5 laddove l'approvazione del progetto comporti modifiche plano-batimetriche al piano regolatore portuale, ovvero, qualora tali modifiche non vi siano, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici).

Il comma 2 prevede, in via transitoria, in relazione alle operazioni di dragaggio nei porti e nelle aree marino-costiere di cui all'articolo 5-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché per quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, che, in caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti, è elevato da trenta a quarantacinque mesi.

Il comma 3, in coerenza con le funzioni dell'Autorità di sistema portuale in materia di amministrazione e gestione del demanio

marittimo, prevede una legittimazione concorrente con quella delle regioni di dette Autorità nella richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle ripериметrazioni delle porzioni di siti di interesse nazionale (SIN) che ricadono nei porti di loro competenza.

In relazione al comma 4 si premette che l'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

A partire dall'anno 2012, il contributo previsto dal citato articolo 2, comma 244, è stato ripristinato e progressivamente incrementato.

In particolare, l'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel prevedere uno stanziamento, a titolo di contributo, di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto:

a) che la società UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche;

b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNet

SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi *de quibus*.

L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto:

a) che il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della piattaforma logistica nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda digitale italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche;

b) che, al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore, fermo restando che la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità portuali;

c) ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

d) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi *de quibus*.

L'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha previsto:

a) ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022;

b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi *de quibus*.

L'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto un incremento dello stanziamento di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016 di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla stipula, con il soggetto attuatore unico, di apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

Da ultimo, è intervenuto l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha previsto un contributo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di

mobilità delle merci, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla stipula, con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse in parola.

Ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a stipulare con la società UIRNet SpA appositi atti convenzionali, l'ultimo dei quali, datato 25 luglio 2017, attuativo delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 243 del 2016 è ancora efficace (scadenza: 31 dicembre 2022).

Orbene, la disposizione reca plurime modifiche dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019, al fine di coordinare le previsioni di detto decreto-legge con quanto stabilito dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016 e garantire, in tal modo, una maggiore economicità ed efficienza degli interventi, anche mediante una loro esecuzione in forma unitaria.

In particolare, il comma 4, lettera a), novella il comma 1 del citato articolo 11-*bis*, assicurando una finalizzazione delle risorse e delle attività agli obiettivi previsti dall'originario comma 1.

Il comma 4, lettera b), reca modifiche al comma 2 dell'attuale articolo 11-*bis*, finalizzate ad assicurarne il coordinamento con le innovazioni contenute nelle lettere a) e c) del medesimo comma 5.

Il comma 4, lettera c), introduce nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019 un ulteriore comma (comma 2-*bis*) finalizzato a consentire la ridefinizione del rapporto convenzionale stipulato in data 25 luglio 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società UIRNet SpA, riconoscendo a quest'ultima esclusivamente i costi sostenuti e documentati alla data del 31 dicembre 2019. Con specifico riguardo a

tale comma, si evidenzia che la finalità della previsione è esclusivamente quella di consentire di stipulare una nuova convenzione sostituiva della precedente e, al contempo, finalizzata a disciplinare l'effettuazione in modo unitario degli interventi previsti dal medesimo articolo 11-*bis* e dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, ma non innova in alcun modo il contenuto della convenzione in essere per quanto concerne l'entità del contributo che viene riconosciuto in favore della società UIRNet SpA. Infatti, la convenzione prevede che il contributo possa essere riconosciuto esclusivamente: *a*) in relazione a progetti coerenti in termini tecnici ed economici con le finalità complessive del programma del completamento degli investimenti previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016 ed indicati nella relazione strategica che deve essere presentata ad un comitato paritetico per la sua approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno; *b*) a seguito dell'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rendiconto semestrale presentato dalla società UIRNet SpA e recante l'indicazione dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del Programma nel periodo di riferimento. Conseguentemente, la previsione della definizione della convenzione in parola mediante il riconoscimento dei soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019 è assolutamente coerente anche sotto il profilo temporale con le previsioni dell'atto negoziale.

Il comma 5 prevede che, in attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze proceda ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.

Al comma 6 si prevede, inoltre, al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alla diffusione dei contagi da COVID-19, che, sino al 31 dicembre 2020, le navi da crociera iscritte nel Registro internazionale possono effettuare, anche in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge

30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio.

Articolo 49. (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali*)

La disposizione contiene misure dirette ad accrescere la sicurezza in materia di infrastrutture stradali ed autostradali.

I commi 1 e 2 prevedono, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale ed autostradale, l'approvazione di apposite linee guida in materia di:

a) programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas Spa o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse (comma 1);

b) programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse (comma 2).

Il comma 3 precisa che, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali (segnatamente la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 6736/61A1 del 19 luglio 1967, nonché le ulteriori successive istruzioni operative), ferma restando la possibilità per il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti di individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza, specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni.

Il comma 4 prevede la sostituzione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

In particolare, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas Spa o da concessionari autostradali, la modifica di cui al comma 1 è volta a disciplinare le modalità e la procedura di adozione delle linee guida, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri.

Inoltre si stabilisce che, con il medesimo decreto, sono individuate le modalità di realizzazione e gestione, in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del Sistema nazionale della protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, gestite da Anas Spa o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti.

La disposizione prevede, inoltre, che i predetti gestori forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrut-

ture stesse (anche utilizzando il sistema BIM *Building Information Modeling*).

Da ultimo, così come già previsto dalla disposizione novellata, si stabilisce che il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità rechi l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, previsto all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.

Con la modifica del comma 2 del citato articolo 14 si prevede che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas Spa o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.

Infine con la modifica al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge « Genova » si dispone che al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale

costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.

In relazione al comma 5, si rappresenta che il crollo del cavalcavia di Annone sulla S.S. n. 36 in provincia di Lecco, ha evidenziato la criticità della mancanza di una specifica disciplina per le opere che realizzano l'interferenza tra due strade di enti proprietari diversi.

L'indeterminatezza della titolarità del cavalcavia di Annone deriva - oltre che dalle peculiarità del trasferimento di quel tratto della S.S. n. 36 dall'allora provincia di Como all'Anas - da ragioni di carattere generale tipiche per tutte le opere di reciproco scavalco di infrastrutture, siano esse entrambe stradali, o stradali/ferroviarie, o stradali con qualsiasi tipo di sottoservizio (elettrici, oleodotti, gasdotti, eccetera).

Infatti la disciplina dei cosiddetti « attraversamenti » ai sensi dell'articolo 25 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, si basa sul presupposto che la strada possa essere attraversata da una diversa infrastruttura, di qualunque tipologia fra quelle citate, in base al principio che la strada pubblica demaniale possa essere messa a disposizione del passaggio (oltre agli attraversamenti sono contemplati anche i « parallelismi ») di un'altra opera, sia di interesse pubblico sia privato, purché ciò non contrasti con l'interesse collettivo e comunque avvenga in regime di concessione, ovvero nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni che l'ente proprietario e/o concessionario della strada interferita può e deve imporre all'interferente.

Pertanto, nel caso in cui, su una strada esistente, si intenda realizzare un attraversamento con un cavalcavia stradale, l'ente titolare della strada esistente (e quindi interferita), può rilasciare, ai sensi dell'articolo 25 del codice della strada, la relativa concessione all'ente interferente, titolare della strada sovrappassante. Tale fattispecie è assolutamente certa ed inequivocabile per

quanto riguarda gli oneri di realizzazione e gestione delle opere (non solo le parti strutturali) che costituiscono l'interferenza, che risultano senza dubbio in capo all'interferente, ma appare anche sufficientemente priva di incertezze per quanto riguarda la titolarità dell'opera ovvero la responsabilità della gestione e manutenzione, in particolare degli elementi strutturali.

Infatti, il regime di concessione in base al quale viene realizzata l'interferenza sembra limitare la responsabilità dell'ente interferito alla precisa e puntuale definizione delle condizioni e prescrizioni da impartire all'interferente, facendo ricadere su quest'ultimo non solo gli oneri economici ma anche la responsabilità totale e complessiva della gestione delle opere realizzate anche nei confronti di terzi.

Tali considerazioni prescindono però, nel caso particolare delle interferenze tra due strade, dal rilevante criterio del rango assoluto e reciproco delle strade stesse che si introduce con la presente disciplina.

Infatti, qualora la strada sottostante interferita sia di rango superiore (come avviene nella maggioranza dei casi), si ritiene necessario, in quanto più efficiente e funzionale ma soprattutto per ragioni di sicurezza stradale, attribuire la titolarità delle opere di interferenza all'ente principale, maggiormente in grado di garantire l'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

In particolare, nel caso in cui una strada di tipo A (autostrada) o B (extraurbana principale), nella prassi quasi esclusivamente in gestione alle società concessionarie autostradali e ad ANAS, debba essere attraversata da una nuova strada di tipo C (extraurbana secondaria) o F (extraurbana locale), perlopiù di competenza provinciale e comunale, o addirittura da una strada urbana di competenza comunale, si ritiene che la responsabilità della gestione e manutenzione delle parti strutturali del relativo cavalcavia debba essere individuata più propriamente in capo

alla società concessionaria o ad ANAS - fermo restando che gli oneri dovrebbero rimanere a carico della provincia o del comune che hanno richiesto la realizzazione del cavalcavia, poiché di loro esclusivo interesse - al fine di garantire il regolare esercizio delle infrastrutture stradali principali di interesse nazionale.

Tale approccio è già adottato da alcune concessionarie autostradali, sulla base di atti convenzionali che, caso per caso, e senza alcun criterio univoco, definiscono oneri e responsabilità delle parti, interferente ed interferita.

Allo stato attuale quindi non esiste una disciplina specifica, a livello primario, per l'attribuzione della titolarità dei cavalcavia o sottovia stradali.

L'assenza di una disciplina specifica non solo determina che le interferenze di nuova realizzazione non possano essere certamente attribuite in modo univoco ad uno specifico ente gestore, ma anche che per tutte le opere d'arte che realizzano le interferenze esistenti si debbano ricercare negli archivi storici gli atti convenzionali relativi alla loro costruzione per risalire all'ente titolare delle strutture su cui ricade la responsabilità della gestione e manutenzione.

Conseguentemente, mediante la disposizione in parola si procede ad inserire nell'articolo 25 del codice della strada una disciplina specifica e puntuale, finalizzata ad individuare, anche in relazione alle strutture esistenti ed in modo assolutamente univoco, la titolarità delle strutture *de quibus*.

In particolare, il comma 1-*bis* prevede che, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti ad enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 25, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, siano di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada

interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.

Il comma 1-*ter* specifica che, per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti ad enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti ad enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.

Il comma 1-*quater* prevede la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, esistenti e di nuova costruzione, individuata secondo i criteri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, debba essere indicata in appositi atti convenzionali, con cui sono disciplinati le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada

interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.

Il comma 1-*quinquies* stabilisce che, in relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo, altresì, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari.

CAPO II - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 50. (*Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale*)

Con l'articolo in esame vengono introdotte specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure in materia di valutazione ambientale, agendo sia sui termini attualmente previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che sulle procedure, opportunamente novellate per evitare ritardi e blocchi nei procedimenti autorizzatori.

In particolare, la proposta normativa in esame interviene sulla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) », specificamente sul titolo I, « Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) » (articoli 5, 6, 7-*bis*, 8 e 9) e sul titolo III, « La valutazione di impatto ambientale » (articoli 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 27-*bis*, 28).

Con riguardo al comma 1 si illustra quanto segue.

La lettera a), modifica l'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo che ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente debba presentare il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ove disponibile il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, che è stato integralmente trasposto nell'allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. La norma vigente fa riferimento agli elaborati progettuali « con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità (...) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20 ». Il minor livello di dettaglio degli elaborati progettuali previsto a legislazione vigente incide sulla qualità dello studio di impatto ambientale presentato dai proponenti per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con conseguenti ritardi nella procedura dovendo l'Amministrazione richiedere al proponente ulteriori elementi di dettaglio sulle caratteristiche del progetto al fine di poterne valutare compiutamente gli impatti sull'ambiente. Con la proposta in esame, viene rafforzato il livello di dettaglio della progettazione su cui si basa lo studio di impatto ambientale, lasciando comunque al proponente la facoltà di scelta del livello più idoneo per valutare la significatività degli impatti ambientali. Inoltre, in luogo della « compiuta valutazione degli impatti ambientali » in confor-

mità all'articolo 20 (che identifica una specifica, ulteriore procedura per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA), viene fatto diretto riferimento al fatto che il progetto presentato deve essere comunque tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale che, a sua volta, di fatto rappresenta il documento su cui si concentra l'esame da parte dell'autorità competente ai fini della valutazione dell'impatto ambientale del progetto proposto, nonché unico elaborato previsto dalla vigente normativa europea

Conseguentemente, viene modificata la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 5 sopra citato, facendo riferimento al progetto anziché agli elaborati progettuali.

Inoltre, si provvede a modificare l'articolo 5, comma 1, lettera *o-quater*) del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di dettagliare maggiormente i contenuti e le finalità delle prescrizioni associate ai provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità. Si prevede, pertanto, di integrare la definizione di « condizione ambientale », prevedendo che essa contenga anche « le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto ».

Le finalità di tale proposta sono quelle di definire un più efficace procedimento di vigilanza e controllo degli impatti ambientali durante tutto l'*iter* di approvazione di un progetto, atteso che, successivamente all'emanazione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il progetto potrebbe essere sottoposto a successive fasi progettuali, nonché ad ulteriori procedimenti di carattere autorizzativo.

Le modifiche proposte al comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 3), sono finalizzate ad equiparare, ai fini dello svolgimento delle

procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS), il piano di sviluppo aeroportuale al piano regolatore portuale, per il quale l'attuale comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che « Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. ».

I piani di sviluppo aeroportuali rientrano tra le tipologie progettuali di cui all'allegato II alla parte seconda del citato decreto n. 152 del 2006, numero 10) « [...] aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza », soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152/2006.

Le procedure di approvazione dei piani di sviluppo aeroportuali avvengono ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 251 del 1995, convertito, con modificazioni, della legge n. 351 del 1995, che prevede:

« Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale,

approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale dell’Aviazione Civile, d’intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L’approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute ».

Con la proposta di modifica di cui al comma 1, lettera *b*), numero 1), si provvede, pertanto, a modificare il citato comma 3-*ter* dell’articolo 6 al fine di integrare, come attualmente avviene per il Piano regolatore portuale, il procedimento di VAS in quello di VIA per il piano di sviluppo aeroportuale, mentre, con la proposta di modifica del comma 12 dell’articolo 6, prevista al comma 1, lettera *b*), numero 3), della norma proposta, in conformità a quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 251 del 1995, si esclude il procedimento di VAS per le modifiche di piani e programmi conseguenti all’approvazione di opere sottoposte a VIA, non solo nel caso in cui si tratti di « opere singole », come già previsto, ma anche nelle ipotesi di piani regolatori portuali e di piani di sviluppo aeroportuali, in quanto, per tali piani, la procedura di VAS è effettuata nell’ambito del procedimento di approvazione dei medesimi ovvero hanno ad oggetto opere puntuali che sono sottoposte a VIA.

La lettera *b*) prevede, inoltre, al numero 2) che l’esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente siano tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito *internet* istituzionale. La modifica proposta garantisce la piena trasparenza dell’azione amministrativa dell’autorità competente, sia statale che re-

gionale, in linea con le altre procedure di valutazione ambientale previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La lettera *c*) inserisce il comma 2-*bis* dell’articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individui, con uno o più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale, nonché le aree dove non è consentita la realizzazione di tali progetti o opere tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni. Inoltre, al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308, si prevede che le autorità competenti evitino l’insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità. Infine si introduce il comma 8-*bis*, che prevede un potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 41 della legge n. 234 del 2012 in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA regionale, limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea nei confronti dell’Italia. La neces-

sità di prevedere siffatto potere sostitutivo nel caso in cui la regione non abbia provveduto all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica ad assoggettabilità a VIA nei termini previsti trova giustificazione nel fatto che le pronunce di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sono emesse nei confronti dello Stato italiano, che è chiamato a provvedervi (anche dal punto di vista degli oneri relativi alle sanzioni pecuniarie decise dalla citata Corte) a prescindere dal riparto di competenze interno previsto dall'ordinamento nazionale.

La lettera *d*) inserisce il comma *2-bis* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo l'istituzione di una Commissione dedicata ad uno specifico mandato (valutazione di impatto ambientale dei progetti per l'attuazione del PNIEC individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma *2-bis* dell'articolo *7-bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dalla lettera *c*), numero 1).

L'istituzione di una nuova Commissione nazionale per la valutazione dei progetti attuativi del PNIEC è motivata dalla necessità di garantire uniformità e speditezza ai procedimenti di cui sopra, senza gravare ulteriormente sulle attività in capo all'attuale Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si prevede che la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto emanato ai sensi del comma *2-bis* dell'articolo *7-bis* del decreto legislativo n. 152 del

2006, inserito dalla lettera *c*), numero 1), con riferimento alla Commissione PNIEC, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina i membri della Commissione, tra soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche ivi indicate (Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale-ISPRA, ENEA e Istituto superiore di sanità) individuati in base all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.

A tal fine, si novellano i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, estendendo la disciplina relativa alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (concernente, rispettivamente, gli aspetti organizzativi e il compenso dei componenti) alla Commissione PNIEC.

Inoltre, si prevede che per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione possa avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, (analogamente a quanto avviene per la Commissione VIA ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e di altri enti pubblici di ricerca.

Con riferimento alla lettera *e*), è stato integrato l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo, al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308, che l'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro siano

soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto. Inoltre, per la medesima finalità, è stato introdotto il comma 4-*bis* al medesimo articolo 9, in base al quale l'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito *internet* istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si prevede che in ogni atto notificato al destinatario siano indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Alla lettera *f*) viene sostituito l'articolo 19 concernente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Con le significative modifiche introdotte all'attuale procedimento, si distingue la fase di interlocuzione tra l'autorità competente e il proponente (commi 1 e 2) e quella successiva tra l'autorità competente e i soggetti che intervengono nella consultazione pubblica (commi 3, 4 e 5). In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA qualora la Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

La lettera *g*) prevede la sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, coerentemente con la modifica apportata all'articolo 5, comma 1, lettera *g*), secondo periodo, ai sensi della lettera *a*) del comma in esame. In base alla nuova versione dell'articolo, il proponente può richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g*), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di im-

patto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere.

La lettera *h*) modifica l'articolo 21 in materia di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, adeguandone la formulazione al nuovo articolo 5, comma 1, lettera *g*), precisando che la documentazione deve essere resa nota ed accessibile « entro cinque giorni dalla relativa trasmissione », prevedendo la comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati circa l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito *web* contestualmente alla pubblicazione stessa, nonché riducendo i tempi (da sessanta a quarantacinque giorni) entro i quali l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale.

Con riferimento alla lettera *i*), viene modificato l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'avvio del procedimento di VIA, aggiornando la formulazione al nuovo articolo 5, comma 1, lettera *g*), riducendo da quindici a dieci giorni il termine, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di VIA da parte del proponente, entro il quale l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere di effetti transfrontalieri ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 33 del medesimo decreto. Inoltre si prevede la possibilità che la pubblicazione avvenga a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito *internet* istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. Infine, si precisa che per i progetti PNIEC individuati con il de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione la Commissione PNIEC avvia la propria attività istruttoria.

Le modifiche introdotte con la lettera l) all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle fasi di consultazione del pubblico, anche in ambito transfrontaliero, e all'acquisizione dei pareri da parte delle altre Amministrazioni coinvolte, sono finalizzate a diminuire i tempi di tali fasi, contribuendo a ridurre i tempi complessivi per lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nello specifico, con le modifiche introdotte al comma 3, il proponente può presentare le proprie controdeduzioni entro i quindici giorni successivi. Inoltre, con le modifiche introdotte al comma 4, si riducono da trenta a venti giorni i termini relativi, rispettivamente, alla possibilità per l'autorità competente di richiedere al proponente integrazioni alla documentazione presentata per l'avvio del procedimento e di acquisirle dal proponente stesso. Si prevede altresì che la sospensione dei termini per la consegna di integrazioni alla documentazione da parte del proponente sia ridotta da centottanta giorni a sessanta giorni.

Con le modifiche introdotte al comma 5 in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2019/2308, si rimuove l'inciso in forza del quale l'autorità competente poteva disporre una nuova consultazione pubblica sulla documentazione integrativa presentata dal proponente « ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico ». Inoltre si prevede espressamente che l'autorità competente procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito *internet* istituzionale, in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Commissione europea, e che la pubbli-

cazione dell'avviso possa avvenire a cura del proponente.

Si riduce il termine per la presentazione da parte del proponente delle controdeduzioni alle osservazioni e pareri pervenuti in esito alla consultazione pubblica da trenta a dieci giorni.

Infine, con la sostituzione del comma 7, sempre in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2019/2308, si dispone che tutta la documentazione e le informazioni relative al procedimento, incluse osservazioni e pareri acquisiti in esito alla consultazione pubblica, siano rese disponibili al pubblico mediante pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'autorità competente.

Con riferimento alla lettera m), sono introdotte modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzate a garantire certezza dei termini per la conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in sede statale. In primo luogo, con le modifiche introdotte al comma 2, ad esclusione dei progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis (progetti PNIEC), si prevede che in caso di inutile decorso dei termini senza che si sia espressa la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, di cui all'art. 8, commi 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, propone l'adozione del provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro trenta giorni.

Infine, sono ridotti i termini destinati alla firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al concerto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, rispettivamente da sessanta

giorni a trenta giorni e da trenta giorni a quindici giorni.

Si prevede che la rimessione dell'adozione del provvedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri avvenga anche qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA.

Inoltre, viene inserito il comma 2-bis per disciplinare la conclusione della procedura di VIA per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, prevedendo che la Commissione PNIEC si esprima entro centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Entro i successivi trenta giorni, viene adottato il provvedimento di VIA con provvedimento del direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, previo concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni decorso il quale il concerto si intende acquisito, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, acquisito il parere dell'ISPRA entro trenta giorni qualora la Commissione PNIEC non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Infine, in conformità con la modifica sopra introdotta all'articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006, che modifica la definizione di « condizione ambientale », si provvede a modificare il contenuto del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25, comma 4, che prevede:

« 4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali ».

Si prevede, pertanto, inserendo la lettera a-bis), che il provvedimento di VIA contenga anche « le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto ».

Con riferimento alla lettera n), sono state introdotte modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per facilitare l'applicazione del provvedimento unico in materia ambientale (PUA) e incentivarne l'utilizzo, con una riduzione dei tempi procedurali e la previsione di una conferenza dei servizi che opera in modalità simultanea.

In particolare, al comma 4 si riduce il termine da quindici a dieci giorni per la verifica da parte dell'autorità competente dell'avvenuto pagamento del contributo e dell'eventuale ricorrere della disciplina in ma-

teria di consultazioni transfrontaliere, inoltre vengono sostituiti i commi 6, 7 e 8.

Con riferimento alla lettera *o*), sono state introdotte modifiche all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 per agevolare e rendere più efficace l'applicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), in virtù delle criticità emerse dall'esperienza di applicazione dell'istituto da parte delle regioni e delle province autonome.

Al comma 2 si riduce da quindici a dieci giorni il termine entro cui l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo e l'eventuale sussistenza delle condizioni per le consultazioni transfrontaliere, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al comma 4, ultimo periodo, si riduce il termine da sessanta a quarantacinque giorni.

Con riferimento alla lettera *p*) si rappresenta quanto segue. L'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto che, in fase di decreto di compatibilità di via positiva, possano essere previsti osservatori ambientali composti da rappresentanti delle istituzioni pubbliche coinvolte nel procedimento di via al fine di assicurare la conoscibilità delle verifiche di ottemperanza. Tale previsione è, tuttavia, molto lacunosa con l'effetto che gli osservatori sono stati istituiti in questi anni secondo modalità disomogenee e senza seguire una precisa logica, affidandogli compiti non sempre coerenti con la generica finalità imposta dal legislatore. L'effetto di tale confusione normativa è che, in taluni casi, gli osservatori, anziché fungere da strumenti di conoscibilità e pubblicità delle ottemperanze poste in essere dalle imprese esecutrici delle opere, sono divenuti cause di ritardo dei lavori, non comprendendosi la logica di funzionamento e gli obiettivi.

La norma proposta intende chiarire il punto rinviando a uno o più decreti del Mi-

nistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di definire le modalità di composizione e funzionamento degli osservatori secondo una metodica omogenea così da uniformare le previsioni attualmente contraddittorie contenute in diversi decreti ministeriali e decreti di direttori generali.

Tale decreto dovrà basarsi sui seguenti criteri:

a) designazione dei componenti dell'osservatorio da parte di ciascuna delle amministrazioni e degli enti individuati nel decreto di valutazione di impatto ambientale;

b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;

c) previsione di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;

d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;

e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio e del segretario della struttura di supporto.

Le modifiche introdotte alle lettere *q*) e *r*) sono volte a rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea in sede di procedura di infrazione n. 2019/2038.

Il comma 2 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 precisa che le disposizioni introdotte dall'articolo in esame si applicano

alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del provvedimento.

Ai sensi del comma 4, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, la formazione specifica al personale di supporto della direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Articolo 51. (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)

La proposta normativa in esame è finalizzata ad introdurre delle semplificazioni nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, disciplinati dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento agli interventi su infrastrutture esistenti finalizzati all'incremento della sicurezza.

Il comma 1 prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con tali decreti, il proponente presenta al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni al fine di stabilire se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In considerazione della complessità degli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, si prevede che la durata dell'efficacia del provvedimento di VIA di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non possa essere inferiore a dieci anni e che, in relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sia pari a dieci anni.

Articolo 52. (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

La norma in esame è volta a favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrino nel perimetro di terreni oggetto di bonifica e che tuttavia non sono esse stesse oggetto direttamente di bonifica, a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la

salute dei lavoratori. Tale problema è avvertito anche nei siti di interesse nazionale, laddove la perimetrazione operata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può ricomprendere aree anche di una certa ampiezza per le quali non sono necessari direttamente interventi di bonifica.

In tal modo, la realizzazione in tali aree degli interventi indicati nella norma in esame, che peraltro riprendono anche quelli previsti all'articolo 34 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, consente di promuovere lo sviluppo di tali aree (evitando peraltro consumo di suolo in altre forme) mantenendo ferma la necessaria bonifica delle aree contaminate e, anzi, promuovendone indirettamente la realizzazione sotto la spinta della « rivitalizzazione economica » dei terreni oggetto degli interventi in argomento.

La realizzazione di nuovi interventi, opere e attività, in linea astratta, può pregiudicare e interferire con il completamento e l'esecuzione della bonifica, nonché determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. È il caso, per esempio, dei siti di interesse nazionale nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica.

Le modifiche legislative proposte sono finalizzate a razionalizzare e semplificare le procedure previste dalla vigente normativa, introducendo nel codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) una specifica disposizione – l'articolo 242-ter – dedicata agli interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.

Il comma 1 elenca gli interventi e le opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, ivi compresi i siti di interesse nazionale soggetti alle procedure di cui agli articoli 242 e seguenti.

Detti interventi possono essere realizzati nel rispetto di una duplice condizione:

– che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica;

– non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il comma 2 indica la tipologia di procedimento per la verifica delle condizioni (valutazione), l'Autorità competente (ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia la regione e, per i siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), specificando anche quando deve essere resa la valutazione, ossia nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. In tal modo si individua una procedura che ad oggi non è espressamente indicata dalla normativa vigente, ingerendo difficoltà applicative presso gli operatori e il Ministero dell'ambiente.

Il comma 3 è una norma di semplificazione ed ha lo scopo di demandare ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e alle regioni per le restanti aree, l'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente e, ove necessario, la definizione dei criteri e delle procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

Il comma 4 indica le procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1:

la lettera a) indica le modalità di accertamento del quadro ambientale del sito nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la

caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tale caso il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Si fa riferimento al sito anziché specificamente all'area di sedime dell'opera al fine di acquisire il piano ambientale dell'intero sito e non dell'area di sedime dell'opera che si intende realizzare, che potrebbe non essere rappresentativa della contaminazione all'intorno. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. È previsto, inoltre, un meccanismo per superare l'eventuale inerzia delle Agenzie. Trascorsi, infatti, ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al secondo periodo, è previsto che il Piano di indagini preliminari possa essere concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

la lettera b) si occupa degli interventi in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere. In tal caso è previsto che il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia

di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

la lettera c) dispone che le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. La disposizione chiarisce che i terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Per effetto delle disposizioni di cui sopra, all'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.

Articolo 53. *(Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)*

La proposta in esame si pone l'obiettivo di semplificare le procedure nei siti di interesse nazionale (SIN), introducendo, analogamente a quanto previsto per i siti oggetto di bonifica diversi dai SIN, una procedura preliminare tale da consentire al privato interessato l'effettuazione delle indagini preliminari e, solo qualora si riscontri un superamento delle CSC, procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Attualmente, nei SIN si procede per prassi direttamente alla predisposizione del piano di caratterizzazione senza passare per l'indagine preliminare. Peraltro, diversamente da quanto avviene nelle aree diverse dai SIN, il Piano di indagini preliminari è predisposto dall'interessato con il coinvolgimento dell'Arpa territorialmente competente (ovvero,

in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'ISPRA), a ulteriore garanzia di tutela ambientale.

Inoltre, si prevede un *iter* alternativo volto ad accorpate le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, al fine di puntare direttamente al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi.

La proposta normativa di cui al comma 1 introduce il comma 4-*bis* dopo il comma 4 dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si tratta di una norma di semplificazione sotto diversi profili:

- nella misura in cui prevede espressamente che nei siti di interesse nazionale lo stato di potenziale contaminazione del sito possa essere accertato mediante un Piano di indagini preliminari;

- in quanto il Piano delle indagini preliminari è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. Per superare l'eventuale inerzia delle agenzie, è previsto che, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano delle indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

La proposta in argomento disciplina anche gli effetti delle indagini preliminari:

qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245;

ove, invece, si accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'Agenzia di protezione ambientale competenti entro 90 giorni dalla comunicazione della data di inizio delle attività di indagine. Viene previsto, in analogia a quanto disposto dall'articolo 242, che l'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi 15 giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre 90 giorni.

Il comma 4-*ter* è volto ad introdurre una procedura semplificata di bonifica mediante l'accorpamento, in un'unica fase, delle procedure di caratterizzazione ed analisi di rischio. A legislazione vigente, infatti, sono soggette ad approvazione ministeriale, mediante conferenza di servizi, sia il piano della caratterizzazione che l'analisi di rischio.

Con la nuova norma si accorpa, in un'unica fase procedimentale, l'approvazione degli esiti della caratterizzazione (il cui piano non deve essere preventivamente approvato) e dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, prevedendo, anche, che possano essere anticipati in questa fase i risultati dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee (a legislazione vigente la sperimentazione è autorizzata dalla regione). In una logica di accelerazione delle procedure di bonifica, in altri termini, è previsto che possa essere presentato al Ministero un unico « pacchetto » comprensivo di tutte le informazioni ambientali necessarie alla progettazione di un progetto di bonifica. In sede di approvazione, sempre nell'ottica di pervenire quanto prima alla fase di progettazione degli interventi di bonifica, è previsto che il Ministero, contestualmente all'approvazione dell'analisi di rischio, indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di bonifica. La disposizione prevede, altresì, a garanzia

della completezza delle informazioni ambientali, che il Ministero, a valle della fase istruttoria, possa motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie.

Il progetto di bonifica è presentato nei successivi 60 giorni e il Ministero lo approva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 252. Posto che l'approvazione del progetto (articolo 252, comma 6) costituisce dichiarazione di pubblica utilità, è previsto che il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera (norma oggi assente, che determina arresti procedurali). La norma in esame si occupa anche del raccordo tra l'*iter* di approvazione del progetto di bonifica e la procedura di VIA, disciplina oggi assente. È così previsto che, ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-*bis*.

Il comma 4-*quater* introduce la possibilità che la certificazione di avvenuta bonifica possa essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una *cross contamination* e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. In tali casi la certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7. La norma è volta a favorire nuovi

investimenti e a contenere l'uso di suolo non antropizzato.

La separazione suolo-falda è estesa anche all'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore alle CSC, oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.

Al comma 2 si introduce un regime transitorio volto a prevedere l'applicabilità della nuova normativa di cui al comma 4-*ter* anche ai procedimenti in corso. Di talché, fatti salvi gli interventi approvati, le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche ai procedimenti in corso su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La proposta normativa di cui al comma 3 è volta a semplificare le procedure previste dall'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inerenti il programma nazionale di bonifica dei cosiddetti « siti orfani ». Il citato comma 800 ha incrementato il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. La proposta normativa è finalizzata ad introdurre uno strumento di immediata applicazione per trasferire alle autorità competenti le risorse loro destinate ed evitare l'inutilizzo delle stesse, con conseguente formazione di improduttive « economie » di bilancio sul pertinente capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, viene previsto che con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri e le modalità di trasferimento

alle autorità competenti delle risorse di cui al primo periodo del citato comma 800.

Articolo 54. (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*)

Al comma 1 si prevede la facoltà per l'autorità procedente di convocare la conferenza di servizi, con termini ridotti a 30 giorni, per le autorizzazioni previste all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Con riferimento al comma 2, in considerazione dell'attuale momento di emergenza sanitaria che vede coinvolte tutta la Nazione ed alcune regioni in modo particolare, al fine di giungere ad una rapida definizione delle liste di interventi a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si consente fino al 31 dicembre 2020 di procedere alla suddetta programmazione attraverso conferenze di servizi da svolgere attraverso il supporto degli attuali strumenti telematici. Ciò comporterà una forte accelerazione della programmazione e della conseguente realizzazione degli interventi anche a beneficio della crescita e dello sviluppo del Paese.

Ai sensi del comma 3 si modifica l'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le seguenti ragioni. Il citato decreto legislativo n. 152 del 2006 non fa distinzione tra l'approvazione di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), riferiti ad un'area vasta, che interessa più regioni, e le modifiche o aggiornamenti locali, che possono arrivare ad interessare al massimo il territorio di qualche comune. Tale differenza è oggi ancora più marcata con l'istituzione e la piena operatività delle Autorità di distretto, che hanno accorpato le precedenti 39 Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali in 7 distretti.

Tuttavia, mentre nel primo caso la procedura lunga ed impegnativa è giustificata dal coinvolgimento di numerosi interessi e *stakeholder*, nel secondo caso la procedura attualmente prevista dalla norma può comportare

ritardi nel tutelare territori che sono risultati interessati da qualche rischio o pericolosità non previsto dal PAI o, al contrario, bloccare lo sviluppo di aree sulle quali, a seguito di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi di difesa del suolo, non risulta essere più presente alcun rischio.

La modifica proposta, pertanto, è finalizzata allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei PAI, nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire « in automatico », come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che ha colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area. Quest'ultimo caso, in particolare, si verifica non di rado, in quanto spesso le aree a rischio e pericolosità individuate nei PAI, dovendo essere individuate in tempi brevi e per un territorio molto vasto, sono state determinate attraverso metodi speditivi, limitando gli studi approfonditi a quelle situazioni già note o in cui era presente una importante esposizione al rischio.

Si propone di consentire al Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale di approvare con proprio atto tutte le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI derivanti dalle fattispecie sopra esposte, garantendo, al contempo, le adeguate forme di pubblicità all'atto e previo parere della Conferenza Operativa, nella quale sono presenti i rappresentanti di tutte le istituzioni regionali e statali del territorio dell'Autorità distrettuale.

Articolo 55. (*Semplificazione in materia di zone economiche ambientali*)

L'articolo in esame è volto a introdurre importanti forme di semplificazione e razionalizzazione nei parchi nazionali (definiti dal decreto-legge n. 111 del 2019 zone economiche ambientali), sia con riferimento alle procedure di nomina del Presidente, spesso rallentate da un *iter* farraginoso previsto dalla legge n. 394 del 1991, sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del parco.

Le modifiche proposte alla citata legge n. 394 del 1991 sono volte ad accelerare le procedure di nomina dei vertici dell'ente e la definizione della cornice giuridica all'interno della quale possono essere svolte le attività economiche all'interno dei parchi, in molti casi negativamente condizionate dai ritardi nella nomina del Presidente, che spesso determinano la necessità da parte del Ministro dell'ambiente di procedere a forme di commissariamento dei parchi nazionali, nonché dalla mancata definizione dei contenuti del piano e del regolamento del parco. Ciò inficia lo svolgimento delle attività economiche eco-sostenibili all'interno dei parchi, non avendo gli operatori in molti casi un interlocutore istituzionale di riferimento né un assetto normativo chiaro circa le attività consentite e le aree nelle quali possono essere realizzate.

In particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, il Presidente del parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva

In base all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, quali:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, mediante il piano del parco vengono individuate, tra le altre, « le aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori ».

Peraltro, l'obiettivo di assicurare una effettiva ed efficace *governance* degli enti parco si ricollega alla rinnovata *mission* attribuita a tali aree protette dall'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019; ai sensi del citato articolo 4-ter, infatti, i parchi nazionali costituiscono « zone economiche ambientali », nelle quali vengono previste misure di agevolazione fiscale e di incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali previste dal decreto-legge n. 91 del 2017, per le imprese eco-compatibili che operano al loro

interno. Mediante le proposte normative in argomento si intende così evitare che lo sviluppo socio-economico dei parchi, per il quale sono state già stanziati prime, importanti risorse sia nel medesimo articolo 4-ter sopra indicato che in sede di legge di bilancio 2020, nonché specifici contributi a favore delle imprese che operano in queste aree ai sensi dell'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, possa essere frenato da un inadeguato assetto amministrativo dei parchi.

La proposta di cui alla lettera *a*) è volta a prevedere che non possa essere nominato Presidente di ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Inoltre, si intende consentire agli enti parco di poter operare efficacemente utilizzando adeguate risorse umane, anche alla luce della nuova prospettiva delle aree protette in chiave di sviluppo economico ecosostenibile ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 in base al quale il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Allo scopo di rafforzare ancor più l'efficacia delle attività condotte dagli Enti parco nazionali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché dei molteplici e complessi obiettivi in campo ambientale, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, si prevede la possibilità per gli enti parco di avvalersi di qualificate professionalità che hanno già maturato, nei settori della tutela dell'ambiente, esperienza istituzionale operando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, attraverso la Società *in house* presso il medesimo Dicastero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (SOGESID). Tale società è ricompresa nell'elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato in data 25 ottobre 2019.

Con la sottoscrizione di apposite convenzioni, tali professionalità potranno essere utilizzate per realizzare specifici piani, programmi e progetti consentendo al sistema dei parchi nazionali, ossatura portante dell'Italia « paese parco » di contribuire ancor più significativamente in termini programmatici, pianificatori, progettuali ed operativi alle sfide ambientali che incombono, in particolare per quanto riguarda appunto la riduzione della CO₂ e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La norma di cui alla lettera *b*) rivede la procedura di approvazione del Regolamento del parco, mantenendo dell'attuale tutte le fasi partecipative ma prevedendo modalità e termini temporali fissati al fine di assicurarne la conclusione, nonché il necessario meccanismo sostitutivo da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in caso di inerzia da parte dell'ente parco nell'adozione del regolamento del parco, strumento di disciplina delle attività consentite all'interno del territorio del parco. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario *ad acta*, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di una disposizione volta a garantire un quadro normativo di riferimento certo per lo svolgimento delle attività economiche eco-compatibili all'interno dei parchi, nel quadro della nuova disciplina sulle zone

economiche ambientali introdotte dall'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

Ai sensi della lettera c), si rivede la procedura di approvazione del Piano per il parco, mantenendo dell'attuale procedura tutte le fasi partecipative e integrandola, in modo coordinato, con il processo di valutazione ambientale strategica che consente di acquisire il parere del MIBACT per gli aspetti paesaggistici.

Al comma 3 si precisa che il piano del parco è predisposto e adottato dall'ente parco, in luogo della regione che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3, abrogato dalla proposta in esame, attualmente provvede ad adottarlo entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'ente parco.

Il comma 4 viene modificato prevedendo che chiunque può presentare osservazioni scritte sul piano adottato dal Consiglio direttivo dell'ente parco entro i sessanta giorni nei quali è depositato presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate, anziché entro i successi quaranta giorni come attualmente previsto; al riguardo, il termine per il deposito del piano è stato ampliato da quaranta a sessanta giorni. Inoltre si prevede che la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate entro sessanta giorni anziché centoventi giorni dal ricevimento del parere dall'ente parco sulle osservazioni stesse.

Si prevede altresì che la regione approvi il piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di VAS.

Infine, si introduce un meccanismo sostitutivo in caso di mancata approvazione definitiva del piano entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'ente parco.

I poteri sostitutivi in tal caso sono ora posti in capo direttamente al Ministro dell'ambiente (non più prima ad un comitato misto e se del caso al Consiglio dei ministri) che

provvede entro 120 giorni, previa diffida ad adempiere.

Si consentono in tal modo riduzione e certezza dei tempi procedurali per pervenire all'approvazione del Piano del parco, strumento essenziale di gestione, propedeutico all'approvazione del Regolamento del Parco da parte del Ministro dell'ambiente, proponendosi di risolvere la problematica della mancata vigenza di detti strumenti in molti parchi nazionali.

Con riferimento alla lettera d), si introduce un nuovo articolo 13-bis nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevedendo una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle « zone D ».

In particolare, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 394 del 1991, il piano per il parco suddivide il territorio in base a quattro zone con diverso grado di protezione, prevedendo in particolare, alla lettera d), zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Il nuovo articolo 13-bis prevede che, in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti. Si prevede, in tal caso, una preventiva comunicazione all'Ente parco; in caso di non conformità, il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso.

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che disciplina le attività dello Sportello unico per l'edilizia prevede al comma 3 tra gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.

Le previsioni di cui alla lettera *e*) hanno lo scopo di permettere l'utilizzo, da parte degli enti gestori delle aree protette, di beni demaniali in concessione in uso governativo, come previsto a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni; è fatta eccezione per beni demaniali destinati alla cura ed al servizio di interessi nazionali, quali vigilanza e difesa militare.

In particolare, si prevede la facoltà di affidamento in concessione gratuita all'ente parco, su richiesta di quest'ultimo, dei beni demaniali, statali e regionali, presenti nel territorio e non già affidati a soggetti terzi, ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, eccetto quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, in gestione all'ente gestore medesimo per un periodo di nove anni (salvo diversa durata se così richiesto dall'ente parco). Tale concessione può essere rinnovata allo scadere del termine salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Ai sensi del comma 2, in sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo degli idonei per l'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine per la permanenza nell'albo, pari a cinque anni ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991, come novellato dal presente articolo, decorre a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Al comma 3, infine, al fine di velocizzare e semplificare l'autorizzazione al rimboschimento delle aree percorse dal fuoco, si novella l'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi, prevedendo che tale autorizzazione sia emanata dal direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non dal Ministro.

CAPO III – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY

Articolo 56. (*Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi*)

Le disposizioni hanno la finalità di semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con moduli collocati sulle coperture di edifici ad uso produttivo, compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in *eternit*. Sono inoltre dettate specificazioni per il caso in cui gli interventi interessino impianti in corso di autorizzazione.

Comma 1.

Lettera a)

La norma ha la finalità di semplificare le procedure di VIA degli interventi su impianti esistenti, disponendo che la VIA abbia ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione *ante* intervento.

La norma è necessaria alla luce degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmesso alla Commissione europea a dicembre 2019 e con il quale il Governo italiano ha definito i propri contributi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi

comunitari 2030 in materia di energia e clima. Tra gli obiettivi, particolarmente ambiziosi sono quelli sulle fonti rinnovabili, ai quali un contributo assai rilevante deve derivare dagli interventi di integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti richiamati nella norma.

Tale opportunità è connessa al fatto che una buona parte degli impianti esistenti dovrebbe e potrebbe adottare tecnologie più avanzate ed efficienti, ottenendo un incremento di produzione elettrica e anche una riduzione dell'impatto ambientale a parità di potenza installata. Infatti, ad esempio, parlando di settore eolico gli aerogeneratori oggi installati sono di dimensione unitaria pari a qualche centinaia di kW, mentre quelli più moderni sono dell'ordine di qualche MW, naturalmente con maggiore altezza e diametro delle pale: ciò si traduce, nella stessa area già occupata dagli impianti esistenti, nella possibilità di sostituire gli esistenti aerogeneratori con un numero molto più ridotto di aerogeneratori, anche per garantire la distanza tra ciascuno di essi (che deve essere pari ad alcune volte il diametro delle pale).

D'altra parte, lo stesso PNIEC (ma anche il disegno di legge di delegazione europea in discussione in Parlamento) prevede che, sulla base di criteri condivisi tra Stato, regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata, le stesse regioni provvedano alla individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili: in tale processo non si potrà prescindere, nella individuazione delle aree idonee per l'eolico, da quelle già impegnate dagli impianti, proprio in quanto si tratta dei siti con più elevata ventosità.

La possibilità di effettuare la valutazione di impatto ambientale per differenza rispetto alla situazione preesistente all'intervento appare non solo razionale (e prospettata nel PNIEC), ma anche compatibile con le regole europee. Infatti la direttiva europea VIA (di-

rettiva 2011/92/UE, testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE) inserisce gli impianti eolici nell'allegato II. Per gli impianti inseriti in tale allegato la direttiva prevede che gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione ambientale, prendendo tale decisione mediante:

- a) un esame del progetto caso per caso;
- b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

A questo scopo, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III alla stessa direttiva, che riguardano: a) le caratteristiche dei progetti; b) la localizzazione dei progetti; c) tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.

Per ciascuno di questi aspetti, la direttiva elenca una serie di elementi da considerare: tra questi, di particolare rilievo per il caso in esame è quello sotto la voce « localizzazione dei progetti », che prevede che le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione tenendo conto in particolare, tra l'altro, « dell'utilizzo del territorio esistente e approvato ».

Si consideri che, sull'eolico, l'Italia ha assunto decisioni anche più stringenti di quelle obbligatorie sulla base della normativa europea: sono sempre sottoposti a VIA (nazionale) gli impianti di potenza superiore a 30 MW; sono sottoposti a VIA regionale gli impianti di taglia superiore a 1 MW qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità.

La norma proposta non rimette in discussione l'intero approccio, ma reca una precisazione necessaria per la più rapida conclusione della procedura di VIA.

Lettera b)

Sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 in tema di procedure autorizzative di interventi sostanziali e non sostanziali. Il comma attuale prevedeva che con decreto del Ministro dello

sviluppo economico fossero individuati gli interventi sostanziali da sottoporre ad autorizzazione unica, con la conseguenza che gli altri interventi sarebbero stati sottoposti alla procedura abilitativa semplificata. Inoltre, individuava taluni interventi, assai circoscritti, immediatamente qualificati come non sostanziali e quindi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata.

Il decreto previsto dal comma 3 non è mai stato adottato per la difficoltà di individuare interventi che potessero effettivamente beneficiare di semplificazione, e ciò per un duplice motivo: il primo è che la procedura abilitativa semplificata non esclude l'acquisizione di ogni altro atto di assenso, compresa la VIA ove necessaria; il secondo è che una parte rilevante degli interventi di interesse difficilmente si può sottrarre alla VIA: è il caso, ad esempio, delle integrali ricostruzioni di impianti eolici, che si realizzano sostituendo vecchie macchine di altezza dell'ordine di alcune decine di metri con altre che, pure di numero inferiore, sono alte fino a 200 metri. La semplificazione della procedura, in effetti, consiste nell'avere come interlocutore il comune (anziché la regione o la provincia delegata, come nel caso dell'autorizzazione unica) e nel fatto che, decorsi 30 giorni dall'avvio della procedura senza che il comune obietti nulla, i lavori possono iniziare. Considerando che molti impianti sono ubicati in comuni piccoli e piccolissimi, c'è il rischio che il termine di 30 giorni possa decorrere anche nei casi in cui sarebbero da acquisire altri atti di assenso.

La disposizione di cui alla lettera *b*), unitamente a quella di cui alla lettera *d*), dà un'altra soluzione al problema.

La lettera *d*), infatti, introduce una nuova modalità abilitativa, ancor più semplice della procedura abilitativa semplificata, circoscrivendone però l'applicazione a precise tipologie di intervento (si veda oltre per i dettagli). Con la lettera *b*) si riscrive conseguen-

temente il comma 3, eliminando i casi che vengono disciplinati ai sensi della lettera *d*).

Lettera c)

Ha lo scopo di assicurare il coordinamento tra alcune delle nuove norme introdotte e le norme previgenti.

Lettera d)

Le vigenti regole di autorizzazione degli impianti rinnovabili di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 replicano in qualche misura (per meglio dire: replicavano, come si dirà) quelle dell'edilizia, ma con procedure speciali; in ordine decrescente di dimensione e complessità dell'impianto: l'autorizzazione unica corrisponde al permesso di costruire; la PAS (procedura abilitativa semplificata) corrispondeva alla DIA; la comunicazione corrispondeva alla comunicazione. Tuttavia, la disciplina edilizia si è evoluta: non esiste più la DIA e sono state introdotte la Scia (Segnalazione di inizio lavori asseverata, grosso modo corrispondente alla PAS) e una nuova categoria, la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata.

La disciplina delle rinnovabili, peraltro a suo tempo pensata solo per i nuovi impianti, è invece rimasta statica, e tuttavia lo strumento principe resta l'autorizzazione unica, che si applica a tutti gli impianti sopra soglie piuttosto basse (esempio: per il fotovoltaico la soglia è 20 kW), anche a prescindere dal sito e dalla ubicazione dei pannelli fotovoltaici a terra o su edifici.

Con la norma proposta si introduce la dichiarazione di inizio lavori asseverata, analoga alla CILA (quindi solo comunicazione asseverata) per alcuni circoscritti interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica. Per tali impianti si prevede, come per la CILA, la presentazione di un progetto firmato da un tecnico abilitato, a seguito della quale i lavori possono essere eseguiti. La medesima procedura è prevista anche per casi specifici di nuovi impianti, in

particolare fotovoltaici su edifici a uso produttivo e comunque al di fuori dei centri storici. La norma precisa che questi interventi non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.

Gli interventi possibili sono circoscritti al comma 1 (interventi su impianti esistenti), al comma 2 (varianti su progetti in autorizzazione consistenti nelle modifiche richiamate al comma 1) e al comma 3 (applicazione della dichiarazione per limitati casi di nuovi impianti). I commi 4 e 5 precisano in cosa consista la dichiarazione e, inoltre, rendono possibile l'esecuzione degli interventi su impianti incentivati, escludendo comunque che l'incremento di energia prodotta a seguito dell'intervento sia incentivata.

Merita specificazioni, in termini di compatibilità con le regole europee, l'*incipit* del comma 1 del nuovo articolo 6-*bis*, in particolare laddove asserisce che gli interventi nel seguito indicati « non sono sottoposti a valutazioni ambientali ».

Al riguardo, il riferimento europeo è, di nuovo, la direttiva 2011/92/UE, nel testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE. In base a tale direttiva, le opere da sottoporre sempre a VIA sono elencate nell'allegato I: nessuno degli impianti interessati agli interventi riportati nell'articolo 6-*bis* di cui al presente testo vi ricade: pertanto, non vi ricadono neanche le modifiche dei medesimi impianti.

Gli impianti interessati agli interventi del nuovo articolo 6-*bis* ricadono invece nell'allegato II della direttiva, che riporta ad esempio:

a) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I che, per quanto qui di interesse, indica le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW);

b) impianti per la produzione di energia idroelettrica;

c) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche);

d) modifiche o estensioni di progetti di cui allo stesso allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Per tali progetti ricompresi nell'allegato II, la direttiva stabilisce che gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione ambientale, prendendo tale decisione mediante:

a) un esame del progetto caso per caso;

b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro;

c) utilizzo di entrambe le opzioni di cui alle lettere a) e b).

Pertanto, è ben possibile, per la tipologia di impianti qui di interesse, che uno Stato decida che non si proceda a valutazioni ambientali sulla base di soglie e criteri, come precisati nell'articolo 6-*bis*.

Per completare l'analisi, occorre tener conto di un'altra disposizione della direttiva, che prevede che, laddove sia adottata questa soluzione, si tenga conto dei criteri di selezione riportati nell'allegato III alla direttiva. Si riporta integralmente, qui a seguire, tale allegato III.

Considerato che gli interventi trattati nell'articolo 6-*bis*, comma 1, sono di mero ammodernamento, con contenute variazioni di alcuni parametri dimensionali ma tuttavia senza alcuna variazione dell'area già occupata dagli impianti, sembra evidente la conformità con la direttiva.

Quanto alla disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 6-*bis*, si segnala che riguarda impianti fotovoltaici da collocare su edifici al di fuori di centri storici o su fabbricati rurali, e quindi, di nuovo, utilizzando,

senza variarla, l'area già occupata da manufatti.

Allegato III alla direttiva 2011/92/UE, nel testo consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE

(CRITERI INTESI A STABILIRE SE I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A UNA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:

- a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
- b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
- c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
- d) della produzione di rifiuti;
- e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
- f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
- g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;
- b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;

c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

- i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;
- ii) zone costiere e l'ambiente marino;
- iii) zone montuose e forestali;
- iv) riserve e i parchi naturali;
- v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli *standard* di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;
- vii) zone a forte densità demografica;
- viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:

- a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione potenzialmente interessate);
- b) della natura dell'impatto;
- c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
- e) della probabilità dell'impatto;
- f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
- g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
- h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

Comma 2

Il PNIEC prevede importanti obiettivi per la crescita della capacità rinnovabile installata in Italia entro il 2030, per circa 9 GW da impianti da fonte eolica e circa 32 GW da impianti da fonte solare. Per rendere concreti gli obiettivi prefissati dal PNIEC e, allo stesso tempo, supportare la ripresa economica del Paese, si ritiene necessario prevedere che all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, che reca disposizioni per razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative per le fonti energetiche rinnovabili, le semplificazioni vengano estese anche agli interventi di demolizione di manufatti o di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti.

Commi da 3 a 6

Queste norme completano e integrano quelle dei commi precedenti: le disposizioni dei commi 1 e 2, infatti, semplificano le procedure autorizzative per interventi su impianti esistenti e per alcune tipologie di nuovi impianti; le norme dei commi da 3 a 6 rendono possibile, in particolare per gli interventi su impianti esistenti, accedere ai meccanismi di sostegno, determinando, nell'insieme, un impulso al settore delle fonti rinnovabili, che sta soffrendo, per l'una e l'altra ragione, di una seria restrizione della platea di progetti che possono partecipare alle procedure di aste e registri per l'assegnazione degli incentivi, compromettendo il rispetto degli obiettivi assunti in sede europea.

Le norme dei commi da 3 a 6 riguardano gli impianti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 2013, beneficiavano di incentivi sull'energia prodotta, con oneri gravanti sulle tariffe elettriche.

Il decreto-legge in questione, con lo scopo di attenuare il peso di questi oneri sulle tariffe elettriche, prospettò ai produttori due opzioni: accettare una « spalmatura » dell'incentivo in godimento su un numero di anni maggiore di quello fissato all'atto del-

l'accesso al sostegno, con conseguente riduzione dell'incentivo stesso; oppure continuare a beneficiare del pregresso incentivo senza cambiamenti: in tale ultimo caso, come dispone il decreto-legge, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica.

Gli impianti che hanno accettato la « spalmatura » sono una modesta frazione del totale degli impianti incentivati (circa il 2 per cento in potenza).

Tuttavia, molti degli impianti che non hanno accettato la spalmatura sono stati realizzati con tecnologie ormai obsolete, e quindi sono possibili interventi di potenziamento o integrale ricostruzione che incrementerebbero sensibilmente la produzione energetica a parità di area occupata dall'impianto.

Soprattutto, le tariffe incentivanti attualmente riconosciute agli impianti a seguito delle procedure competitive di asta sono prossimi al prezzo di mercato dell'elettricità. Si consideri che la prima procedura di asta conclusa nell'ambito dell'ultimo decreto di incentivazione (decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019) ha visto l'aggiudicazione di tariffe incentivanti scese fino a 50 €/MWh, valore prossimo al prezzo di mercato (al netto del calo registrato negli ultimi mesi in conseguenza del COVID-19). Meno bene (ma non male) è andata la seconda procedura, con ribasso massimo fino a 56 €/MWh, nonostante che le richieste di partecipazione non abbiano saturato i contingenti di potenza messi a disposizione (a ulteriore evidenza della necessità dell'intervento normativo proposto).

Per di più, il meccanismo di incentivazione è strutturato in modo che, ora per ora, conta solo la differenza tra la tariffa aggiudicata e il prezzo di mercato: se questa dif-

ferenza è positiva, il GSE eroga il corrispondente valore al produttore. Ove la differenza è negativa, è il produttore che deve erogare al GSE il corrispondente valore.

In altri termini, la riammissione di questi impianti ai meccanismi di incentivazione può tramutarsi in un vantaggio per le tariffe e non in un onere, come prospettato nel decreto-legge n. 145 del 2013.

In ogni caso, la riammissione avviene in coda agli altri impianti e comunque con una penalizzazione sulle tariffe: 5 punti percentuali nel caso di impianti ad asta e 3 punti percentuali per gli impianti a registro, applicati a coloro che non accettarono la spalatura. Per equità, queste riduzioni non si applicano a coloro che accettarono la spalatura.

Comma 7

L'intervento proposto è volto a stabilire condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili. In particolare, la direttiva 2009/28/CE, nell'evidenziare il ruolo dei regimi nazionali di sostegno alla produzione di energia rinnovabile, ne sottolinea anche i necessari caratteri di stabilità e certezza giuridica.

La disposizione di cui alla lettera *a*) consente al Gestore dei servizi energetici S.p.A. di esercitare i propri poteri di controllo con una adeguata ponderazione sul valore della certezza degli investimenti, richiamato nel Trattato sulla Carta europea dell'energia, sottoscritto il 17 dicembre 1994 dalla Unione europea (da considerare quindi quale « parte integrante dell'ordinamento comunitario »; v. Corte di giustizia sent. 30 aprile 1974, Haegeman, causa C-181/73). Infatti, ai sensi dell'articolo 10 della Carta europea dell'energia, ogni parte contraente « incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori [...] gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiu-

stificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi » (articolo 10, parte 1).

In ragione di ciò, nell'attesa di una riforma organica della disciplina dei controlli degli impianti alimentati da energie rinnovabili, si prevede l'introduzione del principio secondo il quale i poteri di controllo da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.A. debbano essere esercitati entro i limiti dell'autotutela amministrativa, di cui all'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990; ciò al fine di consentire l'adozione di provvedimenti sanzionatori, che possono intervenire anche a notevole distanza di anni dall'ammissione ai benefici incentivanti, attraverso una adeguata ponderazione degli effetti e degli investimenti effettuati. In mancanza di un quadro univoco di riferimento detti provvedimenti sono oggetto di impugnazione da parte degli operatori, con notevole produzione di contenzioso.

Si cita ad esempio la sentenza n. 5324/2019, con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso della società istante, ha affermato che, ai fini dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio, non è sufficiente la mera logica ripristinatoria conseguente all'illegittimità accertata ma è altresì necessario valutare la sussistenza di « un interesse pubblico all'autotutela, che pacificamente non si riduce al mero interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell'efficacia dell'atto, che deve risultare, all'esito, meritevole di minor tutela ».

Per le sopra esposte ragioni, l'introduzione nell'ordinamento positivo di un principio già sancito in ambito giurisprudenziale darebbe certezza alla materia dei controlli, rafforzerebbe la fiducia degli investitori ed in ultimo avrebbe un effetto deflattivo del carico giudiziario.

Al fine di uniformare l'articolo di legge anche ai commi 3-*bis* e 3-*ter* che riguardano

in particolare i certificati bianchi, le lettere *b)* e *c)* apportano delle modifiche ai due commi; in particolare si chiarisce che, con riferimento all'attività di rendicontazione, non vi sono differenze tra i vari tipi di progetto.

Comma 8

L'ultima parte dell'articolo prevede la necessità di applicare la norma anche ai procedimenti ancora in corso, risolvendo eventuali sincronie temporali di applicazione.

Articolo 57. (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

La proposta è volta a disciplinare in sede di normativa primaria la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale.

Al comma 1 viene fornita la definizione di « infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ».

Al comma 2 si prevede che la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:

a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all'uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;

d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

Nei casi di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, il comma 3 prevede che la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e di

attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.

Il comma 4 stabilisce che le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Al comma 5 si provvede a modificare l'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera *h-bis)*, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « ; in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido *plug-in* per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ».

Il comma 6 prevede che, con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso di cui al

presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

Il comma 7 prevede che i comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, mentre al comma 8 si prevede che un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere *c*) e *d*), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.

Ai sensi del comma 9 si prevede che i comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, il comma 10 stabilisce che, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di oc-

cupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.

Il comma 11 prevede che, per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi *plug-in*, quanto previsto dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

Il comma 12 dispone che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisca le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

Al comma 13, si stabilisce che le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui

all'articolo 17-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.

Al comma 14 si introducono modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, abrogando i commi 2-*bis* e 2-*ter*, mentre al comma 15 si provvede ad abrogare il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2017.

Infine, al comma 16 si prevede che con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.

Il comma 17 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 58. (*Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri Paesi*)

La norma in esame modifica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il vigente articolo 35 prevede la possibilità per l'Italia di concludere accordi intergovernativi con altri Stati membri UE per progetti comuni o trasferimenti statistici, ossia per il trasferimento, a favore dell'Italia, di quantità di energia rinnovabile da Stati membri che hanno raggiunto e superato i propri obiettivi nazionali di produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) al 2020.

Detto articolo 35, nel recepire l'articolo 6 della direttiva europea 2009/28/CE, si limitò

– in ragione della situazione della produzione da FER in Italia di quegli anni e delle proiezioni allora effettuate – a considerare solo la fattispecie di accordi di trasferimento verso l'Italia e non la fattispecie in cui fosse l'Italia a poter trasferire ad altri Stati membri una quota di proprio *surplus* produttivo da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020.

Ad oggi il quadro descritto è sensibilmente cambiato: secondo le stime attualmente disponibili, l'Italia potrà superare il proprio obiettivo 2020 di produzione di energia da FER (17 per cento) ed avere un *surplus* potenzialmente trasferibile a fini statistici a quegli Stati membri o regioni dell'Unione europea che abbiano un *deficit* rispetto al proprio obiettivo e che pertanto sarebbero interessati ad esplorare la possibilità di concludere un accordo per trasferimenti statistici di energia da FER nei loro confronti.

L'importanza di tali accordi di trasferimenti statistici è stata ribadita dalla direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che stabilisce gli obiettivi 2030 e ha operato la rifsione della precedente direttiva 2009/28/CE.

La norma proposta mira quindi a modificare il quadro descritto, allargando la fattispecie di cui all'articolo 35 per ricomprendere gli accordi intergovernativi in cui l'Italia sia parte attiva del trasferimento statistico. Inoltre, rende applicabile la disciplina in essa prevista anche agli accordi per trasferimenti statistici che si dovessero rendere necessari in vista degli obiettivi di produzione da FER al 2030.

Nello specifico, si prevede: l'ampliamento della disciplina ai trasferimenti statistici a favore dell'Italia anche ai trasferimenti statistici dall'Italia ad altri Stati membri; nel caso di trasferimenti a favore dell'Italia, l'articolo 35 viene modificato per ricomprendere, oltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 2020, anche gli obiet-

tivi 2030; inoltre, si rivede il meccanismo di individuazione del costo massimo, allineandolo alla spesa di incentivazione degli impianti di più recente entrata in esercizio, in quanto meglio riflessivi dei costi per il raggiungimento degli obiettivi; nel caso di trasferimenti da parte dell'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'UE, si prevede che l'Italia possa selezionare, mediante manifestazione di interesse condotta dal Ministero dello sviluppo economico, una volta nota la quantità di energia rinnovabile in *surplus* rispetto all'obiettivo al 2020, lo Stato a cui trasferire, ai fini statistici, il quantitativo di energia da FER pattuito. L'energia oggetto del trasferimento statistico viene valorizzata anche con il criterio del maggior prezzo offerto nella manifestazione di interesse. Le modalità secondo cui attuare tale trasferimento statistico vengono disciplinate da un accordo intergovernativo, a firma dei Ministri competenti: per l'Italia, il Ministro dello sviluppo economico. I proventi derivanti dalla stipula dell'accordo sono attribuiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati secondo le modalità stabilite dall'ARERA alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi a sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca del sistema elettrico, secondo gli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 59. (Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli comuni)

La proposta di cui al comma 1 mira ad estendere ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto altrove, nei termini introdotti dall'articolo 1, comma 65, della legge n. 160 del 2019. Tale norma è intervenuta sull'articolo 27 della legge n. 99 del 2009 introducendo il seguente comma 4-*bis*:

«4-*bis*. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali

più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera *e*), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema». Dunque, sulla base del comma 4-*bis* appena riportato, taluni enti pubblici, strumentali e no, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, realizzando quindi il cosiddetto scambio sul posto altrove. La proposta normativa, nell'ottica di favorire la diffusione delle fonti rinnovabili con modalità che concorrano a distribuire alle collettività i benefici, estende questa opzione anche ai comuni con ridotta popolazione, usualmente i più «ricchi» di risorse rinnovabili e di superfici utilizzabili per il relativo sfruttamento. Inoltre, l'intervento consente una gestione organica e unitaria del meccanismo dello scambio altrove, limitandolo a casi specifici di interesse di realtà pubbliche, e dunque senza compromettere la prospettiva di riordino della disciplina dello scambio per gli altri soggetti. Tale riordino è previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2019, attualmente in discussione in Senato (atto Senato n. 1721).

La proposta di cui al comma 2, attesa l'alta valenza strategica del perseguimento

dell'autonomia energetica militare mediante la realizzazione (anche grazie ad investimenti privati) di una rete il più possibile autosufficiente, è finalizzata ad introdurre la possibilità, per il Dicastero della difesa, di usufruire di una riduzione dei costi del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.

Ciò consentirà di innescare un circolo virtuoso e di liberare risorse utili a finanziare i maggiori costi legati alla realizzazione di impianti con caratteristiche tecniche più performanti, meno impattanti sull'ambiente e, a regime, sui costi energetici, nonché idonei a garantire l'autosufficienza anche in situazioni emergenziali. Questa soluzione organizzativa, in ogni caso, non incide sul conto economico del gestore della rete se non in misura positiva, per effetto del riconoscimento del ristoro dei costi sostenuti per l'aggravio sulla rete come nel caso dell'illuminazione pubblica, a cui si fa riferimento.

Articolo 60. (*Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali*)

Obiettivo della norma in esame è avviare un percorso di semplificazione amministrativa, che riguardi sia nello specifico gli interventi sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e per la rete gas già individuati nel PNIEC (*in primis* il « Tyrrenium », il collegamento elettrico tra Campania, Sicilia e Sardegna), sia in generale l'attività di sviluppo ed autorizzativa riguardante la RTN.

Nello specifico, al comma 1, si prevede un'accelerazione autorizzativa per le opere RTN già individuate dal PNIEC e che siano inserite in un Piano di sviluppo di Terna non ancora approvato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011, consentendo l'avvio dell'iter autorizzativo anche senza previa approvazione del medesimo Piano. La semplificazione è estesa anche

alle opere infrastrutturali della rete gas previste nel PNIEC.

Sempre nell'ottica dell'accelerazione autorizzativa, al fine di rendere possibile l'obiettivo del *phase out* dal carbone entro il 2025, al comma 2 si prevede che per le opere previste dal PNIEC o attuative di esso che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, il dibattito pubblico come ivi disciplinato sia svolto secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 347/2013. Tale scelta legislativa è dettata dalla necessità di svolgere celermente la consultazione pubblica riguardante i progetti PNIEC, celerità che ad oggi il citato decreto n. 76 del 2018 non può garantire, in quanto non sono stati ancora adottati i provvedimenti attuativi del decreto, mentre la procedura di consultazione prevista dal regolamento europeo n. 347/2013, che garantisce gli stessi standard di consultazione dei territori coinvolti, è già fortemente implementata a livello nazionale.

Al comma 3, si prevede altresì una razionalizzazione della procedura di redazione e approvazione dei Piani di sviluppo della RTN, per andare incontro anche alla pianificazione coordinata a livello europeo di European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSOE), che ha cadenza biennale e in rispetto di quanto ora dispone la normativa europea (direttiva UE 2019/944). Con tale obiettivo si è ritenuto di modificare la cadenza del Piano da annuale a biennale, così consentendo una migliore pianificazione temporale degli interventi. Inoltre si è intervenuto anche sul contenuto minimo del Piano, non prevedendo più un'elencazione puntuale di tutti gli interventi, ma l'indicazione dei corridoi e delle linee di sviluppo della RTN.

Al comma 4, lettera c), capoverso 2-*bis*, si semplificano le operazioni per la verifica degli accertamenti per l'interesse archeologico nel caso di opere lineari, spesso lunghe

vari chilometri, per le quali essi non possono essere eseguiti preventivamente data la estensione delle stesse, introducendo una procedura, peraltro già a volte prescritta dalle stesse Soprintendenze per casi specifici, di verifica durante le operazioni sul terreno.

Al comma 6, si prevedono misure per realizzare le previsioni del PNIEC relativamente alla regione Sardegna in temi di rilancio produttivo e di *phase out* dal carbone. Nell'attuale fase di post-emergenza COVID-19, per il rilancio delle attività produttive in Sardegna risulta prioritario garantire l'approvvigionamento di energia all'Isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando nel contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nell'Isola. Tali obiettivi sono, se possibile, resi ancora più urgenti dalla necessità di contenere la crisi economica derivante dal fermo produttivo generalizzato dovuto al COVID-19, riducendo i costi energetici, rilanciando l'occupazione nei bacini industriali e promuovendo investimenti infrastrutturali coerenti con le politiche di decarbonizzazione. Pertanto, considerando la sempre più ampia disponibilità di gas naturale liquefatto (GNL) a prezzi competitivi che, proveniente da molte parti del mondo, sta rifornendo i rigassificatori italiani, il PNIEC riconosce l'opportunità di dotare la Sardegna, tra gli altri, di un sistema di approvvigionamento di GNL a partire dai terminali nazionali, che consenta di alimentare i consumi termici non elettrificabili principalmente dei settori industriali, dei trasporti e della generazione elettrica.

Condizione necessaria, però, al fine di garantire efficacia del sistema di approvvigionamento di GNL è che questo risponda pienamente alle esigenze di continuità, sicurezza e competitività delle forniture, in

modo da garantire ai consumatori sardi pari condizioni, anche economiche, rispetto agli altri consumatori nazionali. In maggior dettaglio, il sistema di approvvigionamento di GNL individuato dal PNIEC viene ad essere definito mediante un collegamento - operato dal Transmission System Operator (TSO) nazionale attraverso l'uso di navette spola GNL dedicate - tra i previsti terminali di rigassificazione GNL della Sardegna e quelli già operanti nell'Italia peninsulare, senza pertanto alcun gasdotto proveniente dall'Italia peninsulare.

Tale collegamento rappresenterebbe un'estensione - seppur virtuale - della rete di trasporto gas nazionale operata dal TSO, tale da consentire ai consumatori sardi di approvvigionarsi direttamente di gas naturale al punto di scambio virtuale al pari degli altri consumatori nazionali. Esso andrà accompagnato da un intervento regolatorio da parte di ARERA col quale garantire la sostenibilità degli investimenti, gli ammodernamenti necessari ai terminali di rigassificazione nazionali per consentire il caricamento di GNL sulle navi spola nelle quantità necessarie, l'acquisto e l'esercizio delle stesse in numero e capacità sufficiente a garantire la continuità del servizio, nonché la realizzazione dei terminali di rigassificazione in Sardegna (preferibilmente da realizzare su base *Floating Storage and Regassification Unit* - FSRU, in modo da minimizzare l'impatto sul territorio e la flessibilità delle infrastrutture in ottica *long term*), da collocare in funzione della prevista distribuzione geografica dei consumi di gas industriali e termoelettrici, anche in relazione al *phase out* dal carbone e alla possibile installazione degli impianti di generazione alimentabili a gas nei limiti indicati dal PNIEC necessari per la stabilità della rete elettrica isolana.

Inoltre, si interviene in ordine all'accertamento degli usi civili, una procedura che spesso ostacola la conclusione dei procedimenti autorizzativi, in quanto le informa-

zioni circa la loro presenza non sono sempre facilmente reperibili. Visto che lo stesso testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità prevede la compatibilità degli usi civici con le infrastrutture la cui presenza non pregiudichi il loro esercizio, al comma 5, lettera *a*), è inserita una previsione specifica che attribuisce all'amministrazione regionale la competenza, all'interno del procedimento autorizzativo, ad individuare le aree gravate da usi civici ed esprimere il giudizio di compatibilità.

Al comma 5, lettera *b*), si prevede la semplificazione dell'*iter* autorizzativo riguardante il rifacimento e l'adeguamento tecnologico delle infrastrutture RTN, che non siano più in grado di garantire gli *standard* minimi di affidabilità propri della RTN. Tale adeguamento, che consente la valorizzazione degli *asset* esistenti ed evita la realizzazione di nuovi impianti sul territorio, con conseguente consumo di suolo e maggior impatto ambientale e territoriale, è autorizzato tramite la procedura semplificata di DIA, già prevista dal decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003, per interventi minimi sulle infrastrutture RTN esistenti. Si è così previsto che per gli interventi di ricostruzione su infrastrutture RTN obsolete si possa ricorrere alla DIA *ex* articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, qualora l'intervento preveda la ricostruzione:

- per le linee aeree sullo stesso tracciato o su un tracciato discosto per un massimo di 15 metri lineari e che non comportino un innalzamento delle linee aeree superiore al 20 per cento dell'esistente;

- per le linee in cavo interrato, sullo stesso tracciato o su un tracciato che rimanga nei limiti del margine della strada impegnata o nei limiti dei tre metri dal margine esterno della trincea di posa.

Al comma 4, lettera *c*), capoverso 2-*ter*, si interviene per semplificare mediante la denuncia di inizio attività una serie di inter-

venti minori per la sostituzione o la dismissione di tratti obsoleti di metanodotti.

Al co comma 4, lettera *b*), si prevede la delega dei poteri espropriativi al proponente che esercita tale delega nei limiti di quest'ultima. Tale delega si rende necessaria soprattutto per le opere di rete che coinvolgono molti soggetti e costituiscono un appesantimento per gli uffici della pubblica amministrazione.

Al comma 7, si opera un rafforzamento del personale che segue gli iter autorizzativi, in quanto l'accelerazione dei tempi richiede un rafforzamento anche in termini di risorse umane, ricorrendo al personale distaccato, in comando o fuori ruolo per rafforzare gli uffici maggiormente interessati da tali procedure.

Articolo 61. (*Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica*)

Tra le leve per l'attuazione dell'obiettivo della decarbonizzazione del PNIEC è da annoverare anche lo sviluppo e il potenziamento delle reti di distribuzione, in quanto la rete distributiva è l'infrastruttura abilitante per incrementare l'efficienza e la flessibilità del sistema elettrico nazionale.

Per lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti distributive si è reso necessario attuare un intervento normativo di semplificazione dell'*iter* autorizzativo di competenza degli enti locali.

La proposta normativa in oggetto (dal comma 1 al comma 4) si propone quindi di definire una serie di misure per la semplificazione autorizzativa a livello nazionale e locale per adeguare la rete di distribuzione dell'energia elettrica. Inoltre, al fine di evitare una normativa disomogenea sull'intero territorio italiano disciplinante il rilascio delle autorizzazioni, la norma prevede l'adozione di linee guida nazionali, adottate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni culturali e il Ministro dell'ambiente, acquisita l'intesa

della Conferenza unificata, a cui le regioni sono tenute ad adeguarsi. Tali linee guida dovranno delineare un iter autorizzativo unico, prevedendo anche *iter* semplificati per interventi di minor impatto territoriale. Da ultimo si prevede che, nelle more dell'adozione delle linee guida, gli enti locali applichino ai procedimenti autorizzativi i principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Il comma 5 riguarda il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), cioè lo strumento identificato dal legislatore con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, per il coordinamento e la trasparenza per la nuova strategia per la banda larga e ultralarga. Tra le funzioni che il SINFI svolge vi è quella di favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata del sotto e sopra suolo e dei relativi interventi, ed anche offrire un unico cruscotto che gestisca con efficienza e monitori tutti gli interventi.

La norma prevede che il SINFI venga utilizzato anche per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un più celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi. In particolare, la proposta prevede che le pubbliche amministrazioni da un lato forniscano dati relativi alle aree vincolate (es. vincoli conformativi, di natura ambientale, archeologici, urbanistici), dall'altro si possano avvalere del sistema informativo per agevolare la valutazione di impatto dei progetti sul territorio.

Articolo 62. (Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di centrali di produzione e accumulo di energia)

Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2002, sono soggetti all'autorizzazione unica del Ministero dello sviluppo economico « [...] la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli

stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta [...] ».

L'esperienza quasi ventennale nell'applicazione del decreto-legge n. 7 del 2002 (noto come decreto « Sblocca-centrali ») ha fatto emergere, tuttavia, delle evidenti disfunzioni che l'utilizzo del suddetto strumento normativo comporta per l'autorizzazione di alcuni interventi di minore rilevanza rispetto a quelli originariamente assentiti dall'autorità procedente. L'utilizzo di un procedimento alquanto complesso, che si snoda e si conclude in tempi piuttosto lunghi (180 giorni), mal si concilia con specifiche casistiche in cui l'istanza di parte è volta ad ottenere solamente l'autorizzazione alla realizzazione di (ulteriori) interventi « minimali », o comunque « trascurabili », rispetto all'assetto originario del sito produttivo. Tale considerazione, oltre ad essere di natura logica, è pienamente in linea con il principio costituzionale ed euro-unitario della necessaria « proporzionalità » della normativa rispetto allo scopo che essa si prefigge.

L'introduzione dei commi da 2-*bis* e 2-*quater* all'interno dell'articolo 1 del decreto Sblocca-centrali ha pertanto lo scopo di ovviare a tali problematiche attraverso l'esclusione di una serie di interventi minori dal novero di quelli soggetti ad autorizzazione unica con conseguente loro sottoposizione ad un regime semplificato. Tali interventi non comportano modifiche sul fronte dell'impatto ambientale in quanto una variazione positiva di potenza elettrica non superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato costituisce un « ripotenziamento » alquanto modesto rispetto alla taglia iniziale dell'impianto (la cui soglia minima, per rientrare nell'ambito di applicazione del decreto-legge n. 7 del 2002, è di 300 MWt). Sempre la prassi ha dimostrato inoltre che, molto spesso, piccoli in-

crementi di potenza derivano dalla semplice sostituzione, per usura, di parti meccaniche di impianto; in virtù dell'evoluzione tecnologica, è infatti molto difficile reperire sul mercato la medesima tipologia di macchinari a distanza di molti anni. Anche un aumento di cubatura delle opere civili non superiore al 30 per cento di quelle esistenti costituisce un intervento « edilizio » di tipo minimale.

Caratteristica che accomuna tutte le predette casistiche è quella di prevedere interventi che necessariamente insistano all'interno del sito produttivo; la circostanza è di non poco conto, atteso che l'implementazione dei medesimi non comporterà ulteriori oneri di tipo urbanistico e/o la necessità di porre in essere ulteriori provvedimenti di tipo ablativo da parte dell'Amministrazione.

Con il comma 2-*quater*, al fine di facilitare la realizzazione di sistemi di accumulo di energia necessari per il bilanciamento della rete e per aumentare il grado di penetrazione delle fonti rinnovabili, si stabiliscono norme semplificate per la costruzione di accumuli elettrochimici, i quali hanno la loro nicchia naturale di sviluppo nell'ambito dei servizi « *power intensive* » e per i quali ad oggi non sono presenti nell'ordinamento norme di legge specifiche per le modalità autorizzative. Risulta quindi indispensabile colmare la lacuna, anche per uniformare sul territorio nazionale le condizioni di accesso ai mercati, oltre che per semplificare e snellire gli iter autorizzativi e garantire il necessario monitoraggio di tali iniziative, indispensabile per poter verificare il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Le disposizioni dettano regole specifiche, in un'ottica di semplificazione amministrativa, per le procedure autorizzative, sulla falsariga delle norme già esistenti per le centrali superiori ai 300 MWt (decreto-legge n. 7 del 2002) e per gli impianti a fonti rinnovabili (decreto legislativo n. 387 del 2003). Parimenti la norma si propone di effettuare un monitoraggio delle iniziative e delle installazioni

basate su sistemi di accumulo, con l'obiettivo di seguire lo stato di raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC.

Articolo 63. (*Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque*)

Secondo i dati riportati nel Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia (RaF) riferito all'anno 2019, la superficie forestale italiana ha superato gli 11 milioni di ettari e rappresenta ormai più del 35 per cento dell'intero territorio nazionale, prevalentemente concentrandosi nelle aree interne collinari e montane. Una consistente quota parte di tale superficie è composta da boschi di neoformazione su terreni abbandonati dalle colture agricole, o da boschi di latifoglie trattati in passato a ceduo, con tagli relativamente ravvicinati per fornire prodotti ad una economia di sussistenza ormai scomparsa, e spesso per tale ragione abbandonati a loro stessi. Questo grande patrimonio naturale, che assicura all'Italia il raggiungimento di obiettivi internazionali di tutela della biodiversità ed accumulo di anidride carbonica, non ha però contribuito ad un decremento del rischio idrogeologico né del rischio incendi boschivi che anzi, con l'approssimarsi delle aree forestali alle aree urbane, si innescano con crescente frequenza, provocando nel tempo nuovo degrado e dissesto. Incentivare la gestione forestale sostenibile, attuata attraverso un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, impostato in più fasi, significa fornire risposte multiple alle richieste ambientali, economiche e sociali delle aree interne, con effetti sia immediati sia prolungati nel tempo, anche dal punto di vista della creazione di nuovi posti di lavoro e di filiere dedicate al sistema « legno-energia ». La risposta alle esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali, anche per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, si accompagna alla necessità delle

prioritarie e più convenienti esigenze di prevenire i dissesti attraverso azioni estensive di accompagnamento delle opere in alveo e di prevenire con interventi selvicolturali il rischio di incendi boschivi rispetto ad interventi in emergenza o *post* evento. Il quadro normativo nazionale, in coerenza con le strategie europee forestali e della biodiversità, è stato recentemente innovato, grazie all'approvazione del decreto legislativo n. 34 del 2018 (testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Esso costituisce un quadro adeguato ad indirizzare le attività del programma straordinario e ad affiancare le dotazioni finanziarie a quelle già stanziare con i fondi europei per lo sviluppo rurale, nonché a quanto sarà previsto nella nuova PAC, oltre ad innescare meccanismi virtuosi di innalzamento dei livelli di imprenditorialità ed artigianalità nelle aree interne capaci di generare filiere economiche e sociali durature. Allo stato attuale, invece, il 35 per cento della superficie nazionale caratterizzata da boschi contribuisce a poco più dello 0,01 per cento del PIL italiano. Si stima che potrebbero crearsi 60.000 nuovi posti di lavoro, senza intaccare il capitale che produce la crescita delle foreste, ma semplicemente innalzando i prelievi degli incrementi annui dall'attuale 18 per cento fino al 50 per cento, ove possibile, e comunque ben al di sotto della media europea, che si colloca tra il 62 per cento ed il 67 per cento (dati RaF 2019), in una logica di sostegno finanziario a interventi non in pareggio, nell'immediato, ma estremamente vantaggiosi nel medio e lungo periodo, in termini di sviluppo sostenibile.

Al comma 1, è previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabori un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello svi-

luppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del *Green new deal* europeo. Il programma si prospetta in due dinamiche convergenti, negli effetti e nei benefici. Una serie di misure incentivanti, interventi cauti, capillari e continui, altrimenti economicamente insostenibili con il solo ricavo dei prodotti retraibili, a favore di imprese forestali e agricole, per progetti di sistemazioni idraulico-forestali, prevenzione degli incendi boschivi, ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, con effetti visibili nel breve periodo. I finanziamenti potrebbero essere messi a disposizione delle regioni e delle province autonome in proporzione alla superficie forestale esistente, attuando delle forme di premialità collegate agli investimenti analoghi fatti con ciascun Piano di sviluppo rurale (PSR), in modo da scoraggiare possibili effetti « sostitutivi », per realizzare una serie di misure incentivanti la realizzazione di piani forestali di area vasta, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo, così da accrescere biodiversità, rinnovazione, vitalità e potenzialità a fornire i servizi ecosistemici delle compagini forestali, nonché accrescendo le capacità di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici. Tali misure sono destinate ad avere effetti duraturi nel tempo, propri degli investimenti forestali, se saranno accompagnate da investimenti formativi per gli operatori del settore e dall'individuazione delle aree più idonee ove allocare imprese di seconda trasformazione dei prodotti di risulta di tutte le attività, primo fra tutti il legno.

La ricerca italiana sta, infatti, sperimentando sistemi innovativi per l'utilizzo, accanto a quelli tradizionali, di prodotti duraturi (incrementando tra l'altro le quantità di CO₂ stoccata durevolmente) per usi innovativi, quali quelli dei materiali da costruzione,

particolarmente indicati per l'edilizia in zone sismiche, cui si affianca l'importante leadership europea per le capacità di recupero, riciclo e riuso del materiale legnoso, nel segno della bioeconomia e della circolarità dei beni. La crisi climatica, le esigenze di decarbonizzazione dell'economia, la necessità di sostenere uno sviluppo più sostenibile, la protezione dell'ambiente con l'impegno al restauro degli ecosistemi degradati e all'aumento complessivo dell'offerta dei servizi ecosistemici legati ai territori forestali, rappresentano le nuove sfide a cui il settore forestale nazionale deve e può dare un concreto contributo.

Al fine di valorizzare il ruolo del sistema forestale nazionale e accompagnarlo verso un cambiamento capace di trasformare i diversi temi della sostenibilità, declinati dal *Green deal*, in elementi di competitività, vi è oggi la necessità di sostenere un percorso di transizione che reinterpreti le complesse interconnessioni del settore forestale con l'ambiente, il clima, il territorio, le economie locali e la società. Un percorso che deve coordinare l'intervento pubblico, sia europeo sia nazionale, sostenendo la convergenza delle risorse disponibili in azioni specifiche volte a conciliare i diversi aspetti della competitività, della sostenibilità e dell'equilibrio territoriale. La proposta di un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano italiano, così come brevemente delineato, potrà contribuire al raggiungimento di molteplici obiettivi, nel segno dell'ineludibile esigenza di rendere concreti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e ribaditi dai recenti documenti relativi al *Green new deal* europeo.

Al comma 2, si prevede la definizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di un piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari. Con il

comma 3, si prevede che tale decreto, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati nel piano, da attribuire alle regioni e province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.

Al comma 4, si prevede che le risorse destinate alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali, anche irrigue e di bonifica idraulica, non possano essere sottoposte ad esecuzione forzata. In merito a ciò, va specificato che grazie anche alle politiche incentivanti attuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali negli ultimi anni, i Consorzi di bonifica e gli enti irrigui hanno finalizzato una importante mole di progetti cantierabili esecutivi e definitivi in grado di assicurare una corretta regolazione idraulica sul territorio di loro competenza, contribuendo a contrastare il rischio idrogeologico che i cambiamenti climatici e l'eccessivo consumo di suolo stanno rendendo ormai elevatissimo nel nostro Paese. Sono oltre 3.600 i progetti esecutivi e definitivi per un importo di circa 8.500 milioni di euro (nuova occupazione stimata in 42.500 unità). Si tratta di interventi di sistemazione idraulica, manutenzioni straordinarie e adeguamenti funzionali delle opere di difesa idraulica, ripristino e consolidamento frane, realizzazione opere per la laminazione delle piene, regimazione del reticolo idraulico minore, riparazione danni alluvionali, eccetera: piccole e grandi opere diffuse su tutto il territorio nazionale, subito operative. Nelle regioni del Mezzogiorno la capacità dei bacini in esercizio è di oltre 1.300 milioni di metri cubi (76 per cento del totale), di quelli da completare di 125 milioni di metri cubi (50 per cento) e di quelli da realizzare di 283 milioni di metri cubi (66 per cento), per un importo complessivo stimato in 1.080 milioni di euro (57

per cento), con 5.420 unità di nuova occupazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico nel Mezzogiorno sono 533 per un importo di 1.935 milioni di euro (23 per cento del totale).

Al comma 5, si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere dei lavoratori dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

Al comma 6, infine, si quantificano gli oneri per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo (50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021) che vengono coperti mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - previa delibera del CIPE che rimodula e riduce di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme già assegnate al Piano operativo « Agricoltura » di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 64. (*Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green new deal*)

I commi da 85 a 100 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *green new deal* italiano, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione europea, per la cui attuazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione complessiva di 4.240 milioni di euro per gli anni 2020-2023. In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80 per cento, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente

sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, che siano caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale.

La disposizione in esame predispone un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica, conformemente ai principi enunciati nel *Green deal* per l'Unione europea.

Al comma 1, si prevede che le garanzie e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di *Green deal* europeo:

a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Il comma 2 dispone che le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assu-

mibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;

c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma successivo e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;

f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini

della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

Al comma 3 è previsto che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A..

Il comma 4 dispone che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Al comma 5 è previsto che, per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti

con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2.

Il comma 6 modifica l'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abrogando, in riferimento alla selezione dei progetti e dei programmi suscettibili di accedere alla garanzia pubblica, la previsione di un apposito organismo per la selezione degli interventi coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dal *Green deal*

europeo e recepiti nella legge di bilancio per il 2020.

Infine, il comma 7 statuisce che per l'anno 2020 le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Articolo 65. (*Entrata in vigore*)

La norma dispone che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA
Semplificazioni del sistema Italia**TITOLO I** Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia**Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici****Articolo 1** *(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)*

Si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19. Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 *(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)*

Si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, e derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19. Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 *(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)*

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 *(Conclusioni dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)*

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 *(Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)*

Le disposizioni previste dalla norma in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 *(Collegio consultivo tecnico)*

L'articolo detta disposizioni di carattere ordinatorio in merito al Collegio consultivo tecnico previsto per prevenire controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici. Le disposizioni introdotte dall'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché i compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera.

Articolo 7 *(Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)*

La disposizione istituisce il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, finalizzato a garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziato nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

L'articolo reca "Disposizioni in materia di contratti pubblici". Al comma 1 sono dettate disposizioni di carattere temporaneo e ordinamentale in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

I commi 2 e 3 recano disposizioni volte ad accelerare l'aggiudicazione delle gare prevedendo un termine entro il quale si deve provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero all'esecuzione degli Accordi - quadro. Al comma 4 sono previste delle disposizioni di carattere ordinatorio che interessano i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto. Al comma 5 sono previste delle modifiche di carattere ordinamentale in relazione ad alcuni articoli del codice dei contratti pubblici tutte volte a semplificare le procedure di gara. Il comma 6 detta le disposizioni transitorie relative alle modifiche di cui al comma 5. Con il comma 7 si provvede ad intervenire sull'articolo 1 del decreto legge n. 32 del 2019 c.d. "Sblocca cantieri". In particolare, tenuto conto dell'impatto positivo di alcune disposizioni derogatorie al codice dei contratti, introdotte in via sperimentale, si procede a prorogarne alcune e modificare le soglie economiche relative al rilascio del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici che si prevede debba essere richiesto sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. I commi 8, 9, introducono disposizioni di carattere ordinatorio relative ai poteri del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 10 introduce disposizioni di carattere ordinatorio in materia di validità dei documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. Infine il comma 11 prevede una modifica di carattere ordinatorio al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, volta a semplificare e chiarire il quadro normativo di disciplina degli appalti nel peculiare settore del procurement militare.



Le disposizioni introdotte dall'articolo sono di carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)

Le disposizioni di cui al comma 1 hanno contenuto meramente ordinamentale, individuando le modalità procedurali attraverso cui pervenire ad una celere realizzazione degli interventi affidati ai Commissari straordinari già previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Inoltre, al comma 2 si prevede una modifica di carattere ordinatorio dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, la quale stabilisce che i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice dei contratti pubblici, ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ma anche per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali. Infine, al comma 3 si provvede a dettare disposizioni volte a disciplinare in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali.

Conseguentemente, le disposizioni contenute nell'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Articolo 10 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

Relativamente al comma 1, lettera h, si evidenzia che la riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% è già prevista a legislazione vigente dal comma 4-bis, del dpr n. 380 del 2001, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lett. h), n. 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. La norma in esame, pertanto, non introduce riduzioni del contributo e non necessita di risorse finanziarie per la sua copertura. La ragione della novella risiede nella necessità di esplicitare il concetto di "densificazione" attualmente previsto dalla norma vigente, che ha dato origine a dubbi applicativi che saranno superati con la nuova formulazione proposta. Si precisa, inoltre, che non vi è restrizione del campo di azione delle sanzioni pecuniarie in quanto la tolleranza del 2% è già prevista all'articolo 34, comma 2-ter, e le irregolarità geometriche e le difformità di minima entità, eseguite durante i lavori "di attuazione dei titoli abilitativi edilizi e che non comportano violazione della disciplina ed urbanistica edilizia" non possono essere in alcun modo oggetto di sanzioni pecuniarie, in quanto non ricorrono gli estremi di un abuso, né quelli di un accertamento di conformità. Tali minime difformità, infatti, a disciplina vigente non comportano sanzioni. Le misure proposte, pertanto, sono neutre sotto il profilo finanziario.



Articolo 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)

La previsione di cui al comma 1 ha contenuto meramente ordinamentale, stabilendo che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, possono trovare applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali in corso, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale. Conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni di cui al comma 2 concernenti l'individuazione da parte del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale (fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE), nonché la possibilità di nominare due sub-commissari, hanno anch'esse contenuto meramente ordinamentale.

Con riferimento agli oneri relativi al compenso dei due sub-commissari è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

TITOLO II semplificazioni procedurali e responsabilità**Capo I - Semplificazioni procedurali****Articolo 12 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)**

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale, in quanto finalizzata ad apportare alla vigente disciplina in materia di procedimento amministrativo dei correttivi volti a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge 241/1990, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti in modo di garantire maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa.

Conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale in quanto finalizzata a definire una procedura di conferenza di servizi straordinaria e per un tempo determinato (fino al 31 dicembre 2021), con semplificazioni procedurali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 (Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)

Lo scopo della norma è quello di disincentivare la futura introduzione di oneri regolatori, se non contestualmente compensati da una riduzione stimata di oneri di pari valore. Eventuali profili di copertura finanziaria riguarderanno, pertanto, le future ipotesi in cui la regolamentazione introdurrà nuovi oneri regolatori, qualora tale introduzione non sia accompagnata da una corrispondente riduzione nei termini descritti. Pertanto, dalla attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 15 (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari")

Relativamente al comma 1, le lettere a) e b) sono disposizioni di natura ordinamentale. Il termine per la restituzione delle buste al consolato non comporta infatti maggiori costi, in quanto già attualmente i servizi postali previsti per le elezioni all'estero sono tenuti alla massima tempestività possibile nella restituzione delle buste con le schede votate. La possibilità di prescindere, in casi specifici, dal corriere accompagnato fa venire meno degli oneri di missione, con conseguente risparmio di spesa: trattandosi di risparmio meramente eventuale, potrà essere quantificato solo a consuntivo.

La lettera c) è suscettibile di generare risparmi, in quanto il monte degli onorari dei membri del seggio si ridurrà a circa un terzo di quello che sarebbe stato esborsato, in ragione della corrispondente riduzione del numero di seggi da costituire (si prevede una riduzione da 1.516 a un numero compreso tra 500 e 550 seggi). Pur essendo certa la riduzione nel numero di seggi da istituire, tale numero non è ancora determinabile con esattezza. I risparmi complessivi derivanti dalla lettera c) potranno pertanto essere quantificati a consuntivo.

La lettera d) prevede l'incremento nella misura del 50% degli onorari fissi da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in virtù dei più gravosi carichi di lavoro derivanti dal maggior numero di elettori - e quindi di schede elettorali da scrutinare per ogni seggio - aumentato da 2.000 a 8.000 nel minimo e da 3.000 a 9.000 nel massimo. Di conseguenza il numero di seggi passerebbe da 1.516 ad un numero compreso tra 500 e 550 seggi con la conseguente riduzione del numero complessivo di componenti dei seggi da 9.096 a 3.000/3.300 unità. La disposizione determina profili di risparmio di spesa rispetto alla legislazione vigente stimati in circa 449.150 euro, secondo quanto rappresentato nelle tabelle di seguito riportate. La quantificazione esatta del risparmio potrà essere determinata a consuntivo.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI PREVISTI LEGISLAZIONE VIGENTE

Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi attuale normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Totale spesa per compensi
Presidente	1	1516	1516	130	197.080,00
Segretario + Scrutatori	5	1516	7580	104	788.320,00
	6	1516	9096		985.400,00
Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Totale spesa per compensi
Presidente	1	550	550	130	71.500,00
Segretario + Scrutatori	5	550	2750	104	286.000,00
	6	550	3300		357.500,00

ONERI PREVISTI DALLA PROPOSTA NORMATIVA

Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Maggiorazione del 50% dei compensi	Totale compensi con maggiorazione	Totale spesa per compensi e maggiorazioni
Presidente	1	550	550	130	65,00	195,00	107.250,00
Segretario + Scrutatori	5	550	2750	104	52,00	156,00	429.000,00
	6	550	3300		117,00		536.250,00

CAPO II - Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza**Articolo 17 (Stabilità finanziaria degli enti locali)**

Il comma 1 della disposizione fissa al 30 settembre 2020 il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale i comuni e le province che abbiano deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario devono, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla esecutività della delibera, adottare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Con l'articolo 107, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, entrato in vigore il 17 marzo 2020, il suddetto termine perentorio è stato, unitamente ad altri termini, rinviato al 30 giugno 2020.

Il comma 1 in esame, perdurando le esigenze che hanno determinato il rinvio di cui all'articolo 107 citato, differisce ulteriormente il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, al 30 settembre 2020. La disposizione, così come quella dell'articolo 107, ha natura ordinamentale e pertanto è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, i commi 2 e 3 hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto intervengono sulla disciplina dell'attività di monitoraggio della Corte dei conti nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti del d.lgs. 267 del 2000.

In particolare, il comma 2 sospende fino al 30 giugno 2021, ove ricorrano determinate condizioni (avvenuta presentazione da parte dell'ente locale di un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato deliberato in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020), il controllo della Corte dei conti finalizzato all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, per gli enti locali che adottino comportamenti difforni da una sana gestione finanziaria.

Il comma 3 individua l'oggetto del successivo monitoraggio che sarà svolto dalla magistratura contabile precisando che esso trova applicazione limitatamente all'accertamento "del grave e



reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020".

Il comma 4, infine, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno esaurito la loro efficacia.

Il presente articolo non comporta effetti finanziari per i saldi della finanza pubblica.

Articolo 18 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III- Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Articolo 19 (Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario)

Le disposizioni del presente articolo incidono in modo puntuale su procedure organizzative già previste dalle disposizioni vigenti, con il solo scopo di semplificarne l'attuazione. In considerazione della natura meramente ordinamentale delle disposizioni in oggetto, pertanto, dalla applicazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al **comma 1, lettera c)**, si fa presente che la disposizione si limita ad introdurre una ulteriore possibilità al meccanismo, già esistente, di scambio di docenti tra università. A tal riguardo si fa presente che la disposizione, nell'introdurre la possibilità di scambio anche tra docenti di diversa qualifica, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che tale scambio potrà avvenire solo in presenza delle necessarie facoltà assunzionali nell'ateneo che "riceve" il docente di qualifica superiore (mentre l'ateneo che riceve il docente con qualifica inferiore vedrà, ovviamente, corrispondentemente ridursi i propri parametri in termini di punto organico). Parallelamente alla disposizione già vigente (attuale articolo 7, comma 3, secondo periodo), nessun onere aggiuntivo potrà essere determinato dallo scambio di docenti che abbiano partite stipendiali diverse, atteso che l'ateneo che riceverà il docente con partita stipendiale maggiore potrà farlo solo compatibilmente alle risorse del proprio bilancio. A tal riguardo, si segnala che non è infrequente la condizione degli atenei che abbiano disponibilità di bilancio di molto maggiore rispetto a quella, teorica, relativa ai rispettivi punti organico.

Con riferimento al **comma 5** si ritiene che potranno determinarsi benefici effetti di natura erariale sul complessivo andamento del finanziamento delle borse di specializzazione medica, in ragione dell'atteso minor numero di candidati che saranno nella condizione di vincere il concorso in più occasioni, in tal modo erodendo le precedenti borse, i cui oneri non sono riutilizzabili per ulteriori contratti.

Articolo 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Con la proposta normativa di cui trattasi viene disciplinato l'impiego del fondo istituito dall'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:

- a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;



c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.

Si sottolinea che le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata.

Al fine di garantire l'equilibrio tra i livelli retributivi dei citati comparti, la proposta si sostanzia in un unico articolo (con 16 commi) che interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), operando maggiore omogeneizzazione tra le differenze retributive riscontrate - non alterando i parametri stabiliti dagli accordi negoziali - e intervenendo in via autonoma, solo per quelle limitate fattispecie prive di valori retributivi di riferimento, sulla base comunque di principi improntati ad assicurare sviluppi stipendiali omogenei e proporzionati.

A tal fine sono impiegate le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020 - 2022) dell'importo pari a:

- euro 65 milioni per l'anno 2020;
- euro 120 milioni per l'anno 2021;
- euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Restano nella disponibilità del "Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (cap. 1830 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno - Missione "Soccorso civile" - Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico") euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022, che con successivi provvedimenti - ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - potranno essere destinati alle medesime finalità di valorizzazione anche attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, relativo alle nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco.

Come detto, la disposizione normativa interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), attuando essenzialmente un intervento di armonizzazione retributiva tra le qualifiche dei ruoli operativi del CNVVF e quelle comparabili delle Forze di Polizia (allegato A alla presente relazione tecnica, che reca gli allegati 1, 2 e 3, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022, nel seguito indicati come "allegati RT").

Il medesimo esercizio di armonizzazione è stato effettuato per individuare i valori della retribuzione fissa del personale dei ruoli tecnico-professionali mantenendo, tuttavia, per quest'ultima categoria la differenza percentuale esistente con le misure attribuite alle qualifiche operative, tenuto conto della diversità dei compiti svolti all'interno dell'organizzazione e la diversa esposizione ai rischi.

A favore del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni è stato previsto un assegno *una tantum*, illustrato in dettaglio più avanti.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, sono state effettuate analitiche proiezioni finanziarie per un arco temporale superiore al decennio, definendo, per tale periodo, il numero dei destinatari degli incrementi retributivi, gli avanzamenti di carriera secondo quanto previsto dall'ordinamento di settore novellato nel 2018 (D. Lgs. n. 217 del 2005) e la dinamica delle cessazioni e delle conseguenti assunzioni da "turn over" (allegati RT D ed E). Nella sottostante



tabella si fornisce un quadro sintetico dell'organico "di fatto" annualmente previsto espresso in anni/persona.

ANNO	DIRIGENTI E DIRETTIVI		NON DIRIGENTI E NON DIRETTIVI		TOTALE
	RUOLI OPERATIVI	RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI	RUOLI OPERATIVI	RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI	
2020	1.143,41	539,21	32.307,71	2.553,89	36.544,22
2021	1.142,27	539,08	32.961,11	2.804,99	37.447,45
2022	1.128,47	535,57	33.214,77	2.793,94	37.672,75
2023	1.126,47	526,48	33.467,50	2.802,89	37.923,34
2024	1.107,23	518,41	33.399,22	2.796,32	37.821,18
2025	1.095,48	501,90	33.315,19	2.810,48	37.723,05
2026	1.071,20	490,88	33.375,21	2.819,45	37.756,74
2027	1.040,19	479,97	33.402,91	2.835,35	37.758,42
2028	1.011,67	471,90	33.506,58	2.837,12	37.827,27
2029	968,86	459,64	33.648,42	2.843,50	37.920,42
2030	941,53	441,71	33.709,58	2.854,56	37.947,38
2031	918,83	420,60	33.798,47	2.851,40	37.989,30

Per quanto attiene, invece, gli istituti del trattamento economico accessorio, il provvedimento indica la misura degli incrementi delle risorse complessive da destinare a detti istituti. Anche in tal caso si è operato nel rispetto sostanziale del criterio di armonizzazione con il comparto Forze di polizia.

L'ammontare degli incrementi alle voci per la retribuzione accessoria del bilancio del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", infatti, è rapportato in termini percentuali, sulla base delle reciproche dotazioni organiche, ai corrispondenti mezzi finanziari attribuiti alla Polizia di Stato.

Nella sottostante tabella si fornisce un quadro sintetico della destinazione alla retribuzione fissa ed accessoria delle risorse complessive del richiamato fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019.

ANNO	TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	TOTALE
2020	59.480.599	2.358.044	61.838.643
2021	102.634.859	11.564.185	114.199.044
2022	114.347.991	42.363.381	156.711.372
2023	116.457.803	40.424.900	156.882.703
2024	116.173.836	40.424.900	156.598.736
2025	110.797.585	40.424.900	151.222.485
2026	104.722.159	40.424.900	145.147.059
2027	99.539.325	40.424.900	139.964.225
2028	96.141.759	40.424.900	136.566.699
2029	92.449.459	40.424.900	132.874.369
2030	88.914.138	40.424.900	129.339.038
2031	88.810.436	40.424.900	129.235.336

I commi 1 e 2 dell'articolo ridefiniscono, per il triennio 2020-2022 ed a regime, le componenti fisse del trattamento economico del personale del Corpo nazionale, i cui valori sono indicati per singolo ruolo e qualifica nell'allegato A al provvedimento, n. 1 (misure in vigore per l'anno 2020), n. 2 (misure in vigore per l'anno 2021) e n. 3 (misure in vigore dall'anno 2022) che sostituiscono la tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Si precisa al riguardo che, a differenza dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile (oltre che della quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente), i valori vigenti dell'assegno di specificità del personale non dirigente del Corpo nazionale si rinvencono non già nella suddetta tabella C, bensì negli accordi integrativi nazionali firmati in data 26 marzo 2019 e in data 24 maggio 2019, concernenti la distribuzione delle risorse di



cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a titolo di importo aggiuntivo rispetto alle misure stabilite per l'assegno di specificità a regime dal 1° gennaio 2020.

Il comma 2 stabilisce che i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei nuovi importi di cui alla suddetta tabella C comportano il riassorbimento, fino a concorrenza del relativo importo, degli assegni personali riassorbibili eventualmente in godimento al personale al quale si applica l'art.12, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Sono state oggetto di ridefinizione, pertanto, le misure dei seguenti istituti retributivi:

- **lo stipendio tabellare**, dove, a seguito di una comparazione effettuata tra le qualifiche del personale della Polizia di Stato e quelle dei ruoli operativi del Corpo nazionale (allegato C della presente relazione tecnica), si è adeguata la misura dell'emolumento fino a concorrenza di quanto percepito dalla corrispondente qualifica. A tale proposito, si è utilizzato il valore parametrico in uso nel comparto Forze armate/Forze di polizia. L'intervento di armonizzazione ha riguardato anche alcune qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi. Per quest'ultima tipologia di personale, relativamente alle qualifiche apicali di direttore vice dirigente non è stato possibile trovare una puntuale comparazione poiché negli ordinamenti del comparto Forze armate/Forze di polizia, a seguito della recente revisione, le corrispondenti qualifiche (Vice questore aggiunto per la Polizia di Stato) appartengono ai ruoli dirigenziali.

Per il personale direttivo e non direttivo e non dirigente, negli allegati RT nn. 2.2, 2.3 e 2.1 sono rappresentate, rispettivamente per gli anni 2020, 2021 e dal 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare e gli incrementi, anche con riguardo all'indennità di vacanza contrattuale. L'allegato RT n. 3.3 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura totale, già dall'anno 2020. Si precisa, altresì, che per il personale dei ruoli tecnico-professionali sono stati previsti incrementi di pari importo alle corrispondenti qualifiche "operative".

Gli incrementi del trattamento stipendiale hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze (allegati RT n. 3.4 per la determinazione dell'incremento percentuale della spesa stipendiale complessiva e n. 6 per la quantificazione dell'incremento dello stanziamento per i compensi per lavoro straordinario).

Per il personale dirigente, nell'allegato RT n. 3.1 si è operato attraverso un confronto con lo stipendio tabellare (al netto degli scatti biennali) attribuito alle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato (aumentato del valore dell'Indennità Integrativa Speciale), intervenendo sulle sole qualifiche di dirigente superiore e di dirigente con scatto convenzionale a 26 anni di servizio. L'allegato RT n. 3.5 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Anche per questo personale gli incrementi vengono riconosciuti, in misura totale, già dall'anno 2020.

- **L'indennità di rischio** prevista per il personale non dirigente dei ruoli con funzioni operative è stata comparata all'istituto dell'indennità inasile pensionabile (IPM) previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia.

Al fine di armonizzare gli elementi della retribuzione del personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, parallelamente all'attribuzione di una misura dell'indennità di rischio di pari valore rispetto all'istituto dell'IPM, cessa di essere attribuita al compimento dei 22 e dei 28 anni di servizio la maggiorazione dell'indennità di rischio istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.P.R. n. 335 del 1990, trattandosi di un istituto per il quale non si riscontra alcuna corrispondenza negli istituti retributivi del comparto Forze armate/Forze di polizia. La misura di tale emolumento viene pertanto riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio.



Gli allegati RT nn. 2.1, 2.2 e 2.3 recano, pertanto, le nuove misure dell'indennità e gli incrementi previsti. L'allegato RT n. 4.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura pari al 30 per cento nell'anno 2020 e nella totalità dall'anno 2021. Da quest'ultima annualità decorre il suddetto riassorbimento della maggiorazione dell'indennità di rischio (a 22 e a 28 anni di servizio).

Gli allegati RT nn. 4.2 e 4.3 recano rispettivamente il calcolo incrementi con assorbimento dell'istituto maggiorazione a 22 e 28 anni e la quantificazione del risparmio di spesa derivante dall'assorbimento del predetto istituto.

- **L'indennità mensile** prevista per il personale non dirigente, dei ruoli tecnico-professionali è stata comparata all'istituto dell'indennità di rischio attribuito ai ruoli operativi ed omologata per tutte le qualifiche alla misura del 52 per cento dell'indennità di rischio attribuita alla corrispondente qualifica operativa. In tal modo, si è operato un necessario riallineamento delle misure percepite dalle diverse qualifiche tecnico-professionali ed individuato un rapporto percentuale, ritenuto corretto in ragione della diversa natura delle mansioni richieste, con l'analogo istituto attribuito alla componente operativa del Corpo nazionale e, per proprietà transitiva, al comparto Forze armate/Forze di polizia.

Gli allegati RT nn. 2.1, 2.2 e 2.3 recano, pertanto, le nuove misure dell'indennità e gli incrementi previsti.

L'allegato RT n. 4.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura pari al 30 per cento nell'anno 2020 e nella totalità dall'anno 2021.

- **L'assegno di specificità** previsto per il personale non dirigente è stato comparato all'istituto dell'assegno di funzione previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia. Dalla comparazione sono emerse, oltre alle differenti misure degli assegni, anche diversi requisiti per l'attribuzione degli stessi. L'assegno di specificità, infatti, viene attribuito e aumentato al compimento di 14, 22 e 28 anni di servizio mentre per la fruizione dell'assegno di funzione sono necessari, rispettivamente, 17, 27 e 32 anni (allegato RT 5.2). Pertanto, con l'obiettivo di procedere ad un'armonizzazione della misura del beneficio, si è operata una quantificazione, sia per l'assegno di funzione che per quello di specificità, dell'importo complessivo cumulato corrisposto al dipendente durante la carriera. Tale conteggio è stato effettuato assumendo il valore medio di 34 anni di servizio, per entrambi i comparti, che hanno regimi pensionistici (per requisiti anagrafici e contributivi) assimilabili (allegato RT n. 5.3).

In tal modo, le nuove misure dell'assegno di specificità previste per il personale dei ruoli operativi determinano, in termini cumulati, una piena armonizzazione tra i benefici complessivi spettanti al personale dei due comparti di riferimento. Per quanto concerne il personale dei ruoli tecnico-professionali, le nuove misure dell'assegno risultano commisurate al 45 per cento del beneficio attribuito al personale operativo di pari qualifica (allegato RT n. 5.4).

L'allegato RT n. 5.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti nell'annualità 2021, nella misura del 50 per cento ed a decorrere dal 2022 in misura totale.

I commi da 3 a 6 dell'articolo recano disposizioni volte ad incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, nonché a ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche, specificatamente:

- Al comma 3 è previsto il finanziamento del ricorso al lavoro straordinario per un numero aggiuntivo di ore annue pari a 55.060 per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno



- 2022 con una spesa annua (al lordo degli oneri a carico dello Stato) di euro 1.095.975 per l'anno 2021 e di euro 7.999.820 a decorrere dall'anno 2022 (allegato RT 6);
- al comma 4 è previsto l'incremento di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021 e di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022, del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale (allegato RT n. 7). La somma è destinata ad una operazione complessiva di razionalizzazione e potenziamento degli istituti retributivi accessori finanziati con il predetto fondo, da attuarsi mediante accordi negoziali di cui all'articolo 140 del d.lgs. n. 217 del 2005, volti a valorizzare le funzioni e i compiti d'istituto del personale del Corpo nazionale (quali, ad esempio, la reperibilità e i turni di soccorso).
 - Il comma 5 destina risorse per armonizzare il sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia, incrementando quanto già stanziato per la medesima finalità dall'articolo 17-bis, comma 5, del d. lgs. n. 97 del 2017. Gli incrementi sono così previsti:
 - alla lettera a), euro 1.161.399 per l'anno 2021 ed euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022 per il settore aeronavigante;
 - alla lettera b), euro 400.153 per l'anno 2021 ed euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022 per il settore dei sommozzatori;
 - alla lettera c), euro 552.576 per l'anno 2021 ed euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022 per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare.
 - Il comma 6 riconosce al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni, un assegno *una tantum* rispettivamente di euro 300 e di euro 400 - lordo dipendente - (allegato RT n. 9.4).

La quantificazione dell'onere (allegati RT nn. 9.1, 9.2 e 9.3) è stata elaborata introducendo nella realtà organizzativa del Corpo nazionale il sistema di compensi previsto per il comparto Forze armate/Forze di polizia, sia per il personale aeronavigante che per quello nautico e dei sommozzatori. Ciò ha permesso l'individuazione delle risorse che determinano, in termini finanziari, l'armonizzazione tra i comparti. Saranno gli accordi negoziali di cui agli articoli 139 e 229 del d. lgs. n. 217 del 2005 a definire la nuova struttura degli istituti retributivi, adeguandola, ai fini di una necessaria valorizzazione dei settori specialistici del Corpo, al contesto operativo ed organizzativo in cui gli stessi operano.

I successivi commi 7, 8 e 9 recano interventi di valorizzazione delle retribuzione del personale dirigente e direttivo. Per le predette categorie di personale è risultato più complesso procedere ad una puntuale armonizzazione con le corrispondenti tipologie del comparto Forze armate/Forze di polizia.

Ciò in quanto l'analisi condotta ha denotato l'esistenza di differenze importanti, sia dal punto di vista ordinamentale (nel comparto Forze armate/Forze di polizia per quanto attiene il personale direttivo, come indicato in precedenza, la recente revisione dell'ordinamento ha dato luogo alla "dirigenzializzazione" delle figure direttive apicali), che dal punto di vista della struttura retributiva (per la dirigenza). Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo di valorizzazione espresso dal Legislatore, si è operato un potenziamento della componente retributiva accessoria di entrambe le categorie.

Il suddetto comma 7 incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per le seguenti misure:

- alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;



- alla lettera b), la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il successivo comma 8, analogamente, incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale per le seguenti misure:

- alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- alla lettera b) la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

I predetti incrementi elevano a regime di circa il 7 per cento la consistenza dei fondi di rischio, posizione e risultato dei dirigenti (generali e non) secondo lo schema riportato nell'allegato RT n. 10.

Il comma 9 incrementa il fondo di produttività del personale direttivo per l'importo (al netto degli oneri a carico dello Stato) di euro 715.341 per l'anno 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dall'anno 2022. L'incremento è destinato, previo accordo negoziale di cui all'articolo 230 del d. lgs. n. 217, anche al finanziamento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del richiamato decreto, in aggiunta a quanto già attribuito dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 97 del 2017. L'incremento è destinato ad elevare di circa il 30 per cento la media della retribuzione accessoria erogata al personale direttivo che svolge funzioni operative, nonché ad incrementare quella del personale direttivo speciale ad esaurimento e del personale direttivo e direttivo speciale dei ruoli tecnico-professionali.

Al comma 10 è previsto l'assorbimento del beneficio della maggiorazione dell'indennità di rischio, che, come indicato in precedenza, non trova analogie nelle Forze di polizia, il cui risparmio di spesa è stato quantificato in complessivi 15,3 milioni di euro (Allegato RT n. 4.3).

Il comma 11 prevede la destinazione ai fondi di incentivazione del personale delle risorse, indicate nell'Allegato B al presente provvedimento. La suddivisione (allegato RT n. 11) tra i fondi del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo, è proporzionale alla consistenza delle rispettive dotazioni organiche risultanti dalla Tabella A del D.lgs. n. 2017 del 2005.

Il successivo comma 12 non comporta oneri. La disposizione di natura interpretativa è utile ad evitare le conseguenze di un potenziale contenzioso e a precisare che l'applicazione della vigente disposizione prevede già la regolare attribuzione dell'assegno *ad personam* riassorbibile. Detta interpretazione è infatti desumibile solo dalle relazioni illustrativa e tecnica all'Atto Governo n. 36, poi approvato come decreto legislativo n. 127 del 2018. E' a conferma della neutralità finanziaria della presente norma interpretativa.

I commi 13 e 14 contengono infine una generale clausola di salvaguardia retributiva, nonché la necessaria indicazione della copertura finanziaria, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, unitamente all'indicazione della destinazione di 500 mila euro ad ulteriori finalità anche relative alle previsioni di cui all'art. 1, comma 138 della legge 160/2019.

Si specifica che la quantificazione complessiva degli oneri è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009. Negli allegati alla relazione tecnica si dà contezza in dettaglio degli oneri diretti e nell'allegato RT n. 12 viene determinato l'impatto di quelli indiretti, prendendo a riferimento gli incrementi retributivi concernenti il trattamento economico fisso e continuativo e le risorse che vengono allocate per i fondi di incentivazione del personale (escludendo il compenso per lavoro straordinario e le una tantum). Dal citato allegato RT n. 12 si evince la misura di detti oneri, che sono pari a 3.161.053 euro per l'anno 2020, a 5.800.315 euro per l'anno 2021 e a 7.615.137 a decorrere dal 2022.



Da ultimo si precisa che l'intervento disposto con il presente articolo non da luogo ad effetti sulla spesa previdenziale, in quanto non sono più in servizio nel CNVVF unità di personale la cui pensione venga ancora calcolata con il sistema retributivo. Infatti, se da un lato detto personale è stato escluso dal regime di accesso a pensione (in termini di requisiti di anzianità di servizio) previsto dalla c.d. "Riforma Fornero", dall'altro, il limite ordinamentale del personale operativo è stabilito in 60 anni di età.

Il comma 15 fissa la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2020, precisando che, ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

Con il comma 16 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV - Responsabilità

Articolo 21 (Responsabilità erariale)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22 (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 (Modifiche all'articolo 323 del codice penale)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III- Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

CAPO I- Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Articolo 24 (Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)

Le modifiche di cui all'articolo 24, in tema di identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali non incidono sulla finanza pubblica introducendo misure di mera semplificazione tese a potenziare l'identità digitale e il domicilio digitale e, quindi, rafforzare gli strumenti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, così comportando notevoli riduzione di costi e oneri amministrativi.

In particolare, si precisa che al **comma 1, lettera e)**, si prevede l'iscrizione dei gestori delle identità digitali in un elenco già esistente presso AGID, avendo la norma solo coordinato la medesima previsione già contenuta nell'articolo 29, comma 6, del CAD.

Infine, al **comma 1, lettera f)**, si prevede che dal 28 febbraio 2021 i servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni vengano erogati tramite gli strumenti già vigenti e disponibili di identificazione digitale, quali SPID e CIE, eliminando le duplicazioni dei sistemi oggi in essere presso alcune amministrazioni, con evidente risparmio di spesa e di oneri.

Articolo 25 (Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)

L'articolo 25 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce misure di semplificazione e coordinamento in materia di conservazione di documenti informatici e gestione dell'identità digitale, eliminando il più oneroso sistema di



accreditamento esistente a carico di AGIL e sostituendolo con un più agevole e snello regime di qualificazione derivante dalla verifica oggettiva del possesso di requisiti imposti dal diritto europeo.

Articolo 26 (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)

L'articolo 26, che reca la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla realizzazione della piattaforma prevista al comma 1, infatti, si provvede utilizzando le risorse già stanziata ed individuate all'articolo 1, comma 403 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A riguardo, si precisa che tali risorse ammontano a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse sono dunque ampiamente sufficienti a coprire la misura disposta dalla presente disposizione, secondo le stime già effettuate in sede di legge di bilancio. Quanto agli oneri e alle spese a carico delle amministrazioni che intendono utilizzare della piattaforma medesima, si precisa che la proposta presuppone la volontarietà dell'uso della stessa. Pertanto, nel caso di cui l'amministrazione se ne avvalga, provvede a tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'utilizzo della piattaforma, in ogni caso, comporta risparmi in termini di minori oneri e di maggiore celerità ed efficacia dell'azione amministrativa: azione amministrativa (di notificazione degli atti e dei provvedimenti) che, si ricorda, l'amministrazione svolge ordinariamente oggi con strumenti più complessi e onerosi (avvalendosi della posta ordinaria, dei messi e/o quant'altro). L'intervento non comporta nemmeno ulteriori spese di notifica a carico dei cittadini rispetto a quelle attualmente già previste. Le stesse, invero, saranno inferiori posto che la loro determinazione, con il decreto di cui al comma 15, deve tenere conto anche di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del CAD che esclude gli oneri di spedizione in caso di utilizzo del domicilio digitale.

Articolo 27 (Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari)

Anche dall'attuazione dell'intervento normativo di cui all'articolo 27 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici e, peraltro, si tratta di misure di semplificazione che comporteranno notevoli riduzione di costi trattandosi di misure di semplificazione della procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonché delle procedure di identificazione della clientela per l'accesso ai servizi bancari.

Articolo 28 (Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale)

Le modifiche di cui all'articolo 28 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che abilitano la notificazione degli atti presso uno degli indirizzi pec già attivi e iscritti dalla P.A. nell'elenco di cui all'art. 6-ter del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 112. La misura, peraltro, si tradurrà in una notevole riduzione di costi ed oneri per cittadini, professionisti, imprese e le stesse P.A. in termini di dematerializzazione degli atti notificati.

Articolo 29 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e Piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni)

Dall'attuazione della disposizione volta a favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici.

Per quanto concerne la previsione relativa alla piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, la stessa verrà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



La legge n. 145 del 2018, all'articolo 1, comma 489 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, finalizzato alla copertura finanziaria di interventi per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

La disposizione novella i commi 489 e 491 della citata legge 145 del 2018, individuando e specificando la tipologia di intervento di innovazione tecnologica finalizzato ad agevolare la mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle misure e delle garanzie previste in tema di trattamento dei dati personali, con specifico riferimento ai principi di cui agli artt. 5 e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) n. 679/2016, nonché degli artt. 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che i costi relativi alla costituzione e sviluppo della prevista piattaforma unica nazionale alimentabile anche dall'utenza, tenuto conto della circostanza che la stessa verrà integrata con il sistema informatico attualmente in uso presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e considerati anche gli oneri derivanti dal ricorso alle società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ammontano a circa 5 milioni di euro. Detti costi trovano piena copertura nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, pari a 5 milioni di euro, attualmente libere e non ancora preordinate ad altra finalità.

Inoltre, riguardo ai costi relativi alla manutenzione e gestione della prevista piattaforma unica nazionale, si rappresenta che agli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per le esigenze del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 1276 Spese per il funzionamento del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto).

Articolo 30 (Misure di semplificazione in materia anagrafica)

Le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure di semplificazione e coordinamento che possono essere finanziate con le risorse stanziare per la realizzazione dell'ANPR. In particolare, l'acquisto del sigillo elettronico, il cui costo è stimato in 20.000 euro, è già previsto nella regolamentazione del *XIV Contratto per la prosecuzione delle attività di realizzazione dell'ANPR*, stipulato con Sogei S.p.A. il 2 aprile 2020, i cui oneri economici gravano sul capitolo 7015 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che presenta la necessaria disponibilità.



CAPO II - Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa

Articolo 31 (Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

Le disposizioni introdotte all'articolo 31 attengono, per un verso, a misure di carattere meramente programmatico, che semplificano e indirizzano le attività future di progettazione e sviluppo dei sistemi informatici che le amministrazioni cureranno, con le risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito della loro ordinaria attività di aggiornamento e approvvigionamento tecnologico; per altro verso, attengono ad aspetti di semplificazione procedurale e, pertanto, non necessitano di copertura finanziaria in quanto dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'istituzione della Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le dotazioni organiche del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, saranno rimodulate, con successivo provvedimento, a parziale modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, rispettivamente, in aumento di una unità per il personale di livello dirigenziale generale e, in diminuzione di due unità per il personale di livello dirigenziale non generale. La dimostrazione dell'invarianza di spesa emerge, altresì, da quanto previsto dal CCNL vigente e dalle relative contrattazioni decentrate. Sulla base di tali dati, infatti, si evince che il costo relativo a un dirigente dell'Area delle Funzioni centrali di prima fascia del Ministero dell'interno è di euro 233.375,50 al lordo degli oneri a carico dello Stato, che viene, sostanzialmente, coperto con la riduzione di n. 2 posti di dirigente di 2^a fascia, per oneri corrispondenti, complessivi, pari a euro 236.422,37.

Costo personale dirigente area 1 – Ministero dell'Interno

DIRIGENTE I Fascia	
Stipendio a.l.	57.892,87
Retribuzione di posizione fissa	37.593,20
Retribuzione di posizione variabile	58.701,44
Retribuzione di risultato	14.675,36
I.V.C. Anno 2020	387,79
TOTALE	169.250,66
ONERI STATO	64.124,84
COSTO ANNUO	233.375,50

DIRIGENTE II Fascia Posizione variabile I^a fascia	
-------------------------------------------------------------------------------	--



Stipendio a.l.	45.260,77
Retribuzione di posizione fissa	12.565,11
Retribuzione di posizione variabile	23.214,23
Retribuzione di risultato	7.751,00
I.V.C. Anno 2020	303,16
TOTALE	89.094,27
ONERI STATO	33.754,12
COSTO ANNUO	122.848,39
DIRIGENTE II Fascia Posizione variabile II^ fascia	
Stipendio a.l.	45.260,77
Retribuzione di posizione fissa	12.565,11
Retribuzione di posizione variabile	17.747,23
Retribuzione di risultato	6.463,00
I.V.C. Anno 2020	303,16
TOTALE	82.339,27
ONERI STATO	31.234,71
COSTO ANNUO	113.573,98

Anche lo svolgimento da parte della nuova direzione centrale dei previsti compiti di indirizzo e coordinamento strategico, nonché di accelerazione dei processi di innovazione tecnologica, nell'ambito della digitalizzazione delle attività del Ministero dell'interno e delle funzioni tecnologiche in atto già svolte prioritariamente nei confronti delle Prefetture-UTG sarà realizzato a risorse invariate.

Infatti, le attività saranno assicurate razionalizzando l'organizzazione e la gestione dei diversi uffici e centri di elaborazione dati che già svolgono le pertinenti attività, assegnando alla nuova articolazione risorse umane in servizio presso gli stessi.

La sostenibilità a risorse invariate è assicurata, infine, anche con riferimento alle strutture e alle dotazioni, anche tecnologiche, necessarie allo svolgimento delle descritte attribuzioni, potendo contare su locali, arredi e materiali già attualmente disponibili, senza, quindi, la necessità di sopportare oneri ulteriori.

Articolo 32 (Codice di condotta tecnologica)



L'articolo 32 introduce l'articolo 13-bis nell'ambito del CAD. Le amministrazioni che avviano e implementano i progetti di trasformazione digitale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno infatti seguire le linee guida introdotte per garantire standard omogenei. In particolare, è previsto che le amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possano tuttavia avvalersi di esperti, nella materia dei servizi e dello sviluppo dei sistemi informatici, con incarichi analoghi a quelli previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Di contro, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura un'attività di mero indirizzo e coordinamento, facendovi fronte con le risorse individuate nell'articolo 8, comma 1-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, già stanziato e disponibili. Al riguardo, si precisa che tali risorse ammontano, per il 2020, a 12 milioni di euro, per effetto dello stanziamento di 6 milioni di euro disposto dall'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018 e dell'incremento, di ulteriori 6 milioni di euro, disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse attualmente disponibili sono dunque ampiamente sufficienti a coprire la misura disposta dalla presente disposizione. Relativamente all'articolo 13 comma 2, si precisa che AgID provvede al trattamento accessorio del personale in comando presso la stessa Agenzia con le risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

Articolo 33 (Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi) e

Articolo 34 (Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

Gli articoli 33 e 34 effettuano interventi di semplificazione e coordinamento e rafforzano gli strumenti di gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, introducendo misure di *enforcement* rispetto al principio di interoperabilità dei dati già previsto all'articolo 50 del CAD e già vigente e riconducendo tale interoperabilità ad una piattaforma unica nazionale, già prevista in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e finanziata, le cui modalità operative vengono chiarite e semplificate senza determinare nuovi o maggiori oneri.

In particolare, per il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 34 risultano già stanziato specifiche risorse, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.L. 135 del 14 dicembre 2018, risorse sufficienti a coprire i costi stimati in circa 2,5 mln di euro, così distribuiti: Infrastruttura e Licenze servizi integrati - 800.000 euro: per tale voce, si intende sia il costo dell'infrastruttura che dei componenti di monitoraggio e gestione, inclusive dei servizi di terze parti *enterprise* per i servizi di *machine learning e data segregation*. Rientrano in questa categoria sia i costi di *setup* dell'ambiente (fissi) che i costi legati al traffico o mole di dati gestiti. Licenze Software 30.000 euro: si intende le licenze *software* necessarie allo sviluppo o alle componenti di *data analysis*, inclusi i servizi a corredo (ad esempio *Analytics o Bug Tracking*). Security - 90.000 euro: si intende i tools di security, le attività di *penetration test e security assessment* di tipo consulenziale. Sviluppo Software 1.580.000 euro: si intende il costo per l'acquisizione dei servizi di sviluppo in particolare per le figure di *Data Architect, Software Architect, Senior Software Developer, Senior Devops, Service Designer*. Inoltre il Fondo per le misure di digitalizzazione e innovazione tecnologica approvato con il DL n. 34 del 2020 conta su risorse disponibili pari a 50 MLN di Euro. Le attività previste dalla disposizione si svolgono quindi con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e con le quali già oggi le amministrazioni - mediante strumenti peraltro più onerosi e farraginosi di condivisione dei dati - assicurano l'interoperabilità prevista dall'articolo 50 del CAD e dal vigente articolo 50-ter.

Articolo 35 (Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)



All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 35, recante il consolidamento e la realizzazione delle infrastrutture digitali del Paese, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, la norma ha carattere meramente programmatico, indicando le regole tecnologiche che le pubbliche amministrazioni saranno chiamate ad applicare, con le risorse e gli stanziamenti ordinariamente previsti per i propri servizi e aggiornamenti tecnologici. Inoltre, viene previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale per la razionalizzazione e consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), potendo a tal fine utilizzare le risorse di 3 milioni di euro già stanziati alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a tale specifico fine, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, nonché le risorse di cui all'articolo 1, commi 399 e 400 della legge n. 160/2019 e, infine, il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del D.L. n. 34 del 2020, pari a 50 MLN di Euro, allo stato capiente per l'intero.

Con riferimento al comma 3, la disposizione reca misure programmatiche di semplificazione e consolidamento dell'attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture digitali cui le amministrazioni già provvedono con le risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente. La norma, infatti, ha carattere programmatico, indicando le regole tecnologiche che le pubbliche amministrazioni saranno chiamate ad applicare in futuro, con le risorse e gli stanziamenti ordinariamente previsti per i propri servizi e aggiornamenti tecnologici, per assicurare la migliore gestione dei propri dati e dei propri data center. La norma, peraltro, incentiva un percorso di aggregazione dei CED tra le amministrazioni, che genererà economie di scale e risparmi di spesa. Per altro verso, la norma programmatica non indica un termine o un preciso orizzonte temporale, consentendo alle amministrazioni di avviare il percorso di razionalizzazione dei propri CED sulla scorta delle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

CAPO IV - Misure per l'innovazione

Articolo 36 (*Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione*)

Dalla disposizione di cui all'articolo 36 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede infatti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si precisa che il comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, avvalendosi del Dipartimento per la trasformazione digitale che può disporre del supporto del contingente di personale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come modificato dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Per il rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, al comma 399, è stata incrementata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinqüies*, del già citato decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. In particolare, il comma 400 della medesima legge ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 segnatamente per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione. Dette risorse, disponibili a legislazione vigente ed utilizzabili per le finalità previste dall'emendamento proposto, risultano pienamente soddisfacenti e compatibili



dal punto di vista economico e finanziario rispetto alla proposta emendativa formulata, anche sulla scorta della considerazione che la procedura introdotta è di carattere speciale, quindi, non avente diffusione generalizzata, ma prevede presupposti e condizioni puntuali.

In merito all'articolo 36, la Presidenza del Consiglio provvederà a svolgere le attività amministrative con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le nuove attribuzioni procedurali di competenza del MISE non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto verranno eseguiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Articolo 37 (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)

Le modifiche di cui all'articolo 37, in tema di domicilio digitale e iscrizione al registro delle imprese non incidono sulla finanza pubblica, introducendo misure di mera semplificazione tese a potenziare il domicilio digitale e, quindi, rafforzare gli strumenti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, così comportando notevoli riduzioni di costi e oneri amministrativi.

L'articolo 37, non comporta nuovi o maggiori oneri poiché le nuove funzioni attribuite saranno svolte dalle Camere di Commercio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

TITOLO IV semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo I – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Articolo 38 (Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 259/2003 di semplificazione aventi natura ordinamentale senza oneri.

Ciò ad eccezione delle lettere e) e g) del comma 1 finalizzate alla soppressione delle disposizioni che prevedono l'obbligo della dichiarazione, contenute negli articoli 105 e 145 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché degli articoli 36 e 37 dell'allegato n. 25 allo stesso Codice, nei quali è prevista la corresponsione del contributo annuale.

La proposta di abrogazione conclude il processo di modifica dell'art. 145 avviato con l'articolo 70 del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 ed elimina le incertezze interpretative residue alla parziale abrogazione dell'art 145.

L'originario comma 4 dell'articolo 145 prevedeva che "4. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela".

A seguito della riforma del 2012, il vigente articolo 145 statuisce che: "4. Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela."

Nel testo attuale, dunque, è stato eliminato il riferimento all'obbligo all'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni, rimanendo esclusivamente il riferimento della dichiarazione di consenso per i minori non emancipati.

Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo 70/2012 (atto governo n. 463), precisa che la modifica non deriva dal recepimento delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (scopo precipuo del predetto decreto legislativo), ma dall'esigenza di rivisitare il testo al fine di correggere una evidente incoerenza. La relazione illustrativa recita infatti:



"... La modifica, consistente nella soppressione della lettera a) del comma 1, non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di correggere una evidente incoerenza presente nella normativa vigente, che contrasta anche con la normativa comunitaria e comporta il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione (per altro già paventata dalla Commissione). L'articolo 105 al comma 1, lett. p) indica gli apparati CB (Citizen Band) come apparecchiature di libero uso, pertanto esenti dal pagamento di contributi. Ciò è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2002/20/CE che esplicitamente esclude dal proprio ambito di applicazione l'uso delle citizen band radio (CB) in quanto, essendo basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte dell'utente, peraltro senza alcuna protezione da interferenze, non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica. Nella versione originaria dell'articolo 145, invece, al comma 4 lettera a), si fa riferimento al pagamento di un contributo per l'utilizzo di tale banda, tuttavia come detto tale contributo non è dovuto, non essendo gli utilizzatori degli apparati in parola destinatari di diritti d'uso delle frequenze. L'eliminazione di tale comma consente quindi di eliminare l'incoerenza presente".

Sebbene la riforma del 2012 fosse chiaramente finalizzata all'abolizione del canone per l'utilizzo di siffatte apparecchiature in quanto di libero uso, l'omessa conseguente abrogazione degli articoli 36 e 37 dell'allegato 25 ha lasciato dubbi interpretativi in relazione al venir meno del contributo ovvero del solo obbligo di trasmissione dell'attestazione del pagamento.

Ciò ha determinato incongruenze applicative della disciplina delle apparecchiature in parola atteso che alcuni utenti hanno continuato a versare il canone e trasmetterlo unitamente alle dichiarazioni agli uffici territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno proseguito e proseguono l'attività di catalogazione delle istanze pervenute.

In tal senso, si evidenzia che la somma delle attestazioni ricevute dagli uffici territoriali nel 2018 è pari ad € 428.128,00 che tuttavia, alla luce delle suesposte considerazioni, rappresenterebbero delle somme indebitamente introitate e per le quali sarebbe quasi impossibile procedere alla restituzione attesa l'estrema parcellizzazione (il canone annuo è pari ad € 12,00) di coloro che avrebbero diritto al rimborso. Una tale attività determinerebbe la necessità di un dispendio di risorse umane e strumentali tali che il costo della gestione dei rimborsi sarebbe superiore all'importo da restituire.

Anche nella denegata ipotesi in cui si accedesse all'interpretazione secondo cui sarebbe venuto meno il solo obbligo di trasmissione della attestazione di pagamento, i dati rilevati in merito a tali procedure ne evidenziano una antieconomicità della gestione alla luce dell'attuale normativa.

Ed invero, il dato delle entrate rilevate nel 2018 risulta in netto calo rispetto a quelli degli anni precedenti (€ 651.690,00 nel 2017) con una previsione di diminuzione costante dell'introito di circa il 30% annuo. Infatti dalle elaborazioni per l'anno 2019, dai bollettini postali - verificati non in modo automatizzato - è stimata una riduzione degli introiti di un ulteriore 30% in relazione all'anno precedente.

A ciò si aggiunga che il recupero coatto del credito, ove ammissibile, sarebbe molto dispendioso in termini di gestione del procedimento rispetto all'importo dovuto da ciascun utilizzatore. Ed invero, in aggiunta ai costi amministrativi interni connessi alla adozione degli atti prodromici al recupero, si evidenzia che essendo gli utilizzatori per la maggioranza persone fisiche, l'amministrazione dovrebbe anche anticipare il costo delle notifiche degli atti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 02 marzo 2012 n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44, l'importo minimo per l'iscrizione al ruolo di somme dell'erario è pari ad € 30,00.

Alle difficoltà intrinseche al recupero, si associano anche le circostanze che fanno venir meno l'obbligo di pagamento, ovvero il mancato utilizzo per l'anno di accertamento dell'apparecchiatura (senza necessità di inoltrare dichiarazione di rinuncia secondo le prassi del Ministero dello Sviluppo



Economico), che il debitore potrebbe eccepire e che l'amministrazione non sarebbe in grado di confutare risultando impossibile l'accertamento positivo dell'utilizzo.

Tanto premesso, la modifica proposta supera tutte le incertezze applicative sopradescritte eliminando, in coerenza con la riforma del 2012, qualsiasi dubbio sulla non debenza del contributo ed eliminando anche l'obbligo di comunicazione della dichiarazione di utilizzo, al fine di attuare a pieno il concetto di "libero uso" che il legislatore ha riservato per tali tipologie di apparecchiature.

Peraltro, consente di attendere a diverse mansioni le circa 30 unità (per un costo stimato del lavoro di circa 600.000/anno) che gli uffici territoriali dedicano in via quasi esclusiva alla attività di catalogazione ed archiviazione delle dichiarazioni e delle attestazioni pagamento spontaneamente trasmesse.

Sulla scorta di quanto sopra, per il 2020, ipotizzando, cautelativamente, un livello di entrate allineato al 2019, è possibile stimare entrate nell'ordine di 280.000 euro.

Conseguentemente, la disposizione comporta effetti per minori entrate valutate in 280.000 euro annui a decorrere dal 2020.

Articolo 39 (Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)

La norma apporta modificazioni alla misura Nuova Sabatini volte alla semplificazione e al rafforzamento della relativa efficacia.

In particolare, il comma 1 innalza da 100.000 a 200.000 euro la soglia di importo dei finanziamenti, introdotta dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita"), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, che consente l'erogazione in un'unica quota (in luogo delle sei erogazioni ordinariamente previste), consentendo, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l'effetto incentivante della misura.

Il comma 2 è finalizzato a rafforzare l'efficacia dell'intervento "Nuova Sabatini Sud", già previsto dall'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), introducendo la previsione dell'erogazione del contributo in unica soluzione in favore delle micro e piccole imprese che realizzano investimenti innovativi nel Mezzogiorno, posto che, come detto, l'ordinario funzionamento della Nuova Sabatini prevede l'erogazione del contributo alle imprese beneficiarie in sei quote annue.

La norma de qua prevede inoltre che le modalità, i termini e le condizioni per la concessione ed erogazione del contributo in un'unica soluzione a conclusione del programma di investimento siano definite con un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal proposito, si evidenzia che, allo stato attuale, la disposizione di cui al predetto comma 226, non prevedendo un decreto attuativo, potrebbe indurre le imprese potenzialmente beneficiarie a ritenere direttamente applicabile la maggiorazione prevista dalla norma. Contrariamente a tali potenziali attese delle imprese, la norma, per essere concretamente attuabile, presuppone una modifica strutturale dell'operatività della misura, con particolare riferimento alla fase di selezione delle imprese a cui attribuire la maggiorazione prevista nonché alle procedure di prenotazione delle risorse.

Dunque, con la previsione, nell'ambito della norma proposta, di un decreto da adottare di concerto tra i due citati Ministri, si chiarisce che la concreta attuazione dell'intervento e la conseguente attribuzione della maggiorazione alle imprese beneficiarie postulano necessariamente l'adozione di un provvedimento attuativo da parte dell'Amministrazione.

La disposizione normativa in esame prevede, altresì, la possibilità di cofinanziare l'intervento con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), anche in relazione a



investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. investimenti 4.0). Tale previsione consente di: ampliare le fonti di finanziamento della misura, garantendone l'operatività in un'ottica di lungo periodo e di rendere attrattivo lo strumento anche per le imprese che non realizzano investimenti 4.0.

Le previsioni di cui al presente articolo non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché introducono modifiche strutturali relative al funzionamento della misura che intervengono a dotazione finanziaria invariata ovvero, nel caso della previsione di utilizzo dei Fondi SIE, hanno carattere programmatico, introducendo un'ulteriore potenziale fonte per l'alimentazione della dotazione finanziaria della misura.

Articolo 40 *(Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)*

La norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi, per i commi da 1 a 10 in quanto anzi si sgravano gli uffici giudiziari da attività meramente amministrative, con recupero di efficienza di detti uffici, e per i commi 11 e 12 potendo Unioncamere e l'Agenzia delle Entrate (sistema Sister per le visure catastali) esplicare le funzioni ad esse attribuite dalla disposizione senza particolari oneri oltre quelli correnti per il funzionamento dei propri sistemi informativi. Nessun impatto è previsto per il comma 13. In entrambe le previsioni normative, la ratio è quella di una ottimizzazione, tramite lo strumento semplificativo, di un procedimento di fondamentale importanza sia dal punto di vista del corretto funzionamento delle Camere di Commercio, sia dal punto di vista della Giustizia. Tale intervento non comporta peraltro alcun onere a carico della finanza pubblica, ma risparmi di spesa (evidenti per l'Amministrazione giudiziaria) e indiretti per le CCIAA, che risolvendo l'attività nel proprio interno riducendo tutti gli adempimenti verso il Tribunale.

Si precisa infatti che l'attività è già svolta oggi in istruttoria dalle CCIAA e trasmessa al Giudice per le diverse fattispecie oggetto di semplificazione e non si ravvisa un maggior carico di costo uomo/ora in capo alle CCIAA e invece si evidenzia un risparmio, sotto il profilo delle notifiche al Tribunale e del minor carico (sempre espresso in ore/uomo) dell'amministrazione giudiziaria.

Articolo 41 *(Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche)*

Il comma 1 prevede un'espressa finalizzazione di risorse finanziarie a favore del DIPE per un importo non inferiore 900 mila euro nell'ambito del riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Si tratta di risorse già previste a legislazione vigente e che non necessitano quindi di apposita copertura. Peraltro, la serie storica dei provvedimenti di riparto del suddetto fondo evidenzia che le risorse assegnate al DIPE non sono mai state inferiori all'importo richiamato nel testo della norma. Pertanto, dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Le altre disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano quindi oneri a carico della finanza pubblica.

In ragione delle considerazioni anzidette in ordine all'assenza di effetti finanziari, si prescinde dalla compilazione del prospetto riepilogativo.

Articolo 42 *(Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica)*

Comma 1. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 15, Legge n. 55 del 2019 ha permesso una semplificazione dell'iter di approvazione delle varianti dei progetti approvati dal CIPE, rinviando al soggetto aggiudicatore l'approvazione di varianti nel caso in cui non si determinino aumenti di costo



superiori al 50% del valore dell'opera e prevedendo un passaggio al CIPE solo nel caso di superamento di tale soglia.

Il decreto legislativo n. 163 del 2006, art. 169, prevedeva, in via residuale, la competenza del CIPE nell'approvazione delle varianti di progetti approvati (strategici/prioritari) solo nei casi di varianti sostanziali, che necessitassero di nuovi finanziamenti, comportassero rilievo sotto l'aspetto localizzativo o determinassero l'utilizzo di una percentuale superiore al 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. Sotto l'aspetto tecnico è evidente la semplificazione e accelerazione delle procedure introdotte in considerazione del fatto che anche minimi spostamenti delle opere rispetto ai tracciati originari determinavano il nuovo interessamento del CIPE, con conseguente attivazione di tutte le procedure connesse, quando invece il Comitato dovrebbe avere un ruolo di più ampia programmazione,

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione mantiene in capo al CIPE il ruolo di programmazione economica e l'assegnazione di finanziamenti per le opere di trasporto pubblico locale previsti dalla Legge n. 211/1992 e successive modificazioni e rifinanziamenti.

La norma tende ad introdurre semplificazione e accelerazione della spesa, nei casi in cui durante la fase del progetto esecutivo o di realizzazione dell'opera emerga la necessità di utilizzare nell'ambito della medesima opera economia di gara su risorse già assegnate ed autorizzate dal CIPE, senza preventiva approvazione del progetto da parte del Comitato. In tal caso si ritiene sufficiente l'autorizzazione che può essere data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che già ha monitorato ed approvato il progetto.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3. Di regola il CIPE ha compiti di programmazione e di approvazione dei progetti. La mera proroga della dichiarazione di pubblica utilità su progetti già approvati e per di più in esecuzione in molti casi è una attività che non ha carattere programmatico ma rappresenta una sostanziale presa d'atto che ritardi realizzativi, spesso inerenti a ricorsi e contenzioso o a problematiche tecniche, hanno impedito di completare le operazioni di esproprio nei tempi previsti e richiedono più tempo. Si ritiene pertanto che l'approvazione della proroga da parte del soggetto aggiudicatore permetta di accelerare la realizzazione delle opere senza sostanziale perdita di garanzie per gli espropriandi.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4. La proposta del comma 4 trasforma un adempimento burocratico (mera trasmissione delle deliberazioni) in una "relazione informativa" più compiuta tra Governo e Parlamento in materia di programmazione economica, dalla assegnazione di fondi FSC, agli investimenti pubblici e a tutte le altre procedure di approvazioni o emissione di pareri da parte del CIPE. La proposta si inserisce nel quadro del processo di semplificazione delle procedure connesse al rilancio degli investimenti pubblici e permette di migliorare la qualità dell'informazioni trasmesse al Parlamento tramite relazioni, eliminando la semplice trasmissione di delibere CIPE che sono comunque disponibili essendo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del CIPE.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 43 (Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Agli oneri derivanti dalla disposizione in oggetto si provvede mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INPS disponibili a legislazione vigente.



Articolo 44 (Misure a favore degli aumenti di capitale)

Nell'ambito delle modificazioni del diritto societario volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare la difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia del Covid-19, è stata evidenziata l'esigenza di favorire la spedita deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale.

A tal fine, il primo e il terzo comma contengono due misure di carattere transitorio e dichiaratamente "emergenziale" in linea con l'oggetto del decreto legge, mentre il quarto comma apporta alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, destinate ad entrare a regime anche a prescindere dalle attuali difficoltà congiunturali.

Il primo comma, in particolare, rimuove un possibile ostacolo alla facilità deliberativa delle assemblee che siano chiamate ad assumere deliberazioni finalizzate, direttamente o indirettamente, a un'operazione di aumento di capitale. Viene infatti disattivato il quorum deliberativo rafforzato che richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, adottando quindi il quorum della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, a condizione tuttavia che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale (in ossequio all'inderogabile principio imposto dall'art. 83 della direttiva UE 1132/2017). La deroga, di carattere eccezionale, ha un limite temporale sino alla data del 31 dicembre 2020 e si applica anche qualora lo statuto preveda quorum deliberativi pari o superiori a quello legale.

Il terzo comma, invece, comporta una estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'aumento di capitale con esclusione del diritto opzione in deroga alla procedura ordinaria di cui al sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile.

Più specificamente, la deroga consiste nei seguenti aspetti: (a) l'istituto viene esteso anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; (b) il limite quantitativo degli aumenti da deliberare entro la fine del periodo emergenziale è innalzato dal dieci al venti per cento; (c) la facoltà di avvalersi di questa modalità di aumento con esclusione del diritto di opzione viene concessa anche in mancanza di espressa clausola statutaria in tal senso; (d) i termini di convocazione dell'assemblea sono ridotti della metà. In questo modo – pur dovendo comunque ricorrere a un'assemblea (in ossequio all'inderogabile principio stabilito dall'articolo 68 della citata direttiva UE 1132/2017) – vi sarebbero maggiori possibilità di ricorrere in tempi relativamente rapidi a questa forma di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Il quarto comma, infine, introduce alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci.

Tali modificazioni consistono in particolare:

- (a) nella riduzione, seppur di un solo giorno, del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione, coincidente con quello previsto dall'articolo 72 della direttiva UE 1132/2017;
- (b) nell'eliminazione, per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, dell'obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di imporre l'esercizio del diritto di prelazione sull'inopinato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. *oversubscriprion*); ciò al fine di velocizzare ulteriormente l'esecuzione di un'operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti;
- (c) nell'estensione della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista dall'ultima frase dell'articolo 2441 del codice civile anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, tenuto conto che anche per queste esiste la possibilità di fare riferimento a un prezzo di mercato; tale estensione rende peraltro necessario prevedere espressamente l'obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori, obbligo altrimenti mancante nel regime dell'informazione societaria applicabile alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione e non in un mercato regolamentato. La



modificazione del comma quarto offre l'opportunità di precisare che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite del dieci per cento si applica al numero di azioni emesse, con riferimento del numero delle azioni preesistenti.

ART. 45 (Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)

La disposizione consente il completamento delle operazioni di definizione del nuovo assetto della Società Alitalia S.p.A. che, a causa dell'emergenza sanitaria, ha subito inevitabili rallentamenti in virtù della sospensione delle attività aziendali durante la fase di lockdown.

Per tale ragione, si dispone una mera proroga del termine di restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 del 2019, spostando la scadenza - originariamente fissata a sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento - alla fine dell'anno corrente (31 dicembre 2020). Il differimento dell'originaria scadenza, comunque entro l'esercizio 2020, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 46 (Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)

La norma ha la finalità di semplificare il quadro normativo applicabile alle Zone Economiche Speciali, garantire il necessario impulso all'implementazione dei relativi piani strategici, chiarendo in particolare i poteri del Commissario Straordinario del Governo previsto dalla legge vigente e finalizzando la sua azione alla risoluzione delle problematiche organizzative e burocratiche emerse nella prima fase di attuazione di detti Piani: La norma prevede altresì la possibilità per ogni ZES di istituire una Zona franca doganale interclusa.

La misura non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 47 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme)

L'articolo intende integrare la previsione dell'art. 9 del DL "Sblocca Cantieri" che prevede una corsia preferenziale per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei. Inoltre, la corsia preferenziale prevista dalla normativa vigente è estesa anche al Fondo Sviluppo e Coesione e, in generale, agli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo.

Poiché la norma citata non prevedeva meccanismi sanzionatori, al fine di rafforzarne l'efficacia si introduce un obbligo di inserimento nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei dirigenti pubblici interessati di obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei suddetti fondi.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 48 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)

La disposizione ai commi da 1 a 3 reca norme di natura ordinamentale finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di sistema portuale. Conseguentemente, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione ai commi 4 e 5 reca plurime modifiche dell'articolo 11-bis del decreto - legge n. 124 del 2019, al fine di coordinare le previsioni di detto decreto - legge con quanto stabilito dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 e garantire, in tal modo, una maggiore economicità ed efficienza degli interventi, anche mediante una loro esecuzione in forma unitaria. In particolare, il comma 4, lettera a) novella il comma 1 del citato articolo 11-bis, assicurando una più ampia finalizzazione delle risorse e delle attività agli obiettivi previsti dall'originario comma 1



ed allo stato non impegnate, non essendo ancora stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 11-bis. Il comma 4, lettera c), introduce nell'articolo 11-bis del decreto - legge n. 124 del 2019 un ulteriore comma (comma 2-bis) finalizzato a consentire la ridefinizione del rapporto convenzionale stipulato in data 25 luglio 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società UIRNetSpA, riconoscendo a quest'ultima esclusivamente i costi sostenuti e documentati alla data del 31 dicembre 2019.

Al contempo, si prevede che le risorse, che si renderanno disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, vengano destinate al finanziamento delle medesime attività di cui al comma 1, mediante la nuova convenzione da stipularsi ai sensi del comma 2 del citato articolo 11-bis, come modificato dalla lettera c) del comma 4 della presente disposizione.

Conseguentemente, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che, ai fini dell'attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda all'adozione delle conseguenti variazioni di bilancio.

Le previsioni di cui al comma 6 rivestono natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 è volto a estendere la previsione dei criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, ai quali si applicano, sulla base della circolare dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2011, n. 43, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea, stabilite con circolare 7 giugno 2002, n. 49.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, coerentemente con le valutazioni effettuate in sede di predisposizione della relazione tecnica all'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si rileva che le percentuali forfettarie previste dalla circolare n.49/E del 7 giugno 2002 sono state individuate con l'ausilio del Ministero dei Trasporti attraverso criteri oggettivi tali da consentire la determinazione dell'effettiva utilizzazione dei natanti con una approssimazione molto vicina alla realtà e che il ricorso a percentuali presuntive e forfettarie non ha comportato in alcun modo la rinuncia ad un accertamento basato su criteri oggettivi quando disponibili. Pertanto, si ritiene che dall'attuazione della disposizione in esame non derivino effetti finanziari.

Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali)

La disposizione contiene misure dirette ad accrescere la sicurezza in materia di infrastrutture stradali ed autostradali.

I commi 1, 2 e 3 disciplinano, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale ed autostradale, l'iter di adozione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di apposite linee guida, sostitutive di quelle vigenti.

Conseguentemente, essi hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 4 disciplina, innanzi tutto, le modalità e la procedura di adozione delle Linee guida, prevedendo per tale finalità l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare si dispone che, con il medesimo decreto di cui al comma 4 citato in precedenza, sono individuate le modalità di realizzazione e gestione, in via sperimentale e per un periodo non



inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, di un sistema di monitoraggio dinamico infrastrutture stradali e autostradali (ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari), che presentano condizioni di criticità, connesse al passaggio dimezzi pesanti.

Inoltre, la disposizione è volta a dettare le tempistiche di applicazione delle Linee Guida da parte dei differenti gestori delle infrastrutture stradali e autostradali (concessionari autostradali, ANAS, Enti Locali: Regioni, Province, Comuni, etc.), che devono essere fissate, tenendo conto, necessariamente, delle diverse capacità organizzative e tecniche di ciascun gestore, nonché della rilevanza e del numero delle reti stradali e autostradali di competenza di ciascun gestore.

Per tale motivo, si prevede che i gestori delle reti, autostradali e stradali, di maggiore rilievo e di interesse nazionale (gestori autostradali ed ANAS S.p.A.) dovranno applicare, immediatamente, le Linee Guida attraverso la predisposizione/aggiornamento dei loro Sistemi di gestione della Sicurezza.

Si prevede, invece, una applicazione differita per gli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) attesa la necessità di consentire al mondo, particolarmente variegato, delle autonomie di predisporre tutte le iniziative volte ad assicurare che l'organizzazione tecnico-amministrativa venga adeguata ai nuovi incombenzi imposti dall'osservanza delle Linee Guida.

Pertanto, la disposizione ha contenuto ordinamentale e procedurale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine si evidenzia che rimane invariata la finalità della spesa e gli interventi previsti saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7130 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) pari a complessivi 15 milioni di euro di cui 10 milioni di euro disponibili in conto residui relativi all'anno 2019 e non ancora impegnati, **né preordinati ad altra finalità**, e 5 milioni di euro in conto competenza relativi all'anno 2020, **non ancora impegnati, né preordinati ad altra finalità**.

La disposizione al **comma 5** novella l'articolo 25 del Codice della strada, prevedendo una disciplina specifica in ordine ai criteri da utilizzare per l'attribuzione della titolarità dei cavalcavia o sottovia stradali.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, ancorché i nuovi criteri possano determinare un trasferimento della proprietà delle strutture *de quibus* da attuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è espressamente previsto che gli enti proprietari debbano procedere alla sottoscrizione di appositi atti convenzionali, nei quali disciplinare le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente.

A tale riguardo, si evidenzia che, all'attualità, tutti gli oneri di realizzazione e gestione delle opere (non solo le parti strutturali) che costituiscono l'interferenza sono a carico del soggetto interferente, trattandosi di intervento finalizzato a soddisfare un interesse proprio ed esclusivo di quest'ultimo.

Di talché, la previsione di cui al citato comma 1-quater è meramente confermativa dell'assetto regolatorio discendente dall'attuale articolo 25 del codice della strada.

Capo II - Semplificazioni in materia ambientale

Articolo 50 (*Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale*)

L'articolo, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina oneri per la finanza pubblica, come confermato dalle precisazioni di seguito riportate.

Al **comma 1**, la lettera c), a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica; peraltro, il richiamo al potere sostitutivo statale in caso di inerzia



regionale nell'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è volto ad accelerare gli interventi funzionali al superamento delle pronunce di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare il pagamento di sanzioni a carico dello Stato italiano.

Con riferimento alle norme di cui alla lettera d), i costi della nuova Commissione PNI EC, analogamente a quanto già applicato per la Commissione VIA nonché, fino alla soppressione intervenuta con l'articolo 228 del decreto legge n. 34 del 2020, per il Comitato tecnico, saranno coperti con le tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definite con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, opportunamente novellato dalla disposizione in esame, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, in particolare, di un decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale attualmente vengono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente. Il citato comma 5 prevede espressamente che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel medesimo comma 5, si prevede che i compensi siano stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti. In riferimento all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato adottato il "Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" del 25 ottobre 2016, n. 245, pubblicato in G.U. n.1 del 2-1-2017 ed in vigore dal 17 gennaio 2017.

A seguito dell'applicazione del regolamento sono confluite nelle entrate dello Stato:

euro 5.765.710,74 nel 2017

euro 5.098.353,42 nel 2018

euro 6.635.556,17 nel 2019

euro 4.976.276,54 al 30 giugno 2020.

La lettera p) prevede un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che detti modalità operative per gli Osservatori ambientali. Come disposto dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli Osservatori ambientali sono istituiti con oneri a carico esclusivamente del soggetto proponente la VIA e non si prevede alcun tipo di onere a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede il rinnovo dei citati Osservatori senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il **comma 4**, si osserva che la scuola, istituita dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e poi ridenominata dall'art. 17-bis del decreto legge n. 195 del 2009, opera presso l'ISPRA a valere sulle risorse iscritte nel bilancio di Ispra e che l'attività di formazione rientra tra le attività già ordinariamente svolte, sulla base della convenzione triennale in essere tra il Ministro ed Ispra, nell'ambito delle risorse di cui al capitolo 0050 "contributo a carico dello Stato" ovvero del trasferimento annuale del Ministero all'ISPRA. La misura quindi non prevede nuovi o maggiori oneri ma si limita a precisare che la formazione avverrà tramite la scuola.

Articolo 51 (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)



La disposizione, che detta disposizioni in materia di VIA per interventi urgenti finalizzati al potenziamento e all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche, ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 52 (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

La norma, che detta disposizioni in materia di interventi da realizzare nei siti oggetto di bonifica, di carattere ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 53 (Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)

Le disposizioni, introducendo nell'ordinamento semplificazioni di carattere procedimentale per la procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, non determinano oneri per la finanza pubblica. Il coinvolgimento dell'Arpa, ovvero in caso di inerzia dell'ISPRA, rientra nelle attribuzioni istituzionali di tali enti, che pertanto provvederanno alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La previsione di cui al comma 3 detta indicazioni in ordine alla finalizzazione di risorse previste dall'articolo 1, comma 800 della legge 145 del 2018. Viene inoltre previsto che con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse in argomento, in luogo della procedura attualmente prevista particolarmente articolata e complessa. La norma pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di risorse già stanziata a legislazione vigente.

Articolo 54 (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)

La norma di cui al comma 1, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

I commi 2 e 3, volti a prevedere forme di semplificazione procedimentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 55 (Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla possibilità per gli Enti parco di avvalersi della società in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 1, comma 503, della legge n. 296 del 2006, si tratta di una facoltà rimessa ai predetti enti che vi provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'espressa clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione di cui alla lettera b), di natura ordinamentale e volta a semplificare le procedure per l'adozione del regolamento del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'eventuale ricorso ad un commissario ad acta coinvolgerà il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto si tratta di un'attività che avverrà con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Dicastero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come precisato nella medesima disposizione.

La norma di cui alla lettera c), di natura ordinamentale e volta a evitare situazioni di stasi procedurale per l'adozione del piano del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla disciplina in materia di VAS, la norma si limita a richiamare un istituto già previsto in linea generale per i piani e i programmi ai sensi dell'articolo 11 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con riferimento alla lettera d), la norma è tesa alla semplificazione dell'azione autorizzatoria, attribuendo ai Comuni il compito di rilasciare il provvedimento di rilascio nella specifica fattispecie di interventi in zona D coerenti con piano e regolamento vigenti, in tal modo "sollevando" gli enti parco da tale adempimento e, al contempo, razionalizzando le attività con invarianza delle competenze che i comuni già svolgono. Si conferma pertanto che gli enti parco e gli enti locali



procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie ivi indicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui alla lettera e) non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma in forza della quale i beni demaniali ivi indicati che non sono già stati affidati in concessione a terzi possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco su specifica richiesta di quest'ultimo, che provvede alla loro gestione con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'ente Parco può a sua volta dare in concessione tali beni a terzi dietro pagamento di un canone, che consentirà di incrementare le risorse nella disponibilità dell'ente parco stesso.

Capo III – Semplificazioni in materia di green economy

Articolo 56 *(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi e di controlli.*

Le norme non hanno impatti diretti sul bilancio pubblico. Possono tuttavia generare effetti benefici conseguenti ai maggiori investimenti che verranno attivati.

Tali investimenti sarebbero sostenuti, laddove gli interventi accedano ai meccanismi di sostegno, mediante i vigenti strumenti di sostegno alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. Tali strumenti, discendenti dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, sono stati da ultimo attivati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 e consistono nello svolgimento di procedure selettive. Le procedure sono diverse per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW e per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW.

Nel primo caso, la procedura prevede la richiesta di partecipazione a un registro, nel quale sono collocati gli impianti in possesso di determinati requisiti, selezionati sulla base di criteri ambientali ed economici, fino all'esaurimento del contingente di potenza messo a disposizione.

Per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW, la selezione avviene unicamente sulla base del minor incentivo richiesto.

Particolare rilevante, già esposto nella relazione illustrativa a proposito dei commi da 3 a 6, è che le tariffe incentivanti attualmente riconosciute agli impianti a seguito delle procedure competitive di asta (su cui è allocata la gran parte dei contingenti di potenza messi a disposizione) sono prossimi al prezzo di mercato dell'elettricità. Si rammenta ancora che le prime due procedure di asta conclusesi nell'ambito del decreto 4 luglio 2019 hanno visto l'aggiudicazione di tariffe incentivanti scese fino, rispettivamente, a 50 €/MWh e 56 €/MWh, valori non distanti dal prezzo di mercato dell'elettricità (al netto del calo registrato negli ultimi mesi in conseguenza del Covid19).

Per quanto detto nella relazione illustrativa, è dunque ben possibile che, grazie alla maggiore abbondanza di progetti partecipanti alle procedure, il meccanismo di sostegno comporti non un incremento degli oneri in bolletta, ma una riduzione.

In ogni caso, anche laddove le tariffe incentivanti continuino ad essere superiori ai prezzi di mercato (e quindi con oneri a carico dei consumatori), tali oneri sarebbero comunque contenuti nei limiti già stabiliti dai provvedimenti di incentivazione assunti in attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011.

In conclusione, sotto il profilo dell'impatto sugli oneri in bolletta, le norme proposte hanno un effetto positivo (laddove facciano aumentare la concorrenzialità sulle aste) o nullo, considerando i tetti di potenza e le tariffe massime già stabilite dal decreto 4 luglio 2019.

I commi 7 e 8 non comportano oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 57 (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

La norma, a carattere procedimentale e di semplificazione amministrativa, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'esecuzione dei commi 6 e 9, i Comuni provvedono alle attività derivanti dall'applicazione della disposizione in esame mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui propri bilanci.

Articolo 58 (Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi)

L'adozione della norma descritta non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, rispetto alla normativa vigente; per contro, dall'attuazione della normativa a carattere ordinamentale potrebbero derivare benefici in favore del sistema energetico italiano.

Articolo 59 (Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)

Il **comma 1** consente agli Enti Locali di minore dimensioni (fino a 20.000 residenti) di promuovere investimenti nel campo degli impianti a fonte rinnovabile ripagati dalla valorizzazione dell'energia prodotta e di quella autoconsumata, anche con lo scambio sul posto altrove. Pertanto nel complesso, la norma può generare un aumento delle entrate connesse ai nuovi investimenti e un miglioramento della spesa dei soggetti interessati; dal punto di vista dell'impatto sugli oneri di sistema del settore elettrico, si parte dai seguenti dati:

- a) numero dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 residenti: circa 7400;
- b) residenti totali nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 residenti: circa 27,9 ML (su 60,3 ML);
- c) consumi elettrici annui totali della PA: circa 10,5 TWh, dei quali 6 TWh per illuminazione pubblica.

La fonte dei dati a) e b) è Istat; la fonte del dato c) è Terna. Assumendo, in prima approssimazione, che i consumi dei comuni siano proporzionali al numero dei residenti, risulterebbe che i consumi elettrici annui totali dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti ammontano a circa 4,8 TWh. Anche laddove tutti tali consumi fossero coperti con il meccanismo dello scambio altrove (cosa del tutto inverosimile), lo spostamento di oneri sugli altri consumatori sarebbe assai modesto in quanto i consumi complessivi gravati da oneri ammontano a circa 250 TWh; assumendo una più verosimile percentuale di adesione del 25%, l'effetto della norma sarebbe riferito a circa lo 0,5% dei consumi elettrici. Si consideri, peraltro, che la norma prevede comunque un pagamento di oneri, seppure entro il limite del 30%, da parte dei Comuni per cui l'effetto redistributivo sarebbe in questa ipotesi inferiore a 50 milioni, su un totale di oneri di sistema di circa 14 miliardi/anno. In ogni caso, l'effetto redistributivo può essere evitato attraverso i proventi derivanti dalla proposta di norma sui trasferimenti statistici, di capienza ben superiore.

La modifica di cui al **comma 2** introduce uno sgravio economico che mira a favorire, specie mediante l'impiego di investimenti privati, l'ampliamento dei sistemi di scambio sul posto per l'energia prodotta da fonti rinnovabili valorizzando le potenzialità dei siti e dei comprensori militari nell'ottica della realizzazione di una complementare ed ecosostenibile "rete energetica della Difesa".

Lo sgravio sarà riconosciuto limitatamente all'energia immessa in rete per le esigenze "di autoconsumo" della Difesa. Alle eventuali eccedenze cedute a scopi commerciali si applica il regime ordinario. La norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 60 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

Non sono previsti oneri aggiuntivi né minori entrate a carico del Bilancio dello Stato. Al comma 7 si prevede un rafforzamento del personale che segue gli iter autorizzativi, in quanto l'accelerazione



dei tempi richiede un rafforzamento anche in termini di risorse umane. Di qui la proposta di prevedere un ricorso al personale distaccato, in comando o fuori ruolo per rafforzare gli Uffici maggiormente interessati da tali procedure, escludendo il personale docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'attuazione della presente disposizione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 61 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica)

Si tratta di interventi normativi che non comportano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello stato né minori entrate.

Articolo 62 (Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di centrali di produzione di energia)

Gli interventi normativi introdotti **non comportano oneri aggiunti** né minori entrate a carico del Bilancio dello Stato.

Articolo 63 (Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)

La disposizione autorizza per i primi interventi di attuazione del piano, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 cui si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura». Al piano può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 64 (Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal)

I commi 85-100 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione europea, e per la cui attuazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione complessiva di 4.240 milioni di euro per gli anni 2020-2023.

In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, che siano caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale.

La norma proposta intende predisporre un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica, conformemente ai principi enunciati nel Green Deal per l'Unione europea.

Si prevede che le garanzie e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:



- a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
- c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma successivo e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
- f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A..

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.



Per l'anno 2020, le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla copertura degli oneri derivanti dalla garanzia prestata dallo Stato sulle garanzie assunte da SACE si provvede, ai sensi del comma 5, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 85 legge 160 de 2019. Inoltre, la convenzione MEF e SACE, sottoposta all'approvazione del CIPE, dovrà assicurare procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. idonee ad escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 65 (Entrata in vigore)


La disposizione reca l'entrata in vigore.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO [] NEGATIVO

16 LUG. 2020

Il Relatore Generale dello Stato



Versione del 16 7 2020

Elenco allegati al provvedimento

<u>Allegato A.1</u>	Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per l'anno 2020
<u>Allegato A.2</u>	Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per l'anno 2021
<u>Allegato A.3</u>	Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 1° gennaio 2022
<u>Allegato B</u>	Incrementi annuali dei fondi incentivanti

Elenco allegati alla relazione tecnica

<u>A</u>	Trattamento fisso: Istituti retributivi FFdP
<u>B</u>	Trattamento fisso: Istituti retributivi CNVVF
<u>C</u>	Comparazione livelli retributivi FFdP-CNVVF
<u>D</u>	Personale in servizio: proiezioni 2020-2031
<u>E</u>	Personale cessato: proiezioni 2020-2031
<u>1</u>	Quadro finanziario generale
<u>2.1</u>	Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive armonizzate a regime
<u>2.2</u>	Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020
<u>2.3</u>	Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2021
<u>3.1</u>	Valorizzazione trattamento fisso personale dirigente: misure retributive armonizzate
<u>3.2</u>	Valorizzazione stipendio tabellare e IVC personale non dirigente: Oneri 2020-2031
<u>3.3</u>	Stipendio tabellare personale non dirigente: calcolo spesa complessiva
<u>3.4</u>	Valorizzazione stipendio tabellare e IVC personale dirigente: Oneri 2020-2031
<u>4.1</u>	Valorizzazione indennità di rischio e mensile: Oneri 2020-2031
<u>4.2</u>	Valorizzazione indennità di rischio e mensile: calcolo incrementi con assorbimento istituto maggiorazione a 22 e 28 anni
<u>4.3</u>	Valorizzazione indennità di rischio e mensile: quantificazione risparmio assorbimento istituto maggiorazione a 22 e 28 anni
<u>5.1</u>	Valorizzazione assegno di specificità: Oneri 2020-2031
<u>5.2</u>	Valorizzazione assegno di specificità: comparazione con assegno di funzione FFdP
<u>5.3</u>	Valorizzazione assegno di specificità: Calcolo degli incrementi al personale dei ruoli operativi
<u>5.4</u>	Valorizzazione assegno di specificità: Calcolo degli incrementi al personale dei ruoli tecnico-professionali
<u>6</u>	Trattamento accessorio: calcolo incremento risorse per lavoro straordinario
<u>7</u>	Trattamento accessorio personale non direttivo e non dirigente: comparazione con Istituti retributivi FFdP e adeguamento risorse
<u>8</u>	Trattamento accessorio personale direttivo: Valorizzazione Istituti posizioni organizzative
<u>9.1</u>	Trattamento accessorio personale ruoli specialistici: armonizzazione risorse
<u>9.2</u>	Trattamento accessorio personale ruoli specialistici: calcolo oneri armonizzazione indennità dei ruoli aeronaviganti
<u>9.3</u>	Trattamento accessorio personale ruoli specialistici: calcolo oneri armonizzazione indennità dei ruoli nautici e subacquei
<u>9.4</u>	Una tantum anni 2021 e 2022 personale ruolo Vigili, Capi squadra e Capi reparto con 32 anni di servizio
<u>10</u>	Trattamento accessorio personale dirigente: incremento del fondo di rischio, posizione e risultato
<u>11</u>	Incremento fondi incentivanti con risorse residuali
<u>12</u>	Oneri indiretti ex art. 17, c. 7, L. 196 del 2009



Allegato A.1 - Tabella C 2020

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco dal 01.01.2020 al 31.12.2020

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

QUALIFICA	Ruolo dei vigili del fuoco			ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ilievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28	-	-	-	-
igile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12	125,12
igile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12	125,12
igile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45	138,45
igile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45	138,45
igile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45	138,45

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto			ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
apo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04	164,04
apo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04	164,04
apo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37	177,37
apo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37	177,37

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	Ruolo degli ispettori antincendi			ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37	177,37
ispettore antincendi esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37	177,37
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69	190,69
ispettore antincendi coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69	190,69
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61	229,61

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Allegato A.1 - Tabella C 2020

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45
pilota di aeromobile capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
pilota di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04
pilota di aeromobile capo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37
pilota di aeromobile ispettore	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37
pilota di aeromobile ispettore esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45
specialista di aeromobile capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
specialista di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04
specialista di aeromobile capo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37
specialista di aeromobile capo reparto esperto	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37
specialista di aeromobile ispettore	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37
specialista di aeromobile ispettore esperto	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.1 - Tabella C 2020

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45
elisoccorritore capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
elisoccorritore capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04
elisoccorritore capo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37
elisoccorritore ispettore	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37
elisoccorritore ispettore esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69
elisoccorritore ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45
nautico di coperta capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
nautico di coperta capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04
nautico di coperta capo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37
nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37
nautico di coperta ispettore	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37
nautico di coperta ispettore esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69
nautico di coperta ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.1 - Tabella C.2020

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 34 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12	125,12
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12	125,12
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45	138,45
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45	138,45
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45	138,45
nautico di macchina capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04	164,04
nautico di macchina capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04	164,04
nautico di macchina capo reparto	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37	177,37
nautico di macchina capo reparto esperto	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37	177,37
nautico di macchina ispettore	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37	177,37
nautico di macchina ispettore esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37	177,37
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69	190,69
nautico di macchina ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69	190,69
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61	229,61

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 34 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12	125,12
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12	125,12
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45	138,45
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45	138,45
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45	138,45
sommozzatore capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04	164,04
sommozzatore capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04	164,04
sommozzatore capo reparto	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37	177,37
sommozzatore capo reparto esperto	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37	177,37
sommozzatore ispettore	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37	177,37
sommozzatore ispettore esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37	177,37
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69	190,69
sommozzatore ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69	190,69
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61	229,61

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.1 - Tabella C.2020

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.638,81	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.684,30	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19.763,95	3.765,04	32,31	49,23	61,38
assistente	21.455,43	4.315,08	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	22.122,71	4.396,74	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.248,20	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.248,20	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.248,20	48,46	73,85	92,08



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.1 - Tabella C 2020

QUALIFICA	Ruolo degli ispettori sanitari		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore	
			di 14 anni	di 28 anni
Ispettore sanitario	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00
Ispettore sanitario esperto	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00
Ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00
Ispettore sanitario coordinatore	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00
Ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.248,20	48,46	73,85

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale
Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	Ruolo del maestro direttore		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore	
			di 14 anni	di 28 anni
orchestrale	22.122,71	4.396,74	38,77	59,08
orchestrale esperto	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00
orchestrale esperto con scatto convenzionale	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00
orchestrale superiore	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00
orchestrale superiore con scatto convenzionale	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	Ruolo del maestro direttore		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore	
			di 14 anni	di 28 anni
Maestro direttore	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.248,20	48,46	73,85

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore	
			di 14 anni	di 28 anni
atleta	22.122,71	4.396,74	38,77	59,08
atleta con primo scatto convenzionale	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00
atleta con secondo scatto convenzionale	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00
atleta con terzo scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00
atleta con quarto scatto convenzionale	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00

Allegato A.1 - Tabella C 2020

Ruoli del personale direttivo e dirigente che esplica funzioni operative

Ruolo dei direttivi che esplicano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore	24.346,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96
direttore	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96
direttore vicedirigente	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61
direttore vicidirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61
direttore vicidirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61

Ruolo dei dirigenti che esplicano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore	45.907,82	23.879,96	-	-	-
dirigente generale	54.512,34	33.431,97	-	-	-

Ruoli del personale direttivo e dirigente che esplica funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	79,80
direttore logistico-gestionale	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	92,08
direttore vicidirigente logistico-gestionale	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	92,08
direttore vicidirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	92,08
direttore vicidirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.I. - Tabella C 2020

Ruolo dei direttivi informativi		STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
QUALIFICA	anzianità pari o maggiore di 14 anni			anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico		24.260,26	4.988,94	42,00	64,00
direttore informatico		26.257,44	5.265,61	48,46	73,85
direttore vicidirigente informatico		26.693,69	5.288,92	48,46	73,85
direttore vicidirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni		28.653,14	5.356,38	48,46	73,85
direttore vicidirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni		30.150,64	5.371,98	48,46	73,85
Ruolo dei dirigenti informativi					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02	-	-	
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	
Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
vice direttore tecnico-scientifico	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	
direttore tecnico-scientifico	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	
direttore vicidirigente tecnico-scientifico	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	
direttore vicidirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	
direttore vicidirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	
Ruolo dei direttivi sanitari					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
vice direttore sanitario	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	
direttore sanitario	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	
direttore vicidirigente sanitario	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	
direttore vicidirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	
direttore vicidirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	
Ruolo dei dirigenti sanitari					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02	-	-	
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	
dirigente superiore sanitario	45.907,82	23.879,96	-	-	

Allegato A.1 - Tabella C 2020

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni					
vic direttore ginnico-sportivo	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	79,80				
direttore ginnico-sportivo	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	92,08				
direttore vice dirigente ginnico-sportivo	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	92,08				
direttore vice dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	92,08				
direttore vice dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	92,08				

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni					
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02	-	-	-				
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-				
dirigente superiore ginnico-sportivo	45.907,82	23.879,96	-	-	-				

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni					
vic direttore aggiunto	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96				
direttore aggiunto	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96				
direttore coordinatore	26.796,33	9.832,48	120,85	184,14	229,61				
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61				
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61				

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento									
Ruolo dei vigili del fuoco AIB									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni					
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12				
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12				
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45				
vigile del fuoco coordinatore AIB	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45				
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45				

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni					
capo squadra AIB	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04				
capo squadra esperto AIB	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04				
capo reparto AIB	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37				
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37				

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.1 - Tabella C.2020

Ruolo degli ispettori antincendi AIB				
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.
ispettore antincendi AIB	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25
ispettore antincendi esperto AIB	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94
ispettore antincendi coordinatore AIB	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14
Ruolo dei direttivi AIB				
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore AIB	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78
direttore AIB	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78
direttore vicidirigente AIB	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14
direttore vicidirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14
direttore vicidirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14
Ruolo dei dirigenti AIB				
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02	-	-
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-
dirigente superiore AIB	45.907,82	23.879,96	-	-
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB				
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale antincendi AIB	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78
direttore speciale antincendi AIB	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative				
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78
direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78
direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14

Allegato A.1 - Tabella C 2020

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

QUALIFICA	Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.
pilota di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78
pilota di aeromobile direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14
Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile				
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
specialista di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.
specialista di aeromobile direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	106,82	162,78
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
elisoccorritore vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.
elisoccorritore direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	106,82	162,78
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

QUALIFICA	Ruolo dei direttivi speciali dei naufraggi di coperta		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
nautico di coperta vice direttore speciale	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.
nautico di coperta direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14

Allegato A.1 - Tabella C 2020

Ruolo dei direttivi speciali dei naufrici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
naufrico di macchina vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96	202,96
naufrico di macchina direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96	202,96
naufrico di macchina direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61	229,61
naufrico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61	229,61
naufrico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61	229,61

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
sommozzatore vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96	202,96
sommozzatore direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96	202,96
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61	229,61
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61	229,61
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61	229,61

Ruoli ad esaurimento del personale che espleta funzioni tecnico-professionali
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale logistico-gestionale	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	79,80	79,80
direttore speciale logistico-gestionale	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	92,08	92,08
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	92,08	92,08
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	92,08	92,08
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	92,08	92,08

Ruolo ad esaurimento del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale informatico	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	79,80	79,80
direttore speciale informatico	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	92,08	92,08
direttore coordinatore speciale informatico	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	92,08	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	92,08	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	92,08	92,08

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.1 - Tabella C.2020

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore medico	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78
direttore medico	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78
direttore medico vicidirigente	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14
direttore medico vicidirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14
direttore medico vicidirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02	-	-
primo dirigente medico con scatto 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-
dirigente superiore medico	45.907,82	23.879,96	-	-

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore ginnico-sportivo	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78
direttore ginnico-sportivo	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78
direttore ginnico-sportivo vicidirigente	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14
direttore ginnico-sportivo vicidirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14
direttore ginnico-sportivo vicidirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	45.907,82	23.879,96	-	-



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.2 - Tabella C 2021

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco dal 01.01.2021 al 31.12.2021



Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28	-	-	-
vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
capo reparto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82
capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
ispettore antincendi esperto	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
ispettore antincendi coordinatore	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.2 - Tabella C 2021

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche
Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
ilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
ilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
ilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
ilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99
ilota di aeromobile capo squadra	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
ilota di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
ilota di aeromobile capo reparto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82
ilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
ilota di aeromobile ispettore	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
ilota di aeromobile ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
ilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
ilota di aeromobile ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
ilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
tecnalista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
tecnalista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
tecnalista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
tecnalista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
tecnalista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99
tecnalista di aeromobile capo squadra	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
tecnalista di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
tecnalista di aeromobile capo reparto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82
tecnalista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
tecnalista di aeromobile ispettore	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
tecnalista di aeromobile ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
tecnalista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
tecnalista di aeromobile ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
tecnalista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.2 - Tabella C 2021

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
Ruolo degli elisoccorritori					
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
elisoccorritore capo squadra	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
elisoccorritore capo squadra esperto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82
elisoccorritore capo reparto	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
elisoccorritore capo reparto con scatto convenzionale	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
elisoccorritore ispettore	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
elisoccorritore ispettore esperto	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
elisoccorritore ispettore coordinatore	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale					
Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori					
Ruolo dei nautici di coperta					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
nautico di coperta capo squadra	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
nautico di coperta capo squadra esperto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82
nautico di coperta capo reparto	23.324,55	9.348,24	106,22	161,86	201,82
nautico di coperta capo reparto con scatto convenzionale	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
nautico di coperta ispettore	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
nautico di coperta ispettore esperto	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
nautico di coperta ispettore coordinatore	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale					

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.2 - Tabella C 2021

Ruolo dei naufrici di macchina		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
naufrico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
naufrico di macchina vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
naufrico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
naufrico di macchina vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
naufrico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99
naufrico di macchina capo squadra	22.122,71	8.781,24	102,72	156,52	195,16
naufrico di macchina capo squadra esperto	22.389,79	9.304,68	102,72	156,52	195,16
naufrico di macchina capo reparto	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
naufrico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
naufrico di macchina ispettore	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
naufrico di macchina ispettore esperto	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
naufrico di macchina ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
naufrico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85
Ruolo dei sommozzatori					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99
sommozzatore capo squadra	22.122,71	8.781,24	102,72	156,52	195,16
sommozzatore capo squadra esperto	22.389,79	9.304,68	102,72	156,52	195,16
sommozzatore capo reparto	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
sommozzatore capo reparto con scatto convenzionale	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
sommozzatore ispettore	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
sommozzatore ispettore esperto	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
sommozzatore ispettore coordinatore	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.2 - Tabella C 2021

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali



Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	19.301,71	3.317,81	40,54	61,77
operatore esperto	19.070,65	3.515,87	42,15	64,23
operatore esperto con scatto convenzionale	19.763,95	3.785,00	42,15	64,23
assistente	21.455,43	4.566,24	46,18	70,37
assistente capo con scatto convenzionale	22.122,71	4.838,43	46,18	70,37

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	22.562,76	4.861,08	48,25	73,52
ispettore logistico-gestionale esperto	23.300,28	5.016,84	48,25	73,52
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	48,25	73,52
ispettore logistico-gestionale coordinatore	24.927,00	5.241,60	48,25	73,52
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	51,48	78,44

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	22.562,76	4.861,08	48,25	73,52
ispettore informatico esperto	23.300,28	5.016,84	48,25	73,52
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	48,25	73,52
ispettore informatico coordinatore	24.927,00	5.241,60	48,25	73,52
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	51,48	78,44

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	22.562,76	4.861,08	48,25	73,52
ispettore tecnico-scientifico esperto	23.300,28	5.016,84	48,25	73,52
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	48,25	73,52
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	24.927,00	5.241,60	48,25	73,52
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	51,48	78,44

Allegato A.2 - Tabella C 2021



QUALIFICA	Ruolo degli ispettori sanitari		INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni		anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 35 anni
ispettore sanitario	22.562,76	4.861,08	4.838,43	48,25	73,52	91,67
ispettore sanitario esperto	23.300,28	5.016,84	4.861,08	48,25	73,52	91,67
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	5.016,84	48,25	73,52	91,67
ispettore sanitario coordinatore	24.927,00	5.241,60	5.241,60	48,25	73,52	91,67
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	5.241,60	51,48	78,44	97,81

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

QUALIFICA	Ruoli della banda musicale Ruolo degli orchestrali		INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni		anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 35 anni
orchestrante	22.122,71	4.838,43	4.838,43	46,18	70,37	87,74
orchestrante esperto	22.562,76	4.861,08	4.861,08	48,25	73,52	91,67
orchestrante esperto con scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	5.016,84	48,25	73,52	91,67
orchestrante superiore	23.948,53	5.241,60	5.241,60	48,25	73,52	91,67
orchestrante superiore con scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	5.241,60	48,25	73,52	91,67

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	Ruolo del maestro direttore		INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni		anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 35 anni
maestro direttore	22.562,76	4.861,08	4.838,43	48,25	73,52	91,67
maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	5.016,84	48,25	73,52	91,67
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	5.241,60	48,25	73,52	91,67
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	5.241,60	48,25	73,52	91,67
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	5.241,60	51,48	78,44	97,81

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse		INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni		anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 35 anni
atleta	22.122,71	4.838,43	4.838,43	46,18	70,37	87,74
atleta con primo scatto convenzionale	22.562,76	4.861,08	4.861,08	48,25	73,52	91,67
atleta con secondo scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	5.016,84	48,25	73,52	91,67
atleta con terzo scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	5.241,60	48,25	73,52	91,67
atleta con quarto scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	5.241,60	48,25	73,52	91,67

Allegato A.2 - Tabella C 2021

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espletano funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore	24.148,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
direttore	26.331,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
direttore vicidirigente	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
direttore vicidirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
direttore vicidirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice dirigente	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	43.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore	43.907,82	23.879,96	-	-	-
dirigente generale	54.512,34	33.431,97	-	-	-

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espletano funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06
direttore logistico-gestionale	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20
direttore vicidirigente logistico-gestionale	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33
direttore vicidirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33
direttore vicidirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	43.907,82	19.104,02	-	-	-

Allegato A.2 - Tabella C 2021

Ruolo dei direttivi informatici									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni				
vice direttore informatico	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06				
direttore informatico	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20				
direttore vice dirigente informatico	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33				
direttore vice dirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33				
direttore vice dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33				
Ruolo dei dirigenti informatici									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni				
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02	-	-	-				
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-				
Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni				
vice direttore tecnico-scientifico	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06				
direttore tecnico-scientifico	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20				
direttore vice dirigente tecnico-scientifico	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33				
direttore vice dirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33				
direttore vice dirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33				
Ruolo dei direttivi sanitari									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni				
vice direttore sanitario	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06				
direttore sanitario	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20				
direttore vice dirigente sanitario	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33				
direttore vice dirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33				
direttore vice dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33				
Ruolo dei dirigenti sanitari									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni				
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02	-	-	-				
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-				
dirigente superiore sanitario	45.907,82	23.879,96	-	-	-				

Allegato A.2 - Tabella C 2021

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni				
vice direttore ginnico-sportivo	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06				
direttore ginnico-sportivo	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20				
direttore vicidirettore ginnico-sportivo	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33				
direttore vicidirettore ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33				
direttore vicidirettore ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33				

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni				
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02	-	-	-				
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-				
dirigente superiore ginnico-sportivo	45.907,82	23.879,96	-	-	-				

Ruolo dei direttivi aggiunti che esplicano funzioni operative									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni				
vice direttore aggiunto	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50				
direttore aggiunto	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50				
direttore coordinatore	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90				
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90				
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90				

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento									
Ruolo dei vigili del fuoco AIB									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni				
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33				
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33				
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99				
vigile del fuoco coordinatore AIB	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99				
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99				

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB									
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)						
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni				
capo squadra AIB	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16				
capo squadra esperto AIB	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16				
capo reparto AIB	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82				
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82				

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.2 - Tabella C 2021

Ruolo degli ispettori antincendi AIB		INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
ispettore antincendi AIB	23.324,55	107,22	163,39	203,73	203,73
ispettore antincendi esperto AIB	23.769,68	107,22	163,39	203,73	203,73
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	24.481,87	110,73	168,74	210,39	210,39
ispettore antincendi coordinatore AIB	24.927,00	110,73	168,74	210,39	210,39
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	120,98	184,33	229,85	229,85
Ruolo dei direttivi AIB					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
		anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore AIB	24.348,34	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore AIB	26.351,40	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore vice-dirigente AIB	26.796,53	157,85	240,51	299,90	299,90
direttore vice-dirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	157,85	240,51	299,90	299,90
direttore vice-dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	157,85	240,51	299,90	299,90
Ruolo dei dirigenti AIB					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
		anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente AIB	42.628,60	-	19.104,02	-	-
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	-	19.104,02	-	-
dirigente superiore AIB	45.907,82	-	23.879,96	-	-
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
		anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale antincendi AIB	24.348,34	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore speciale antincendi AIB	26.351,40	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.796,53	157,85	240,51	299,90	299,90
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	157,85	240,51	299,90	299,90
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	157,85	240,51	299,90	299,90
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
		anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale	24.348,34	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore speciale	26.351,40	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore coordinatore speciale	26.796,53	157,85	240,51	299,90	299,90
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	157,85	240,51	299,90	299,90
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	157,85	240,51	299,90	299,90

Allegato A.2 - Tabella C 2021

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

QUALIFICA	Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
pilota di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26
pilota di aeromobile direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
specialista di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26
specialista di aeromobile direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisocorritore

QUALIFICA	Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisocorritore		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
elisocorritore vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26
elisocorritore direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26
elisocorritore direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51
elisocorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51
elisocorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

QUALIFICA	Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista nautico		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26
nautico di coperta direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51

Allegato A.2 - Tabella C 2021

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di macchina vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
nautico di macchina direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
sommozzatore vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
sommozzatore direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale logistico-gestionale	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06
direttore speciale logistico-gestionale	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale informatico	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06
direttore speciale informatico	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20
direttore coordinatore speciale informatico	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.2 - Tabella C 2021

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	anzianità pari o maggiore di 34 anni.
vice direttore medico	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore medico vicedirigente	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90	299,90
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	28.651,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90	299,90
	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90	299,90
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	anzianità pari o maggiore di 34 anni.
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02	-	-	-	-
primo dirigente medico con scatto 26 anni	43.907,82	19.104,02	-	-	-	-
dirigente superiore medico	43.907,82	23.879,96	-	-	-	-
Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi						
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	anzianità pari o maggiore di 34 anni.
vice direttore ginnico-sportivo	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore ginnico-sportivo	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90	299,90
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.651,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90	299,90
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90	299,90
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	anzianità pari o maggiore di 34 anni.
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02	-	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	43.907,82	19.104,02	-	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	43.907,82	23.879,96	-	-	-	-

Allegato A.3 - Tabella C del 2022

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
a decorrere dal 01.01.2022

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espletta funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28	-	-	-
vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto	19.603,36	6.761,28	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto	22.124,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

Allegato A.3 - Tabella C (dal 2022)

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche
Ruoli delle specialità aeronaviganti



QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
pilota di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
pilota di aeromobile capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile capo reparto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.3 - Tabella C dal 2022

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
fuoco	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
fuoco	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
fuoco	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
fuoco	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
fuoco	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
fuoco	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
fuoco	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
fuoco	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
fuoco	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
fuoco	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
fuoco	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
fuoco	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
fuoco	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
fuoco	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
fuoco	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
fuoco	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
fuoco	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
fuoco	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
fuoco	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
fuoco	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
fuoco	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
fuoco	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
fuoco	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
fuoco	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.3 - Tabella C dal 2022



Ruolo dei naufrici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
autico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
autico di macchina vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
autico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
autico di macchina vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
autico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54
autico di macchina capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
autico di macchina capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
autico di macchina capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
autico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
autico di macchina ispettore	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
autico di macchina ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
autico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
autico di macchina ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
autico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
ommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
ommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
ommozzatore vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
ommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54
ommozzatore capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
ommozzatore capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,28
ommozzatore capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
ommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
ommozzatore ispettore	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
ommozzatore ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
ommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
ommozzatore ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
ommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.3 - Tabella C dati 2022

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali



Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.317,81	51,99	79,23	98,79
operatore esperto	19.070,65	3.515,87	51,99	79,23	98,79
operatore esperto con scatto convenzionale	19.763,95	3.785,00	52,00	79,23	98,79
assistente	21.453,43	4.566,24	53,59	81,66	101,82
assistente capo con scatto convenzionale	22.122,71	4.838,43	53,59	81,66	101,82

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	54,50	83,04	103,54

Allegato A.3 - Tabella C dal 2022



QUALIFICA	Ruolo degli ispettori sanitari		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni		anzianità pari o maggiore di 28 anni	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	54,50	83,04	83,04	103,54

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale
Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	Ruolo del maestro direttore		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni		anzianità pari o maggiore di 28 anni	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrinale	22.122,71	4.838,43	53,59	81,66	81,66	101,82
orchestrinale esperto	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	83,04	103,54
orchestrinale esperto con scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	83,04	103,54
orchestrinale superiore	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	83,04	103,54
orchestrinale superiore con scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	83,04	103,54

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	Ruolo del maestro direttore		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni		anzianità pari o maggiore di 28 anni	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	83,04	103,54
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	83,04	103,54
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	83,04	103,54
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	83,04	103,54
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	54,50	83,04	83,04	103,54

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni		anzianità pari o maggiore di 28 anni	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	22.122,71	4.838,43	53,59	81,66	81,66	101,82
atleta con primo scatto convenzionale	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	83,04	103,54
atleta con secondo scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	83,04	103,54
atleta con terzo scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	83,04	103,54
atleta con quarto scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	83,04	103,54

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.3 - Tabella C del 2022

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
direttore	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
direttore vice-dirigente	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
direttore vice-dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
direttore vice-dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	23.879,96	-	-	-
dirigente superiore	54.312,34	33.431,97	-	-	-
dirigente generale					

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espletano funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	24.260,26	5.130,37	60,16	91,68	114,31
direttore logistico-gestionale	26.257,44	5.361,41	60,16	91,68	114,31
direttore vice-dirigente logistico-gestionale	26.693,69	5.439,10	87,68	133,60	166,59
direttore vice-dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	87,68	133,60	166,59
direttore vice-dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.3 - Tabella C dal 2022

Ruolo dei direttivi informatici		INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	24.260,26	60,16	91,68	60,16	114,31
direttore informatico	26.257,44	60,16	91,68	60,16	114,31
direttore vice dirigente informatico	26.693,69	87,68	133,60	87,68	166,59
direttore vice dirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	87,68	133,60	87,68	166,59
direttore vice dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	87,68	133,60	87,68	166,59
Ruolo dei dirigenti informatici					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
		anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	-	19.104,02	-	-
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	-	19.104,02	-	-
Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
		anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	24.260,26	60,16	91,68	60,16	114,31
direttore tecnico-scientifico	26.257,44	60,16	91,68	60,16	114,31
direttore vice dirigente tecnico-scientifico	26.693,69	87,68	133,60	87,68	166,59
direttore vice dirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	87,68	133,60	87,68	166,59
direttore vice dirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	87,68	133,60	87,68	166,59
Ruolo dei direttivi sanitari					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
		anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	24.260,26	60,16	91,68	60,16	114,31
direttore sanitario	26.257,44	60,16	91,68	60,16	114,31
direttore vice dirigente sanitario	26.693,69	87,68	133,60	87,68	166,59
direttore vice dirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	87,68	133,60	87,68	166,59
direttore vice dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	87,68	133,60	87,68	166,59
Ruolo dei dirigenti sanitari					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
		anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	-	19.104,02	-	-
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	-	19.104,02	-	-
dirigente superiore sanitario	45.907,82	-	23.879,96	-	-

Allegato A.3 - Tabella C dal 2022

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi			
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) anzianità pari o maggiore di 14 anni anziani pari o maggiore di 22 anni anziani pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	24.260,26	5.150,37	60,16 91,68 114,31
direttore ginnico-sportivo	26.257,44	5.361,41	60,16 91,68 114,31
direttore vicedirettore ginnico-sportivo	26.693,69	5.432,10	87,68 133,60 166,59
direttore vicedirettore ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	87,68 133,60 166,59
direttore vicedirettore ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	87,68 133,60 166,59

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi			
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) anzianità pari o maggiore di 14 anni anziani pari o maggiore di 22 anni anziani pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.626,60	19.104,02	- - -
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	- - -
dirigente superiore ginnico-sportivo	45.907,82	23.879,96	- - -

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative			
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) anzianità pari o maggiore di 14 anni anziani pari o maggiore di 22 anni anziani pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	24.348,34	9.904,56	133,70 203,74 254,03
direttore aggiunto	26.351,40	10.310,40	133,70 203,74 254,03
direttore coordinatore	26.796,53	10.459,80	194,84 296,88 370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84 296,88 370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84 296,88 370,19

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento			
Ruolo dei vigili del fuoco AIB			
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) anzianità pari o maggiore di 14 anni anziani pari o maggiore di 22 anni anziani pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.380,40	115,54 176,06 219,54
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.761,28	115,54 176,06 219,54
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,54 176,06 219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB	20.742,83	7.954,56	115,54 176,06 219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,54 176,06 219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB			
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) anzianità pari o maggiore di 14 anni anziani pari o maggiore di 22 anni anziani pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	21.633,08	8.781,24	119,10 181,47 226,27
capo squadra esperto AIB	22.122,71	9.304,68	119,10 181,47 226,27
capo reparto AIB	22.389,79	9.304,68	119,09 181,47 226,28
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09 181,47 226,28

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.3 - Tabella C dal 2022

Ruolo degli ispettori antincendi AIB						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
ispettore antincendi AIB	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09	230,09
ispettore antincendi esperto AIB	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09	230,09
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09	230,09
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09	230,09
Ruolo dei direttivi AIB						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
vice direttore AIB	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03	254,03
direttore AIB	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03	254,03
direttore vicediregente AIB	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19	370,19
direttore vicediregente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19	370,19
direttore vicediregente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19	370,19
Ruolo dei dirigenti AIB						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02	-	-	-	-
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-	-
dirigente superiore AIB	45.907,82	23.879,96	-	-	-	-
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
vice direttore speciale antincendi AIB	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03	254,03
direttore speciale antincendi AIB	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03	254,03
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19	370,19
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19	370,19
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19	370,19
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03	254,03
direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03	254,03
direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19	370,19
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19	370,19

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.3 - Tabella C dal 2022

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile					
pilota di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore					
specialista di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico					
Ruolo dei direttivi speciali dei naufraghi di coperta					
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore					
elisoccorritore vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
Ruolo dei direttivi speciali dei naufraghi di coperta					
nautico di coperta vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.3 - Tabella C dati 2022

QUALIFICA	Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di macchina vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74
nautico di macchina direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore				
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
sommozzatore vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74
sommozzatore direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88
Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali				
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali				
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
vice direttore speciale logistico-gestionale	24.260,26	5.150,37	60,16	91,68
direttore speciale logistico-gestionale	26.257,44	5.361,41	60,16	91,68
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.693,69	5.439,10	87,68	133,60
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	87,68	133,60
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	87,68	133,60
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche				
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
vice direttore speciale informatico	24.260,26	5.150,37	60,16	91,68
direttore speciale informatico	26.257,44	5.361,41	60,16	91,68
direttore coordinatore speciale informatico	26.693,69	5.439,10	87,68	133,60
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	87,68	133,60
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	87,68	133,60

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A.3 - *Tribella C dati 2022*

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici		INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore medico	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
direttore medico	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
direttore medico vicidirigente	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicidirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
direttore medico vicidirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente medico con scatto 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore medico	45.907,82	23.879,96	-	-	-
Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore ginnico-sportivo	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
direttore ginnico-sportivo vicidirigente	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
direttore ginnico-sportivo vicidirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
direttore ginnico-sportivo vicidirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA		ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	45.907,82	23.879,96	-	-	-

Allegato B

Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 20, comma 11, ad incrementare il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 ed il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.

Anno	Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente di livello generale	Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale	Fondo di produttività del personale direttivo	Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2020	0,00	1,00	7,00	221,00
2021	1,00	2,00	15,00	465,00
2022	76,00	652,00	4.037,00	125.974,00
2023	1,00	8,00	50,00	1.569,00
2024	125,00	1.070,00	6.624,00	207.800,00
2025	2.467,00	21.560,00	130.325,00	4.112.700,00
2026	5.115,00	45.582,00	268.378,00	8.526.294,00
2027	7.372,00	65.709,00	386.881,00	12.291.084,00
2028	8.852,00	78.903,00	464.564,00	14.759.033,00
2029	10.461,00	93.241,00	548.987,00	17.441.127,00
2030	12.002,00	106.970,00	629.820,00	20.009.177,00
2031	12.047,00	107.373,00	632.191,00	20.084.506,00



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C - Comparazione livelli retributivi FFqPP - CNWF



COMPARAZIONE QUALIFICHE FFqPP - VVF
FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE

FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE		VIGILI DEL FUOCO - ruoli operativi		VIGILI DEL FUOCO - ruoli tecnico-professionali							
anzianità in anni	parametro	anzianità in anni	Qualifiche	attuale	nuovo	attuale	parametro	attuale	parametro	attuale	nuovo
oltre 7	150,50	oltre 7,5	direttore responsabile con scatto convenzionale a 26 anni	159,60	160,34	165,01	165,01	165,01	165,01	165,01	169,34
2-7	148,00	2-7,5	direttore vice-differente	149,17	150,50	149,17	150,50	149,17	150,50	149,17	149,92
0-2	136,75	0-2	direttore speciale coordinatore f.e.	136,37	146,00	136,37	146,00	136,37	146,00	136,37	147,47
			vice direttore	127,63	136,75	127,63	136,75	127,63	136,75	127,63	136,28
			vice direttore speciale f.e.								
oltre 32	148,00	oltre 31	ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	148,59	0,00	148,59	0,00	148,59	0,00	148,59	148,59
28-32	143,50										
oltre 28	140,00	23-31	ispettore antincendi coordinatore	127,13	12,87	127,13	12,87	127,13	12,87	127,13	140,00
20-28	137,50	15-23	ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	126,08	11,42	126,08	11,42	126,08	11,42	126,08	134,50
11-20	133,50	7-15	ispettore antincendi esperto	124,78	8,72	124,78	8,72	124,78	8,72	124,78	130,86
4-11	131,00	0-7	ispettore antincendi	122,78	8,22	122,78	8,22	122,78	8,22	122,78	126,72
0-4	124,75										
oltre 18	131,00	oltre 15	capo reparto con scatto convenzionale	121,73	9,27	121,73	9,27	121,73	9,27	121,73	131,00
14-18	125,75	10-15	capo reparto	119,19	6,56	119,19	6,56	119,19	6,56	119,19	125,75
10-14	124,25	5-10	capo squadra espanso	117,85	6,30	117,85	6,30	117,85	6,30	117,85	124,25
5-10	121,50	0-5	capo squadra	117,00	4,50	117,00	4,50	117,00	4,50	117,00	121,50
0-5	116,75										
oltre 22	121,50	oltre 20	vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	113,05	8,45	113,05	8,45	113,05	8,45	113,05	121,50
19-22	117,00										
14-19	116,50	12-20	vigile del fuoco coordinatore	112,10	4,40	112,10	4,40	112,10	4,40	112,10	116,50
10-14	112,00	8-12	vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	111,10	0,90	111,10	0,90	111,10	0,90	111,10	112,00
5-10	108,50	4-8	vigile del fuoco espanso	108,10	0,40	108,10	0,40	108,10	0,40	108,10	107,11
0-5	105,25	0-4	vigile del fuoco	107,11	0,00	107,11	0,00	107,11	0,00	107,11	102,79
			Altro	107,11	0,00	107,11	0,00	107,11	0,00	107,11	102,79

1 punto percentuale vale € 1,78,05

LEGENDA

Al fine di individuare un corretto parametro di riferimento ai fini dell'ammortizzazione retributiva, la tabella reca una comparazione tra il personale non dirigente della Polizia di Stato e quello operativo del CNWF personale che tiene conto dei reciproci percorsi di carriera nonché delle misure stipendiali espresse adottando i parametri in uso del comparto FFAAFFqPP. Con la medesima finalità la tabella reca inoltre una comparazione tra ruoli operativi e ruoli tecnico-professionali del CNWF.

- anzianità in anni
- FFqPP - parametro
- VVF - parametro attuale
- parametro - incremento
- nuovo parametro

PERCORSO DI CARRIERA ALL'INTERNO DEL RUOLO ESPRESSO IN ANNI
MISURA STIPENDIALE ESPRESSA IN TERMINI PARAMETRICI NEL COMPARTO FFAAFFqPP. IL VALORE DI UN PUNTO PERCENTUALE È PARI A € 1,78,05
IL MEDESIMO PARAMETRO È STATO ADOTTATO PER INDIVIDUARE L'ATTUALE LIVELLO DELLA RETRIBUZIONE STIPENDIALE DEL CNWF
INCREMENTO STIPENDIALE ESPRESSO IN TERMINI PARAMETRICI, STABILITO IN MISURA NON SUPERIORE A QUELLO DELLA CORRISPONDENTE QUALIFICA DEL COMPARTO FFAAFFqPP
NUOVA MISURA STIPENDIALE ESPRESSA IN TERMINI PARAMETRICI

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1 - Quadro finanziario generale



Procedimento autorizzatorio retributivo CNVFF - TABELLA DI SINTESI DEGLI ELEMENTI DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO I.

Table with columns: ISTITUTI RETRIBUTIVI, OBBIETTIVO, ELEMENTI DI CONTESTO, and a multi-year financial grid (2020-2031) showing revenue and expenditure data.

TOTALE TRATTAMENTO FISSO E ACCESSORIO:
61.000.441
3.101.025
304

TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO:

TOTALE COMPLESSIVO TRATTAMENTO FISSO E ACCESSORIO:
64.101.466
3.402.050
304

Oneri individuati ex art. 17, c. 7 L. 195/2009
Oneri Allegato B al provvedimento e Allegato n. 11 alla relazione tecnica
Copertura finanziaria ex art. 1 c. 133 L. 160 del 2019

2.1 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive armonizzate a regime

INCREMENTI E NUOVE MISURE RETRIBUTIVE DAL 2022

RETRIBUZIONE FISSA CNVVF
RUOLI OPERATIVI

Qualifiche	parametro (Quadro C) (un punto percentuale è pari ad € 178,05)				Stipendio						Indennità Vacanza Contrattua						
	misure vigenti		nuove misure		misure vigenti		nuove misure		misure vigenti		nuove		misure vigenti		nuove		
	178,05	incrementi	178,05	incrementi	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	168,01	1,33	169,34	1,33	29.913,83	236,81	30.150,64	32.663,19	209,40	1,66	211,06	1,66	211,06	1,66	211,06	1,66	211,06
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	159,60	1,33	160,93	1,33	28.416,33	236,81	28.653,14	31.040,90	198,96	1,66	200,62	1,66	200,62	1,66	200,62	1,66	200,62
direttore vicedirigente	149,17	1,33	150,50	1,33	26.558,90	237,82	26.796,53	29.029,57	185,88	1,66	187,54	1,66	187,54	1,66	187,54	1,66	187,54
direttore	136,37	11,63	148,00	11,63	24.279,95	2.071,45	26.351,40	28.547,35	169,92	14,50	184,42	14,50	184,42	14,50	184,42	14,50	184,42
vice direttore	127,63	9,12	136,75	9,12	22.723,82	1.624,52	24.348,34	26.377,37	159,12	11,37	170,49	11,37	170,49	11,37	170,49	11,37	170,49
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	148,59	0,00	148,59	0,00	26.456,06	0,00	26.456,06	28.660,73	185,16	-	185,16	-	185,16	-	185,16	-	185,16
ispettore antincendi coordinatore	127,13	12,87	140,00	12,87	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	158,40	16,04	174,44	16,04	174,44	16,04	174,44	16,04	174,44
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	126,08	11,42	137,50	11,42	22.449,17	2.032,70	24.481,87	26.522,03	157,20	14,23	171,43	14,23	171,43	14,23	171,43	14,23	171,43
ispettore antincendi esperto	124,78	8,72	133,50	8,72	22.216,50	1.553,18	23.769,68	25.750,48	155,52	10,87	166,39	10,87	166,39	10,87	166,39	10,87	166,39
ispettore antincendi	122,78	8,22	131,00	8,22	21.861,07	1.463,48	23.324,55	25.268,26	153,00	10,24	163,24	10,24	163,24	10,24	163,24	10,24	163,24
capo reparto con scatto convenzionale	121,73	9,27	131,00	9,27	21.674,50	1.650,05	23.324,55	25.268,26	151,68	11,55	163,23	11,55	163,23	11,55	163,23	11,55	163,23
capo reparto	119,19	6,56	125,75	6,56	21.221,15	1.168,64	22.389,79	24.255,60	148,56	8,18	156,74	8,18	156,74	8,18	156,74	8,18	156,74
capo squadra esperto	117,95	6,30	124,25	6,30	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.966,27	147,00	7,85	154,85	7,85	154,85	7,85	154,85	7,85	154,85
capo squadra	117,00	4,50	121,50	4,50	20.832,73	800,35	21.633,08	23.435,83	145,80	5,60	151,40	5,60	151,40	5,60	151,40	5,60	151,40
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	113,05	8,45	121,50	8,45	20.128,15	1.504,93	21.633,08	23.435,83	140,88	10,53	151,41	10,53	151,41	10,53	151,41	10,53	151,41
vigile del fuoco coordinatore	112,10	4,40	116,50	4,40	19.989,30	783,52	20.772,83	22.471,39	139,68	5,48	145,16	5,48	145,16	5,48	145,16	5,48	145,16
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	111,10	0,90	112,00	0,90	19.781,51	160,09	19.941,60	21.803,40	138,48	1,12	139,60	1,12	139,60	1,12	139,60	1,12	139,60
vigile del fuoco esperto	110,10	0,00	110,10	0,00	19.603,86	0,00	19.603,86	21.237,52	137,28	-	137,28	-	137,28	-	137,28	-	137,28
vigile del fuoco	107,11	0,00	107,11	0,00	19.070,65	0,00	19.070,65	20.659,87	133,44	-	133,44	-	133,44	-	133,44	-	133,44
Allievo	107,11	0,00	107,11	0,00	19.070,65	0,00	19.070,65	20.659,87	133,44	-	133,44	-	133,44	-	133,44	-	133,44

2.1 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive armonizzate a regime

INCREMENTI E NUOVE MISURE RETRIBUTIVE DAL 2022**RUOLI TECNICO PROFESSIONALI**

Qualifiche	parametro (Quadro C)			Stipendio				Indennità Vacanza Contrattua		
	misure vigenti	incrementi	nuove misure	misure vigenti annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove misure annuale (12 mensilità)	nuove misure annuale (13 mensilità)	misure vigenti annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove annuale (12 mensilità)
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	168,01	1,33	169,34	29.913,83	236,81	30.150,64	32.663,19	209,40	1,66	211,06
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	159,60	1,33	160,93	28.416,33	236,81	28.653,14	31.040,90	198,96	1,66	200,62
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente	148,59	1,33	149,92	26.456,06	237,62	26.693,69	28.918,16	185,16	1,66	186,82
direttore funzioni tecnico-professionali	135,84	11,63	147,47	24.185,99	2.071,45	26.257,44	28.445,56	169,32	14,50	183,82
vice direttore funzioni tecnico-professionali	127,13	9,12	136,26	22.635,74	1.624,52	24.260,26	26.281,95	159,40	11,37	169,77
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale	148,59	0,00	148,59	26.456,06	0,00	26.456,06	28.660,73	185,16	-	185,16
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	158,40	16,04	174,44
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	153,36	14,23	167,59
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.553,18	23.300,28	25.241,96	152,28	10,87	163,15
ispettore funzioni tecnico-professionali	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	147,72	10,24	157,96
orchestrante superiore con scatto convenzionale	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	159,40	16,04	174,44
orchestrante superiore	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	153,36	14,23	167,59
orchestrante esperto con scatto convenzionale	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.553,18	23.300,28	25.241,96	152,28	10,87	163,15
orchestrante esperto	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	147,72	10,24	157,96
orchestrante	117,95	6,30	124,25	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.966,27	147,00	7,85	154,85
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	148,59	0,00	148,59	26.456,06	0,00	26.456,06	28.660,73	185,16	-	185,16
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	158,40	16,04	174,44
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	153,36	14,23	167,59
maestro direttore con primo scatto convenzionale	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.553,18	23.300,28	25.241,96	152,28	10,87	163,15
maestro direttore	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	147,72	10,24	157,96

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.1 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive armonizzate a regime

atleta con quarto scatto convenzionale	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	158,40	16,04	174,44
atleta con terzo scatto convenzionale	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	153,36	14,23	167,59
atleta con secondo scatto convenzionale	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.553,18	23.300,28	25.241,96	152,28	10,87	163,15
atleta con primo scatto convenzionale	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	147,72	10,24	157,96
atleta	117,95	6,30	124,25	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.966,27	147,00	7,85	154,85
assistente con scatto convenzionale	117,95	6,30	124,25	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.966,27	147,00	7,85	154,85
assistente	116,01	4,50	120,50	20.655,08	800,35	21.455,43	23.243,38	144,60	5,60	150,20
operatore esperto con scatto convenzionale	110,10	0,90	111,00	19.603,86	160,09	19.763,95	21.410,95	137,28	1,12	138,40
operatore esperto	107,11	0,00	107,11	19.070,65	0,00	19.070,65	20.659,87	133,44	-	133,44
operatore	102,79	0,00	102,79	18.301,71	0,00	18.301,71	19.826,85	128,16	-	128,16

parametrizzazione (%) IPM FFdPP: L'indennità mensile è stata uniformata per tutte le qualifiche tecnico-professionali alla misura del 52% di

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.1 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive armonizzate a regime


RETRIBUZIONE FISSA CNWF
RUOLI OPERATIVI

Qualifiche	le		Totale stipendio + IVC		indennità di rischio						14 anni c	
	misure		annuale		parametrizzazione		nuove misure		misure vigenti		incrementi	
	annuale (13 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (12 mensilità)	(%) PM FFPP	annuale (12 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	228,65	32.891,84	100%	10.992,20	100%	10.992,20	11.908,22	1.400,00	1.450,20	1.450,20	887,91	
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	217,34	31.258,23	100%	10.892,20	100%	10.892,20	11.799,88	1.300,00	1.450,20	1.450,20	887,91	
direttore vicedirigente	203,17	29.232,74	100%	10.459,80	100%	10.459,80	11.331,45	867,60	1.450,20	1.450,20	887,91	
direttore	199,79	28.747,14	100%	10.310,40	100%	10.310,40	11.169,60	1.442,28	1.281,84	1.281,84	322,55	
vice direttore	184,70	26.562,06	100%	9.904,56	100%	9.904,56	10.729,94	1.618,32	1.281,84	1.281,84	322,55	
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	200,59	28.861,32	100%	10.198,80	100%	10.198,80	11.048,70	636,60	1.450,20	1.450,20	3,04	
ispettore antincendi coordinatore	188,98	27.193,23	100%	10.080,00	100%	10.080,00	10.920,00	1.819,20	1.204,32	1.204,32	248,83	
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	185,71	26.707,75	100%	10.080,00	100%	10.080,00	10.920,00	1.819,20	1.204,32	1.204,32	248,83	
ispettore antincendi esperto	180,26	25.930,74	100%	9.647,76	100%	9.647,76	10.451,74	2.078,88	1.120,20	1.120,20	332,98	
ispettore antincendi	176,85	25.445,11	100%	9.348,24	100%	9.348,24	10.127,26	1.779,36	1.120,20	1.120,20	332,98	
capo reparto con scatto convenzionale	176,83	25.445,10	100%	9.304,88	100%	9.304,88	10.080,07	1.735,80	1.120,20	1.120,20	308,88	
capo reparto	169,80	24.425,41	100%	9.304,88	100%	9.304,88	10.080,07	1.735,80	1.120,20	1.120,20	308,88	
capo squadra esperto	167,75	24.134,02	100%	9.304,88	100%	9.304,88	10.080,07	2.097,84	1.036,08	1.036,08	393,06	
capo squadra	164,02	23.599,85	100%	8.781,24	100%	8.781,24	9.513,01	1.574,40	1.036,08	1.036,08	393,06	
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	164,03	23.599,86	100%	7.954,56	100%	7.954,56	8.617,44	1.732,08	874,44	874,44	512,14	
vigile del fuoco coordinatore	157,26	22.628,66	100%	7.954,56	100%	7.954,56	8.617,44	1.732,08	874,44	874,44	512,14	
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	151,23	21.754,63	100%	7.278,84	100%	7.278,84	7.885,41	1.056,36	874,44	874,44	512,14	
vigile del fuoco esperto	148,72	21.386,24	100%	6.761,28	100%	6.761,28	7.324,72	538,80	790,20	790,20	596,32	
vigile del fuoco	144,56	20.804,43	100%	6.380,40	100%	6.380,40	6.912,10	157,92	790,20	790,20	596,32	
Allievo	144,56	20.804,43	100%	5.267,28	100%	5.267,28	5.706,22	-	-	-	-	

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.1 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive armonizzate a regime

Qualifiche	misure		Totale stipendio + IVC		Indennità mensile						14 anni c	
	misure (13 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (19 mensilità)	annuale (19 mensilità)	parametrizzazione (%) Ind. Rischio	incrementi (12 mensilità)	nuove misure		misure vigenti (12 mensilità)	misure vigenti (12 mensilità)	incrementi (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)
							annuale (12 mensilità)	annuale (13 mensilità)				
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	228,55	5.224,56	32.891,84	32.891,84	52,00%	491,38	5.715,94	6.192,27	581,52	581,52	470,63	470,63
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	217,34	5.224,56	31.259,23	31.259,23	52,00%	439,38	5.663,94	6.135,94	581,52	581,52	470,63	470,63
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente	202,39	5.224,56	29.120,55	29.120,55	52,00%	214,54	5.439,10	5.892,35	581,52	581,52	470,63	470,63
direttore funzioni tecnico-professionali	199,14	5.224,56	28.644,70	28.644,70	52,00%	136,85	5.361,41	5.808,19	581,52	581,52	140,46	140,46
vice direttore funzioni tecnico-professionali	183,92	4.919,76	26.465,86	26.465,86	52,00%	230,61	5.150,37	5.579,57	504,00	504,00	217,98	217,98
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale	200,59	5.224,56	28.861,32	28.861,32	52,00%	78,82	5.303,38	5.745,32	581,52	581,52	72,44	72,44
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore	188,98	4.919,76	27.193,23	27.193,23	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	504,00	504,00	149,92	149,92
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale	181,55	4.919,76	26.125,80	26.125,80	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	504,00	504,00	149,92	149,92
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto	176,75	4.919,76	25.419,71	25.419,71	52,00%	97,08	5.016,84	5.434,90	504,00	504,00	149,93	149,93
ispettore funzioni tecnico-professionali	171,13	4.207,44	24.614,12	24.614,12	52,00%	653,64	4.861,08	5.266,18	504,00	504,00	149,93	149,93
orchestrante superiore con scatto convenzionale	188,98	4.919,76	27.193,23	27.193,23	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	504,00	504,00	149,92	149,92
orchestrante superiore	181,55	4.919,76	26.125,80	26.125,80	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	504,00	504,00	149,92	149,92
orchestrante esperto con scatto convenzionale	176,75	4.919,76	25.419,71	25.419,71	52,00%	97,08	5.016,84	5.434,90	504,00	504,00	149,93	149,93
orchestrante esperto	171,13	4.207,44	24.614,12	24.614,12	52,00%	653,64	4.861,08	5.266,18	504,00	504,00	149,93	149,93
orchestrante	167,75	4.207,44	24.134,02	24.134,02	52,00%	630,99	4.838,43	5.241,64	485,24	485,24	177,87	177,87
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	200,59	5.224,56	28.861,32	28.861,32	52,00%	78,82	5.303,38	5.745,32	581,52	581,52	72,44	72,44
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	188,98	4.919,76	27.193,23	27.193,23	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	504,00	504,00	149,92	149,92
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	181,55	4.919,76	26.125,80	26.125,80	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	504,00	504,00	149,92	149,92
maestro direttore con primo scatto convenzionale	176,75	4.919,76	25.419,71	25.419,71	52,00%	97,08	5.016,84	5.434,90	504,00	504,00	149,93	149,93
maestro direttore	171,13	4.207,44	24.614,12	24.614,12	52,00%	653,64	4.861,08	5.266,18	504,00	504,00	149,93	149,93

2.1 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive armonizzate a regime

atleta con quarto scatto convenzionale	188,98	27.193,23	4.919,76	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	504,00	149,92
atleta con terzo scatto convenzionale	181,55	26.125,80	4.919,76	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	504,00	149,92
atleta con secondo scatto convenzionale	176,75	25.418,71	4.919,76	52,00%	97,08	5.016,84	5.434,90	504,00	149,93
atleta con primo scatto convenzionale	171,13	24.614,12	4.207,44	52,00%	653,64	4.861,08	5.266,18	504,00	149,93
atleta	167,75	24.134,02	4.207,44	52,00%	630,99	4.838,43	5.241,64	465,24	177,87
assistente con scatto convenzionale	167,75	24.134,02	4.207,44	52,00%	630,99	4.838,43	5.241,64	465,24	177,87
assistente	162,72	23.406,10	4.207,44	52,00%	358,80	4.566,24	4.946,77	465,24	177,87
operatore esperto con scatto convenzionale	149,93	21.560,88	3.756,48	52,00%	28,52	3.785,00	4.100,41	387,72	236,24
operatore esperto	144,56	20.804,43	3.756,48	52,00%	- 240,61	3.515,87	3.808,85	387,72	236,21
operatore	138,64	19.965,69	3.383,52	52,00%	- 65,71	3.317,81	3.694,29	348,96	274,97

all'indennità di rischio

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.1 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive armonizzate a regime

RUOLI TECNICI PROFESSIONALI

Qualifiche	assegno di specificità (TAB. 1.1 E 1.3)													
	22 anni di servizio				28 anni di servizio				nuove misure					
	nuove misure annuale (12 mensilità)	nuove misure annuale (13 mensilità)	misure vigenti annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove misure annuale (12 mensilità)	nuove misure annuale (13 mensilità)	misure vigenti annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove misure annuale (12 mensilità)	nuove misure annuale (13 mensilità)	misure vigenti annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove misure annuale (12 mensilità)	nuove misure annuale (13 mensilità)
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	1.052,15	1.139,83	886,20	716,96	1.603,16	1.736,76	1.104,96	894,08	1.603,16	1.736,76	1.104,96	894,08	1.603,16	1.736,76
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	1.052,15	1.139,83	886,20	716,96	1.603,16	1.736,76	1.104,96	894,08	1.603,16	1.736,76	1.104,96	894,08	1.603,16	1.736,76
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente	721,98	782,14	886,20	214,00	1.100,20	1.191,88	1.104,96	266,81	1.100,20	1.191,88	1.104,96	266,81	1.100,20	1.191,88
vice direttore funzioni tecnico-professionali	721,98	782,14	768,00	332,20	1.100,20	1.191,88	957,60	414,17	1.100,20	1.191,88	957,60	414,17	1.100,20	1.191,88
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale	653,96	708,46	886,20	110,24	996,44	1.079,48	1.104,96	137,54	996,44	1.079,48	1.104,96	137,54	996,44	1.079,48
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore	653,92	708,41	768,00	228,51	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale	653,92	708,41	768,00	228,51	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto	653,93	708,42	768,00	228,48	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52
ispettore funzioni tecnico-professionali	653,93	708,42	768,00	228,48	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52
orchestrante superiore con scatto convenzionale	653,92	708,41	768,00	228,51	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56
orchestrante superiore	653,92	708,41	768,00	228,51	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56
orchestrante esperto con scatto convenzionale	653,93	708,42	768,00	228,48	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52
orchestrante esperto	653,93	708,42	768,00	228,48	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52
orchestrante	643,11	696,71	708,96	270,98	979,94	1.061,60	883,92	337,95	979,94	1.061,60	883,92	337,95	979,94	1.061,60
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	653,96	708,46	886,20	110,24	996,44	1.079,48	1.104,96	137,54	996,44	1.079,48	1.104,96	137,54	996,44	1.079,48
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	653,92	708,41	768,00	228,51	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	653,92	708,41	768,00	228,51	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56	957,60	284,88	996,51	1.079,56
maestro direttore con primo scatto convenzionale	653,93	708,42	768,00	228,48	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52
maestro direttore	653,93	708,42	768,00	228,48	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52	957,60	284,90	996,48	1.079,52

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.1 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive armonizzate a regime

atleta con quarto scatto convenzionale	653,92	708,41	768,00	228,51	996,51	1.079,56	957,60	284,88	1.242,48	1.346,02
atleta con terzo scatto convenzionale	653,92	708,41	768,00	228,51	996,51	1.079,56	957,60	284,88	1.242,48	1.346,02
atleta con secondo scatto convenzionale	653,93	708,42	768,00	228,48	996,48	1.079,52	957,60	284,90	1.242,50	1.346,04
atleta con primo scatto convenzionale	653,93	708,42	768,00	228,48	996,48	1.079,52	957,60	284,90	1.242,50	1.346,04
atleta	643,11	696,71	708,96	270,98	979,94	1.061,60	883,92	337,95	1.221,87	1.323,70
assistente con scatto convenzionale	643,11	696,71	708,96	270,98	979,94	1.061,60	883,92	337,95	1.221,87	1.323,70
assistente	643,11	696,71	708,96	270,98	979,94	1.061,60	883,92	337,95	1.221,87	1.323,70
operatore esperto con scatto convenzionale	623,96	675,96	590,76	359,96	950,72	1.029,94	736,56	448,94	1.185,50	1.284,30
operatore esperto	623,93	675,93	590,76	359,97	950,73	1.029,96	736,56	448,96	1.185,52	1.284,32
operatore	623,93	675,93	531,72	419,01	950,73	1.029,96	663,00	522,52	1.185,52	1.284,32

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020



RETRIBUZIONE FISSA - CNVVF

INCREMENTI E NUOVE MISURE RETRIBUTIVE ANNO 2020

RUOLI OPERATIVI

Qualifiche	parametro (Quadro C) (un punto percentuale e pari ad €. 178,05)			Stipendio						Indennità Vacanza Contrattuale			Totale stipendio + IVC
	misure vigenti	incrementi	nuove misure	misure vigenti annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove misure		misure vigenti annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove misure			
						annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)			annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)		
178,05													
168,01	1,33	169,34	29.913,83	236,81	30.150,64	32.663,19	1,66	209,40	211,06	228,65	32.891,84		
159,60	1,33	160,93	28.416,33	236,81	28.653,14	31.040,90	1,66	198,96	200,62	217,34	31.258,23		
149,17	1,33	150,50	26.558,90	237,62	26.796,53	29.029,57	1,66	185,88	187,54	203,17	29.232,74		
136,37	11,63	148,00	24.279,95	2.071,45	26.351,40	28.847,35	14,50	169,92	184,42	199,79	28.747,14		
127,63	9,12	136,75	22.723,82	1.624,52	24.348,34	26.377,37	11,37	159,12	170,49	184,70	26.562,06		
148,59	0,00	148,59	26.456,06	0,00	26.456,06	28.660,73	185,16	185,16	200,59	28.861,32			
127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	16,04	159,40	174,44	188,98	27.193,23		
126,08	11,42	137,50	22.449,17	2.032,70	24.481,87	26.522,03	14,23	157,20	171,43	185,71	26.707,75		
124,78	8,72	133,50	22.216,50	1.553,18	23.769,68	25.750,48	10,87	155,52	166,39	180,26	25.930,74		
122,78	8,22	131,00	21.861,07	1.463,48	23.324,55	25.268,26	10,24	153,00	163,24	176,85	25.445,11		
121,73	9,27	131,00	21.674,50	1.650,05	23.324,55	25.268,26	11,55	151,68	163,23	176,83	25.445,10		
119,19	6,56	125,75	21.221,15	1.168,64	22.389,79	24.255,60	8,18	148,56	156,74	169,80	24.425,41		
117,95	6,30	124,25	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.966,27	7,85	147,00	154,85	167,75	24.134,02		
117,00	4,50	121,50	20.832,73	800,35	21.633,08	23.435,83	5,60	145,80	151,40	164,02	23.599,85		
113,05	8,45	121,50	20.128,15	1.504,93	21.633,08	23.435,83	10,53	140,88	151,41	164,03	23.599,86		
112,10	4,40	116,50	19.959,30	783,52	20.742,83	22.471,39	5,48	139,68	145,16	157,26	22.628,66		
111,10	0,90	112,00	19.781,51	160,09	19.941,60	21.603,40	1,12	138,48	139,60	151,23	21.754,63		

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020

vigile del fuoco esperto	110,10	0,00	110,10	19.603,86	0,00	19.603,86	21.237,52	137,28	-	137,28	148,72	21.386,24
vigile del fuoco	107,11	0,00	107,11	19.070,65	0,00	19.070,65	20.659,87	133,44	-	133,44	144,56	20.804,43
Allievo	107,11	0,00	107,11	19.070,65	0,00	19.070,65	20.659,87	133,44	-	133,44	144,56	20.804,43



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020

Qualifiche	parametro (Quadro C)			Stipendio			Indennità Vacanza Contrattuale			Totale stipendio + IVC	
	misure vigenti	incrementi	178,05 nuove misure	misure vigenti (12 mensilità)	incrementi (12 mensilità)	nuove misure (12 mensilità)	misure vigenti (12 mensilità)	incrementi (12 mensilità)	nuove misure (12 mensilità)		
											annuale (12 mensilità)
RUOLI TECNICI PROFESSIONALI											
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	168,01	1,33	169,34	29.913,83	236,81	30.150,64	32.663,19	1,66	211,06	228,65	32.891,84
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	159,60	1,33	160,93	28.416,33	236,81	28.653,14	31.040,90	1,66	200,62	217,34	31.258,23
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente	148,59	1,33	149,92	26.456,06	237,62	26.693,69	28.918,16	1,66	186,82	202,39	29.120,55
direttore funzioni tecnico-professionali	135,84	11,63	147,47	24.185,99	2.071,45	26.257,44	28.445,56	14,50	183,82	199,14	28.644,70
vice direttore funzioni tecnico-professionali	127,13	9,12	136,26	22.635,74	1.624,52	24.260,26	26.281,95	11,37	169,77	183,92	26.465,86
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale	148,59	0,00	148,59	26.456,06	0,00	26.456,06	28.660,73	-	185,16	200,59	28.861,32
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	16,04	174,44	188,98	27.193,23
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	14,23	167,59	181,55	26.125,80
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.563,18	23.300,28	25.241,96	10,87	163,15	176,75	25.418,71
ispettore funzioni tecnico-professionali	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	10,24	157,96	171,13	24.614,12
orchestratore superiore con scatto convenzionale	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	16,04	174,44	188,98	27.193,23
orchestratore superiore	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	14,23	167,59	181,55	26.125,80
orchestratore esperto con scatto convenzionale	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.563,18	23.300,28	25.241,96	10,87	163,15	176,75	25.418,71
orchestratore esperto	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	10,24	157,96	171,13	24.614,12
orchestratore	117,95	6,30	124,25	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.996,27	7,85	154,85	167,75	24.134,02
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	148,59	0,00	148,59	26.456,06	0,00	26.456,06	28.660,73	-	185,16	200,59	28.861,32
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	16,04	174,44	188,98	27.193,23
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	14,23	167,59	181,55	26.125,80
maestro direttore con primo scatto convenzionale	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.563,18	23.300,28	25.241,96	10,87	163,15	176,75	25.418,71
maestro direttore	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	10,24	157,96	171,13	24.614,12
atleta con quarto scatto convenzionale	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	16,04	174,44	188,98	27.193,23
atleta con terzo scatto convenzionale	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	14,23	167,59	181,55	26.125,80
atleta con secondo scatto convenzionale	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.563,18	23.300,28	25.241,96	10,87	163,15	176,75	25.418,71
atleta con primo scatto convenzionale	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	10,24	157,96	171,13	24.614,12

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020

allieva	117,95	6,30	124,25	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.966,27	147,00	7,85	154,85	167,75	24.134,02
assistente con scatto convenzionale	117,95	6,30	124,25	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.966,27	147,00	7,85	154,85	167,75	24.134,02
assistente	116,01	4,50	120,50	20.655,08	800,35	21.455,43	23.243,38	144,60	5,60	150,20	162,72	23.406,10
operatore esperto con scatto convenzionale	110,10	0,90	111,00	19.603,86	160,09	19.763,95	21.410,95	137,28	1,12	138,40	149,93	21.560,88
operatore esperto	107,11	0,00	107,11	19.070,65	0,00	19.070,65	20.659,87	133,44	-	133,44	144,56	20.804,43
operatore	102,79	0,00	102,79	18.301,71	0,00	18.301,71	19.826,85	128,16	-	128,16	138,84	19.965,69

parametrazione (%) IPM FFdPP: L'indennità mensile è stata uniformata per tutte le qualifiche tecnico-professionali alla misura del 52% dell'indennità di rischio

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020




RETRIBUZIONE FISSA - CNVVF

RUOLI OPERATIVI

Qualifiche	Indennità rischio						
	misure vigenti		parametrizzazione	incrementi		nuove misure	
	annuale (12 mensilità)		(%) IPM FFOPP	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	9.592,20		100%	420,00	10.012,20	10.846,55	
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	9.592,20		100%	390,00	9.982,20	10.814,05	
direttore vicedirigente	9.592,20		100%	260,28	9.852,48	10.673,52	
direttore	8.868,12		100%	432,68	9.300,80	10.075,87	
vice direttore	8.286,24		100%	485,50	8.771,74	9.502,71	
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	9.562,20		100%	190,98	9.753,18	10.565,95	
ispettore antincendi coordinatore	8.260,80		100%	545,76	8.806,56	9.540,44	
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	8.260,80		100%	545,76	8.806,56	9.540,44	
ispettore antincendi esperto	7.568,88		100%	623,66	8.192,54	8.875,26	
ispettore antincendi	7.568,88		100%	533,81	8.102,69	8.777,91	
capo reparto con scatto convenzionale	7.568,88		100%	520,74	8.089,62	8.763,76	
capo reparto	7.568,88		100%	520,74	8.089,62	8.763,76	
capo squadra esperto	7.206,84		100%	629,35	7.836,19	8.489,21	
capo squadra	7.206,84		100%	472,32	7.679,16	8.319,09	
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	6.222,48		100%	519,62	6.742,10	7.303,95	
vigile del fuoco coordinatore	6.222,48		100%	519,62	6.742,10	7.303,95	
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	6.222,48		100%	316,91	6.539,39	7.084,34	

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020



vigile del fuoco esperto	6.222,48	100%	161,64	6.384,12	6.916,13
vigile del fuoco	6.222,48	100%	47,38	6.269,86	6.792,34
Allievo	5.267,28	100%	-	5.267,28	5.706,22

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020

**RUOLI TECNICO PROFESSIONALI**

Qualifiche	Indennità mensile					
	misure vigenti annuale (12 mensilità)	parametrizzazione (%) Ind. Rischio	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove misure		
				annuale (12 mensilità)	annuale (13 mensilità)	
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	5.224,56	52,00%	147,42	5.371,98	5.819,64	
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	5.224,56	52,00%	131,82	5.356,38	5.802,74	
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente	5.224,56	52,00%	64,36	5.288,92	5.729,66	
direttore funzioni tecnico-professionali	5.224,56	52,00%	41,05	5.265,61	5.704,42	
vice direttore funzioni tecnico-professionali	4.919,76	52,00%	69,18	4.988,94	5.404,69	
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale	5.224,56	52,00%	23,64	5.248,20	5.685,56	
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore	4.919,76	52,00%	96,55	5.016,31	5.434,34	
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	96,55	5.016,31	5.434,34	
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto	4.207,44	52,00%	196,09	4.403,53	4.770,49	
ispettore funzioni tecnico-professionali	4.919,76	52,00%	96,55	5.016,31	5.434,34	
orchestraie superiore con scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	96,55	5.016,31	5.434,34	
orchestraie superiore	4.919,76	52,00%	29,12	4.948,88	5.361,29	
orchestraie esperto con scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	29,12	4.948,88	5.361,29	
orchestraie esperto	4.207,44	52,00%	196,09	4.403,53	4.770,49	
orchestraie	4.207,44	52,00%	189,30	4.396,74	4.763,13	
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	5.224,56	52,00%	23,64	5.248,20	5.685,56	
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	96,55	5.016,31	5.434,34	
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	96,55	5.016,31	5.434,34	
maestro direttore con primo scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	29,12	4.948,88	5.361,29	
maestro direttore	4.207,44	52,00%	196,09	4.403,53	4.770,49	
atleta con quarto scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	96,55	5.016,31	5.434,34	
atleta con terzo scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	96,55	5.016,31	5.434,34	
atleta con secondo scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	29,12	4.948,88	5.361,29	
atleta con primo scatto convenzionale	4.207,44	52,00%	196,09	4.403,53	4.770,49	

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020



atleta	4.207,44	52,00%	189,30	4.396,74	4.763,13
assistente con scatto convenzionale	4.207,44	52,00%	189,30	4.396,74	4.763,13
assistente	4.207,44	52,00%	107,64	4.315,08	4.674,67
operatore esperto con scatto convenzionale	3.756,48	52,00%	8,56	3.765,04	4.078,79
operatore esperto	3.756,48	52,00%	- 72,18	3.684,30	3.991,32
operatore	3.383,52	52,00%	- 19,71	3.363,81	3.644,12

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020


RETRIBUZIONE FISSA - CNWF
RUOLI OPERATIVI

Qualifiche	assegno di specificità																		
	14 anni di servizio						22 anni di servizio						28 anni di servizio						
	nuove misure		nuove misure		nuove misure		nuove misure		nuove misure		nuove misure		nuove misure		nuove misure		nuove misure		
	nuove misure (12 mensilità)	nuove misure (13 mensilità)	nuove misure (12 mensilità)	nuove misure (13 mensilità)	nuove misure (12 mensilità)	nuove misure (13 mensilità)	nuove misure (12 mensilità)	nuove misure (13 mensilità)	nuove misure (12 mensilità)	nuove misure (13 mensilità)	nuove misure (12 mensilità)	nuove misure (13 mensilità)	nuove misure (12 mensilità)	nuove misure (13 mensilità)	nuove misure (12 mensilità)	nuove misure (13 mensilità)	nuove misure (12 mensilità)	nuove misure (13 mensilità)	
	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	Incrementi annuale (12 mensilità)	
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	1.450,20	0,00	1.450,20	1.571,05	2.209,68	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	1.450,20	0,00	1.450,20	1.571,05	2.209,68	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82
direttore vicedirigente	1.450,20	0,00	1.450,20	1.571,05	2.209,68	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82
direttore	1.281,84	0,00	1.281,84	1.388,66	1.953,36	1.953,36	2.116,14	1.953,36	0,00	1.953,36	2.116,14	1.953,36	0,00	1.953,36	2.116,14	1.953,36	0,00	1.953,36	2.116,14
vice direttore	1.281,84	0,00	1.281,84	1.388,66	1.953,36	1.953,36	2.116,14	1.953,36	0,00	1.953,36	2.116,14	1.953,36	0,00	1.953,36	2.116,14	1.953,36	0,00	1.953,36	2.116,14
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	1.450,20	0,00	1.450,20	1.571,05	2.209,68	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82	2.209,68	0,00	2.209,68	2.393,82
ispettore antincendi coordinatore	1.204,32	0,00	1.204,32	1.304,68	1.835,28	1.835,28	1.988,22	1.835,28	0,00	1.835,28	1.988,22	1.835,28	0,00	1.835,28	1.988,22	1.835,28	0,00	1.835,28	1.988,22
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	1.204,32	0,00	1.204,32	1.304,68	1.835,28	1.835,28	1.988,22	1.835,28	0,00	1.835,28	1.988,22	1.835,28	0,00	1.835,28	1.988,22	1.835,28	0,00	1.835,28	1.988,22
ispettore antincendi esperto	1.120,20	0,00	1.120,20	1.213,55	1.707,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25
ispettore antincendi	1.120,20	0,00	1.120,20	1.213,55	1.707,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25
capo reparto con scatto convenzionale	1.120,20	0,00	1.120,20	1.213,55	1.707,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25
capo reparto	1.120,20	0,00	1.120,20	1.213,55	1.707,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25	1.707,00	0,00	1.707,00	1.849,25
capo squadra esperto	1.036,08	0,00	1.036,08	1.122,42	1.578,72	1.578,72	1.710,28	1.578,72	0,00	1.578,72	1.710,28	1.578,72	0,00	1.578,72	1.710,28	1.578,72	0,00	1.578,72	1.710,28
capo squadra	1.036,08	0,00	1.036,08	1.122,42	1.578,72	1.578,72	1.710,28	1.578,72	0,00	1.578,72	1.710,28	1.578,72	0,00	1.578,72	1.710,28	1.578,72	0,00	1.578,72	1.710,28
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	874,44	0,00	874,44	947,31	1.332,36	1.332,36	1.443,39	1.332,36	0,00	1.332,36	1.443,39	1.332,36	0,00	1.332,36	1.443,39	1.332,36	0,00	1.332,36	1.443,39
vigile del fuoco coordinatore	874,44	0,00	874,44	947,31	1.332,36	1.332,36	1.443,39	1.332,36	0,00	1.332,36	1.443,39	1.332,36	0,00	1.332,36	1.443,39	1.332,36	0,00	1.332,36	1.443,39
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	874,44	0,00	874,44	947,31	1.332,36	1.332,36	1.443,39	1.332,36	0,00	1.332,36	1.443,39	1.332,36	0,00	1.332,36	1.443,39	1.332,36	0,00	1.332,36	1.443,39

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020

vigile del fuoco esperto	790,20	0,00	790,20	856,05	1.204,08	0,00	1.204,08	1.204,08	1.304,42	1.501,44	0,00	1.501,44	1.501,44	1.626,56
	790,20	0,00	790,20	856,05	1.204,08	0,00	1.204,08	1.304,42	1.501,44	1.501,44	0,00	1.501,44	1.501,44	1.626,56
vigile del fuoco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allievo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020

Qualifiche	assegno di specificità											
	14 anni di servizio				22 anni di servizio				28 anni di servizio			
	misure vigenti		nuove misure		misure vigenti		nuove misure		misure vigenti		nuove misure	
	annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	annuale (13 mensilità)
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	581,52	0,00	581,52	629,98	886,20	0,00	886,20	960,05	1.104,96	0,00	1.104,96	1.197,04
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	581,52	0,00	581,52	629,98	886,20	0,00	886,20	960,05	1.104,96	0,00	1.104,96	1.197,04
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente	581,52	0,00	581,52	629,98	886,20	0,00	886,20	960,05	1.104,96	0,00	1.104,96	1.197,04
direttore funzioni tecnico-professionali	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
vice direttore funzioni tecnico-professionali	581,52	0,00	581,52	629,98	886,20	0,00	886,20	960,05	1.104,96	0,00	1.104,96	1.197,04
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
orchestratore superiore con scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
orchestratore superiore	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
orchestratore esperto con scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
orchestratore esperto	465,24	0,00	465,24	504,01	708,96	0,00	708,96	768,04	883,92	0,00	883,92	957,58
orchestratore	581,52	0,00	581,52	629,98	886,20	0,00	886,20	960,05	1.104,96	0,00	1.104,96	1.197,04
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
maestro direttore con primo scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
maestro direttore	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
atleta con quarto scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
atleta con terzo scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
atleta con secondo scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40
atleta con primo scatto convenzionale	504,00	0,00	504,00	546,00	768,00	0,00	768,00	832,00	957,60	0,00	957,60	1.037,40

RUOLI TECNICI PROFESSIONALI

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2020



allieva	465,24	0,00	465,24	504,01	708,96	0,00	708,96	768,04	883,92	0,00	883,92	957,58
assistente con scatto convenzionale	465,24	0,00	465,24	504,01	708,96	0,00	708,96	768,04	883,92	0,00	883,92	957,58
assistente	465,24	0,00	465,24	504,01	708,96	0,00	708,96	768,04	883,92	0,00	883,92	957,58
operatore esperto con scatto convenzionale	387,72	0,00	387,72	420,03	590,76	0,00	590,76	639,99	736,56	0,00	736,56	797,94
operatore esperto	387,72	0,00	387,72	420,03	590,76	0,00	590,76	639,99	736,56	0,00	736,56	797,94
operatore	348,96	0,00	348,96	378,04	531,72	0,00	531,72	576,03	663,00	0,00	663,00	718,25

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2021.


**RETRIBUZIONE FISSA - CNVVF
RUOLI OPERATIVI**
INCREMENTI E NUOVE MISURE RETRIBUTIVE ANNO 2021

Qualifiche	parametro (Quadro C) (un punto percentuale è pari ad €. 178,05)			Stipendio						Indennità Vacanza Contrattuale			Totale stipendio + IVC	
	misure vigenti (12 mensilità)	incrementi (12 mensilità)	nuove misure (12 mensilità)	misure vigenti annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove misure		misure vigenti annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove misure				
						annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)			annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)			
	178,05													
direttore vicebrigante con scatto convenzionale a 26 anni	188,01	1,33	169,34	29.913,83	236,81	30.150,64	32.663,19	209,40	1,66	211,06	228,65	32.891,84		
direttore vicebrigante con scatto convenzionale a 16 anni	159,60	1,33	160,93	28.416,33	236,81	28.653,14	31.040,90	198,96	1,66	200,62	217,34	31.258,23		
direttore vicebrigante	149,17	1,33	150,50	26.558,90	237,62	26.796,53	29.029,57	185,88	1,66	187,54	203,17	29.232,74		
direttore	136,37	11,63	148,00	24.279,95	2.071,45	26.351,40	28.547,35	169,92	14,50	184,42	199,79	28.747,14		
vice direttore	127,63	9,12	136,75	22.723,82	1.624,52	24.348,34	26.377,37	159,12	11,37	170,49	184,70	26.562,06		
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	148,59	0,00	148,59	26.456,06	0,00	26.456,06	28.660,73	185,16	-	185,16	200,59	28.861,32		
ispettore antincendi coordinatore	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	158,40	16,04	174,44	188,98	27.193,23		
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	126,08	11,42	137,50	22.449,17	2.032,70	24.481,87	26.522,03	157,20	14,23	171,43	185,71	26.707,75		
ispettore antincendi esperto	124,78	8,72	133,50	22.216,50	1.553,18	23.769,68	25.750,48	155,52	10,87	166,39	180,26	25.930,74		
ispettore antincendi	122,78	8,22	131,00	21.861,07	1.463,48	23.324,55	25.268,26	153,00	10,24	163,24	176,85	25.445,11		
capo reparto con scatto convenzionale	121,73	9,27	131,00	21.674,50	1.650,05	23.324,55	25.268,26	151,68	11,55	163,23	176,83	25.445,10		
capo reparto	119,19	6,56	125,75	21.221,15	1.168,64	22.389,79	24.255,60	148,56	8,18	156,74	169,80	24.425,41		
capo squadra esperto	117,95	6,30	124,25	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.966,27	147,00	7,85	154,85	167,75	24.134,02		
capo squadra	117,00	4,50	121,50	20.832,73	800,35	21.633,08	23.435,83	145,80	5,60	151,40	164,02	23.599,85		
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	113,05	8,45	121,50	20.128,15	1.504,93	21.633,08	23.435,83	140,88	10,53	151,41	164,03	23.599,86		
vigile del fuoco coordinatore	112,10	4,40	116,50	19.959,30	753,52	20.742,83	22.471,39	139,68	5,48	145,16	157,26	22.628,66		
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	111,10	0,90	112,00	19.781,51	160,09	19.941,60	21.603,40	138,48	1,12	139,60	151,23	21.754,63		
vigile del fuoco esperto	110,10	0,00	110,10	19.603,86	0,00	19.603,86	21.237,52	137,28	-	137,28	148,72	21.386,24		
vigile del fuoco	107,11	0,00	107,11	19.070,65	0,00	19.070,65	20.659,87	133,44	-	133,44	144,56	20.804,43		
Allievo	107,11	0,00	107,11	19.070,65	0,00	19.070,65	20.659,87	133,44	-	133,44	144,56	20.804,43		

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2021

RUOLI TECNICO PROFESSIONALI	INCREMENTI E NUOVE MISURE RETRIBUTIVE ANNO 2021												Totale stipendio + IVC
	parametro (Quadro C)			Stipendio				Indennità Vacanza Confratruale				annuale (12 mensilità)	
	nuove misure	incrementi	178,05	nuove misure	incrementi	annuale (12 mensilità)	nuove misure	annuale (12 mensilità)	incrementi	annuale (12 mensilità)	nuove misure		
Qualifiche	188,01	1,33	169,34	29.913,83	236,81	30.150,64	32.663,19	209,40	1,66	211,06	228,65	32.891,84	
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	159,60	1,33	160,93	28.416,33	236,81	28.653,14	31.040,90	198,96	1,66	200,62	217,34	31.258,23	
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	148,59	1,33	149,92	26.456,06	237,62	26.693,69	28.918,16	185,16	1,66	186,82	202,39	29.120,55	
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente	135,84	11,63	147,47	24.185,99	2.071,45	26.257,44	28.445,56	169,32	14,50	183,82	199,14	28.644,70	
vice direttore funzioni tecnico-professionali	127,13	9,12	136,26	22.635,74	1.624,52	24.260,26	26.281,95	158,40	11,37	169,77	183,92	26.465,86	
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale	148,59	0,00	148,59	26.456,06	0,00	26.456,06	28.660,73	185,16	-	185,16	200,59	28.861,32	
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	158,40	16,04	174,44	188,98	27.193,23	
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	153,36	14,23	167,59	181,55	26.125,80	
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.553,18	23.300,28	25.241,96	152,28	10,87	163,15	176,75	25.418,71	
ispettore funzioni tecnico-professionali	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	147,72	10,24	157,96	171,13	24.614,12	
orchestrinale superiore con scatto convenzionale	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	158,40	16,04	174,44	188,98	27.193,23	
orchestrinale superiore	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	153,36	14,23	167,59	181,55	26.125,80	
orchestrinale esperto con scatto convenzionale	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.553,18	23.300,28	25.241,96	152,28	10,87	163,15	176,75	25.418,71	
orchestrinale esperto	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	147,72	10,24	157,96	171,13	24.614,12	
orchestrinale	117,95	6,30	124,25	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.966,27	147,00	7,85	154,85	167,75	24.134,02	
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	148,59	0,00	148,59	26.456,06	0,00	26.456,06	28.660,73	185,16	-	185,16	200,59	28.861,32	
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	158,40	16,04	174,44	188,98	27.193,23	
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	153,36	14,23	167,59	181,55	26.125,80	
maestro direttore con primo scatto convenzionale	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.553,18	23.300,28	25.241,96	152,28	10,87	163,15	176,75	25.418,71	
maestro direttore	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	147,72	10,24	157,96	171,13	24.614,12	
allieva con quarto scatto convenzionale	127,13	12,87	140,00	22.635,74	2.291,26	24.927,00	27.004,25	158,40	16,04	174,44	188,98	27.193,23	
allieva con terzo scatto convenzionale	123,09	11,42	134,50	21.915,83	2.032,70	23.948,53	25.944,25	153,36	14,23	167,59	181,55	26.125,80	
allieva con secondo scatto convenzionale	122,14	8,72	130,86	21.747,10	1.553,18	23.300,28	25.241,96	152,28	10,87	163,15	176,75	25.418,71	
allieva con primo scatto convenzionale	118,50	8,22	126,72	21.099,28	1.463,48	22.562,76	24.442,99	147,72	10,24	157,96	171,13	24.614,12	

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2021

allieva	117,95	6,30	124,25	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.966,27	147,00	7,85	154,85	167,75	24.134,02
assistente con scatto convenzionale	117,95	6,30	124,25	21.001,60	1.121,11	22.122,71	23.966,27	147,00	7,85	154,85	167,75	24.134,02
assistente	116,01	4,50	120,50	20.655,08	800,35	21.455,43	23.243,38	144,60	5,60	150,20	162,72	23.406,10
operatore esperto con scatto convenzionale	110,10	0,90	111,00	19.603,86	160,09	19.763,95	21.410,95	137,28	1,12	138,40	149,93	21.560,88
operatore esperto	107,11	0,00	107,11	19.070,65	0,00	19.070,65	20.659,87	133,44	-	133,44	144,56	20.804,43
operatore	102,79	0,00	102,79	18.301,71	0,00	18.301,71	19.826,85	128,16	-	128,16	136,84	19.965,69

parametrazione (%) IPM FFdPP: L'indennità mensile è stata uniformata per tutte le qualifiche tecnico-professionali alla misura del 52% dell'indennità di rischio

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2021


RISEMBUZIONE FISSA - CNWF
RUOLI OPERATIVI

Qualifiche	Indennità rischio					
	misure vigenti annuale (12 mensilità)	parametrizzazione (%) PWI FF-DPP	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove misure annuale (12 mensilità)	nuove misure annuale (15 mensilità)	
direttore vice-dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	9.592,20	100%	1.400,00	10.992,20	11.908,22	
direttore vice-dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	9.592,20	100%	1.300,00	10.892,20	11.799,88	
direttore vice-dirigente	9.592,20	100%	867,60	10.459,80	11.331,45	
direttore	8.868,12	100%	1.442,28	10.310,40	11.169,60	
vice direttore	8.286,24	100%	1.618,32	9.904,56	10.729,94	
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	9.562,20	100%	636,60	10.198,80	11.048,70	
ispettore antincendi coordinatore	8.260,80	100%	1.819,20	10.080,00	10.920,00	
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	8.260,80	100%	1.819,20	10.080,00	10.920,00	
ispettore antincendi esperto	7.568,88	100%	2.078,88	9.647,76	10.451,74	
ispettore antincendi	7.568,88	100%	1.779,36	9.348,24	10.127,26	
capo reparto con scatto convenzionale	7.568,88	100%	1.735,80	9.304,68	10.080,07	
capo reparto	7.568,88	100%	1.735,80	9.304,68	10.080,07	
capo squadra esperto	7.206,84	100%	2.097,84	9.304,68	10.080,07	
capo squadra	7.206,84	100%	1.574,40	8.781,24	9.513,01	
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	6.222,48	100%	1.732,08	7.954,56	8.617,44	
vigile del fuoco coordinatore	6.222,48	100%	1.732,08	7.954,56	8.617,44	
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	6.222,48	100%	1.056,36	7.278,84	7.885,41	
vigile del fuoco esperto	6.222,48	100%	538,80	6.761,28	7.324,72	
vigile del fuoco	6.222,48	100%	157,92	6.380,40	6.912,10	
Allievo	5.267,28	100%	-	5.267,28	5.706,22	


2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2021



RUOLI TECNICO PROFESSIONALI

Qualifiche	Indennità mensile					
	misure vigenti annuale (12 mensilità)	parametrizzazione (%) Ind. Rischio	incrementi annuale (12 mensilità)	nuove misure		
				annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	5.224,56	52,00%	491,38	5.715,94	6.192,27	
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	5.224,56	52,00%	439,38	5.663,94	6.135,94	
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente	5.224,56	52,00%	214,54	5.439,10	5.892,35	
direttore funzioni tecnico-professionali	5.224,56	52,00%	136,85	5.361,41	5.808,19	
vice direttore funzioni tecnico-professionali	4.919,76	52,00%	230,61	5.150,37	5.579,57	
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale	5.224,56	52,00%	78,82	5.303,38	5.745,32	
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore	4.919,76	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto	4.207,44	52,00%	653,64	4.861,08	5.266,18	
ispettore funzioni tecnico-professionali	4.919,76	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	
orchestrinale superiore con scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	
orchestrinale superiore	4.919,76	52,00%	97,08	5.016,84	5.434,90	
orchestrinale esperto con scatto convenzionale	4.207,44	52,00%	653,64	4.861,08	5.266,18	
orchestrinale esperto	4.207,44	52,00%	630,99	4.838,43	5.241,64	
orchestrinale	4.207,44	52,00%	78,82	5.303,38	5.745,32	
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	5.224,56	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	97,08	5.016,84	5.434,90	
maestro direttore con primo scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	653,64	4.861,08	5.266,18	
maestro direttore	4.207,44	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	
allieva con quarto scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	
allieva con terzo scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	321,84	5.241,60	5.678,40	
allieva con secondo scatto convenzionale	4.919,76	52,00%	97,08	5.016,84	5.434,90	
allieva con primo scatto convenzionale	4.207,44	52,00%	653,64	4.861,08	5.266,18	

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2021




atleta	4.207,44	52,00%	630,99	4.838,43	5.241,64
assistente con scatto convenzionale	4.207,44	52,00%	630,99	4.838,43	5.241,64
assistente	4.207,44	52,00%	358,80	4.566,24	4.946,77
operatore esperto con scatto convenzionale	3.756,48	52,00%	28,52	3.785,00	4.100,41
operatore esperto	3.756,48	52,00%	- 240,61	3.515,87	3.808,86
operatore	3.383,52	52,00%	- 65,71	3.317,81	3.594,29

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2021

Qualifiche	assegno di specificità											
	14 anni di servizio				22 anni di servizio				28 anni di servizio			
	nuove misure		nuove misure		nuove misure		nuove misure		nuove misure		nuove misure	
	incrementi annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)	incrementi annuale (12 mensilità)	annuale (12 mensilità)
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	581,52	235,31	816,83	884,90	886,20	358,48	1.244,68	1.348,41	1.104,96	447,04	1.552,00	1.681,33
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	581,52	235,31	816,83	884,90	886,20	358,48	1.244,68	1.348,41	1.104,96	447,04	1.552,00	1.681,33
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente	581,52	235,31	816,83	884,90	886,20	358,48	1.244,68	1.348,41	1.104,96	447,04	1.552,00	1.681,33
direttore funzioni tecnico-professionali	581,52	70,23	651,75	706,06	886,20	107,00	993,20	1.075,97	1.104,96	133,40	1.238,36	1.341,56
vice direttore funzioni tecnico-professionali	504,00	108,99	612,99	664,07	768,00	166,10	934,10	1.011,94	957,60	207,08	1.164,68	1.261,74
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale	581,52	36,22	617,74	669,22	886,20	55,12	941,32	1.019,77	1.104,96	68,77	1.173,73	1.271,54
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,44	1.100,04	1.191,71
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,44	1.100,04	1.191,71
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,45	1.100,05	1.191,72
ispettore funzioni tecnico-professionali	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,45	1.100,05	1.191,72
orchestrante superiore con scatto convenzionale	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,44	1.100,04	1.191,71
orchestrante superiore	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,44	1.100,04	1.191,71
orchestrante esperto con scatto convenzionale	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,45	1.100,05	1.191,72
orchestrante esperto	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,45	1.100,05	1.191,72
orchestrante	465,24	88,94	554,18	600,36	708,96	135,49	844,45	914,82	883,92	169,98	1.052,90	1.140,64
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	581,52	36,22	617,74	669,22	886,20	55,12	941,32	1.019,77	1.104,96	68,77	1.173,73	1.271,54
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,44	1.100,04	1.191,71
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,44	1.100,04	1.191,71
maestro direttore con primo scatto convenzionale	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,45	1.100,05	1.191,72
maestro direttore	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,45	1.100,05	1.191,72
allieva con quarto scatto convenzionale	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,44	1.100,04	1.191,71
allieva con terzo scatto convenzionale	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,44	1.100,04	1.191,71
allieva con secondo scatto convenzionale	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,45	1.100,05	1.191,72
allieva con primo scatto convenzionale	504,00	74,96	578,96	627,21	768,00	114,26	882,26	955,78	957,60	142,45	1.100,05	1.191,72

2.2 - Valorizzazione trattamento fisso personale non dirigente: misure retributive anno 2021



all'età	465,24	88,94	554,18	600,36	708,96	135,49	844,45	914,82	883,92	168,98	1.052,90	1.140,64
assistente con scatto convenzionale	465,24	88,94	554,18	600,36	708,96	135,49	844,45	914,82	883,92	168,98	1.052,90	1.140,64
assistente	465,24	88,94	554,18	600,36	708,96	135,49	844,45	914,82	883,92	168,98	1.052,90	1.140,64
operatore esperto con scatto convenzionale	387,72	118,12	505,84	547,99	590,76	179,98	770,74	834,97	736,56	224,47	961,03	1.041,12
operatore esperto	387,72	118,11	505,83	547,98	590,76	179,99	770,75	834,97	736,56	224,48	961,04	1.041,13
operatore	348,96	137,49	486,45	526,98	531,72	209,51	741,23	802,99	663,00	261,26	924,26	1.001,28



TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO

qualifiche dirigenziali CNVVF				qualifiche dirigenziali PS				DIFFERENZA (annuate 12 mensilità)	
QUALIFICA CNVVF	STIPENDIO (annuale 12 mensilità)	IVC (annuale 12 mensilità)	TOTALE	QUALIFICA PS	STIPENDIO (annuale 12 mensilità)	IVC (annuale 12 mensilità)	IIS (annuale 12 mensilità)		TOTALE
DIRIGENTE GENERALE CNVVF	54.512,34	381,59	54.893,93	DIRIGENTE GENERALE	40.534,54	-	11.675,69	52.210,23	- 2.302,11
DIRIGENTE SUPERIORE CNVVF	44.547,88	311,84	44.859,71	DIRIGENTE SUPERIORE	34.646,94	-	11.260,88	45.907,82	1.359,94
PRIMO DIRIGENTE SCATTO 26 ANNI VF	42.955,72	300,69	43.256,41	PRIMO DIRIGENTE (23 ANNI SERVIZIO PS)	34.646,94	-	11.260,88	45.907,82	2.952,10
PRIMO DIRIGENTE CNVVF	42.628,60	298,40	42.927,00	PRIMO DIRIGENTE	26.724,44	-	10.689,41	37.413,85	- 5.214,75

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.3 - Valorizzazione stipendio tabellare e IVC, personale non dirigente: oneri 2020-2031

Qualifica	Onere fin. (lordo Stato)														
	(A) misura attuale (stipendio+IVC)	(B) Nuova misura (stipendio+IVC)	(A-B) incremento retributivo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)
direttore vicediligente con scatto convenzionale a 26 anni	32.633,50	32.891,84	258,34	29.546	44.865	41.690	40.063	38.580	37.673	32.093	22.108	15.387	7.572	2.782	1.421
direttore vicediligente con scatto convenzionale a 16 anni	30.999,90	31.359,23	359,33	35.617	55.113	33.743	41.282	43.400	42.636	44.579	47.167	48.829	42.284	37.776	30.052
direttore vicidiligente	24.973,51	29.232,74	259,23	129.840	121.654	112.840	108.973	104.925	101.167	101.424	103.303	104.011	95.764	93.631	50.948
direttore	26.867,36	29.747,14	2.239,78	219.312	275.670	305.654	353.713	357.045	349.729	314.945	249.547	262.057	321.880	363.544	403.083
vice direttore	24.789,85	26.552,06	1.772,21	147.003	114.650	51.394	65.116	70.889	72.851	97.472	131.144	140.005	132.916	130.636	171.905
ispettore antincendi coordinatore con scatto	20.861,32	20.861,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ispettore antincendi coordinatore	24.693,65	27.189,23	2.495,57	-	-	-	-	8.870	8.892	20.445	148.595	173.942	105.908	88.789	86.283
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	24.490,23	26.707,75	2.217,51	24.393	21.898	12.639	6.120	6.070	6.892	20.445	148.595	173.942	105.908	88.789	86.283
ispettore antincendi esperto	24.236,36	25.930,74	1.694,38	455.227	453.885	465.278	444.013	434.086	392.453	322.458	241.365	178.215	204.639	204.564	226.183
ispettore antincendi	23.849,58	25.445,11	1.595,53	288.206	299.712	315.379	334.953	351.088	422.853	487.585	494.089	608.791	686.414	766.109	812.301
capo reparto con scatto convenzionale	23.645,03	26.445,10	1.600,07	1.439.730	1.899.893	1.533.276	4.322.213	4.690.768	4.316.577	3.922.832	3.094.389	2.236.331	1.431.827	792.604	438.612
capo reparto	23.150,52	24.425,41	1.274,89	6.027.666	6.271.101	6.466.388	4.368.388	3.379.430	2.416.636	1.752.344	1.674.429	2.095.836	1.961.285	1.859.472	1.646.785
capo squadra esperto	22.910,98	24.134,02	1.223,04	3.188.471	2.775.237	2.761.744	3.239.931	3.233.205	3.426.604	3.212.462	2.674.129	2.138.156	2.481.982	2.826.289	3.304.288
capo squadra	22.726,74	23.899,85	1.173,11	2.786.520	2.531.311	2.667.228	2.214.036	2.686.139	3.270.503	4.044.262	4.863.038	5.393.688	5.667.782	5.792.236	5.754.553
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.958,12	23.399,66	1.441,54	5.743.990	5.951.582	6.567.529	6.638.144	6.385.233	5.536.105	4.716.899	3.346.276	2.061.555	1.091.055	45.788	91.930
vigile del fuoco coordinatore	21.773,90	22.628,66	854,76	4.154.854	4.651.768	4.744.519	4.809.284	4.953.227	4.132.194	4.183.941	4.469.893	4.490.313	4.334.003	4.079.002	4.225.630
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	21.579,99	21.754,63	174,64	688.134	492.295	530.056	571.677	548.703	648.243	504.755	560.788	872.093	908.646	1.014.563	946.576
vigile del fuoco	20.804,43	21.386,24	581,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allievo	20.804,43	20.804,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Totale (lordo Stato):
 Tabella (lordo Stato):
 di cui per nuclei DIRETTIVI (lordo Stato):
 di cui per nuclei DIRETTIVI (lordo Stato):

776.476
 605.865
 885.098
 525.161
 596.147
 824.548
 840.430
 834.245
 817.655
 782.259
 555.296
 600.367
 848.472
 26.991.569
 28.831.774
 20.633.217
 18.119.723
 25.236.106
 696.408
 963.690

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.3 - Valorizzazione stipendio tabellare e IVC personale non dirigente: oneri 2020-2031



parametro stipendiale	Onere fin. (lordo Stato)															
	(A) misura attuale stipendio (IVC)	(B) Nuova misura stipendio (IVC)	(A-B) incremento retributivo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
				annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)	annuale (13 mensilità)
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	32.633,50	32.891,84	258,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
scatto convenzionale a 16 anni	30.999,90	31.258,23	258,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
direttore funzioni tecnico-professionali vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.861,32	29.205,65	344,33	110.400	109.675	109.154	105.149	108.753	112.858	115.844	115.261	113.519	110.338	106.079	109.913	
direttore funzioni tecnico-professionali	26.944,92	28.044,70	2.259,78	203.360	201.120	206.953	244.055	213.775	121.169	51.014	41.648	24.835	22.558	37.286	35.004	
vice direttore funzioni tecnico-professionali	24.693,65	26.465,86	1.772,21	30.712	37.216	7.089	5.317	10.633	5.317	5.317	7.089	15.990	17.722	3.544	5.317	
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale	28.861,32	28.861,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ispettore funzioni tecnico-professionali coordinatore	24.693,65	27.193,23	2.499,57	-	-	4.654	7.499	7.499	17.272	166.272	223.586	223.266	230.034	256.155	925.817	
ispettore funzioni tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale	23.998,29	26.125,80	2.127,51	223.146	233.846	305.462	1.292.875	1.593.765	1.799.333	1.684.001	1.644.085	1.564.160	1.512.653	1.391.178	669.068	
ispettore funzioni tecnico-professionali	23.724,33	25.418,71	1.694,38	1.554.259	1.535.902	1.458.797	676.669	216.492	228.692	173.708	237.349	322.865	321.798	364.530	412.295	
ispettore funzioni tecnico-professionali	23.017,58	24.814,12	1.796,53	220.545	264.577	305.832	350.188	382.338	423.034	477.715	439.047	408.713	464.592	516.874	577.946	
orchestratore superiore con scatto convenzionale	24.693,65	27.193,23	2.499,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
orchestratore superiore	23.998,29	26.125,80	2.127,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
orchestratore esperto con scatto convenzionale	23.724,33	25.418,71	1.694,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
orchestratore esperto	23.017,58	24.814,12	1.796,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	28.861,32	28.861,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	24.693,65	27.193,23	2.499,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	23.998,29	26.125,80	2.127,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.724,33	25.418,71	1.694,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
maestro direttore	23.017,58	24.814,12	1.796,53	1.697	1.697	1.697	1.697	1.271	1.894	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	1.694	
allieva con quarto scatto convenzionale	24.693,65	27.193,23	2.499,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
allieva con terzo scatto convenzionale	23.998,29	26.125,80	2.127,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
allieva con secondo scatto convenzionale	23.724,33	25.418,71	1.694,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
allieva con primo scatto convenzionale	22.910,98	24.134,02	1.223,04	25.684	25.684	25.684	21.674	654.216	714.962	744.293	738.719	699.909	706.281	640.763	572.739	
assistente con scatto convenzionale	22.910,98	24.134,02	1.223,04	191.069	176.705	165.881	935.716	595.516	198.955	165.881	122.349	144.011	89.666	75.865	54.875	
assistente	22.532,59	23.106,10	573,51	527.140	567.953	603.301	337.686	279.552	198.955	165.881	122.349	144.011	89.666	75.865	54.875	
operatore esperto con scatto convenzionale	21.366,24	21.569,86	174,64	88.672	57.741	47.865	42.847	30.255	26.850	22.190	20.381	18.514	9.471	5.945	8.853	
operatore esperto	20.804,43	20.804,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
operatore	19.985,69	19.985,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale (lordo Stato):				3.210.415	3.301.379	3.336.013	3.670.514	3.862.886	3.762.201	3.710.652	3.701.984	3.681.330	3.598.842	3.518.650	3.459.653	
Totale (lordo Stato):				4.442.572	4.566.360	4.692.537	5.079.257	5.331.761	5.203.366	5.183.761	5.163.366	5.123.965	5.066.549	4.979.801	4.898.122	4.799.068
di cui per mesi DIRETTIVA (lordo dip):				344.493	344.011	350.136	356.522	331.162	328.344	325.045	311.162	305.304	298.526	288.481	281.233	
di cui per mesi DIRETTIVA (lordo):				476.710	481.578	488.688	491.971	458.261	331.204	250.054	226.640	213.526	208.461	203.294	195.039	

AIL. E

1.1 - Spese stabilite perenni non definite - calcolo spesa complessiva

Elenco allegati
VALORIZZAZIONE STIPENDIALE - SPESA COMPLESSIVA
RUOLI OPERATIVI

Qualifica	Anzianità	ANNO 2010			
		Onere a legislazione vigente		Onere a seguito interventi di valorizzazione	
		MISURE STIPENDIALI	ONERE STIPENDIALE	MISURE STIPENDIALI	ONERE STIPENDIALE
Dirigente vicario con scalo convenzionale a 26 anni	114	32.633,50	3.732.293,30	32.881,84	3.761.639,21
Dirigente vicario con scalo convenzionale a 16 anni	138	30.869,50	4.273.653,87	31.258,23	4.303.527,67
Dirigente vicario	600	28.973,51	14.489.653,18	29.232,74	14.619.263,64
Dirigente	137	24.497,56	2.570.696,21	24.747,14	2.709.590,75
Dirigente	25	21.759,85	2.052.115,20	21.992,06	2.203.223,28
Ispettore affiancato coordinatore con scalo convenzionale	4	23.861,32	115.445,29	23.861,32	115.445,29
Ispettore affiancato coordinatore	-	24.653,65	-	27.193,23	-
Ispettore affiancato esperto con scalo convenzionale	11	24.490,23	289.202,59	25.707,75	293.785,21
Ispettore affiancato esperto	275	24.235,95	6.654.675,29	25.530,74	7.118.803,14
Ispettore affiancato	181	23.849,52	4.305.144,91	25.445,11	4.582.351,55
Capo reparto con scalo convenzionale	600	23.645,03	18.911.769,56	25.445,10	20.357.496,19
Capo reparto	4.728	23.150,52	109.469.399,70	24.423,41	115.497.229,28
Capo squadra esperto	2.615	22.910,98	59.916.345,39	24.134,02	63.114.615,95
Capo squadra	3.181	22.726,74	72.526.938,95	23.599,85	75.313.269,01
Vigile del fuoco coordinatore con scalo convenzionale	3.489	21.554,12	76.624.400,70	23.599,85	82.569.700,77
Vigile del fuoco coordinatore	4.861	21.773,90	105.638.419,77	22.628,95	109.894.733,71
Vigile del fuoco esperto con scalo convenzionale	3.025	21.579,59	62.557.917,16	21.754,63	65.226.092,72
Vigile del fuoco esperto	3.141	21.395,24	67.170.314,61	21.595,74	69.170.314,61
Vigile del fuoco	3.145	20.894,43	71.650.682,01	20.804,43	71.650.682,01
Altro	1.729	20.804,43	35.007.628,26	20.804,43	35.007.628,26
		729.292,581		764.740,820	
					3,43%

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al. B

RUOLI TECNICI PROFESSIONALI	ANIPERSONA	ANNO 2020			
		Oltre spendiate (oltre fondo dipendimenti)			
		Onere a legislazione Virginia	Onere a legislazione Virginia	MISURE STIPENDIALI	Onere a seguito degli interventi di razionalizzazione
MISURE STIPENDIALI	ONERE STIPENDIALE	MISURE STIPENDIALI	ONERE STIPENDIALE		
Dirigente amministrativo - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	30.633,50	-	32.831,84	-
Dirigente tecnico-professionista - personale tecnico specialistico a 18 anni	445	28.851,52	12.265.065,00	31.535,23	15.677.922,97
Dirigente tecnico-professionista - personale tecnico specialistico a 18 anni	94	25.394,92	1.414.795,37	24.644,70	1.565.993,13
Dirigente tecnico-professionista - personale tecnico specialistico a 18 anni	3	24.659,05	74.080,96	25.465,06	79.397,69
Dirigente tecnico-professionista - personale tecnico specialistico a 18 anni	1	26.981,72	26.061,52	28.161,32	28.861,32
Esperto tecnico - personale tecnico specialistico a 18 anni	7	24.659,05	170.633,13	27.193,73	187.505,19
Esperto tecnico - personale tecnico specialistico a 18 anni	81	23.908,29	18.399.664,00	26.125,80	21.198.997,29
Esperto tecnico - personale tecnico specialistico a 18 anni	134	23.724,33	3.174.077,89	25.416,71	3.400.169,59
Esperto tecnico - personale tecnico specialistico a 18 anni	266	23.077,58	6.094.599,06	24.614,12	6.522.002,66
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	24.659,05	-	27.632,23	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	23.908,29	-	26.125,80	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	23.724,33	-	25.416,71	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	23.077,58	-	24.614,12	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	44	22.107,58	1.008.003,27	24.074,12	1.061.697,04
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	20.651,72	-	20.661,32	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	24.659,05	-	27.193,73	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	25.948,28	-	26.125,80	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	23.724,33	-	25.416,71	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	1	23.077,58	23.077,58	24.614,12	24.614,12
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	24.665,05	-	27.193,73	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	23.908,29	-	26.125,80	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	23.724,33	-	25.416,71	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	23.077,58	-	24.614,12	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	21	23.724,33	-	25.416,71	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	22.910,98	-	24.614,12	-
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	21	22.910,98	481.130,65	24.134,02	506.614,50
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	156	22.910,98	3.579.153,82	24.134,02	3.770.217,17
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	604	22.524,99	13.694.280,70	23.006,10	14.131.490,66
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	393	21.365,24	8.469.281,46	21.560,88	8.477.953,97
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	25	20.804,43	527.600,37	20.804,43	527.600,37
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	152	19.956,69	3.040.375,65	19.956,69	3.040.375,65
Architetto - personale tecnico specialistico a 18 anni	-	73.569,044	-	77.172,686	-
			Incr. (%)		4,86%
		812.981.365		841.913.306	3,56%
			Incr. (%)		3,56%

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4.2 - Valorizzazione indennità di rischio e mensile: calcolo incrementi con assorbimento Istituto maggiorazione a 22 e 28 ani



INCREMENTI INDENNITÀ DI RISCHIO

RUOLI OPERATIVI

Qualifiche	Indennità di rischio			Ingresso netto annuo		
	nuovo importo annuale (12 mensili)	% del rischio	nuovo importo annuale (12 mensili)	22 ani (12 mensili)	28 ani (12 mensili)	38 ani (12 mensili)
dirigente straordinario con scatto convenzionale a 28 anni	9.592,20	100%	10.892,20	877,04	1.400,00	532,40
dirigente straordinario con scatto convenzionale a 15 anni	9.592,20	100%	10.892,20	533,04	766,56	432,40
dirigente straordinario	9.592,20	100%	10.892,20	533,04	334,56	-
dirigente	6.684,12	100%	10.310,40	533,04	909,24	574,08
vice direttore	2.862,24	100%	9.964,56	533,04	1.065,28	730,22
ispettore superiore coordinatore con scatto convenzionale	9.952,20	100%	10.188,00	11.040,70	636,50	231,00
ispettore superiore coordinatore	6.260,10	100%	10.080,00			1.819,20
ispettore superiore esperto con scatto convenzionale	7.566,84	100%	10.080,00	877,04	1.819,20	951,04
ispettore superiore esperto	7.566,84	100%	9.647,26	877,04	2.078,88	1.211,26
ispettore superiore	7.566,84	100%	9.482,24	533,04	1.246,32	911,76
capo reparto con scatto convenzionale	7.566,84	100%	9.304,68	877,04	1.735,60	868,20
capo reparto	7.566,84	100%	9.304,68	533,04	1.502,76	868,20
capo squadra	7.266,84	100%	8.781,24	533,04	1.041,36	706,60
ispettore del lavoro coordinatore con scatto convenzionale	6.222,48	100%	7.854,56	533,04	1.159,04	1.722,08
ispettore del lavoro coordinatore	6.222,48	100%	7.854,56	533,04	1.159,04	1.722,08
ispettore del lavoro esperto con scatto convenzionale	6.222,48	100%	7.278,84	533,04	1.055,36	1.055,36
ispettore del lavoro esperto	6.222,48	100%	6.840,40	533,04	538,50	538,50
ispettore del lavoro	6.222,48	100%	5.872,28	533,04	157,92	157,92
operaio	5.262,28	100%	5.262,28			-

RUOLI TECNICO PROFESSIONALI

Qualifiche	Indennità mensile			nuovo importo annuale (12 mensili)	percentuale rischio (%)	nuovo importo annuale (12 mensili)	nuovo importo annuale (13 mensili)
	nuovo importo annuale (12 mensili)	% del rischio	nuovo importo annuale (12 mensili)				
direttore tecnico professionista con scatto convenzionale a 28 anni	5.224,56	54,47%	491,38	5.715,94	52,00%	6.192,27	6.192,27
direttore tecnico professionista con scatto convenzionale a 15 anni	5.224,56	54,47%	439,38	5.663,94	52,00%	6.135,94	6.135,94
direttore tecnico professionista	5.224,56	54,47%	214,54	5.439,10	52,00%	5.892,35	5.892,35
direttore speciale coordinatore s.r.	5.224,56	54,81%	136,65	5.360,91	52,00%	5.896,19	5.896,19
direttore tecnico professionista	4.919,70	53,31%	230,61	5.150,31	52,00%	5.619,97	5.619,97
ispettore tecnico professionista coordinatore con scatto convenzionale	5.224,56	54,64%	70,82	5.300,38	52,00%	5.774,20	5.774,20
ispettore tecnico professionista coordinatore	4.919,70	53,54%	321,84	5.241,54	52,00%	5.714,49	5.714,49
ispettore tecnico professionista esperto con scatto convenzionale	4.919,70	53,55%	321,84	5.241,54	52,00%	5.714,49	5.714,49
ispettore tecnico professionista esperto	4.919,70	53,00%	97,08	5.016,78	52,00%	5.484,80	5.484,80
ispettore tecnico professionista	4.207,44	55,54%	653,64	4.861,08	52,00%	5.365,16	5.365,16
ispettore con scatto convenzionale	4.207,44	54,38%	630,99	4.838,43	52,00%	5.341,54	5.341,54
ispettore	4.207,44	53,26%	356,80	4.564,24	52,00%	4.981,77	4.981,77
operatore esperto con scatto convenzionale	3.796,48	60,37%	28,52	3.765,00	52,00%	4.132,11	4.132,11
operatore esperto	3.796,48	60,37%	240,61	3.937,09	52,00%	4.282,53	4.282,53
operatore	3.333,52	64,54%	65,71	3.267,81	52,00%	3.594,28	3.594,28

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Elenco allegati

4.3 - Valorizzazione indennità di rischio e mensile: quantificazione risparmio assorbimento istituto maggioranza n° 22 e 23 anni

SPESA PER L'EROGAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO
SPESA AL 1° GENNAIO 2020

QUALIFICA (recopiate)	UNITA'	CONSEGUIMENTO DEL BENEFICIO (ANNI DI SERVIZIO)	MAGGIORAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO		SPESA TOTALE PER QUALIFICA (LORDO DIP.)
			annuo (12 mensilità)	annuo (15 mensilità)	
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	13	22	533,04	577,46	1
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE	3.309	22	533,04	577,46	1.910.815,14
CAPO SQUADRA	2.556	22	533,04	577,46	1.481.762,36
CAPO SQUADRA ESPERTO	1.352	22	533,04	577,46	780.725,92
CAPO REPARTO	398	22	533,04	577,46	224.054,48
CAPO REPARTO SCATTO CONVENZIONALE "Esperto"	51	22	533,04	577,46	29.450,46
ISPETTORE	30	22	533,04	577,46	17.323,80
ISPETTORE COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE	1	22	533,04	577,46	577,46
VICE DIRETTORE	11	22	533,04	577,46	6.352,06
DIRETTORE	1	22	533,04	577,46	577,46
DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE	132	22	533,04	577,46	87.773,52
DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE SCATTO 16 ANNI	113	22	533,04	577,46	65.252,98
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	1	28	867,60	939,90	939,90
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE	455	28	867,60	939,90	427.654,50
CAPO SQUADRA	77	28	867,60	939,90	72.372,30
CAPO SQUADRA ESPERTO	2.331	28	867,60	939,90	2.190.906,90
CAPO REPARTO	2.770	28	867,60	939,90	2.603.623,00
CAPO REPARTO SCATTO CONVENZIONALE "Esperto"	655	28	867,60	939,90	615.634,50
ISPETTORE	240	28	867,60	939,90	225.576,00
ISPETTORE ESFERTO	11	28	867,60	939,90	10.338,90
ISPETTORE COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE	4	28	867,60	939,90	3.759,60
VICE DIRETTORE	17	28	867,60	939,90	15.978,30
DIRETTORE	13	28	867,60	939,90	12.218,70
DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE	210	28	867,60	939,90	197.379,00
DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE SCATTO 16 ANNI	6	28	867,60	939,90	5.639,40
DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE SCATTO 26 ANNI	98	28	867,60	939,90	92.110,20
TOTALE BENEFICIARI	14.875				11.078.698,24
					Totale (lordo Stato)
					15.330.702,62

TAB. 1.1

COMPARAZIONE ANNI FRUIZIONE ASSEGNI DI FUNZIONE E DI SPECIFICITÀ

COMPENSO	ANNI DI SERVIZIO*																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
FORZE DI POLIZIA ASSEGNO DI FUNZIONE	nessun assegno																1° misura assegno							2° misura assegno					3° misura assegno					
VIGILI DEL FUOCO ASSEGNO DI SPECIFICITÀ	nessun assegno																1° misura assegno							2° misura assegno					3° misura assegno					



TAB. 3.1



6 - Trattamento accessorio: calcolo incremento risorse per lavoro straordinario

Adeguamento risorse per lavoro straordinario

rivalutazione compensi	Onere stipendiale totale (lordo dipendente)		
	pre-equiparazione	post equiparazione	
Onere stipendiale - ruoli operativi	739.382.351	764.740.620	
Onere stipendiale - ruoli tecnico - professionali	73.599.044	77.172.689	
Onere stipendiale complessivo	812.981.395	841.913.309	
	3,56%		
	incr. (%)		
	par.	misura lordo dip.	misura lordo Stato
stanziamento ordinario:		30.459.140	40.419.279
rivalutazione misure orarie:	3,56%	31.543.102	41.857.697
	incremento:	1.083.962	1.438.418,03

potenziamento budget orario		VdF (cap. 1801/3)	PdS (cap. 2501/3)
stanziamento (lordo dip.) - ANNO 2020		31.543.102	366.580.311
budget ore compenso medio:	15	2.102.873	24.438.687
incremento budget orario a regime. Num. ore annue:	401.900	6.028.500	
incremento budget orario (lordo Stato):		7.999.819,50	

incrementi	potenziamento budget orario		rivalutazione compensi*	
	n. ore	importo (lordo Stato)	importo	
2020	-	-	1.438.418	
2021	55.060	1.095.975	1.438.418	
2022	401.900	7.999.820	1.438.418	

Tab. 2.2



7. Trattamento accessorio personale non direttivo e non dirigente: comparazione con istituti retribuiti FFUPP e adeguamento risorse

ISTITUTI RETRIBUITI ACCESSORI

VF - PS - RISORSE COMPLESSIVE E ALLOCAZIONE IN BILANCIO VIGILI DEL FUOCO

poste contabili	stanziamento a regime
Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente (cap. 1801/4)	114.799.425
Fondo di produttività del personale direttivo (cap. 1801/6)	6.395.284

Totale: 121.188.709

VF - FS - CONFRONTO ISTITUTI RETRIBUITI ACCESSORI CORRELATI AL TURNO DI SERVIZIO VIGILI DEL FUOCO

istituti retribuiti	compenso
INDENNITÀ DI TURNO	€ 5,00 / TURNO
INDENNITÀ PER SERVIZI SVOLTI ALL'ESTERNO	€ 6,50 / TURNO
INDENNITÀ NOTTURNA (dalle 22 alle 6) (dal 2020)	€ 1,31 / ORA
INDENNITÀ FESTIVA	€ 14,60 / TURNO
INDENNITÀ SUPERNOTTURNA	€ 2,58 / ORA
INDENNITÀ SUPERFESTIVA	€ 29,32 / TURNO
TURNO GIORNO FERIALE	11,50
TURNO NOTTURNO FERIALE (8 h, notturne)	21,98
TURNO GIORNO FESTIVO (12 h, festivo)	26,10
TURNO NOTTURNO FESTIVO (complessive 12 h, festivo)	36,58

NUOVA ALLOCAZIONE CONTABILE

Indennità varie	108.637.784
Indennità al personale specialista (tabella 9.1)	3.225.696
previsione di un Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali	13.972.000
Fondo di produttività del personale direttivo	6.395.284
Totale:	132.224.764

QUADRO RIASSUNTIVO TRATTAMENTO ACCESSORIO A SEGUITO DELL'EQUIPARAZIONE

VIGILI DEL FUOCO	compenso per lavoro straordinario (tab. 6)	Totale:
altri istituti accessori	40.626.884	172.851.648
	192.224.764	24,7%

rapporto percentuale a seguito dell'equiparazione:

incrementi	importo (fondo Stato)
2020	693.011
2021	819.626
2022	3.772.440
	5.006.028
	13.972.000
	19.540.844

POLIZIA DI STATO

poste contabili	stanziamento a regime
Indennità dovuta agli appartenenti della Polizia di Stato... (cap. 2501/4)	38.268.105
premi agli appartenenti alla Polizia di Stato (cap. 2501/6)	1.400.000
Indennità di rischio anche agli operatori subseq... (cap. 2501/8)	88.023.027
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (cap. 2501/12)	139.712.961
Indennità per servizi esteri... (cap. 2501/17)	63.686.089
Fondo per la valorizzazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi da destinare alle qualifiche di vice questore aggiunto... (cap. 2501/18)	2.825.924
Totale:	333.920.117

POLIZIA DI STATO

istituti retribuiti	compenso
NESSUN ISTITUTO	€ 5,00 / TURNO
INDENNITÀ PER SERVIZI SVOLTI ALL'ESTERNO	€ 4,10 / ORA
INDENNITÀ DI PRESENZA NOTTURNA (dalle 22 alle 6)	€ 12,00 / TURNO
INDENNITÀ DI PRESENZA FESTIVA	€ 40,00 / TURNO
NESSUN ISTITUTO	
INDENNITÀ PRESENZA FESTIVITÀ PARTICOLARI	

In caso di servizi estermi di durata continuativa >= 3 ore

TURNO GIORNO FERIALE	32,80	€ 6 se svolto servizio esterno
TURNO NOTTURNO FERIALE (8 h, notturne)	12,00	+ € 6 se svolto servizio esterno
TURNO GIORNO FESTIVO	44,80	+ € 6 se svolto servizio esterno
TURNO NOTTURNO FESTIVO		+ € 6 se svolto servizio esterno

POLIZIA DI STATO

compenso per lavoro straordinario	366.860.311
altri istituti accessori	333.920.117
Totale:	700.780.428

100%

Tab. 2.4

9.1 - Trattamento accessorio personale ruoli specialistici; armonizzazione risorse



RIVALUTAZIONE INDENNITÀ SPECIALISTI

DOTAZIONE ORGANICA

SPECIALITÀ	RUOLO	DOTAZIONE ORGANICA d.lgs 127/2018	
		RUOLO	SPECIALITÀ
AERONAVIGANTI	PILOTA	183	602
	SPECIALISTI	251	
	ELISOCORRITORI	168	
NAUTICI E SOMMOZZATORI	NAUTICO DI COPERTA	348	696
	NAUTICO DI MACCHINA	348	
	SOMMOZZATORI	542	
		1840	

TIPO COMPENSO	RISORSE ATTUALI (lordo dipendente)			D. LGS. 127/2018	D. LGS. 177/2016	TOTALE	ONERE COMPLESSIVO EQUIPARAZIONE			beneficio medio (lordo d.f.)
	RISORSE STORICHE	L. 289/2003 ART. 33, COMMA 6	L. 350/2003 ART. 1, COMMA 161				IMPORTO (lordo dipendente)	risorse per istituti di trascinamento (3% su onere complessivo)	TABELLA	
PILOTI SPECIALISTI	389.739	1.235.870	452.148	446.317	701.622	3.225.696	5.984.128	178.924	Tab. 9.2	9.907
ELISOCORRITORI	398.087	218.538	753.580	301.585	-	1.671.790	2.598.977	77.969		4.795
OPERATORI SUBACQUEI	806.330	-	301.432	156.393	-	1.264.155	2.424.374	77.248	Tab. 9.3	3.700
PADRONI DI BARCA	-	-	-	-	-	-	150.567	-	-	-
importo lordo Stato:		1.045.445	3.000.000	1.200.000	931.053	8.176.498	11.138.046	334.141		
										7.047.094

	2020 (lordo Stato)	2021 (lordo Stato)	dal 2022 (lordo Stato)
incrementi	-	1.161.399	3.877.331
aeronaviganti:	-	400.153	1.333.843
oper. Subacquei:	-	552.576	1.841.520
nautici:	-	-	-
		2.114.128	7.047.094

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 2.5

Elenco allegati

9.2 - Trattamento accessorio personale ruoli specialistici; calcolo oneri ammortamento indennità dei ruoli aeronaviganti

RIVALUTAZIONE INDENNITÀ SPECIALISTI - AERONAVIGANTI

ruolo	qualifica	dotazione organica	corrispondenza qualifica FFPP	Unità	di cui is/ultori	Indennità di asseverazione/qualifica (imp. Annuo 12 mesi.)	Indennità di premio Intersecolo (imp. Annuo 12 mesi.)	Indennità Premio Intersecolo (Induzione) (imp. Annuo 12 mesi.)	Esclusione aggiuntiva base (imp. Annuo 12 mesi.)	onere (lordo dip.) 13 mensilità
						A	B	C	D	
Piloti di aeromobile	Pilota di aeromobile vigile del fuoco	48	Agente			2.736	1.224	2.880	2.640	-
	Pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto		Agente Sciolto			3.533	1.560	3.718	2.400	-
	Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore		Assistente capo	48		5.240	2.344	5.518	1.740	484.854
	Pilota di aeromobile capo squadra	63	Sovrintendente			4.121	1.844	4.338	2.520	-
	Pilota di aeromobile capo squadra esperto		Sovrintendente capo			6.359	2.845	6.633	1.320	-
	Pilota di aeromobile capo reparto		Sovrintendente Capo	63		6.359	2.845	6.633	1.320	718.217
	Pilota di aeromobile ispettore	72	Ispettore			4.121	1.844	4.338	1.800	-
	Pilota di aeromobile ispettore esperto		Ispettore capo	72	25	6.359	2.845	6.693	1.320	925.052
	Pilota di aeromobile ispettore coordinatore		Ispettore Superiore			6.830	3.055	7.189	1.260	-
			183							2.128.123
Specialisti di aeromobile	Specialista di aeromobile vigile del fuoco	56	Agente	-		2.160	1.080		2.640	-
	Specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto		Agente Sciolto			2.789	1.394		2.400	-
	Specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore		Assistente capo	56		4.137	2.068		1.740	826.298
	Specialista di aeromobile capo squadra	82	Sovrintendente			3.254	1.627		2.520	-
	Specialista di aeromobile capo squadra esperto		Sovrintendente capo			5.021	2.510		1.320	-
	Specialista di aeromobile capo reparto		Sovrintendente Capo	82		5.021	2.510		1.320	766.276
	Specialista di aeromobile ispettore	73	Ispettore			3.254	1.627		1.800	-
	Specialista di aeromobile ispettore esperto		Ispettore capo	73		5.020	2.510		1.320	699.892
Specialista di aeromobile ispettore coordinatore	Ispettore Superiore				5.332	2.666		1.260	-	
		251							2.312.466	
Elisoccorritori	Elisoccorritore vigile del fuoco	69	Agente	-						-
	Elisoccorritore vigile del fuoco esperto		Agente Sciolto							-
	Elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore		Assistente capo	69						756.047
	Elisoccorritore capo squadra	61	Sovrintendente							-
	Elisoccorritore capo squadra esperto		Sovrintendente capo							-
	Elisoccorritore capo reparto		Sovrintendente Capo	64						613.679
	Elisoccorritore ispettore	15	Ispettore							-
	Elisoccorritore ispettore esperto		Ispettore capo	15						143.813
	Elisoccorritore ispettore coordinatore		Ispettore Superiore							-
		168							1.523.539	
medesimo trattamento economico del personale aeronavigante specialista										
(lordo dip.):										5.964.426



Tab. 2.6

9.3 - Trattamento accessorio personale ruoli specialistici: calcolo oneri ammortizzazione indennità dei ruoli nautici e subacquei



RIVALUTAZIONE INDENNITÀ SPECIALISTI - SPECIALITÀ NAUTICHE E DEI SOMMOZZATORI

RUOLO	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA	CORRISPONDENZA QUALIFICHE FPPP	UNITÀ	IMPORTO INDENNITÀ D'IMBARCO (IMPORTO ANNUO 12 MENS.)	INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI COMANDO NAVALE	IMPORTO INDENNITÀ D'IMBARCO (IMPORTO ANNUO 12 MENS.)	INDENNITÀ SUPPLEMENTARE SOMMOZZATORE (IMPORTO ANNUO 12 MENS.)	ONERE (LORDO DIP.) 13 mens.		
Nautici di coperta e di macchina	Nautico (di coperta e di macchina) vigile del fuoco	322	Agente		1.449,36						
	Nautico (di coperta e di macchina) vigile del fuoco esperto		322	Agente scalo	1.871,40			652.807			
	Nautico (di coperta e di macchina) vigile del fuoco coordinatore			Assistente capo	2.775,72						
	Nautici di coperta e di macchina capo squadra	Nautico (di coperta e di macchina) capo squadra	322	Sovrintendente		2.183,16	650,76				
		Nautico (di coperta e di macchina) capo squadra esperto		322	Sovrintendente capo	3.388,40	1.004,04			1.525.263	
		Nautico (di coperta e di macchina) capo reparto		Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	3.618,00	1.078,44					
		Nautico (di coperta e di macchina) ispettore	Nautico (di coperta e di macchina) ispettore	52	Ispettore		2.183,16	650,76			
			Nautico (di coperta e di macchina) ispettore esperto		52	Ispettore capo	3.369,40	1.004,04			246.314
			Nautico (di coperta e di macchina) ispettore coordinatore			Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	4.023,36	1.199,16			
				696	Totale (lordo dip.):				2.424.374		
Sommozzatori	Sommozzatore vigile del fuoco	252	Agente	126	1.449,36		1.286,00		374.742		
	Sommozzatore vigile del fuoco esperto		84	Agente scalo	1.871,40		1.673,40		322.577		
	Sommozzatore capo squadra	Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore		Assistente capo	42	2.775,72		1.952,16		215.119	
		Sommozzatore capo squadra		Sovrintendente	126	2.183,16		1.952,16		584.471	
		Sommozzatore capo squadra esperto		Sovrintendente capo	84	3.368,40		3.012,00		580.616	
		Sommozzatore ispettore	252	Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	42	3.618,00		3.235,20		311.821	
	Sommozzatore ispettore esperto	Sommozzatore ispettore	38	Ispettore	18	2.183,16		1.952,16		80.639	
		Sommozzatore ispettore esperto		38	Ispettore capo	12	3.368,40		3.012,00		82.945
		Sommozzatore ispettore coordinatore			Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	8	4.023,36		3.597,60		66.048
				542	Totale (lordo dip.):				2.588.977		

personale in servizio presso il distaccamento di Venezia

RUOLO	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA	CORRISPONDENZA QUALIFICHE FPPP	UNITÀ	IMPORTO INDENNITÀ D'IMBARCO - OPERATORE DI VOLTE LAGUNARE (IMPORTO ANNUO 12 MENS.)	INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI COMANDO NAVALE	ONERE (LORDO DIP.) 13 mens.
OLI OPERA	capo reparto		Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	4	3.618,00	1.078,44	20.351
	capo squadra		Sovrintendente	16	2.183,16	650,76	49.121
	vigile		Agente scalo	40	1.871,40		81.094
					Totale (lordo dip.):		150.567

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco allegati

12 - Una tantum anni 2021 e 2022 personale ruolo Vigili, Capì squadra e Capì reparto con 32 aa di servizio

Anni	Importo una tantum	N. beneficiari	Onere finanziario una tantum I.S.
2021	300,00	2.086	830.436,60
2022	400,00	3.652	1.938.487,60

Personale con Anzianità di servizio >=32 anni alla data del 31/12/2021
(Banca dati scaricata il 25/03/2020)

Ruolo	Qualifica	Totale Personale In Servizio	Personale con previsione di cessazione		
			2020	2021	Tot. Cessazioni
Ruolo Dei Capi Squadra E Dei Capì Reparto	Capo Reparto	1654	25	268	293
	Capo Squadra Esperto	2	1		1
	Capo Squadra	1			0
	Totale Ruolo CS - CR	1657	26	268	294
Ruolo Dei Capi Squadra E Dei Capì Reparto Alb	Capo Reparto Alb	9			
	Capo Squadra Esperto Alb	5			
	Capo Squadra Alb	1			
	Totale Ruolo CS - CR Alb	15	0	0	0
Ruolo Dei Vigili Del Fuoco	Vigile Del Fuoco Coordinatore	43	3	8	11
Ruolo Dei Vigili Del Fuoco Alb	Vigile Del Fuoco Coordinatore Alb	7	1		1
Ruolo Dei Nautici Di Coperta	Nautico Di Coperta Capo Reparto	19		4	4
Ruolo Dei Nautici Di Macchina	Nautico Di Macchina Capo Reparto	20		6	6
Ruolo Dei Piloti Di Aeromobile	Pilota Di Aeromobile Capo Squadra Esperto	1			0
Ruolo Degli Specialisti Di Aeromobile	Specialista Di Aeromobile Capo Reparto	4	1	1	2
Ruolo Dei Sommozzatori	Sommozzatore Capo Reparto	29		4	4
Totale Risultato		1795	31	291	322

Personale con Anzianità di servizio >=32 anni alla data del 31/12/2022
(Banca dati scaricata il 25/03/2020)

Ruolo	Qualifica	Totale Personale In Servizio	Personale con previsione di cessazione			
			2020	2021	2022	Tot. Cessazioni
Ruolo Dei Capi Squadra E Dei Capì Reparto	Capo Reparto	2556	26	280	591	897
	Capo Squadra Esperto	116	1	1	4	6
	Capo Squadra	10				0
	Totale Ruolo CS - CR	2682	27	281	595	903
Ruolo Dei Capi Squadra E Dei Capì Reparto Alb	Capo Reparto Alb	9			5	5
	Capo Squadra Esperto Alb	8		1	2	3
	Capo Squadra Alb	1				0
	Totale Ruolo CS - CR Alb	18	0	1	7	8
Ruolo Dei Vigili Del Fuoco	Vigile Del Fuoco Coordinatore	173	4	11	10	25
Ruolo Dei Vigili Del Fuoco Alb	Vigile Del Fuoco Coordinatore Alb	6	1		2	3
Ruolo Dei Nautici Di Coperta	Nautico Di Coperta Capo Reparto	42		4	2	6
	Nautico Di Coperta Capo Squadra	1				0
	Totale Ruolo Nautico di Coperta	43	0	4	2	6
Ruolo Dei Nautici Di Macchina	Nautico Di Macchina Capo Reparto	36		6	6	12
	Nautico Di Macchina Capo Squadra Esperto	1				0
	Totale Ruolo Nautico di Macchina	37	0	6	6	12
Ruolo Dei Piloti Di Aeromobile	Pilota Di Aeromobile Capo Reparto	2	1	1	1	3
	Pilota Di Aeromobile Capo Squadra Esperto	1				0
	Totale Ruolo Pilota Di Aeromobile	3	1	1	1	3
Ruolo Degli Specialisti Di Aeromobile	Specialista Di Aeromobile Capo Reparto	10				0
	Specialista Di Aeromobile Capo Squadra Esperto	1				0
	Totale Ruolo Specialista Di Aeromobile	11	0	0	0	0
Ruolo Dei Sommozzatori	Sommozzatore Capo Reparto	46		5	8	13
Totale Risultato		3021	33	309	631	973



10 - Trattamento accessorio personale dirigente: incremento del Fondo di rischio, posizione e risultato



TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e la retribuzione di risultato

	CONSISTENZA FONDO		INCREMENTO A REGIMINE		INCREMENTO ANNUALE			NUOVA CONSISTENZA FONDO		
	(importo lordo dip.)	(importo lordo Stato)	7%		2020 0%	2021 14%	2022 100%	2020	2021	2022
			(importo lordo dip.)	(importo lordo Stato)						
DIRIGENTI GENERALI	1.987.913	2.896.006	132.637	181.711	-	19.153	132.637	1.987.913	2.896.006	2.877.717
di cui:										
quota variabile rischio e posizione:	1.489.177	2.060.723	100.371	138.883	-	14.494	100.371	1.489.177	2.060.723	2.199.616
quota retribuzione di risultato:	478.736	635.283	32.267	42.818	-	4.659	32.267	478.736	635.283	678.101
DIRIGENTI NON GENERALI	7.798.411	10.655.193	525.613	718.160	-	75.899	525.613	7.798.411	10.655.193	11.373.363
di cui:										
quota variabile rischio e posizione:	5.399.667	7.472.060	363.938	503.617	-	52.563	363.938	5.399.667	7.472.060	7.975.677
quota retribuzione di risultato:	2.398.744	3.183.133	161.675	214.543	-	23.346	161.675	2.398.744	3.183.133	3.397.676
TOTALE:	9.786.325	13.551.199	688.250	899.871	-	95.051	688.250	9.786.325	13.551.199	14.251.070

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11 - Incremento annuale dei fondi incentivanti con risorse residuali



Anno	Ripartizione delle risorse residuali da destinare ai fondi di incentivazione del personale											Totale oneri finanziari del provvedimento		
	Oneri disposizioni alternative art. 1 c. 133 Legge 16/02/019 (al lordo degli oneri degli oneri Stato)		Oneri (indivisi ex art. 17, c. 7 L. 196/2009		Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente di livello generale		Fondo di produttività del personale dirigenza non generale		Fondo di amministrazione del personale non dirigenza e non dirigente		Oneri a carico dello Stato		Totale Fondi lordo Stato	
	dotazione organica	importo	dotazione organica	importo	dotazione organica	importo	dotazione organica	importo	dotazione organica	importo				
2020	61.838.643,00	0,00	3.161.053,00	23	0,00	197	1,00	1,219	7,00	37.902	224,00	75,00	304,00	65.000,000
2021	114.199.044,00	0,00	5.800.315,00	23	1,00	197	2,00	1,219	15,00	37.942	465,00	156,00	641,00	120.000,000
2022	156.711.372,00	500.000,00	7.615.137,00	23	76,00	197	652,00	1,219	4.037,00	38.042	125.974,00	42.752,00	173.491,00	165.000,000
2023	156.692.703,00	500.000,00	7.615.137,00	23	1,00	197	8,00	1,219	50,00	38.142	1.569,00	532,00	2.160,00	165.000,000
2024	156.698.736,00	500.000,00	7.615.137,00	23	125,00	197	1.070,00	1,219	6.624,00	38.242	207.800,00	70.509,00	296.127,00	165.000,000
2025	151.222.486,00	500.000,00	7.615.137,00	23	2.467,00	201	21.560,00	1,215	130.325,00	38.342	4.112.700,00	1.395.326,00	5.662.378,00	165.000,000
2026	145.147.059,00	500.000,00	7.615.137,00	23	5.115,00	205	45.582,00	1,207	268.378,00	38.346	8.526.294,00	2.892.435,00	11.737.804,00	165.000,000
2027	139.954.225,00	500.000,00	7.615.137,00	23	7.372,00	205	65.709,00	1,207	366.881,00	38.346	12.291.094,00	4.169.592,00	16.920.638,00	165.000,000
2028	136.566.699,00	500.000,00	7.615.137,00	23	8.852,00	205	78.903,00	1,207	464.564,00	38.346	14.789.033,00	5.006.812,00	20.318.164,00	165.000,000
2029	132.874.369,00	500.000,00	7.615.137,00	23	10.461,00	205	93.241,00	1,207	548.987,00	38.346	17.441.127,00	18.093.816,00	24.010.494,00	165.000,000
2030	129.339.038,00	500.000,00	7.615.137,00	23	12.002,00	205	105.970,00	1,207	629.820,00	38.346	20.009.177,00	20.767.989,00	27.545.825,00	165.000,000
2031	129.235.336,00	500.000,00	7.615.137,00	23	12.047,00	205	107.373,00	1,207	632.191,00	38.346	20.084.506,00	20.835.117,00	27.649.527,00	165.000,000

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco allegati

12 - D.J/CA 2018

CALCOLO ONERI INDIRETTI VALORIZZAZIONE

costo dirigenti	Costo medio lordo dip	Costo medio lordo rit	unità	onere complessivo
polizia	88.098,00	121.910,01	7.797	950.532.966,68
forze armate	81.430,00	112.682,85	14.292	1.610.463.063,53
professori e ricercatori univ.	60.089,00	83.151,16	44.095	3.656.550.320,83
magistratura	137.341,00	190.052,48	10.639	2.021.968.290,04
Totale Oneri dirigenti P.A.				8.249.514.041,08 (A)

Nota: fonte CA 2018

Incremento % 2018
0,61%

anno 2020

onere complessivo pubblici dipendenti (fonte CA 2018)	165.878.977,699	(B)
onere medio incremento da valorizzazione al netto dell'incremento parametrato dello straordinario	63.561,582	(C)
percentuale incremento	0,038%	(D=C/B)
oneri indiretti correttivo	3.161.052,54	(E=A*D)

anno 2021

onere complessivo pubblici dipendenti (fonte CA 2018)	165.878.977,699	(B)
onere medio incremento da valorizzazione al netto dell'incremento parametrato e del monte ore dello straordinario e dell'una tantum 2021	116.631,145	(C)
percentuale incremento	0,070%	(D=C/B)
oneri indiretti correttivo	5.800.314,67	(E=A*D)

anno 2022

onere complessivo pubblici dipendenti (fonte CA 2018)	165.878.977,699	(B)
onere medio incremento da valorizzazione al netto dell'incremento parametrato e del monte ore dello straordinario e dell'una tantum 2022	153.123,100	(C)
percentuale incremento	0,092%	(D=C/B)
oneri indiretti correttivo	7.615.137,14	(E=A*D)



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020^().*

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, nonché di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020;

^(*) Si veda anche il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 2020.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 1.

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore eco-

nomico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica

nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2.

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui

all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione « Amministrazione trasparente » e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

Articolo 3.

(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli in-

terventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-*bis* e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.

2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.

3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla compe-

tenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

« Art. 83-*bis* (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. ».

Articolo 4.

(Conclusioni dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)

1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « ha luogo » sono sostituite dalle seguenti: « deve avere luogo »; dopo le parole « espressamente concordata con l'aggiudicatario » sono aggiunte le seguenti: « , purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto »;

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della

responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. ».

2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.

3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole « , ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, » sono sostituite dalle seguenti: « è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, »;

b) al comma 9, le parole « Il Tribunale amministrativo regionale » sono sostituite dalle seguenti: « Il giudice » e quelle da « entro trenta » fino a « due giorni dall'udienza » sono sostituite dalle seguenti: « entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza. ».

Articolo 5.

(Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)

1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente,

per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera *a)*, si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere *b)* e *d)*, su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera *c)*, il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione

del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Articolo 6.

(Collegio consultivo tecnico)

1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata

ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è

prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Articolo 7.

(Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.

2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziata nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infra-

strutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Articolo 8.

(Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;

d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo

quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.

3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.

4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;

b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni pre-

viste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole « agli ambiti di attività, » sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, le parole « sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, » sono sostituite dalle seguenti: « di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC, »;

3) al comma 3:

3.1) sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-*bis* »;

3.2) alla lettera a), le parole « programmazione e » sono soppresse;

3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. »;

4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-*ter*) è aggiunto il seguente: « 5-*quater*) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara; »;

5) al comma 4, lettera b), il numero 3 è soppresso;

b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il paga-

mento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. »;

c) all'articolo 83, dopo il comma 5 è inserito il seguente: « *5-bis.* In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione. »;

d) all'articolo 183, comma 15:

1) al primo periodo, le parole « non presenti » sono sostituite dalle seguenti: « anche se presenti »;

2) al nono periodo, le parole « è inserito » sono sostituite dalle seguenti: « qualora non sia già presente » e dopo le parole « sulla base della normativa vigente » sono aggiunte le seguenti: « , è inserito in tali strumenti di programmazione ».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2, le parole « 30 novembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 »;

c) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai

comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. ».

8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.

9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *e)*, anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto. ».

Articolo 9.

(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini della loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. »;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pub-

blici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « *3-bis.* È autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma *1-bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli *21-bis*, *21-ter* e *21-quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali ano-

malie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo. ».

2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: « della legge 23 dicembre 2009, n.191, » sono in-

serite le seguenti: « nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, ».

3. Al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI

Articolo 10.

(Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

« 1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque

consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), primo periodo, le parole « e non comportino modifiche delle destinazioni di uso » sono sostituite dalle seguenti: « e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico » e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »

2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. »;

c) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *e-bis*) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale; »;

d) all'articolo 9-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. »;

e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;

f) all'articolo 14:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'arti-

colo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. »;

2) al comma 3, le parole « nonché, nei casi di cui al comma 1-*bis*, le destinazioni d'uso » sono sostituite dalle seguenti: « nonché le destinazioni d'uso ammissibili »;

g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-*ter*), le parole « , in deroga o con cambio di destinazione d'uso » sono sostituite dalle seguenti: « o in deroga »;

h) all'articolo 17, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. »;

i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. »;

l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole « parti strutturali dell'edificio », sono inserite le seguenti « o i prospetti »;

m) all'articolo 23-*ter*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*. »;

n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;

o) all'articolo 34, il comma 2-*ter* è abrogato;

p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

« Art. 34-*bis* (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. ».

2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo

comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile. »;

b) l'articolo 8 è abrogato.

4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « titolo edilizio » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. ».

7. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole « alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a pro-

prietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino » sono sostituite dalle seguenti: « alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera *b*) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, »;

b) al comma 2-*ter*, dopo la lettera *a-bis*) sono inserite le seguenti:

« *a-ter*) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma *a-bis*) può essere concessa nella misura di:

1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20 per cento dei soci;

2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;

3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;

a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*ter*. »;

c) il comma 2-*quater* è abrogato.

Articolo 11.

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)

1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e

forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo..

3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non

superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis. ».

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 12.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo. »;

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-*bis*, comma 2, lettera c), 17-*bis*, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-*ter*, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-*bis*, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto pre-

visto dall'articolo 21-*nonies*, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. »;

b) all'articolo 3-*bis*, le parole « incentivano l'uso della telematica » sono sostituite dalle seguenti: « agiscono mediante strumenti informatici e telematici »;

c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole « L'unità organizzativa competente » sono inserite le seguenti: « , il domicilio digitale »;

d) all'articolo 8, comma 2:

1) alla lettera c), dopo le parole « l'ufficio » sono inserite le seguenti: « , il domicilio digitale dell'amministrazione »;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; »;

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-*bis*) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d). »;

e) all'articolo 10-*bis*, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. »;

f) all'articolo 16, comma 2:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo la parola: « facoltativo » è soppressa;

g) all'articolo 17-*bis*:

1) alla rubrica, le parole « Silenzio assenso » sono sostituite dalle seguenti: « Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti »;

2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. »;

3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole « dello schema di provvedimento; » sono inserite le seguenti: « lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. » e le parole « non sono ammesse » sono sostituite dalle seguenti: « Non sono ammesse »;

4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. »;

h) all'articolo 18:

1) al comma 1, le parole da « Entro sei mesi » fino a « interessate » sono sostituite dalle seguenti: « Le amministrazioni », e le parole « di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « *3-bis.* Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. »;

i) all'articolo 21-*octies*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-*bis*. »;

l) all'articolo 29, comma 2-*bis*, dopo le parole « il termine prefissato » sono inserite le seguenti: « , di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti ».

2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Articolo 13.

(Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinqüies*, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 14.

(Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre 2005, n. 246. ».

Articolo 15.

(Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « Entro il 31 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 settembre 2020 »; le parole « triennio 2015-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo 2020-2023 » e le parole « condivise » sono sostituite dalle seguenti: « e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-*bis*. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:

a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-*bis* e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;

b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili,

fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;

c) i procedimenti da semplificare;

d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;

e) i procedimenti per i quali l'autorità competente può adottare un'autorizzazione generale;

f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.

1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione delle province italiane e all'Associazione nazionale dei comuni italiani. »;

c) al comma 2, le parole « Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono soppresse;

d) al comma 3, le parole « con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive » sono soppresse;

e) al comma 4, le parole « per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive » sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole « per l'approvazione » sono soppresse.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16.

(Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari »)

1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019:

a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è fissato alle ore 16 del martedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, se-

condo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;

d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA

Articolo 17.

(Stabilità finanziaria degli enti locali)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

3. Il comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedi-

menti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 850 è abrogato;
- b) al comma 889, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 18.

(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è abrogato.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 19.

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: « che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, » sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente « Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;

b) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile. »;

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4. »;

d) all'articolo 18, comma 4, le parole « non hanno prestato servizio » sono sostituite dalle seguenti: « non hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), »;

e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. »;

f) all'articolo 24, dopo il comma 5, è inserito il seguente: « *5-bis.* L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. ».

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: « *10-bis.* Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati. ».

3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, accreditati in conformità alla disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalità di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali è costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente è nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio è costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è abrogato.

5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori e dell'uni-

versità (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca. ».

Articolo 20.

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.

4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:

a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;

b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;

c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.

6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 400.

7. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi

dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1.

11. Per le medesime finalità di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento.

12. L'articolo 14-*sexies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalità assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV
RESPONSABILITÀ

Articolo 21.

(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.».

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Articolo 22.

(Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.

Articolo 23.

(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)

1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole « di norme di legge o di regolamento, » sono sostituite dalle seguenti: « di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ».

TITOLO III

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

CAPO I

CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 24.

(Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)

1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis:

1) al comma 01, le parole « , lettere a) e b) » sono soppresse e dopo le parole « identità digitale » sono aggiunte le seguenti: « e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis »;

2) al comma 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente « Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida. »;

3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio »;

4) al comma 3-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale. »;

5) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-*bis*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. »;

6) al comma 4-*quinqües*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*, e alla realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-*quater*, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-*ter*. »;

b) all'articolo 6-*bis*:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. »;

2) al comma 5, dopo le parole « collegi professionali » sono aggiunte le seguenti: « nonchè le pubbliche amministrazioni »;

c) all'articolo 6-*quater*:

1) alla rubrica, dopo le parole « delle persone fisiche », sono inserite le seguenti: « , dei professionisti » e dopo le parole « in albi » sono inserite le seguenti « , elenchi o registri »;

2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole « delle persone fisiche » sono inserite le seguenti: « , dei professionisti » e le parole « in albi professionali o nel registro delle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « nell'indice di cui all'articolo 6-*bis* »; al secondo periodo, le parole « dell'Indice » sono sostituite dalle seguenti « del presente Indice »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « E' fatta salva la facoltà del pro-

fessionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo. »;

3) al comma 3, dopo le parole « domicili digitali » sono inserite le seguenti: « delle persone fisiche »;

d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole « per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 »;

e) all'articolo 64:

1) al comma 2-ter, dopo le parole « per consentire loro » sono inserite le seguenti: « il compimento di attività e »;

2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole « avviene tramite SPID » sono aggiunte le seguenti: « , nonchè tramite la carta di identità elettronica »;

3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole « per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti », sono aggiunte le seguenti: « , nonchè la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica »; al secondo periodo, dopo le parole « L'adesione al sistema SPID » sono aggiunte le seguenti: « ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica »;

4) al comma 2-nonies, le parole « la carta di identità elettronica e » sono soppresse;

5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:

« 2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida. »;

6) al comma 3-bis, dopo le parole « soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, » sono inserite le seguenti « lettere b) e c) » e, infine, sono

aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*nonies*, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi on-line.»;

f) all'articolo 64-*bis*:

1) al comma 1-*bis*, le parole « con il servizio di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « con i servizi di cui ai commi 1 e 1-*ter* »;

2) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti: « 1-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

1-*quater*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

1-*quinquies*. La violazione dell'articolo 64, comma 3-*bis* e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»;

g) all'articolo 65, comma 1:

1) alla lettera *b*), le parole « nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*nonies*, nei limiti ivi previsti » sono sostituite dalle parole: « la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; »;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-*bis*; »;

3) alla lettera *c-bis*), il primo periodo è sostituito dal seguente: « ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio

digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-*bis*, 6-*ter* o 6-*quater* ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*. ».

2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2021 »;

b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 5 è abrogato.

3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: « 7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d'identità elettronica”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza. ».

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Articolo 25.

(Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)

1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera i), le parole « conservatori di documenti informatici accreditati » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b) »;

b) all'articolo 29:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Qualificazione dei fornitori di servizi »;

2) al comma 1, al primo periodo, le parole « o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 » sono soppresse e il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere. »;

4) al comma 4, le parole « o di accreditamento » sono soppresse;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole da « I prestatori » fino a « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici »;

d) all'articolo 32-*bis*, al comma 1, le parole « conservatori accreditati » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b) »; dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le sanzioni erogate per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. »;

e) all'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), le parole « accreditati come conservatori presso l'AgID » sono sostituite dalle seguenti: « che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. »;

f) all'articolo 44, comma 1-*ter*, le parole « Il sistema » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema ».

2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera b-*bis*), dopo le parole « decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono aggiunte le seguenti: « e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto »;

b) all'articolo 30-*quater*, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'accesso a titolo gratuito è assicurato anche ai gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID. ».

Articolo 26.

(Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)

1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) « gestore della piattaforma », la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

b) « piattaforma », la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

c) « amministrazioni », le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;

d) « destinatari », le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) « delegati », le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) « delega », l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;

g) « avviso di avvenuta ricezione », l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;

h) « identificativo univoco della notificazione (IUN) », il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;

i) « avviso di mancato recapito », l'atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di « tecnologie basate su registri distribuiti », come definite dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l'obbligo di notificazione al destinatario.

4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.

5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:

a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) eletto, ai sensi dell'articolo *3-bis*, comma *4-quinquies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;

c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.

6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati.

9. La notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario:

1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale saturata, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;

2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.

11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:

a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;

b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);

c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;

d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del comma 6;

e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;

f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13;

g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 13.

12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità agli originali.

13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma 15, lettera d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto.

15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;

b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;

c) sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonché il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera *a)* alla data della notificazione;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità;

e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei

destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;

f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinuncia delle deleghe;

g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;

i) sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;

l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.

16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;

c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole « trascorsi centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trascorso un anno ».

19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La società di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore. »

20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.

21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 27.

(Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari)

1. Ferma restando l'applicazione delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della disciplina europea, si può procedere alla verifica dell'identità dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi:

a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori, basati su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno « significativo », nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno « significativo ».

2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), le parole « gli estremi del documento di identificazione » sono soppresse;

b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente; »;

c) all'articolo 19, comma 1:

1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: « 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale; »;

2) alla lettera a), dopo il numero 4) è inserito il seguente: « 4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento; »;

3) alla lettera b) prima della parola « laddove » è inserita la seguente: « solo ».

Articolo 28.

(Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole « entro il 30 novembre 2014 » sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. »;

b) all'articolo 16, il comma 13 è sostituito dal seguente: « 13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter. »;

c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole « del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1 e 1-ter » e dopo il comma 1-bisè aggiunto il seguente: « 1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicilia digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui

all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni. ».

2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.

Articolo 29.

(Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni)

1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole « della pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti: « , nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete »;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 1-bis »;

c) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro. »;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis. »;

2) al comma 2, le parole « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 1-bis »;

e) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole « L'Agenzia », sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia »;

f) all'articolo 9:

1) al comma 1, dopo le parole « della presente legge » sono inserite le seguenti: « da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato. ».

2. All'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 489, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo è destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilità, sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni. ».

b) il comma 491, è sostituito dal seguente: « 491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-*sexies* e 2-*septies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinqüiesdecies* del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Articolo 30.

(Misure di semplificazione in materia anagrafica)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, la parola « esclusivamente » è soppressa;

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). »;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: « 6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR. »;

b) all'articolo 33, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effet-

tuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. »;

c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR ».

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è operata con le risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.

CAPO II

NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31.

(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali, nonché il coordinamento dell'azione di attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di *webcam* e microfoni. »;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: « 3-*ter*. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma

2, lettera *a*), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli *standard* nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in *cloud*, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte. »;

b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole « L'AgID » sono sostituite dalle seguenti: « La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID, » e, infine, dopo le parole « migliorino i servizi erogati » sono aggiunte le seguenti: « assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono essere svolte. »;

c) all'articolo 14-*bis*:

1) al comma 2, lettera *h*), le parole « ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole « nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono soppresse;

d) all'articolo 17, comma 1-*quater*, le parole « a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste », nonché, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

2. All'articolo 1, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole « ovvero le centrali di committenza alle quali essi

fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento » sono sostituite dalle seguenti: « che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento ».

3. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG.

4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, sulla scorta di quanto previsto dal comma 3, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle amministrazioni committenti, in qualità di innovation procurement broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la medesima società non si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza in deroga all'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.

(Codice di condotta tecnologica)

1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche amministra-

zioni su tutto il territorio nazionale, al decreto legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (*Codice di condotta tecnologica ed esperti*) – 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica e, possono avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.

4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.

5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la re-

alizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. ».

CAPO III

STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI

Articolo 33.

(Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi)

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50 dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: « 3-*ter*. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. »;

b) dopo l'articolo 50-*ter*, è inserito il seguente: « Art. 50-*quater*. - *(Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione)* – 1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati

nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. ».

Articolo 34.

(Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Art. 50-ter. - *(Piattaforma Digitale Nazionale Dati)* – 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50.

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante

per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.

3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole « secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida » sono aggiunte le seguenti: « e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter »;

b) il comma 2-ter è abrogato.

3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la lettera *c*) è abrogata.

Articolo 35.

(Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)

1. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *c*) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-*ter* o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4. »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.

1-*ter*. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il

censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-*bis* e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*) e *c*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;

c) al comma 2, le parole « un impianto informatico atto » sono sostituite dalle seguenti: « uno o più sistemi informatici atti »; le parole « apparati di calcolo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse di calcolo »; e le parole « apparati di memorizzazione di massa » sono sostituite dalle seguenti: « sistemi di memorizzazione di massa »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'AgID, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-*ter*. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. »;

e) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, nonché quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa. »;

f) al comma 4-*ter* le parole « al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti « al comma 1-*ter* »;

g) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente: « 4-*quater*. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 407 è abrogato.

3. All'attuazione della presente disposizione le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

MISURE PER L'INNOVAZIONE

Articolo 36.

(Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.

2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda. Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o

della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione sia soggetta anche a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.

5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si è conclusa positivamente ed esprime un parere

al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.

6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.

7. L'impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilità dell'impresa richiedente.

8. Il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonché in materia di sicurezza nazionale. È altresì esclusa l'autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia anagrafica, di stato civile, di carta d'identità elettronica, elettorale e referendaria, nonché con riguardo ai procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 37.

(Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)

1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e

fermo quanto previsto nel CAD, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) primo periodo, le parole da « indirizzo di posta elettronica certificata » fino a « con analoghi sistemi internazionali » sono sostituite dalle seguenti: « domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. »;

3) al terzo periodo, le parole « dell'indirizzo di posta elettronica certificata » sono sostituite dalle seguenti: « del domicilio digitale »;

b) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole « indirizzo di posta elettronica certificata » sono sostituite dalle seguenti: « domicilio digitale », le parole « per tre mesi, » sono soppresse e, infine, le parole « l'indirizzo di posta elettronica certificata » sono sostituite dalle seguenti: « il domicilio digitale »;

2) sono aggiunti i seguenti periodi: « Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. »;

c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

« 6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis.

Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. »;

d) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole da « indirizzo di posta elettronica » fino a « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n-ter* del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

2) al secondo periodo, le parole « con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. » sono sostituite dalle seguenti: « e il relativo domicilio digitale. »;

3) al terzo periodo le parole « indirizzo di posta elettronica certificata » sono sostituite dalle seguenti: « domicilio digitale »;

e) il comma *7-bis* è sostituito dal seguente: « *7-bis*. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo *6-bis* del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. »;

f) il comma 8 è abrogato;

g) il comma 9 è abrogato;

h) il comma 10 è abrogato.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese

artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. ».

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI

Articolo 38.

*(Misure di semplificazione per reti e servizi
di comunicazioni elettroniche)*

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: « e ad esse si applica la normativa vigente in materia » sono aggiunte le seguenti: « , fatto

salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica »;

b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole « nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo » sono inserite le seguenti: « , ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione. »;

c) dopo l'articolo 87-ter è inserito il seguente:

« Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente. »;

d) all'articolo 88:

1) al comma 1, le parole « un'istanza unica » sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo: « L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. »;

2) ai commi 4 e 9, le parole « gli atti di competenza delle singole amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati »;

3) al comma 7, terzo periodo, le parole « posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni », e, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici. »;

e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo « Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145. » è soppresso;

f) l'articolo 127 è abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonché l'articolo 36 ed il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato 25, sono abrogati.

2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003. ».

3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad au-

torizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma *2-bis* è sostituito dal seguente: «*2-bis*. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. ».

5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'installazione di reti di telecomunicazioni, all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.

1-ter. L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.

1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori. ».

6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: «*6*. I comuni possono adottare un regolamento

per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4. ».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 39.

(Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole « In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione », sono sostituite dalle seguenti: « In caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione. ».

2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo. ».

Articolo 40.

(Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dal-

l'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate – Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.

4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.

6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.

7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.

8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e

le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL, ed agli altri enti collegati.

9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

« 16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. »

10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è sostituito dal seguente:

« 7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6. ».

11. All'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti. ».

12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conser-

vatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quelle indicate. ».

Articolo 41.

(Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati, semplificare le modalità di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« 2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il SUD e la Coesione

Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un’informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 144.

2-*sexies*. All’attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente. ».

2. Al comma 7 dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2021, è assegnata al finanziamento delle attività di cui al comma 5. ».

3. All’articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee guida definite dall’Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente. ».

Articolo 42.

(Semplificazioni dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

1. All’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2022 »;

b) dopo le parole: « soggetto aggiudicatore », sono aggiunte le seguenti: « , anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE. ».

2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni. ».

3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-*octies* è aggiunto, il seguente:

« 27-*nonies*. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo. ».

4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile. ».

Articolo 43.

(Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Al fine di assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e successivi ne-

cessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;

b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente per le finalità di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;

c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « imprese agricole » sono inserite le seguenti: « e alimentari e mangimistiche »;

b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: « imprese agricole », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e alimentari e mangimistiche »;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole « sola », « per la prima volta » e « entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di dif-

fida » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni »;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche tramite comunicazione al consumatore »;

3) dopo il quarto periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma. ».

4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, le parole « , da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività », sono soppresse;

b) all'articolo 14, comma 1, le parole « , entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, » sono soppresse;

c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni. »;

d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole « per le partite medesime », sono aggiunte le seguenti: « fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione »;

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: « 7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie. ».

6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, le parole « di uno » sono soppresse.

7. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da « l'INPS » a « di variazione » sono sostituite dalle seguenti: « l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità » e il terzo periodo è soppresso.

Articolo 44.

(Misure a favore degli aumenti di capitale)

1. Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;

b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal presente articolo;

c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

3. Sino alla data del 30 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti dai seguenti:

« L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante

un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali. ».

Articolo 45.

(Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole « entro sei mesi dall'erogazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».

Articolo 46.

(Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma *7-bis*, le parole « Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale » sono sostituite dalle seguenti: « Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6 »;

2) dopo il comma *7-bis* sono aggiunti i seguenti commi:

« *7-ter*. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale:

a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;

b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;

c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;

d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedurali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.

7-quater. Alle attività previste dal comma *7-ter*, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

b) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera *a-ter*), le parole « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle se-

guenti: « su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 4, comma 6 »;

2) la lettera *a-sexies*) è sostituita dalla seguente: « *a-sexies*) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta; ».

Articolo 47.

(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme »;

b) al comma 1, dopo le parole « all'utilizzazione » sono inserite le seguenti: « delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e » e le parole « alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi » sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessate inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme. ».

Articolo 48.

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quinquies*, primo periodo, le parole « ai sensi dell'articolo 14-quater » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14-ter »;

b) al comma 1-*sexies*, dopo le parole « la destinazione funzionale delle aree interessate » sono aggiunte le seguenti: « nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

c) al comma 2-*quinquies*, primo periodo, le parole « ai sensi dell'articolo 14-quater » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14-ter »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente. »;

e) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: « 5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto stabilito al comma 5-*bis*, l'accertamento della conformità ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia è effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'ar-

articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. ».

2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui all'articolo 5-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-*bis* è elevato a quarantacinque mesi.

3. All'articolo 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole « dal sito di interesse nazionale. » sono aggiunte le seguenti: « Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di un'Autorità di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del perimetro può essere formulata anche dall'Autorità di Sistema Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

4. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno. »;

b) al comma 2, le parole « di cui al comma 1 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo »;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a ridefinire, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-*bis*, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attività di cui al comma 1. ».

5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2020, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 725, dopo le parole « all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera e), » sono inserite le seguenti: « e all'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-*bis*), »;

b) al comma 726, la parola « aprile » è sostituita dalla parola « novembre ».

Articolo 49.

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di

conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, per le medesime finalità di cui al comma 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.

3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza, specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni.

4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling – BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle

opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse. ».

5. All'articolo 25 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.

1-*ter*. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.

1-quater. Fermo quanto previsto dai commi *1-bis* e *1-ter*, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.

1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*. ».

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 50.

(Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera g), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
« Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il

progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE; »;

2) alla lettera *i*) le parole « gli elaborati progettuali » sono sostituite dalle seguenti: « i progetti »;

3) alla lettera *o-quater*), dopo le parole « che definisce » sono inserite le seguenti: « le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché »;

b) all'articolo 6:

1) al comma *3-ter*, primo periodo, dopo le parole « nell'ambito del Piano regolatore portuale » sono inserite le seguenti: « o del Piano di sviluppo aeroportuale » e dopo le parole « comunque desumibili dal Piano regolatore portuale », sono inserite le seguenti: « o dal Piano di sviluppo aeroportuale »; al secondo periodo, dopo le parole « Qualora il Piano regolatore portuale » sono inserite le seguenti: « , il Piano di sviluppo aeroportuale »;

2) al comma 9, è aggiunto infine il seguente periodo: « L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. »;

3) al comma 12, dopo le parole « pianificazione territoriale » sono inserite le seguenti: « , urbanistica » e dopo le parole « della destinazione dei suoli conseguenti » sono inserite le seguenti: « all'approvazione dei piani di cui al comma *3-ter*, nonché »;

c) all'articolo *7-bis*:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « *2-bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche »;

giche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2. »;

2) al comma 3, primo periodo, le parole « Sono sottoposti a VIA » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*bis*, sono sottoposti a VIA »;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità. »;

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-*bis*. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234. »;

d) all'articolo 8:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-*bis*, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto. »;

2) al comma 4, dopo le parole « della Commissione » sono aggiunte le seguenti: « e della Commissione tecnica PNIEC »;

3) al comma 5, dopo le parole « Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale » sono inserite le seguenti: « e della Commissione tecnica PNIEC », e dopo le parole « ciascun membro della Commissione » sono inserite le seguenti: « e della Commissione tecnica PNIEC »;

e) all'articolo 9:

1) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto. »

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. L'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. ».

f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Articolo 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA).

1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, trascorso il termine di cui al comma

2, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.

6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale.

7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.

9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2015.

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.

11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque. »;

g) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere. »;

h) all'articolo 21:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole « gli elaborati progettuali » sono sostituite dalle seguenti: « il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) »;

2) al comma 2, le parole « La documentazione di cui al comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1 », e dopo la parola « comunica » è inserita la seguente: « contestualmente »;

3) al comma 3 le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

i) all'articolo 23:

1) al comma 1, lettera a), le parole « gli elaborati progettuali » sono sostituite dalle seguenti: « il progetto »;

2) al comma 3, primo periodo, le parole « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni »;

3) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. », e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria. »;

l) all'articolo 24:

1) al comma 3, le parole « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole « entro i trenta giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « entro i venti giorni successivi », le parole « ulteriori trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « ulteriori venti giorni » e le parole « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

3) al comma 5:

3.1. al primo periodo le parole « , ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, » sono sostituite dalle seguenti: « procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e »;

3.2. dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In alternativa, la pubblicazione dell'avviso può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. »;

3.3. all'ultimo periodo, le parole « trenta giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni successivi »;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale. »;

m) all'articolo 25:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « Nel caso di progetti di competenza statale » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, » dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione. », nonché al quarto periodo le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni » e le parole « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni » e al quinto periodo dopo le parole « Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono aggiunte le seguenti: « nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « *2-bis.* Per i progetti di cui all'articolo *7-bis*, comma *2-bis*, la Commissione di cui all'articolo 8, comma *2-bis*, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma *5-bis*. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. »;

3) al comma 4, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: « *a-bis)* le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto; »;

n) all'articolo 27:

1) al comma 4, primo periodo, la parola « quindici » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *e)*, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del

1990. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale. »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In alternativa, la pubblicazione dell'avviso può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà. »;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione

le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-bis della legge n. 241 del 1990. »;

o) all'articolo 27-bis:

1) al comma 2, le parole « Entro quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro dieci giorni »;

2) al comma 4, ultimo periodo, le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:

a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;

b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;

c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;

d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;

e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio »;

q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole « di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m³ » sono sostituite dalle se-

guenti: « di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate »;

r) all'articolo 32:

1) al comma 1, dopo le parole « nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede » sono inserite le seguenti: « quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato » e, dopo le parole « concernente il piano, programma, progetto o impianto » sono aggiunte le seguenti: « e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata »;

2) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: « 5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane e al pubblico interessato italiano che entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle osservazioni ricevute all'autorità competente nell'altro Stato membro. ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Articolo 51.

(Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis*, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni.

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni.

Articolo 52.

(Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 242-*ter* (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica).

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da

fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo para-

metro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.

Articolo 53.

(Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)

1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA. Il proponente, trenta

giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni.

4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi

nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.

4-quater. La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al primo periodo è applicabile anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. La certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole « Dette somme sono finalizzate » è inserita la seguente: « anche » e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo. ».

Articolo 54.

(Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto in fine il seguente periodo: « L'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni. »;

2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle

regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.

3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo 67, comma 1, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

4-*ter*. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-*bis* sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, l'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-*bis*. ».

Articolo 55.

(Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. »;

2) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma. »;

3) dopo il comma 11, è inserito il seguente: « 11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da *d*) a *e-bis*), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. »;

4) dopo il comma 14, è inserito il seguente: « 14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. »;

2) al comma 6, dopo le parole « è approvato dal Ministro dell'ambiente » sono aggiunte le seguenti « su proposta dell'Ente parco », e dopo le parole « e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate » sono inserite le seguenti: « che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita »;

c) all'articolo 12:

1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola « predisposto » sono aggiunte le seguenti: « e adottato », e il terzo periodo è soppresso.

2) al comma 4:

2.1. al primo periodo le parole « adottato è depositato per quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni »;

2.2. al secondo periodo, le parole « Entro i successivi quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro tale termine »;

2.3. al terzo periodo la parola « centoventi » è sostituita dalla seguente: « sessanta », nonché le parole « emana il provvedimento d'approvazione » sono sostituite dalle seguenti: « approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo »;

2.4. il quarto periodo è sostituito dal seguente « Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo. ».

d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art.13-*bis* (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale).

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento. »;

e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente".

1-*ter*. La concessione di cui al comma 1-*bis* può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.

1-*quater*. L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente. ».

2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole « dal Ministro » sono sostituite con le seguenti: « dalla direzione generale competente in materia del Ministero ».

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY

Articolo 56.

(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. »;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abi-

litativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma 5. »;

d) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)

1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non

comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.

3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'articolo 42. ».

2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole «nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,».

3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.

4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.

5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.

6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole « Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE » sono aggiunte le seguenti: « in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: « Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-*ter* »;

c) al comma 3-*ter* dopo le parole « Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate » sono aggiunte le seguenti: « relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo » e le parole « relative ai progetti medesimi » sono soppresse.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sen-

tenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.

Articolo 57.

(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:

a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all'uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;

d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione de-

gli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.

4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera *h-bis*), dopo le parole « in carica » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ; in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ».

6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.

8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.

9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'oc-

cupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.

11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

12. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.

14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.

15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.

16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.

17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 58.

(Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi)

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri). 1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia:

a) gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;

b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;

c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.

3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.

4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:

a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, è determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;

b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;

c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attribuiti direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi

adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.

5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita.

6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati. ».

Articolo 59.

(Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)

1. All'articolo 27, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole « agevolata e sovvenzionata, » sono inserite le seguenti: « nonché i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti ».

2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole « anche per impianti di potenza superiore a 200 kW » sono aggiunte le seguenti: « , nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica ».

Articolo 60.

(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.

2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applica-

zione del decreto del Presidente del Consiglio 10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.

3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente: « 12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. ».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1-*bis*, alla fine del primo periodo, dopo le parole « dell'uso civico » sono aggiunte le seguenti: « , compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: « 9-*bis*. L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. »;

c) all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata

dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente. ».

5. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono appurate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: « La Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e la compatibilità dell'opera con essi ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. »;

b) dopo il comma 4-*quaterdecies*, è aggiunto il seguente: « 4-*quinqüesdecies*. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività previsto al comma 4-*sexies* le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4-*sexies* le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino

entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa. ».

6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.

7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Articolo 61.

(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello sviluppo economico, di con-

certo con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.

2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.

3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate. ».

Articolo 62.

(Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà

di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento, l'attività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:

a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b);

b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti « stand-alone » ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;

c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il

rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti. ».

Articolo 63.

(Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)

1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con pro-

prio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.

3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 2, è adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.

4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori precedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.

5. Al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.

6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le

somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo « Agricoltura » di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 64.

(Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal)

1. Le garanzie e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:

a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione

delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;

c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;

f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2.

6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « , il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, » sono aggiunte le seguenti: « è stabilita ».

7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Articolo 65.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2020.

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SPERANZA, *Ministro della salute*

PISANO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

ALLEGATO A TABELLA C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 1 - anno 2020

ALLEGATO A

Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 1 - anno 2020

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco dal 01.01.2020 al 31.12.2020



Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Ruolo dei vigili del fuoco					
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28	-	-	-
vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04
capo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020

capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37
ispettore antincendi esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69
ispettore antincendi coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61

Ruolo degli ispettori antincendi

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020

pilota di aeromobile capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
pilota di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04
pilota di aeromobile capo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37
pilota di aeromobile ispettore	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37
pilota di aeromobile ispettore esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45
specialista di aeromobile capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
specialista di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04



ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020

specialista di aeromobile capo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37
specialista di aeromobile ispettore	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37
specialista di aeromobile ispettore esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45
elisoccorritore capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
elisoccorritore capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04
elisoccorritore capo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37

ALLEGATO A

Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1))
Allegato 1 - anno 2020

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37
elisoccorritore ispettore	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37
elisoccorritore ispettore esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69
elisoccorritore ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45
nautico di coperta capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
nautico di coperta capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04
nautico di coperta capo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37

ALLEGATO A

Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 1 - anno 2020

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37
nautico di coperta ispettore	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37
nautico di coperta ispettore esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69
nautico di coperta ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45
nautico di macchina capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
nautico di macchina capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04
nautico di macchina capo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37
nautico di macchina ispettore	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37

ALLEGATO A



Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))
Allegato 1 - anno 2020

nautico di macchina ispettore esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69
nautico di macchina ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.269,86	65,85	100,34	125,12
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45
sommozzatore capo squadra	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
sommozzatore capo squadra esperto	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04
sommozzatore capo reparto	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37
sommozzatore ispettore	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37
sommozzatore ispettore esperto	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))
Allegato 1 - anno 2020

sommozzatore ispettore coordinatore	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.363,81	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.684,30	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19.763,95	3.765,04	32,31	49,23	61,38
assistente	21.455,43	4.315,08	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	22.122,71	4.396,74	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.248,20	48,46	73,85	92,08

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020



Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.248,20	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.248,20	48,46	73,85	92,08

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020



Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.248,20	48,46	73,85	92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale
Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrale	22.122,71	4.396,74	38,77	59,08	73,66
orchestrale esperto	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00	79,80
orchestrale esperto con scatto convenzionale	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00	79,80
orchestrale superiore	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00	79,80
orchestrale superiore con scatto convenzionale	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00	79,80

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.248,20	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	22.122,71	4.396,74	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	22.562,76	4.403,53	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	23.300,28	4.948,88	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	23.948,53	5.016,31	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	24.927,00	5.016,31	42,00	64,00	79,80

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020



Ruoli del personale direttivo e dirigente che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96
direttore	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96
direttore vicedirigente	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore	45.907,82	23.879,96	-	-	-
dirigente generale	54.512,34	33.431,97	-	-	-

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	79,80
direttore logistico-gestionale	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	92,08
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	79,80

ALLEGATO A

Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 1 - anno 2020

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
direttore informatico	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	92,08
Ruolo dei dirigenti informatici					
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	92,08

ALLEGATO A

Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1))
Allegato 1 - anno 2020



Ruolo dei direttivi sanitari						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
vice direttore sanitario	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	79,80	79,80
direttore sanitario	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	92,08	92,08
direttore vicedirigente sanitario	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	92,08	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	92,08	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	92,08	92,08
Ruolo dei dirigenti sanitari						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02	-	-	-	-
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-	-
dirigente superiore sanitario	45.907,82	23.879,96	-	-	-	-
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
vice direttore ginnico-sportivo	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	79,80	79,80
direttore ginnico-sportivo	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	92,08	92,08

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020

direttore vicedirigente ginnico-sportivo	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	92,08
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale n 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	45.907,82	23.879,96	-	-	-
Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore aggiunto	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96
direttore aggiunto	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96
direttore coordinatore	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61

ALLEGATO A

Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1))
Allegato 1 - anno 2020



Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	Ruolo dei vigili del fuoco AIB		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.259,86	65,85	100,34	125,12
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.384,12	65,85	100,34	125,12
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.941,60	6.539,39	72,87	111,03	138,45
vigile del fuoco coordinatore AIB	20.742,83	6.742,10	72,87	111,03	138,45
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	21.633,08	6.742,10	72,87	111,03	138,45

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
capo squadra AIB	21.633,08	7.679,16	86,34	131,56	164,04
capo squadra esperto AIB	22.122,71	7.836,19	86,34	131,56	164,04
capo reparto AIB	22.389,79	8.089,62	93,35	142,25	177,37
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	23.324,55	8.089,62	93,35	142,25	177,37

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 1 - anno 2020

Ruolo degli ispettori antincendi AIB						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
ispettore antincendi AIB	23.324,55	8.102,69	93,35	142,25	177,37	177,37
ispettore antincendi esperto AIB	23.769,68	8.192,54	93,35	142,25	177,37	177,37
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	24.481,87	8.806,56	100,36	152,94	190,69	190,69
ispettore antincendi coordinatore AIB	24.927,00	8.806,56	100,36	152,94	190,69	190,69
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.753,18	120,85	184,14	229,61	229,61
Ruolo dei direttivi AIB						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
vice direttore AIB	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96	202,96
direttore AIB	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96	202,96
direttore vicedirigente AIB	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61	229,61
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61	229,61
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61	229,61
Ruolo dei dirigenti AIB						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02	-	-	-	-

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore AIB	45.907,82	23.879,96	-	-	-
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale antincendi AIB	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96
direttore speciale antincendi AIB	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96
direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96
direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante



Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
pilota di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96
pilota di aeromobile direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
specialista di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96
specialista di aeromobile direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
elisoccorritore vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96	202,96
elisoccorritore direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96	202,96
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61	229,61
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61	229,61
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61	229,61

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
nautico di coperta vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96	202,96
nautico di coperta direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96	202,96
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61	229,61
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61	229,61
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61	229,61

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))
Allegato 1 - anno 2020

Ruolo dei direttivi speciali dei nauici di macchina						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
nautico di macchina vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96	
nautico di macchina direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96	
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61	
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61	
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61	
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
sommozzatore vice direttore speciale	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96	
sommozzatore direttore speciale	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96	
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61	
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61	
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61	



ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	79,80
direttore speciale logistico-gestionale	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	92,08

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	24.260,26	4.988,94	42,00	64,00	79,80
direttore speciale informatico	26.257,44	5.265,61	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico	26.693,69	5.288,92	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.356,38	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.371,98	48,46	73,85	92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

ALLEGATO A

Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1))
Allegato 1 - anno 2020

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore medico	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96
direttore medico	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96
direttore medico vicedirigente	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente medico con scatto 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore medico	45.907,82	23.879,96	-	-	-

ALLEGATO A

Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1))

Allegato 1 - anno 2020

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi						
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
vice direttore ginnico-sportivo	24.348,34	8.771,74	106,82	162,78	202,96	
direttore ginnico-sportivo	26.351,40	9.300,80	106,82	162,78	202,96	
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.796,53	9.852,48	120,85	184,14	229,61	
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	9.982,20	120,85	184,14	229,61	
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.012,20	120,85	184,14	229,61	
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02	-	-	-	
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-	
dirigente superiore ginnico-sportivo	45.907,82	23.879,96	-	-	-	

ALLEGATO A TABELLA C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 2 - anno 2021

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco dal 01.01.2021 al 31.12.2021



Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espletta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28	-	-	-
vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
capo reparto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 2 - anno 2021

tipo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
ispettore antincendi esperto	23.769,58	9.647,76	107,22	163,39	203,73
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
ispettore antincendi coordinatore	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85

Ruolo degli ispettori antincendi

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99

Ruolo dei piloti di aeromobile

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 2 - anno 2021

pilota di aeromobile capo squadra	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
pilota di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
pilota di aeromobile capo reparto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
pilota di aeromobile ispettore	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
pilota di aeromobile ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99
specialista di aeromobile capo squadra	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
specialista di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

specialista di aeromobile capo reparto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
specialista di aeromobile ispettore	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
specialista di aeromobile ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99
elisoccorritore capo squadra	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
elisoccorritore capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
elisoccorritore capo reparto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82



ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021



elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
elisoccorritore ispettore	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
elisoccorritore ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
elisoccorritore ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99
nautico di coperta capo squadra	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
nautico di coperta capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
nautico di coperta capo reparto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

naufico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
naufico di coperta ispettore	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
naufico di coperta ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
naufico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
naufico di coperta ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
naufico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85

Ruolo dei naufici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
naufico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
naufico di macchina vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
naufico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
naufico di macchina vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
naufico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99
naufico di macchina capo squadra	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
naufico di macchina capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
naufico di macchina capo reparto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82
naufico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
naufico di macchina ispettore	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

nautico di macchina ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
nautico di macchina ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99
sommozzatore capo squadra	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
sommozzatore capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
sommozzatore capo reparto	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82
sommozzatore ispettore	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
sommozzatore ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 2 - anno 2021

sommizzatore ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
sommizzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85



Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.317,81	40,54	61,77	77,02
operatore esperto	19.070,65	3.515,87	42,15	64,23	80,09
operatore esperto con scatto convenzionale	19.763,95	3.785,00	42,15	64,23	80,09
assistente	21.455,43	4.566,24	46,18	70,37	87,74
assistente capo con scatto convenzionale	22.122,71	4.838,43	46,18	70,37	87,74

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	22.562,76	4.861,08	48,25	73,52	91,67
ispettore logistico-gestionale esperto	23.300,28	5.016,84	48,25	73,52	91,67
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	48,25	73,52	91,67
ispettore logistico-gestionale coordinatore	24.927,00	5.241,60	48,25	73,52	91,67
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	51,48	78,44	97,81

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	22.562,76	4.861,08	48,25	73,52	91,67
ispettore informatico esperto	23.300,28	5.016,84	48,25	73,52	91,67
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	48,25	73,52	91,67
ispettore informatico coordinatore	24.927,00	5.241,60	48,25	73,52	91,67
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	51,48	78,44	97,81

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	22.562,76	4.861,08	48,25	73,52	91,67
ispettore tecnico-scientifico esperto	23.300,28	5.016,84	48,25	73,52	91,67
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	48,25	73,52	91,67
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	24.927,00	5.241,60	48,25	73,52	91,67
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	51,48	78,44	97,81

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	22.562,76	4.851,08	48,25	73,52	91,67
ispettore sanitario esperto	23.300,28	5.016,84	48,25	73,52	91,67
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	48,25	73,52	91,67
ispettore sanitario coordinatore	24.927,00	5.241,60	48,25	73,52	91,67
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	51,48	78,44	97,81

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale
Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrante	22.122,71	4.838,43	46,18	70,37	87,74
orchestrante esperto	22.562,76	4.861,08	48,25	73,52	91,67
orchestrante esperto con scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	48,25	73,52	91,67
orchestrante superiore	23.948,53	5.241,60	48,25	73,52	91,67
orchestrante superiore con scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	48,25	73,52	91,67



ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	22.562,76	4.861,08	48,25	73,52	91,67
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	48,25	73,52	91,67
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	48,25	73,52	91,67
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	48,25	73,52	91,67
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	51,48	78,44	97,81

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	22.122,71	4.838,43	46,18	70,37	87,74
atleta con primo scatto convenzionale	22.562,76	4.861,08	48,25	73,52	91,67
atleta con secondo scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	48,25	73,52	91,67
atleta con terzo scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	48,25	73,52	91,67
atleta con quarto scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	48,25	73,52	91,67

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021



Ruoli del personale direttivo e dirigente che espletano funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
direttore	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
direttore vicedirigente	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore	45.907,82	23.879,96	-	-	-
dirigente generale	54.512,34	33.431,97	-	-	-

ALLEGATO A

“Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 2 - anno 2021



Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06
direttore logistico-gestionale	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

direttore informatico	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20
direttore vicedirigente informatico	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06
direttore tecnico-scientifico	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 2 - anno 2021

Ruolo dei direttivi sanitari						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
vice direttore sanitario	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84		97,06
direttore sanitario	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77		103,20
direttore vicedirigente sanitario	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72		129,33
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72		129,33
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72		129,33

Ruolo dei dirigenti sanitari						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02	-	-	-	-
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-	-
dirigente superiore sanitario	45.907,82	23.879,96	-	-	-	-

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
vice direttore ginnico-sportivo	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84		97,06
direttore ginnico-sportivo	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77		103,20

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

direttore vicedirigente ginnico-sportivo	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	45.907,82	23.879,96	-	-	-
Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore aggiunto	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
direttore aggiunto	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
direttore coordinatore	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.380,40	90,70	138,20	172,33
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.761,28	90,70	138,20	172,33
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	94,21	143,54	178,99
vigile del fuoco coordinatore AIB	20.742,83	7.954,56	94,21	143,54	178,99
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	94,21	143,54	178,99

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
capo squadra AIB	21.633,08	8.781,24	102,72	156,52	195,16
capo squadra esperto AIB	22.122,71	9.304,68	102,72	156,52	195,16
capo reparto AIB	22.389,79	9.304,68	106,22	161,86	201,82
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	106,22	161,86	201,82



ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021



Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
ispettore antincendi AIB	23.324,55	9.348,24	107,22	163,39	203,73
ispettore antincendi esperto AIB	23.769,68	9.647,76	107,22	163,39	203,73
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	110,73	168,74	210,39
ispettore antincendi coordinatore AIB	24.927,00	10.080,00	110,73	168,74	210,39
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	120,98	184,33	229,85

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore AIB	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
direttore AIB	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
direttore vicedirigente AIB	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02	-	-	-

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore AIB	45.907,82	23.879,96	-	-	-
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale antincendi AIB	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
direttore speciale antincendi AIB	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90



ALLEGATO A



"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
pilota di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
pilota di aeromobile direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
specialista di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
specialista di aeromobile direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
elisoccorritore vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
elisoccorritore direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
nautico di coperta direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di macchina vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
nautico di macchina direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
sommozzatore vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50
sommozzatore direttore speciale	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 2 - anno 2021

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
vice direttore speciale logistico-gestionale	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06	
direttore speciale logistico-gestionale	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20	
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33	
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33	
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33	

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
vice direttore speciale informatico	24.260,26	5.150,37	51,08	77,84	97,06	
direttore speciale informatico	26.257,44	5.361,41	54,31	82,77	103,20	
direttore coordinatore speciale informatico	26.693,69	5.439,10	68,07	103,72	129,33	
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	68,07	103,72	129,33	
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	68,07	103,72	129,33	

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 2 - anno 2021

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici						
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
vice direttore medico	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26		228,50
direttore medico	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26		228,50
direttore medico vicedirigente	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51		299,90
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51		299,90
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51		299,90

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02	-	-	-	-
primo dirigente medico con scatto 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-	-
dirigente superiore medico	45.907,82	23.879,96	-	-	-	-

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 2 - anno 2021

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
vice direttore ginnico-sportivo	24.348,34	9.904,56	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore ginnico-sportivo	26.351,40	10.310,40	120,26	183,26	228,50	228,50
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.796,53	10.459,80	157,85	240,51	299,90	299,90
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	157,85	240,51	299,90	299,90
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	157,85	240,51	299,90	299,90

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02	-	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	45.907,82	23.879,96	-	-	-	-

ALLEGATO A TABELLA C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 3 - Dall'anno 2022

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 01.01.2022



Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28	-	-	-
vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 3 - Dall'anno 2022

capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
Ruolo degli ispettori antincendi					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile					
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

pilota di aeromobile capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
pilota di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
pilota di aeromobile capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
pilota di aeromobile ispettore	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54
specialista di aeromobile capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
specialista di aeromobile capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 3 - Dall'anno 2022

specialista di aeromobile capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
specialista di aeromobile ispettore	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54
elisoccorritore capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
elisoccorritore capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28



ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
elisoccorritore ispettore	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei naufrigi di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54
nautico di coperta capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
nautico di coperta capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
nautico di coperta ispettore	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54
nautico di macchina capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
nautico di macchina capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
nautico di macchina capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
nautico di macchina ispettore	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

nautico di macchina ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54
sommozzatore capo squadra	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo squadra esperto	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
sommozzatore capo reparto	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28
sommozzatore ispettore	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09



ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 3 - Dall'anno 2022

sommizzatore ispettore coordinatore	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09
sommizzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09



Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.317,81	51,99	79,23	98,79
operatore esperto	19.070,65	3.515,87	51,99	79,23	98,79
operatore esperto con scatto convenzionale	19.763,95	3.785,00	52,00	79,23	98,79
assistente	21.455,43	4.566,24	53,59	81,66	101,82
assistente capo con scatto convenzionale	22.122,71	4.838,43	53,59	81,66	101,82

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali.

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	54,50	83,04	103,54

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022



Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	54,50	83,04	103,54

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	103,54
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	54,50	83,04	103,54

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale
Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrante	22.122,71	4.838,43	53,59	81,66	101,82
orchestrante esperto	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	103,54
orchestrante esperto con scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	103,54
orchestrante superiore	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	103,54
orchestrante superiore con scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	103,54

ALLEGATO A



"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	103,54
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.303,38	54,50	83,04	103,54

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	22.122,71	4.838,43	53,59	81,66	101,82
atleta con primo scatto convenzionale	22.562,76	4.861,08	54,49	83,04	103,54
atleta con secondo scatto convenzionale	23.300,28	5.016,84	54,49	83,04	103,54
atleta con terzo scatto convenzionale	23.948,53	5.241,60	54,49	83,04	103,54
atleta con quarto scatto convenzionale	24.927,00	5.241,60	54,49	83,04	103,54

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
direttore	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
direttore vicedirigente	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
primo dirigente	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore	45.907,82	23.879,96	-	-	-
dirigente generale	54.512,34	33.431,97	-	-	-



ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	24.260,26	5.150,37	60,16	91,68	114,31
direttore logistico-gestionale	26.257,44	5.361,41	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.693,69	5.439,10	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	87,68	133,60	166,59
direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	24.260,26	5.150,37	60,16	91,68	114,31

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

direttore informatico	26.257,44	5.361,41	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente informatico	26.693,69	5.439,10	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	24.260,26	5.150,37	60,16	91,68	114,31
direttore tecnico-scientifico	26.257,44	5.361,41	60,16	91,68	114,31
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.693,69	5.439,10	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	87,68	133,60	166,59

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruolo dei direttivi sanitari						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
vice direttore sanitario	24.260,26	5.150,37	60,16	91,68	114,31	114,31
direttore sanitario	26.257,44	5.361,41	60,16	91,68	114,31	114,31
direttore vicedirigente sanitario	26.693,69	5.439,10	87,68	133,60	166,59	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	87,68	133,60	166,59	166,59
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	87,68	133,60	166,59	166,59
Ruolo dei dirigenti sanitari						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02	-	-	-	-
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-	-
dirigente superiore sanitario	45.907,82	23.879,96	-	-	-	-
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni	
vice direttore ginnico-sportivo	24.260,26	5.150,37	60,16	91,68	114,31	114,31
direttore ginnico-sportivo	26.257,44	5.361,41	60,16	91,68	114,31	114,31

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

direttore vicedirigente ginnico-sportivo	26.693,69	5.439,10	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	87,68	133,60	166,59
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	87,68	133,60	166,59

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	45.907,82	23.879,96	-	-	-

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vice direttore aggiunto	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
direttore aggiunto	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
direttore coordinatore	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.380,40	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.761,28	115,54	176,06	219,54
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.941,60	7.278,84	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB	20.742,83	7.954,56	115,55	176,06	219,54
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	21.633,08	7.954,56	115,55	176,06	219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
capo squadra AIB	21.633,08	8.781,24	119,10	181,47	226,27
capo squadra esperto AIB	22.122,71	9.304,68	119,10	181,47	226,27
capo reparto AIB	22.389,79	9.304,68	119,09	181,47	226,28
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	23.324,55	9.304,68	119,09	181,47	226,28

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruolo degli ispettori antincendi AIB						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
ispettore antincendi AIB	23.324,55	9.348,24	121,10	184,53	230,09	
ispettore antincendi esperto AIB	23.769,68	9.647,76	121,10	184,53	230,09	
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	24.481,87	10.080,00	121,11	184,53	230,09	
ispettore antincendi coordinatore AIB	24.927,00	10.080,00	121,11	184,53	230,09	
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	10.198,80	121,10	184,54	230,09	
Ruolo dei direttivi AIB						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
vice direttore AIB	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03	
direttore AIB	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03	
direttore vicodirigente AIB	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19	
direttore vicodirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19	
direttore vicodirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19	
Ruolo dei dirigenti AIB						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02	-	-	-	

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-
dirigente superiore AIB	45.907,82	23.879,96	-	-
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB				
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.
vice direttore speciale antincendi AIB	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74
direttore speciale antincendi AIB	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)	
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.
vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74
direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74
direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
pilota di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
specialista di aeromobile vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19



ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
elisoccorritore vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di coperta vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19

ALLEGATO A

"Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruolo dei direttivi speciali dei naufrichi di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
nautico di macchina vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
nautico di macchina direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.
sommozzatore vice direttore speciale	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore speciale	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	24.260,26	5.150,37	60,16	91,68	114,31
direttore speciale logistico-gestionale	26.257,44	5.361,41	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.693,69	5.439,10	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	87,68	133,60	166,59

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	24.260,26	5.150,37	60,16	91,68	114,31
direttore speciale informatico	26.257,44	5.361,41	60,16	91,68	114,31
direttore coordinatore speciale informatico	26.693,69	5.439,10	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	5.663,94	87,68	133,60	166,59
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	5.715,94	87,68	133,60	166,59

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
vice direttore medico	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03	254,03
direttore medico	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03	254,03
direttore medico vice-dirigente	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19	370,19
direttore medico vice-dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19	370,19
direttore medico vice-dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19	370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02	-	-	-	-
primo dirigente medico con scatto 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-	-
dirigente superiore medico	45.907,82	23.879,96	-	-	-	-

ALLEGATO A

"Tabella C

(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall'anno 2022

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
vice direttore ginnico-sportivo	24.348,34	9.904,56	133,70	203,74	254,03	254,03
direttore ginnico-sportivo	26.351,40	10.310,40	133,70	203,74	254,03	254,03
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.796,53	10.459,80	194,84	296,88	370,19	370,19
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.653,14	10.892,20	194,84	296,88	370,19	370,19
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	30.150,64	10.992,20	194,84	296,88	370,19	370,19
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi						
QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)			anzianità pari o maggiore di 28 anni.
			anzianità pari o maggiore di 14 anni.	anzianità pari o maggiore di 22 anni.	anzianità pari o maggiore di 28 anni.	
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02	-	-	-	-
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	45.907,82	19.104,02	-	-	-	-
dirigente superiore ginnico-sportivo	45.907,82	23.879,96	-	-	-	-

ALLEGATO B

(prevista dall'articolo 20, comma 11)

Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 20, comma 11, ad incrementare il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 ed il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.

Anno	Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente di livello generale	Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale	Fondo di produttività del personale direttivo	Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2020	0,00	1,00	7,00	221,00
2021	1,00	2,00	15,00	465,00
2022	76,00	652,00	4.037,00	125.974,00
2023	1,00	8,00	50,00	1.569,00
2024	125,00	1.070,00	6.624,00	207.800,00
2025	2.467,00	21.560,00	130.325,00	4.112.700,00
2026	5.115,00	45.582,00	268.378,00	8.526.294,00
2027	7.372,00	65.709,00	386.881,00	12.291.084,00
2028	8.852,00	78.903,00	464.564,00	14.759.033,00
2029	10.461,00	93.241,00	548.987,00	17.441.127,00
2030	12.002,00	106.970,00	629.820,00	20.009.177,00
2031	12.047,00	107.373,00	632.191,00	20.084.506,00



€ 25,60